Il “Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l’individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DP Reg. n. 0436/ Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006. Dal 1° gennaio 2007 è disponibile, sul medesimo sito con accesso riservato all’utenza registrata, la versione del Bollettino Ufficiale firmata digitalmente dal responsabile di Redazione e pertanto con valore giuridico a tutti gli effetti.

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9

Norme in materia di risorse forestali.

pag **11**

Decreto del Presidente della Regione 12 aprile 2007, n. 093/Pres.

Regolamento per la concessione del contributo per le spese di funzionamento delle Autorità d'ambito, in applicazione dell'articolo 13 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36). Approvazione.

pag **56**

Decreto del Presidente della Regione 16 aprile 2007, n. 095/Pres. (Estratto)

Approvazione della variante n. 4 al Regolamento edilizio del Comune di Rivignano.

pag **58**

Decreto del Presidente della Regione 16 aprile 2007, n. 096/Pres. (Estratto)

Approvazione della variante n. 2 al Regolamento edilizio del Comune di Carlino.

pag **58**

Decreto del Presidente della Regione 16 aprile 2007, n. 098/Pres.

Lignano Sabbiadoro Gestioni Spa. Nomina componente in seno al Consiglio di amministrazione.

pag **59**

Decreto del Presidente della Regione 16 aprile 2007, n. 099/Pres.

Lignano Sabbiadoro Gestioni Spa. Nomina componenti il collegio sindacale.

pag **60**

Decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2007, n. 0100/Pres.

LR 3/1996. Revoca personalità giuridica comunità di Redipuglia denominata "La Comune di Redipuglia".

pag **61**

Decreto del Presidente della Regione 19 aprile 2007, n. 0101/Pres.

LR 20 marzo 2000 n. 7, articolo 19 - "Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 articolo 34. Approvazione Accordo di programma quadro tra il Ministero delle infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative - e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per la realizzazione degli interventi sperimentali nel settore dell'edilizia residenziale ed annesse urbanizzazioni da realizzare nell'ambito del programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II".

pag **63**

Decreto del Presidente della Regione 19 aprile 2007, n. 0102/Pres.

LR 7/2000, articolo 19, comma 6 - Approvazione atto modificativo all'Accordo di programma del 14 aprile 2004 tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la Provincia di Udine, il Comune di Udine e la Società Autoservizi FVG Spa - SAF, per la realizzazione della sede aziendale utilizzata per il servizio di

trasporto pubblico locale dell'Unità di gestione udinese in Comune di Udine ed attività collegate.
pag **72**

Decreto del Presidente della Regione 19 aprile 2007, n. 0103/Pres.
LR 20 marzo 2000 n. 7 articolo 19. Approvazione Accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative -, il Comune di Trieste e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per la realizzazione di interventi speciali finalizzati alla realizzazione di alloggi sperimentali e a progetti speciali per aumentare la disponibilità di alloggi di edilizia sociale da destinare prioritariamente ai conduttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, del DL n. 86/2005, convertito con la L n. 148/2005, come integrato dall'articolo 2, comma 3, del DL n. 23/2006, convertito con la L n. 86/2006, nel Comune di Trieste.
pag **79**

Decreto del Presidente della Regione 19 aprile 2007, n. 0104/Pres.
LR 7/2000, articolo 19, comma 6 - Approvazione atto modificativo all'Accordo di programma del 5 febbraio 2004 tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comune di Chiusaforte e la Comunità montana del Gemonese, Val Canale e Canal del Ferro per la costruzione di un fabbricato ad uso capannone industriale nell'area dell'ex caserma Zucchi.
pag **92**

Decreto del Presidente della Regione 19 aprile 2007 n. 0105/Pres. (Estratto)
Approvazione della variante n. 1 al Regolamento edilizio del Comune di San Vito di Fagagna.
pag **97**

Decreto del Presidente della Regione 20 aprile 2007, n. 0106/Pres.
Regolamento concernente procedure di controllo, criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni e del contributo straordinario alle aziende agricole danneggiate da avversità atmosferiche in esecuzione rispettivamente degli articoli 13 e 14 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca). Approvazione.
pag **97**

Decreto del Presidente della Regione 20 aprile 2007, n. 0107/Pres.
LR 7/1999, art. 23, c. 4. Fondi relativi ai Piani di Sviluppo Rurale periodo 2000-2006 con contestuale prelevamento dal "Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario".
pag **108**

Decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2007, n. 0111/Pres.
LR 47/1996. Rideterminazione delle riduzioni di prezzo alla pompa dei carburanti nel territorio regionale.
pag **108**

Decreto del Vice Direttore centrale ambiente e lavori pubblici 12 aprile 2007, n. ALP.1- 591-D/ESP/4624. (Estratto)
ENEL Distribuzione Spa - Espropriazioni per realizzazione linea elettrica, alla tensione di 132 KV, "CP Reana - CP Buja", nei Comuni di Reana del Rojale, Tricesimo, Tarcento, Cassacco, Treppo Grande, Magnano in Riviera, Gemona del Friuli e Buja, in provincia di Udine. Fissazione indennità provvisoria di asservimento, rettifica.
pag **110**

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca 19 marzo 2007, n. 348/LAVFOR
Programma Operativo Regionale Obiettivo 3 - FSE 2000/2006. Approvazione progetti a valere sull'asse A - misura A.2 - azione 11 - mese di marzo 2007.
pag **111**

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca 21 marzo 2007, n. 393/LAVFOR
Programma Operativo Regionale Obiettivo 3 - FSE 2000/2006. Approvazione progetti a valere sull'as-

se D - misura D.1 - azione 32 - mese di dicembre 2006.

pag **114**

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca 26 marzo 2007, n. 437/LAVFOR

Programma Operativo Regionale Obiettivo 3 - FSE 2000/2006. Approvazione progetti a valere sull'asse A - misura A.2 - azione 11 - mese di marzo 2007.

pag **117**

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca 28 marzo 2007, n. 457/LAVFOR

Programma Operativo Regionale Obiettivo 3 - FSE 2000/2006. Approvazione progetti a valere sull'asse D - misura D.1 - azione 26 - mese di dicembre 2006.

pag **120**

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca 28 marzo 2007, n. 465/LAVFOR

Programma Operativo Regionale Obiettivo 3 - FSE 2000/2006. Approvazione progetti a valere sull'asse D - misura D.1 - azione 26 - mesi di ottobre e novembre 2006.

pag **127**

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca 2 aprile 2007, n. 496/LAVFOR

Programma Operativo Regionale Obiettivo 3 - FSE 2000/2006. Approvazione progetti a valere sull'asse D - misura D.1 - azione 29 - mese di dicembre 2006.

pag **132**

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca 3 aprile 2007, n. 501/LAVFOR

Interreg III A/Phare CBC Italia Slovenia 2000/2006. Approvazione progetti a valere sull'asse 3 - misura 3.1 - azione 3.1.3.

pag **135**

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca 3 aprile 2007, n. 505/LAVFOR

Programma Operativo Regionale Obiettivo 3 - FSE 2000/2006. Approvazione progetti a valere sull'asse D - misura D.1 - azione 31 - mese di febbraio 2007.

pag **138**

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca 4 aprile 2007, n. 512/LAVFOR

Programma Operativo Regionale Obiettivo 3 - FSE 2000/2006. Approvazione progetti a valere sull'asse A - misura A.2 - azione 11 - mese di marzo 2007.

pag **142**

Decreto del Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi 27 marzo 2007, n. 711/DR

Nomina Commissione tecnica per la costituzione di un elenco di esperti esterni finalizzato all'affidamento di incarichi di collaborazione nell'ambito del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia previsto dall'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

pag **145**

Decreto del Direttore centrale patrimonio e servizi generali 18 aprile 2007, n. 586/PATR

LR 16/2002 , art. 36 - Sdemanializzazione di beni del demanio idrico regionale in Comune di Teor - fm 11 mapp. 87.

pag **145**

Decreto del Direttore centrale patrimonio e servizi generali 18 aprile 2007, n. 587/PATR

LR 16/2002 , art. 36 - Sdemanializzazione di beni del demanio idrico regionale in Comune di Basiliano - fm 14 mappali 771, 772, 773, 774, 775 e 776.

pag **146**

Decreto del Direttore del Servizio organizzazione e sviluppo risorse umane 11 aprile 2007, n. 881/ORU

Costituzione di un elenco di esperti esterni finalizzato all'affidamento di incarichi di collaborazione nell'ambito del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia previsto dall'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144: candidati non iscrivibili nell'elenco.

pag **147**

Decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa "Attività relativa alla gestione venatoria" del Servizio tutela ambienti naturali e fauna 10 aprile 2007, n. 670

LR 30/1999, art. 10, comma 1. Rinnovo autorizzazione Azienda faunistico-venatoria "Cà Leoni".

pag **148**

Decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa "Attività relativa alla gestione venatoria" del Servizio tutela ambienti naturali e fauna 10 aprile 2007, n. 671

LR 30/1999, art. 10, comma 1. Rinnovo autorizzazione Azienda faunistico-venatoria "Cà Tullio".

pag **151**

Decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa "Attività relativa alla gestione venatoria" del Servizio tutela ambienti naturali e fauna 10 aprile 2007, n. 672

LR 30/1999, art. 10, comma 1. Rinnovo autorizzazione Azienda faunistico-venatoria "Isola Dossi".

pag **154**

Deliberazione della Giunta regionale 13 aprile 2007, n. 851

LR 9/2005, art. 6. Adozione del progetto di inventario dei prati stabili.

pag **157**

Deliberazione della Giunta regionale 13 aprile 2007, n. 852

RECE 1260/1999 art. 20 - Iniziativa comunitaria LEADER+ - Approvazione della 3ª variazione dei PSL dei GAL Alpi Prealpi Giulie e Montagna Leader e modifica delle DGR 4240/2002 e DGR 1317/2004.

pag **158**

Deliberazione della Giunta regionale 13 aprile 2007, n. 854

RECE 1260/1999 art. 20 - Iniziativa comunitaria LEADER+ - Integrazione e variazione del programma aggiuntivo regionale approvato con DGR 4242/2002 (4° provvedimento).

pag **163**

Deliberazione della Giunta regionale 13 aprile 2007, n. 856. (Estratto)

Comune di Tavagnacco: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 68 del 4.12.2006, di approvazione della variante n. 44 al Piano regolatore generale comunale.

pag **166**

Deliberazione della Giunta regionale 13 aprile 2007, n. 860

Art. 2545 septiesdecies CC - Scioglimento per atto dell'autorità di una Società cooperativa senza nomina di commissario liquidatore.

pag **166**

Direzione centrale attività produttive - Servizio vigilanza, sostegno e promozione comparto cooperativo

Elenco di società cooperative cancellate dal Registro regionale delle cooperative con decreti dd. 18 aprile 2007 in numero di 18 come previsto dall'art. 5 della legge regionale 20.11.1982 n. 79.
pag **167**

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Cordenons. Avviso di approvazione della variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale.
pag **167**

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Fontanafredda. Avviso di adozione del Piano di settore per il comparto del commercio per la parte in cui costituisce variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale.
pag **168**

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Udine. Avviso di approvazione della variante n. 157 al Piano regolatore generale comunale.
pag **168**

Direzione centrale risorse economiche e finanziarie

Circolare esplicativa n. 6/2007. Esenzione dall'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) - Legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, art. 2 bis, e successive modifiche.
pag **168**

Direzione centrale risorse economiche e finanziarie

Circolare esplicativa n. 7/2007. Esenzione dall'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) - Legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, art. 2, comma 6, e successive modifiche.
pag **169**

Direzione centrale risorse economiche e finanziarie

Circolare esplicativa n. 8/2007. Riduzione dell'aliquota dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le nuove imprese artigiane - Legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, art. 1, commi 13, 14, 15, 16 e 17, e successive modifiche.
pag **170**

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 3 aprile 2007, n. 294. (Estratto). Art. 37, comma 2 del regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale. Approvazione del programma delle attività per l'anno 2007.
pag **178**

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 3 aprile 2007, n. 295. (Estratto). Nucleo di valutazione. Istituzione ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale.
pag **182**

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 12 aprile 2007, n. 296. (Estratto). Nucleo di valutazione. Nomina del componente dell'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'art. 33, comma 3 del regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale.
pag **183**

Sommario Parte Terza Concorsi e avvisi

Azienda pubblica di servizi alla persona ITIS - Trieste

Avviso di appalto aggiudicato.

pag **185**

Comune di Fontanafredda (PN)

Estratto avviso d' asta pubblica per vendita terreni.

pag **185**

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali e fauna - Udine

Bando per l'affidamento del servizio inerente l'ideazione e progettazione di composit-logo per il sistema delle aree naturali tutelate del Friuli Venezia Giulia, ideazione e stesura del manuale d'uso dei composit-logo, ideazione, progettazione grafica e impostazione materiale promozionale e pubblicitario del sistema, servizi e oneri accessori in attuazione del progetto "S.A.R.A. Sistema Aree Regionali Ambientali - Costituzione del Sistema regionale delle aree naturali" cofinanziato a valere sul DOCUP Obiettivo 2 2000/2006, azione 3.1.1.

pag **186**

Comune di Aiello del Friuli (UD)

Avviso di approvazione del Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile.

pag **221**

Comune di Cormons (GO)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della zona "D2.1" - PIP.

pag **221**

Comune di Cormons (GO)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 9 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della zona "A.1" - Centro Storico.

pag **221**

Comune di Erto e Casso (PN)

Estratto della determinazione n. 18 dell'11/04/2007 - Lavori di realizzazione piste ciclabili in Valcellina e Val Vajont - in Comune di Erto e Casso (PN). Deposito indennità provvisoria di esproprio presso Cassa depositi e Prestiti della Direzione provinciale del Tesoro di Pordenone.

pag **222**

Comune di Erto e Casso (PN)

Estratto della determinazione n. 19 dell'11/04/2007 - Realizzazione interventi di riqualificazione urbana dei centri storici di Erto, Casso e San Martino - in Comune di Erto e Casso (PN). Deposito indennità provvisoria di esproprio presso Cassa depositi e Prestiti della Direzione provinciale del Tesoro di Pordenone.

pag **225**

Comune di Erto e Casso (PN)

Estratto della determinazione n. 19 dell'11/04/2007 - Lavori urgenti di protezione civile per la sistemazione idraulica del versante a valle del centro storico di Erto e messa in sicurezza del depuratore comunale in Comune di Erto e Casso (PN). Deposito indennità provvisoria di esproprio presso Cassa Depositi e Prestiti della Direzione provinciale del Tesoro di Pordenone.

pag **226**

Comune di Gorizia

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale.

pag **227**

Comune di Gorizia

Avviso approvazione del Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile.

pag **227**

Comune di Gorizia

Avviso di deposito relativo all'adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata relativo alla Zona D.2.2A - Artigianale di nuovo impianto di S. Andrea.

pag **228**

Comune di Gorizia

Estratto del decreto d'esproprio n. 6 del 27.03.2007 - art. 23 del DPR 327/2001 e smi.

pag **228**

Comune di Meduno (PN)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 1 Piano regolatore particolareggiato comunale Centri Storici Meduno Navarons.

pag **229**

Comune di Meduno (PN)

Avviso di adozione della variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale.

pag **229**

Comune di Pontebba (UD)

Avviso di adozione della variante n. 43 al Piano regolatore generale comunale.

pag **229**

Comune di Pordenone - Settore lavori pubblici - Unità operativa complessa amm.vo LLPP

Decreto definitivo d'esproprio n. LLPP - ESP - 03/2007. Opera: collegamento pedonale del parcheggio di pertinenza del nuovo Teatro Verdi con viale Cossetti.

pag **230**

Comune di Prata di Pordenone (PN)

Estratto di decreto di esproprio n. 6290/07 per lavori di sistemazione stradale.

pag **231**

Comune di Prata di Pordenone (PN)

Estratto di decreto di esproprio n. 6329/07 per lavori di sistemazione stradale.

pag **232**

Comune di San Martino al Tagliamento (PN)

Avviso di adozione del Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile.

pag **232**

Comune di Tavagnacco (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 46 al PRGC ai sensi dell'art. 32 bis 1° comma lett. d) della LR 52/91 e successive modifiche ed integrazioni.

pag **232**

Comune di Travesio (PN)

Avviso di riadozione e deposito PRPC di iniziativa pubblica della borgata Deana.

pag **233**

Comune di Zuglio (UD)

Avviso di deposito della deliberazione del Consiglio comunale n. 18 dd. 10.04.2007, avente per oggetto: LR 2/2000 art. 4 commi 55, 56, 57. Riqualificazione dei centri minori dei borghi rurali e delle piazze. Variante al PRGC e PP di ricostruzione di Formeaso ai sensi dell'art. 127 della LR 52/1991.

pag **233**

Comunità Montana del Friuli Occidentale - Barcis (PN)

Estratto della determinazione n. 39 del 16/04/2007 - Lavori di sistemazione idraulico-forestale lungo il "Rio Ruals" in Comune di Polcenigo (PN). Determinazione indennità provvisoria di esproprio.

pag **234**

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3 luglio 2002, n. 16 e successive modifiche. Domanda di nuova concessione di derivazione d'acqua per uso igienico ed assimilati al Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale Ponte Rosso.

pag **236**

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16 - Provvedimento di concessione di derivazione d'acqua alla ditta Ponte Rosso Recycling.

pag **236**

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Pordenone

Concessione in sanatoria di derivazione d'acqua alla Ditta Gip's Panels Srl.

pag **237**

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3.7.2002, n. 16. concessione di derivazione d'acqua a ditte varie.

pag **237**

Provincia di Gorizia - Direzione viabilità e trasporti

Determinazione n. 544/4/2007 - Lavori di adeguamento funzionale e miglioramento della sicurezza dell'intersezione tra la SP n. 4 e la SP n. 5 in Comune di Moraro. Espropriazioni. Ordine di pagamento delle indennità dovute per asservimenti.

pag **237**

Provincia di Trieste

Programma triennale per lo sviluppo montano per gli anni 2006-2008.

pag **238**

Agenzia regionale per lo Sviluppo Rurale - ERSA - Direzione generale - Gorizia

Decreto del Direttore generale 23 marzo 2007, n. 55/DIR/MTB. Interreg IIIA Italia - Austria progetto "Milk - Filiera Internazionale lattiero casearia". Selezione pubblica per l'affidamento di due incarichi professionali per attività tecniche nel settore lattiero caseario. Approvazione graduatoria di merito. Pubblicato nel BUR n. 15 dell'11 aprile 2007. Errata corrige.

pag **245**

Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli" - Pordenone

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di Operatore Socio Sanitario.

pag **245**

Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 “Isontina” - Gorizia

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 5 posti di collaboratore professionale sanitario fisioterapista.

pag **254**

Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 “Isontina” - Gorizia

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di neurologia.

pag **262**

Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 “Isontina” - Gorizia

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, ad 1 posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica.

pag **270**

Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 “Isontina” - Gorizia

Graduatoria del concorso pubblico per 2 posti di dirigente medico (ex 1° livello) di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

pag **278**

Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 “Isontina” - Gorizia

Sorteggio componenti commissione esaminatrice del concorso pubblico ad 1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di cardiologia.

pag **278**

Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli” - Gemona del Friuli (UD)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di ginecologia e ostetricia.

pag **278**

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

07_18_1_LRE_9_

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9
Norme in materia di risorse forestali.

Il Consiglio regionale approva
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 principi e finalità
Art. 2 collaborazione transfrontaliera e transnazionale
Art. 3 concertazione
Art. 4 funzioni della Regione e degli enti locali
Art. 5 semplificazione dei procedimenti
Art. 6 definizione di bosco
Art. 7 superfici non considerate bosco
Art. 8 definizioni terminologiche
TITOLO II PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE FORESTALE
Art. 9 principi e strumenti. Osservatorio del legno
Art. 10 piano forestale regionale
Art. 11 pianificazione delle proprietà forestali
Art. 12 progetto di riqualificazione forestale e ambientale
TITOLO III SETTORI DI INTERVENTO
CAPO I GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE
SEZIONE I Disciplina delle attività di gestione forestale
Art. 13 principi
Art. 14 definizioni
Art. 15 taglio colturale
Art. 16 divieti
Art. 17 sanzioni
Art. 18 misure per favorire la biodiversità
Art. 19 certificazione forestale
Art. 20 contributi
Art. 21 gestione del patrimonio forestale di proprietà degli enti pubblici
Art. 22 migliorie boschive
Art. 23 tutela tecnica ed economica dei patrimoni forestali
Art. 24 gestione del patrimonio forestale di proprietà privata
SEZIONE II Imprese forestali
Art. 25 elenco regionale delle imprese forestali
Art. 26 esercizio delle attività selvicolturali
SEZIONE III Associazionismo forestale
Art. 27 forme di gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale
Art. 28 ruolo degli enti locali
Art. 29 finanziamenti
SEZIONE IV Vivaistica forestale e materiale di propagazione
Art. 30 principi per la tutela del patrimonio genetico
Art. 31 produzione di piante forestali

Art. 32 cessione di materiale vivaistico
Art. 33 norme di attuazione della direttiva 1999/105/CE
CAPO II FUNZIONE PRODUTTIVA
Art. 34 produzione legnosa
Art. 35 viabilità forestale
Art. 36 vie aeree d'esbosco
Art. 37 meccanizzazione forestale
Art. 38 valorizzazione delle imprese di prima trasformazione
Art. 39 valorizzazione delle biomasse legnose a fini energetici
Art. 40 mercato del legno
Art. 41 arboricoltura da legno
CAPO III FUNZIONE PROTETTIVA E DI DIFESA IDROGEOLOGICA
SEZIONE I Tutela dei boschi
Art. 42 trasformazione del bosco
Art. 43 rimboschimento compensativo
Art. 44 garanzie
Art. 45 deroghe
Art. 46 divieti e sanzioni
SEZIONE II Vincolo idrogeologico
Art. 47 autorizzazione in aree soggette al vincolo idrogeologico
Art. 48 casi di esonero dall'autorizzazione
Art. 49 garanzie
Art. 50 casi particolari di progettazione
Art. 51 zone esenti dal vincolo idrogeologico
Art. 52 determinazione ed estinzione del vincolo idrogeologico
Art. 53 sanzioni
SEZIONE III Sistemazioni idraulico-forestali
Art. 54 definizione
Art. 55 programmazione delle opere di sistemazione idraulico-forestale
Art. 56 esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale
Art. 57 lavori di pronto intervento
Art. 58 modalità di esecuzione dei lavori di pronto intervento
CAPO IV FUNZIONE AMBIENTALE E NATURALISTICA
SEZIONE I Tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale
Art. 59 divieti
Art. 60 raccolta di specie non elencate nel regolamento
Art. 61 deroghe
Art. 62 esclusioni
Art. 63 ulteriori forme di tutela
Art. 64 diritti del proprietario del fondo
Art. 65 sanzioni
Art. 66 vigilanza
SEZIONE II Tutela degli ecosistemi forestali
Art. 67 aree forestali di elevato valore naturalistico
Art. 68 finalità e criteri per l'individuazione
Art. 69 divieti
Art. 70 sanzioni
SEZIONE III Disciplina del transito con mezzi a motore
Art. 71 divieti
Art. 72 deroga ai divieti
Art. 73 disciplina del transito
Art. 74 sanzioni
SEZIONE IV Difesa fitopatologica
Art. 75 misure contro le infestazioni d'insetti, gli attacchi epidemici di organismi patogeni e i danni da cause abiotiche
Art. 76 interventi urgenti per il controllo della diffusione delle fitopatie
Art. 77 modalità di esecuzione dei lavori
Art. 78 convenzioni
CAPO V FUNZIONE PAESAGGISTICA, TURISTICA E CULTURALE
SEZIONE I Tutela dei monumenti naturali
Art. 79 funzioni della Regione

Art. 80 definizione di monumenti naturali
Art. 81 inventario regionale dei monumenti naturali
Art. 82 tutela e gestione dei monumenti naturali
Art. 83 sanzioni
SEZIONE II Valorizzazione della funzione paesaggistica, turistica e culturale
Art. 84 promozione turistica delle aree boscate
Art. 85 tutela dell'ambiente rurale, dei prati e dei pascoli
Art. 86 utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti
CAPO VI GESTIONE DEL PERSONALE OPERAIO DELLA REGIONE
Art. 87 operai dipendenti
Art. 88 contratto
Art. 89 organizzazione aziendale
CAPO VII DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 90 nuovi interventi del Fondo regionale per la gestione del CESFAM
Art. 91 studi, indagini e ricerche
Art. 92 sanzioni
Art. 93 competenza in materia di sanzioni
Art. 94 trattamento di dati personali
TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 95 regolamento forestale
Art. 96 regolamento sulla flora e fauna
Art. 97 atti di indirizzo e coordinamento
Art. 98 disposizioni transitorie
Art. 99 modifiche alla legge regionale 22/2002
Art. 100 modifica all'articolo 14 della legge regionale 30/2002
Art. 101 modifiche alla legge regionale 17/2006
Art. 102 termine per la richiesta di regolarizzazione dei vigneti
Art. 103 regolarizzazione dei vigneti
Art. 104 abrogazioni
Art. 105 norme finanziarie
Art. 106 entrata in vigore

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 principi e finalità

1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce la valenza pubblica rivestita dal bosco per le funzioni produttiva, protettiva e di difesa idrogeologica, ambientale e naturalistica, paesaggistica, turistica, sociale e culturale.
2. Nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale e comunitario dallo Stato italiano in materia di biodiversità e sviluppo sostenibile, con particolare riferimento a quanto previsto dalle risoluzioni delle Conferenze interministeriali sulla protezione delle foreste in Europa, dalle direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e successive modifiche, relative rispettivamente alla conservazione degli uccelli selvatici e alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché dalla convenzione di Berna del 19 settembre 1979, relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, resa esecutiva con legge 503/1981, le disposizioni della presente legge sono finalizzate a:
a) mantenere, migliorare e valorizzare le aree forestali esistenti nel territorio montano;
b) tutelare e conservare le superfici forestali esistenti, nonché creare nuove aree boscate e sistemi verdi multifunzionali, nel restante territorio regionale;
c) garantire la maggiore efficacia degli interventi pubblici, l'equilibrato sviluppo economico e sociale, soprattutto nel territorio montano, e l'utilizzo delle risorse forestali e naturali in maniera sostenibile;
d) individuare nella gestione forestale, improntata ai principi della selvicoltura naturalistica, lo strumento idoneo per tutelare e migliorare la biodiversità degli ecosistemi forestali, ivi compresi quelli inseriti nella rete Natura 2000;
e) favorire il perseguimento di adeguati livelli di gestione integrata e sostenibile delle risorse forestali riconoscendone i maggiori costi, in un quadro di filiera e valorizzazione economica e ambientale delle risorse stesse, ponendo limiti per ragioni di superiore interesse collettivo alla libera fruizione delle risorse forestali, con conseguente adeguato indennizzo per il proprietario;
f) favorire, laddove possibile, lo sviluppo e l'utilizzo turistico del territorio boschivo regionale.
3. Ai Comuni montani e parzialmente montani della regione è riservata un'assegnazione annuale senza

vincolo di destinazione, da determinarsi con legge finanziaria sulla base del rapporto tra massa legnosa annuale utilizzata nell'anno precedente e la corrispondente massa legnosa prevista al taglio dagli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 11, comma 2; i relativi requisiti minimi di uniformità sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di risorse forestali.

Art. 2 collaborazione transfrontaliera e transnazionale

1. Ai fini di cui all'articolo 1, la Regione promuove accordi e intese istituzionali, gemellaggi, scambi formativi e progetti di valenza interregionale e internazionale con altre Regioni italiane e con Regioni e Stati esteri.

Art. 3 concertazione

1. La Regione attiva strumenti operativi di concertazione, con facoltà di utilizzo dei protocolli di Agenda 21, ai quali partecipano rappresentanze delle istituzioni, delle associazioni ambientaliste, delle categorie economiche, degli ordini e collegi professionali, delle organizzazioni professionali agricole, dei proprietari forestali e di altre associazioni portatrici di interessi diffusi.
2. In particolare lo strumento della concertazione è attivato nella predisposizione dei regolamenti di esecuzione della presente legge.

Art. 4 funzioni della Regione e degli enti locali

1. Le funzioni amministrative relative al settore forestale sono esercitate dalla Regione, dalle Province, dalle Comunità montane e dai Comuni, secondo i principi di sussidiarietà e decentramento previsti dalla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche.
2. La Regione esercita funzioni di indirizzo, programmazione, pianificazione, coordinamento, controllo e vigilanza, nonché funzioni esecutive in materia di manutenzione del territorio, foreste e aree protette di proprietà regionale, vivaistica forestale e formazione.
3. Ai fini dell'esercizio unitario a livello regionale, la Regione svolge altresì funzioni in materia di tutela dei boschi e vincolo idrogeologico.
4. Le Comunità montane, nel territorio di rispettiva competenza, e le Province, nel territorio esterno a quello delle Comunità medesime, esercitano funzioni in materia di erogazione di contributi di cui agli articoli 11, 12, 20, 29, 35, 37, 38, 39, 41, 63, 84 e 86, di disciplina del transito di cui all'articolo 73 e di conservazione e manutenzione dei monumenti naturali di cui all'articolo 82, comma 4; i medesimi enti locali possono esercitare altresì funzioni di natura esecutiva in materia di gestione forestale di cui all'articolo 14 e funzioni in materia di protezione della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale.
5. I Comuni svolgono le funzioni amministrative relative all'utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti di cui all'articolo 86.
6. Per le finalità di cui al comma 4 è riservata alle Comunità montane e alle Province un'assegnazione annuale da determinarsi con legge finanziaria.

Art. 5 semplificazione dei procedimenti

1. I procedimenti amministrativi di cui alla presente legge sono improntati alla semplificazione e alla riduzione dei relativi tempi di svolgimento.
2. La Regione per le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, nonché le Comunità montane, le Province e i Comuni per le funzioni trasferite adeguano i rispettivi procedimenti ai principi indicati al comma 1.
3. Sono esclusi dalla procedura della valutazione d'incidenza tutti gli interventi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), posti all'interno dei perimetri delle aree individuate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, purché svolti secondo i principi e con gli obiettivi della selvicoltura naturalistica e conformi alle norme fissate dai piani di gestione forestale, ancorché non sottoposti a valutazione di incidenza, o dal regolamento forestale.
4. La valutazione d'incidenza è dovuta per gli interventi di cui agli articoli 35, comma 2, lettera a), e 54.
5. Per gli interventi selvicolturali diversi da quelli di cui all'articolo 13, comma 2, ma previsti da piani di assestamento già sottoposti a valutazione di incidenza, non è necessaria una nuova valutazione di incidenza.

Art. 6 definizione di bosco

1. A tutti gli effetti di legge, si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbiano estensione superiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media superiore a 20 metri e copertura arborea superiore al 20 per cento.
2. La misurazione dei parametri di cui al comma 1 è effettuata dalla base esterna dei fusti.
3. Le infrastrutture e i corsi d'acqua presenti all'interno delle formazioni vegetali, così come definite al

comma 1, di larghezza pari o inferiore a 4 metri non costituiscono interruzione della superficie boscata.
4. Sono assimilati a bosco:
a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento, di cui all'articolo 43, per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali e incendi;
c) le radure d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.
5. Ai fini della presente legge i termini bosco e foresta sono equiparati.

Art. 7 superfici non considerate bosco

1. A tutti gli effetti di legge, non si considerano bosco:
a) i terreni, sia pubblici che privati, aventi i requisiti definiti dall'articolo 6 della presente legge che, alla data del 6 settembre 1985, erano delimitati negli strumenti urbanistici come zone A e B, ovvero si trovavano in una delle condizioni previste dall'articolo 142, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche;
b) i parchi cittadini zonizzati dai piani regolatori ed effettivamente attuati, i giardini e le aree verdi attrezzate, sia pubblici che privati;
c) le colture di alberi di Natale di età media inferiore a trenta anni;
d) gli impianti di specie a rapido accrescimento, gli arboreti da legno e gli altri impianti realizzati con altre specie arboree, su terreni precedentemente non boscati, di turno inferiore a cinquanta anni, stabilito dal piano di coltura e conservazione approvato dalla Direzione centrale; in difetto di tale piano, non si considerano bosco gli impianti la cui età media è inferiore a trenta anni;
e) nel territorio montano, i terreni abbandonati, ancorché imboschiti, per i quali sia riconosciuta nello strumento urbanistico comunale, limitatamente alle aree limitrofe a quelle edificate, l'originaria coltura agro-pastorale;
f) nel territorio esterno a quello montano i terreni abbandonati nei quali sia in atto un processo di colonizzazione naturale da parte di specie arboree da meno di dieci anni;
g) le formazioni arboree cresciute negli alvei dei corsi d'acqua interessati da piene ricorrenti con tempi di ritorno di trenta anni, nonché sugli argini artificiali e sulle relative fasce di rispetto di larghezza fino a 4 metri;
h) i filari e i viali di piante arboree o arbustive e i frutteti;
i) le superfici definite non boscate dai piani di gestione forestale vigenti.

Art. 8 definizioni terminologiche

1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) "territorio montano": il territorio definito dall'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche;
b) "Direzione centrale": la Direzione centrale competente in materia di risorse forestali e naturali;
c) "Direttore centrale": il Direttore centrale competente in materia di risorse forestali e naturali;
d) "PFR": il Piano forestale regionale;
e) "PGF": il piano di gestione forestale;
f) "PFI": il piano forestale integrato;
g) "PRFA": il progetto di riqualificazione forestale e ambientale;
h) "regolamento forestale": il regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 95.

TITOLO II
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE FORESTALE

Art. 9 principi e strumenti. Osservatorio del legno

1. La pianificazione forestale si ispira ai principi della selvicoltura naturalistica e tiene conto delle molteplici funzioni rivestite dal bosco, come individuate dall'articolo 1, comma 1.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'assegnazione di una funzione prevalente a un bosco non può pregiudicare il principio della multifunzionalità e le esigenze di funzionamento del sistema.
3. La pianificazione forestale si attua secondo gli indirizzi del PFR mediante i PGF e i PFI.
4. La Regione istituisce presso la Direzione centrale l'Osservatorio del legno finalizzato al monitoraggio del settore forestale e della filiera foresta-legno-energia, nonché alla predisposizione e aggiornamento dei relativi archivi, avvalendosi del Sistema informativo territoriale forestale (SITFOR).

Art. 10 piano forestale regionale

1. Il PFR è predisposto dalla Direzione centrale in coerenza con le prescrizioni del Piano territoriale regio-

nale (PTR) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), e successive modifiche. Il PFR è piano di settore e contiene indirizzi, obiettivi e azioni prioritarie rivolti al miglioramento della multifunzionalità del patrimonio forestale, tenuto conto delle finalità di valorizzazione economica, di sviluppo sociale delle popolazioni interessate, di tutela delle risorse idriche e del suolo, di conservazione e incremento della biodiversità e di mantenimento della funzionalità ecologica.
2. Il progetto del PFR viene sottoposto preliminarmente al parere della competente Commissione del Consiglio regionale che si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta.
3. Il PFR è approvato dalla Giunta regionale e costituisce lo strumento economico, programmatico e gestionale di riferimento per i piani pluriennali di opere e interventi nel settore forestale.

Art. 11 pianificazione delle proprietà forestali

1. La Regione promuove la pianificazione forestale, incentivando anche quella fra più proprietari forestali, ne definisce gli obiettivi, i contenuti, le modalità di elaborazione, applicazione e revisione, conformemente agli indirizzi del PFR.
2. La pianificazione delle proprietà forestali fornisce le specifiche indicazioni per la gestione a livello aziendale delle attività selvicolturali, dei pascoli e delle malghe e si attua attraverso il PGF o il PFI redatti da dottori agronomi e dottori forestali.
3. Le previsioni pianificatorie di cui al comma 2 e quelle esecutive contenute nel PRFA tengono luogo del regolamento forestale.
4. Il PGF è lo strumento di indirizzo per la gestione selvicolturale della proprietà forestale e per la redazione dei PRFA.
5. Il PGF è obbligatorio per superfici forestali a prevalente finalità produttiva superiori a 50 ettari per le proprietà pubbliche e a 200 ettari per le proprietà private; per superfici inferiori rispettivamente a 50 e 200 ettari la pianificazione è facoltativa, può assumere un carattere semplificato ed è effettuata secondo le modalità stabilite dal regolamento forestale.
6. Il PFI è lo strumento facoltativo e sommario di indirizzo per la gestione selvicolturale di significativi complessi boscati, di proprietà anche di soggetti diversi, secondo i criteri stabiliti dal regolamento forestale.
7. I PGF e i PFI, redatti conformemente agli indirizzi del PFR, sono approvati dalla Direzione centrale.
8. Le Comunità montane e le Province erogano i contributi per la redazione dei PGF e dei PFI ai proprietari di boschi pubblici e privati, con priorità, nell'ordine, per i boschi certificati ai sensi dell'articolo 19 e per quelli per i quali la pianificazione forestale è obbligatoria ai sensi del comma 5.
9. Al fine di favorire la costituzione di consorzi tra proprietari privati, le Comunità montane e le Province possono finanziare il PGF per superfici, a prevalente finalità produttiva, superiori a 50 ettari anche non accorpati.
10. Lo strumento urbanistico comunale recepisce, al momento del suo aggiornamento, i contenuti del PGF e dei PFI approvati.

Art. 12 progetto di riqualificazione forestale e ambientale

1. Il PRFA è lo strumento per l'esecuzione delle attività di gestione forestale di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a). Il PRFA si ispira ai principi della selvicoltura naturalistica ed è redatto da dottori agronomi e dottori forestali. In assenza di pianificazione le suddette attività devono rispettare le prescrizioni del regolamento forestale.
2. Il PRFA è obbligatorio per la proprietà pianificata, fatti salvi i casi previsti dal regolamento forestale.
3. Per le utilizzazioni forestali sulla proprietà non pianificata, il regolamento forestale stabilisce le procedure e i limiti oltre i quali il PRFA è obbligatorio.
4. Il PRFA è approvato dalla Direzione centrale. Il provvedimento di approvazione del PRFA assorbe eventuali prescrizioni e autorizzazioni previste dalla presente legge o dal regolamento forestale.
5. Nel regolamento forestale sono disciplinati i casi in cui le utilizzazioni forestali sono esenti da ogni formalità e quelli per i quali sono previste procedure semplificate di dichiarazione.
6. Le Comunità montane e le Province erogano contributi per la redazione dei PRFA ai proprietari di boschi pubblici e privati, con priorità, nell'ordine, per i boschi certificati ai sensi dell'articolo 19 e per quelli per i quali la progettazione degli interventi è obbligatoria ai sensi del comma 2.

TITOLO III
SETTORI DI INTERVENTO
CAPO I
GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE
SEZIONE I
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE FORESTALE

Art. 13 principi

1. In armonia con le risoluzioni delle Conferenze interministeriali sulla protezione delle foreste in Europa, si definisce sostenibile l'uso e la corretta gestione delle foreste e dei terreni forestali attuati secondo i principi della selvicoltura naturalistica.
2. La selvicoltura naturalistica si caratterizza per un tasso di utilizzazione dei boschi tale da assicurare il mantenimento della biodiversità, della produttività, della capacità di rinnovazione, della vitalità e della possibilità di svolgere ora e per il futuro le rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale senza danni ad altri ecosistemi.
3. Le attività di gestione forestale sono fattore di sviluppo dell'economia locale e regionale, di miglioramento delle condizioni economiche e sociali del territorio montano, nonché di nuove opportunità imprenditoriali e occupazionali, anche in forma associata o cooperativa.
4. Ai fini di cui ai commi 2 e 3, si riconosce alla gestione attiva delle risorse forestali un ruolo importante per garantire la presenza dell'uomo nel territorio montano, sostenere un adeguato sviluppo socio-economico e assicurare la salvaguardia ambientale del territorio.

Art. 14 definizioni

1. Costituiscono attività di gestione forestale i seguenti interventi:
a) le attività selvicolturali, comprendenti i tagli di utilizzazione, le conversioni di boschi cedui all'alto fusto, gli sfolli, i diradamenti, le cure colturali, la difesa fitosanitaria, gli interventi di prevenzione, ripristino e ricostituzione dei boschi danneggiati da incendi, da dissesti idrogeologici e altre calamità, i rimboschimenti e gli imboschimenti;
b) la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità forestale di cui all'articolo 35, e la realizzazione delle vie aeree di esbosco di cui all'articolo 36;
c) la realizzazione di opere di sistemazione idraulico-forestale di cui all'articolo 54.
2. Le attività di cui al comma 1, che non interrompono la continuità della superficie boscata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, purchè previste e autorizzate dalla normativa vigente e sempreché non alterino l'assetto idrogeologico del territorio, rientrano tra le opere di bonifica, antincendio e conservazione.

Art. 15 taglio colturale

1. Le attività selvicolturali di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), in quanto non comportano alterazioni dello stato dei luoghi, sono considerate tagli colturali ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), e successive modiche, e non sono quindi soggette all'autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159 del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche.
2. Le attività selvicolturali di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), che riducono i livelli minimi di vitalità delle diverse categorie di bosco stabiliti dal regolamento forestale non sono considerate tagli colturali ai sensi del comma 1.
3. Nel regolamento forestale sono altresì definiti, ai sensi degli articoli 1 e 13, i parametri necessari per garantire la migliore vitalità delle diverse categorie di bosco e quelli che determinano l'alterazione dell'assetto idrogeologico.

Art. 16 divieti

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 227/2001 e nei limiti stabiliti dal regolamento forestale, sono vietati la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo e il taglio raso, inteso come taglio totale del soprassuolo forestale su una superficie superiore a 5.000 metri quadrati; tale divieto non vige nei casi in cui il taglio a raso o comunque l'eliminazione del bosco siano, sulla base di un PRFA, espressamente finalizzati al ripristino di habitat naturali elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE.
2. In deroga ai divieti di cui al comma 1, la Direzione centrale può autorizzare gli interventi finalizzati alla difesa fitosanitaria, alla salvaguardia della pubblica incolumità o ad altri motivi di rilevante interesse pubblico.
3. Sono fatti salvi i casi previsti dai PGF e dai PFI approvati.

Art. 17 sanzioni

1. Coloro che nei boschi, in violazione del regolamento forestale o del PRFA, tagliano, danneggiano o distruggono piante, compromettendo l'ottimale svolgimento delle funzioni proprie del bosco, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate, danneggiate o distrutte, fissato nel regolamento forestale.
2. Quando il taglio, il danneggiamento o la distruzione di piante non compromettono l'ottimale svolgimento delle funzioni proprie del bosco, il risarcimento dell'eventuale danno economico è valutato e risolto per i boschi di proprietà pubblica nell'ambito delle procedure di verifica finale disciplinate dal

regolamento forestale e, per i boschi di proprietà privata, nell'ambito del diritto privato.
3. Coloro che effettuano gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1, senza la prescritta autorizzazione sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 92.
4. Nel regolamento forestale sono individuati i casi in cui il taglio, il danneggiamento o la distruzione di piante non compromettono l'ottimale svolgimento delle funzioni proprie del bosco in quanto giustificati per il regolare andamento delle utilizzazioni boschive o, nel caso del taglio raso, in quanto effettuato secondo le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 16; in tali casi non si applicano le sanzioni di cui al comma 1.
5. Gli importi versati ai sensi dei commi 1 e 3 sono finalizzati all'esclusivo finanziamento del Fondo di cui all'articolo 90, comma 1.

Art. 18 misure per favorire la biodiversità

1. La conservazione della biodiversità si basa sulla salvaguardia e sulla gestione sostenibile del patrimonio forestale mediante forme appropriate di selvicoltura naturalistica.
2. Ai fini di una gestione forestale sostenibile, rispettosa del principio di mantenere elevata la biodiversità e attenta alla conservazione degli habitat, con particolare riferimento alla conservazione delle specie dipendenti dal legname in decomposizione, nelle utilizzazioni forestali sono rilasciati in bosco alcuni alberi da destinare a invecchiamento a tempo indefinito o morti o con cavità secondo le modalità stabilite dal regolamento forestale.
3. Il rilascio dei soggetti arborei di cui al comma 2 non deve determinare rilevanti incompatibilità di natura economica e fito-sanitaria o in termini d'incolumità pubblica.

Art. 19 certificazione forestale

1. Ai fini di cui all'articolo 13, la Regione incentiva l'introduzione e il mantenimento di sistemi di certificazione delle gestioni forestali ecosostenibili e delle catene di custodia della selvicoltura, dell'arboricoltura da legno e della pioppicoltura, dei prodotti naturali del bosco e di quelli da esso derivati, nonché promuove l'istituzione e la valorizzazione di marchi di provenienza e di qualità del legname regionale.

Art. 20 contributi

1. Allo scopo di promuovere le attività di gestione forestale di cui all'articolo 14, le Comunità montane e le Province erogano contributi per i seguenti interventi:
a) utilizzazioni boschive principali, in relazione alla localizzazione e alla difficoltà esecutiva;
b) conversione di cedui ad alto fusto;
c) sfolli, diradamenti, cure colturali, recupero degli scarti delle utilizzazioni boschive, interventi di difesa fitosanitaria, prevenzione, ripristino e ricostituzione dei boschi a seguito di incendi, dissesti idrogeologici e altre calamità;
d) rimboschimenti e imboschimenti realizzati nelle aree di pianura sulla base di un progetto che preveda un piano di coltura e conservazione per la loro gestione;
e) manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché realizzazione della viabilità forestale di cui all'articolo 35;
f) realizzazione di percorsi pedonali o con veicoli senza motore, anche interni al bosco, da utilizzare per finalità turistiche, ricreative o sportive;
g) miglioramenti ambientali dei boschi, destinati prioritariamente alle specie di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE o all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE;
h) introduzione e mantenimento di sistemi di certificazione di cui all'articolo 19.
i) vendita all'imposto, in allestimento tondo, delle masse legnose provenienti dalle utilizzazioni boschive, realizzata anche tramite la borsa del legno regionale.
2. Le risorse finanziarie assegnate per gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono finalizzate al raggiungimento o mantenimento della migliore vitalità delle diverse categorie di bosco di cui all'articolo 15, comma 3. Le risorse finanziarie assegnate per gli interventi di cui al comma 1, lettera d), sono finalizzate all'incremento della superficie boscata nelle aree di pianura.
3. Qualora durante l'esecuzione degli interventi oggetto di contributo di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il beneficiario incorra in sanzioni amministrative pecuniarie, l'erogazione del contributo è sospesa fino al termine del procedimento sanzionatorio; qualora l'importo complessivo delle sanzioni pagate superi il 3 per cento del contributo, lo stesso non è erogato.
4. Ai beneficiari dei contributi di cui al comma 1, lettera d), è fatto obbligo di non effettuare, sui terreni oggetto dell'impianto, trasformazioni colturali per un periodo di trenta anni, a partire dalla data dell'impianto; nei riguardi di coloro che contravvengono a tale obbligo l'ente erogatore provvede al recupero del contributo.
5. Ai beneficiari dei contributi di cui al comma 1, lettera g), è fatto obbligo di non effettuare trasformazioni colturali sui terreni interessati per un periodo di quindici anni, a decorrere dalla data del migliora-

mento ambientale; nei riguardi di coloro che contravvengono a tale obbligo l'ente erogatore provvede al recupero del contributo. Nel regolamento forestale sono disciplinati i criteri per la redazione dei PRFA finalizzati al miglioramento ambientale dei boschi.
6. I beneficiari dei contributi di cui al comma 1, lettera a), sono, nel caso di vendita in piedi del bosco, le imprese forestali in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 25 ovvero, nel caso di affidamento dei lavori di utilizzazione boschiva finalizzati alla successiva vendita a strada del legname, i proprietari forestali o soggetti delegati.
7. I beneficiari dei contributi di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i), sono i proprietari dei terreni o soggetti delegati.
8. Nell'erogazione dei contributi di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), f), g) e i), è assegnata priorità agli interventi da realizzare in aree boscate certificate ai sensi dell'articolo 19 e in aree boscate gestite in forma associata.
9. Nell'erogazione dei contributi di cui al comma 1, lettera d), è assegnata priorità ai soggetti, proprietari dei terreni o soggetti delegati, certificati ai sensi dell'articolo 19.
10. Nell'erogazione dei contributi di cui al comma 1, lettera h), è assegnata priorità alle proprietà forestali pubbliche e private gestite in forma associata.

Art. 21 gestione del patrimonio forestale di proprietà degli enti pubblici

1. La gestione del patrimonio forestale di proprietà regionale pianificata è attuata dalla Direzione centrale.
2. Al fine dell'ottimale gestione economico-conservativa del patrimonio forestale di proprietà regionale, gli interventi urgenti e indifferibili, legati a eventi naturali o biologici non prevedibili, possono prescindere dalle previsioni programmatorie di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche.
3. Gli enti pubblici proprietari di bosco e i gestori delle terre civiche o i soggetti delegati possono svolgere le attività di gestione forestale di cui all'articolo 14, fatta salva la fruizione degli usi civici da parte degli aventi diritto, secondo le seguenti modalità:
a) vendita in piedi dei lotti boschivi mediante ricorso alla trattativa privata fino all'importo di 100.000 euro (imposta sul valore aggiunto esclusa), previo esperimento di gara ufficiosa tra un numero di ditte non inferiore a cinque, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25;
b) vendita a strada di legname allestito mediante ricorso alla trattativa privata fino all'importo di 100.000 euro (IVA esclusa), previo esperimento di gara ufficiosa tra un numero di ditte non inferiore a cinque;
c) affidamento diretto della gestione e della realizzazione di lavori, opere e servizi in ambito forestale, ivi compresi gli interventi di utilizzazione forestale e i servizi di commercializzazione del legname, per un periodo non superiore alla validità del PGF o del PFI, a imprese iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25 ovvero a società alle quali aderiscono gli enti pubblici proprietari e che forniscono servizi in ambito forestale.
4. In deroga alle procedure di cui al comma 3, lettere a) e b), sono consentite la vendita diretta per importi non superiori a 10.000 euro (IVA esclusa) e la cessione gratuita nel caso di legname privo di valore commerciale.
5. Per l'affidamento diretto dei lavori, opere e servizi di cui al comma 3, lettera c), possono trovare applicazione l'articolo 5 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97), e successive modifiche, e l'articolo 7 del decreto legislativo 227/2001, e successive modifiche.

Art. 22 migliorie boschive

1. Parte delle somme derivanti dalla vendita di materiale legnoso sono impiegate dal proprietario forestale per interventi di miglioramento del patrimonio silvo-pastorale, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento forestale.

Art. 23 tutela tecnica ed economica dei patrimoni forestali

1. Per le attività di pianificazione e progettazione di cui rispettivamente agli articoli 11 e 12, nonché per quelle connesse alla gestione forestale di cui all'articolo 14 l'ente pubblico proprietario di bosco si avvale di dottori agronomi e dottori forestali, liberi professionisti ovvero dipendenti dell'ente o in servizio presso altri enti pubblici, secondo le norme vigenti in materia di cooperazione tra enti pubblici.

Art. 24 gestione del patrimonio forestale di proprietà privata

1. Per i boschi privati non soggetti ai PGF o ai PFI le attività selvicolturali sono effettuate secondo le procedure amministrative e le modalità stabilite dal regolamento forestale.

2. Il personale forestale regionale o di altri enti pubblici può fornire, su richiesta di proprietari privati e a titolo non oneroso, nell'ambito dei normali servizi d'istituto, la propria assistenza tecnica qualora questa non si configuri come attività professionale ai sensi della legge 7 gennaio 1976, n. 3 (Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale), e successive modifiche, secondo gli indirizzi operativi stabiliti dal regolamento forestale.

SEZIONE II
IMPRESE FORESTALI

Art. 25 elenco regionale delle imprese forestali

1. In attuazione dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 227/2001, e successive modifiche, la Regione istituisce un elenco regionale in cui sono iscritte le imprese in possesso di capacità tecnico-professionali per l'esecuzione delle attività selvicolturali e di utilizzazioni boschive, nonché per le opere e i servizi di interesse forestale.
2. Le imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 possono ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico.
3. I requisiti necessari all'iscrizione, le relative procedure e la tenuta dell'elenco sono stabiliti dal regolamento forestale.

Art. 26 esercizio delle attività selvicolturali

1. Le cooperative e i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali e le utilizzazioni boschive, sono equiparati agli imprenditori agricoli.

SEZIONE III
ASSOCIAZIONISMO FORESTALE

Art. 27 forme di gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale

1. Ai fini di cui all'articolo 1, la Regione riconosce e sostiene forme di gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale già esistenti nel territorio montano e promuove la creazione di consorzi e altri organismi associativi, anche temporanei, tra proprietari allo scopo di razionalizzare e migliorare la gestione agro-silvo-pastorale del territorio regionale.
2. Ai fini di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 227/2001, e successive modifiche, i soggetti privati e le imprese di cui all'articolo 25 possono partecipare, per un migliore coordinamento della gestione, ai consorzi e agli altri organismi associativi di cui al comma 1.

Art. 28 ruolo degli enti locali

1. I Comuni o le Comunità montane individuano i territori d'intervento e attivano, attraverso il coinvolgimento dei proprietari o degli altri aventi diritto, la costituzione e l'avviamento di consorzi agro-silvo-pastorali e degli altri organismi associativi.
2. Gli enti pubblici possono partecipare all'iniziativa consortile conferendo in tutto o in parte il proprio patrimonio boschivo per assicurarne la funzionalità gestionale, specie nei settori della tutela ambientale e della viabilità agricolo-forestale.
3. Qualora sia impossibile giungere all'individuazione o al reperimento di uno o più proprietari dei terreni compresi nell'area oggetto di consorzio e fino a quando tale situazione perduri, il Comune si sostituisce a tutti gli effetti, nel consorzio, ai proprietari assenti o irreperibili.
4. I Comuni, nel caso lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie individuata e sussista un rilevante interesse pubblico sotto il profilo della funzionalità gestionale e ambientale, possono costituire coattivamente il consorzio, sostituendosi a tutti gli effetti ai proprietari dissenzienti; qualora venga meno la superficie minima dei tre quarti i Comuni possono sostituirsi a tutti gli effetti ai proprietari dissenzienti.
5. Le Comunità montane e le Province possono svolgere funzioni di coordinamento dei consorzi agro-silvo-pastorali, anche tramite la costituzione di organismi consortili o associativi sovraordinati.
6. La Regione e gli enti locali possono avvalersi dei consorzi o di altri organismi associativi per l'esecuzione degli interventi di propria competenza attraverso apposite convenzioni, anche pluriennali.

Art. 29 finanziamenti

1. Le Comunità montane e le Province erogano contributi a sostegno dei consorzi di cui all'articolo 27 e di altri organismi associativi, anche di secondo grado, ovvero agli enti che svolgono in forma associata funzioni connesse alla gestione forestale, con priorità per i consorzi forestali già esistenti di Comuni e per quelli certificati ai sensi dell'articolo 19.
2. I consorzi e gli altri organismi associativi di cui al comma 1 beneficiano delle provvidenze di cui all'ar-

ticolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8 (Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura montana), e successive modifiche, e all'articolo 21 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12 (Nuove norme in materia di incentivi e interventi economici in agricoltura nonché norme di riprogrammazione del DOCUP obiettivo 5 b) e procedure di attuazione delle iniziative comunitarie Interreg II), e successive modifiche, ivi comprese quelle finalizzate alla realizzazione dei piani di ricomposizione particellare.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi anche alle associazioni d'imprese forestali inserite nell'elenco di cui all'articolo 25, purché costituite da almeno dieci soci.

SEZIONE IV
VIVAISTICA FORESTALE E MATERIALE DI PROPAGAZIONE

Art. 30 principi per la tutela del patrimonio genetico forestale

1. Ai fini della conservazione della biodiversità, la Regione promuove la conservazione e la tutela del patrimonio genetico forestale autoctono e sostiene l'utilizzo, la moltiplicazione e la diffusione delle specie forestali arboree e arbustive di provenienza certificata.
2. La Regione provvede all'individuazione di popolamenti vegetali e di singole piante in grado di fornire materiale di riproduzione idoneo alla coltivazione vivaistica, attraverso la stipula di apposite convenzioni con i rispettivi proprietari, nonché all'acquisizione di aree boscate e di piante singole o gruppi di piante di particolare importanza. I popolamenti e le piante selezionate sono iscritti nel registro dei boschi e delle piante da seme.
3. La Direzione centrale è autorizzata a sostenere le spese di gestione e manutenzione delle superfici forestali e delle piante iscritte nei registri regionali dei materiali di base, allo scopo di assicurare le migliori condizioni per la conservazione del patrimonio genetico.

Art. 31 produzione di piante forestali

1. La Direzione centrale provvede alla produzione di piante forestali certificate ai sensi della direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, come recepita dalla legge 180/2002, e dal decreto legislativo 386/2003, e successive modifiche, nonché di piante arbustive ed erbacee.
2. La produzione di cui al comma 1 è finalizzata a:
a) realizzare impianti d'arboricoltura da legno;
b) migliorare la composizione e la struttura dei popolamenti forestali pubblici e privati;
c) realizzare opere di sistemazione idraulico-forestale ed effettuare interventi di didattica ed educazione ambientale;
d) eseguire lavori d'interesse pubblico relativi alla rinaturalizzazione delle aree interessate dalle grandi opere e delle aree percorse dal fuoco o devastate da calamità naturali, agli interventi d'ingegneria naturalistica e ad altri interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica dello spazio rurale e delle aree di proprietà pubblica;
e) applicare le disposizioni della legge 29 gennaio 1992, n. 113 (Obbligo per il Comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica), e successive modifiche.
3. La Direzione centrale provvede altresì alla manutenzione e alla coltura del vivaio, nonché all'approvvigionamento di semi e piantine; tra le spese relative sono comprese quelle per l'acquisto, l'affitto e la concessione dei terreni adibiti a vivaio forestale.
4. I lavori di cui ai commi 1 e 3 sono eseguiti dalla Direzione centrale nelle forme dell'amministrazione diretta o dei cottimi.

Art. 32 cessione di materiale vivaistico

1. Il materiale vivaistico prodotto ai sensi dell'articolo 31 può essere ceduto a privati, vivaisti compresi, dietro compenso sulla base di apposito prezziario o, qualora richiesto per opere soggette a contribuzione, previo scomputo sull'entità del contributo pubblico concesso. Il compenso non è dovuto per il materiale forestale concesso a enti che si impegnano all'utilizzazione del materiale medesimo per i fini di cui all'articolo 31, comma 2, lettere c), d) ed e), nonché ai cittadini privati per interventi di ricostituzione dei boschi danneggiati da incendi o da altre calamità naturali.
2. Le somme versate per la cessione di materiale vivaistico sono finalizzate all'esclusivo finanziamento del Fondo di cui all'articolo 90, comma 1.

Art. 33 norme di attuazione della direttiva 1999/105/CE

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), e successive modifiche, nel rispetto del decreto legislativo 386/2003, e successive modifiche, è data attuazione alla direttiva 1999/105/CE e sono di-

sciplinati criteri e modalità per la raccolta e certificazione della provenienza e della qualità del materiale forestale di base e di moltiplicazione, nonché per la cessione del materiale vivaistico.

CAPO II
FUNZIONE PRODUTTIVA

Art. 34 produzione legnosa

1. La Regione, anche in ottemperanza ai protocolli internazionali per la difesa dell'ambiente, promuove la produzione di legno quale materia prima rinnovabile per gli impieghi nel campo industriale, energetico e artigianale anche allo scopo di ridurre il tasso di carbonio nell'atmosfera.

Art. 35 viabilità forestale

1. La Regione individua nella realizzazione e manutenzione della viabilità forestale lo strumento per conseguire una piena valorizzazione economica della risorsa forestale, anche a fini turistici, sportivi e ricreativi e una razionale gestione del territorio di valenza silvo-pastorale.
2. La viabilità forestale, i cui parametri dimensionali sono definiti con il regolamento forestale, è classificata in:
a) viabilità forestale principale, caratterizzata da opere permanenti a fondo stabilizzato;
b) viabilità forestale secondaria, caratterizzata da opere temporanee a fondo naturale;
c) infrastrutture di accesso al bosco tramite sentieri o vie.
3. Ai fini di cui al comma 1, le Comunità montane e le Province esercitano, nel quadro di riferimento previsto dal PFR per i piani pluriennali di opere e interventi nel settore forestale, le funzioni di pianificazione, esecuzione e manutenzione di opere pubbliche di viabilità forestale ed erogano contributi ai proprietari di superfici forestali, con priorità per quelle certificate ai sensi dell'articolo 19.

Art. 36 vie aeree d'esbosco

1. I procedimenti relativi all'installazione e all'esercizio degli impianti temporanei di gru a cavo sono disciplinati con il regolamento forestale.
2. Sono comunque fatti salvi gli obblighi di legge per le fattispecie che costituiscono motivo di pericolo per il volo aereo.

Art. 37 meccanizzazione forestale

1. La Regione promuove l'ammodernamento delle dotazioni, degli impianti, delle strutture e infrastrutture, dei dispositivi per la sicurezza individuale degli operatori delle imprese d'utilizzazione boschiva, quale contributo allo sviluppo della filiera foresta-legno-energia e all'applicazione di corrette metodologie di lavoro in foresta.
2. Ai fini di cui al comma 1, le Comunità montane e le Province erogano contributi alle imprese iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25 con priorità correlata alle maggiori entità delle attività di gestione forestale svolte.

Art. 38 valorizzazione delle imprese di prima trasformazione

1. La Regione, anche ai fini del miglioramento della sicurezza sul luogo di lavoro, promuove l'ammodernamento delle dotazioni, degli impianti, delle strutture e infrastrutture delle imprese di prima trasformazione del legno, quale contributo alla valorizzazione economica del patrimonio forestale e a completamento della filiera foresta-legno-energia.
2. Ai fini di cui al comma 1, le Comunità montane e le Province erogano contributi alle imprese di trasformazione iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con priorità per quelle che utilizzano prevalentemente legname proveniente da foreste certificate e che svolgono la loro attività nel territorio montano.

Art. 39 valorizzazione delle biomasse legnose a fini energetici

1. La Regione promuove l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili provenienti dalla foresta e dall'arboricoltura da legno specializzata mediante la realizzazione d'impianti energetici a biomassa legnosa.
2. Ai fini di cui al comma 1, le Comunità montane e le Province erogano contributi prioritariamente alle imprese di utilizzazione boschiva, imprese di prima trasformazione del legno, aziende agricole, consorzi forestali e proprietari forestali, o loro delegati.

Art. 40 mercato del legno

1. Ai fini di cui all'articolo 34 e per rilanciare il mercato del legno regionale, l'Amministrazione regionale, attua le azioni necessarie finalizzate all'istituzione del distretto del legno ai sensi della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali), e successive modifiche.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare finanziamenti al distretto del legno per le se-

guenti finalità:
a) gestione della borsa del legno regionale finalizzata all'intermediazione commerciale del legname tondo, al coordinamento e alla divulgazione dei flussi informativi relativi alla domanda e offerta di legname e dei relativi prodotti trasformati;
b) promozione del legname regionale e dei relativi prodotti trasformati anche attraverso la valorizzazione dei marchi di provenienza e di qualità di cui all'articolo 19;
c) gestione dei sistemi di certificazione forestale e delle relative catene di custodia per i prodotti forestali.

Art. 41 arboricoltura da legno

1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) "arboricoltura": la coltivazione di alberi, reversibile al termine del ciclo colturale, in terreni non boscati, finalizzata prevalentemente alla produzione di legno e biomassa;
b) "specie forestali a rapido accrescimento": le specie coltivate con turni inferiori o uguali a dieci anni.
2. La Regione promuove la produzione legnosa fuori foresta; a tal fine le Comunità montane e le Province erogano contributi a enti e aziende singole o associate, nonché ai proprietari dei fondi o soggetti da essi delegati, con priorità alle aziende in possesso di certificazione forestale e a quelle associate.
3. Gli impianti di arboricoltura da legno realizzati con finanziamenti pubblici devono essere gestiti secondo un piano di coltura e conservazione redatto da dottori agronomi e dottori forestali.
4. Nel regolamento forestale sono disciplinati i criteri per la redazione del piano, le relative modalità di approvazione, gli obblighi che ne derivano e le fattispecie esenti.
5. Nei riguardi di coloro che contravvengono agli obblighi stabiliti dal regolamento forestale l'ente erogatore provvede al recupero del contributo.

CAPO III
FUNZIONE PROTETTIVA E DI DIFESA IDROGEOLOGICA
SEZIONE I
TUTELA DEI BOSCHI

Art. 42 trasformazione del bosco

1. Costituisce trasformazione del bosco ogni intervento che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzata a un'utilizzazione del terreno diversa da quella forestale.
2. La trasformazione del bosco può essere autorizzata dalla Direzione centrale compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la peculiarità della tipologia forestale, con la difesa dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e d'igiene ambientale locale.
3. Nei boschi che ricadono in aree soggette al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), e successive modifiche, l'autorizzazione di cui al comma 2 tiene luogo dell'autorizzazione prevista dall'articolo 47.
4. L'autorizzazione non è necessaria per:
a) le trasformazioni del bosco ubicato sulle sponde e nelle golene dei corsi d'acqua, qualora siano comprese in interventi di regimazione idraulica e di manutenzione ordinaria o straordinaria, approvati dalle competenti autorità;
b) l'esecuzione dei lavori di somma urgenza, di cui all'articolo 92 del regolamento di attuazione della legge regionale 14/2002 in materia di lavori pubblici, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres., e successive modifiche.

Art. 43 rimboschimento compensativo

1. La trasformazione del bosco è subordinata alla realizzazione, a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione, di un rimboschimento compensativo di superficie equivalente a quella ridotta; l'impianto è effettuato su terreni non boscati, sui quali non insistano habitat di interesse comunitario come individuati dall'allegato I della direttiva 92/43/CEE o prati stabili come definiti dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), e successive modifiche, utilizzando specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale.
2. In via compensativa il destinatario dell'autorizzazione può altresì provvedere, sulla base di uno specifico progetto, al ripristino, anche su proprietà pubbliche, di ambienti prioritari di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE per un'estensione eguale a quella interessata dalla trasformazione.
3. In luogo del rimboschimento di cui al comma 1, il soggetto richiedente la trasformazione del bosco può effettuare un versamento di importo corrispondente al costo dell'intervento compensativo. Tale somma è destinata alla realizzazione d'interventi di riequilibrio idrogeologico di competenza della Regione.
4. L'importo versato è finalizzato all'esclusivo finanziamento del Fondo di cui all'articolo 90, comma 1.

Art. 44 garanzie

1. Il rilascio dell'autorizzazione per la trasformazione del bosco può essere subordinato al versamento di un deposito cauzionale o alla stipula di una fideiussione bancaria o assicurativa.
2. Per la determinazione dell'ammontare del deposito cauzionale si tiene conto del costo per l'eventuale esecuzione d'ufficio delle opere prescritte o di ripristino.
3. In caso di esecuzione d'ufficio, qualora il deposito cauzionale risulti insufficiente al recupero del costo delle opere eseguite, si provvede ai sensi della vigente normativa statale in materia di riscossione delle imposte dirette.

Art. 45 deroghe

1. Si prescinde dall'intervento compensativo e dalle garanzie di cui all'articolo 44 qualora l'autorizzazione per la trasformazione del bosco sia rilasciata nei seguenti casi:
a) realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
b) realizzazione di opere o interventi che riguardino superfici inferiori a 20.000 metri quadrati nel territorio montano;
c) ripristino, nel territorio montano, dei terreni agricoli abbandonati imboschiti da più di venti anni, di qualunque superficie, per scopi agricoli o naturalistici.

Art. 46 divieti e sanzioni

1. E' fatto divieto di trasformazione del bosco esistente su tutto il territorio della regione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 42, commi 2 e 4.
2. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 92; la sanzione è raddoppiata qualora la violazione avvenga all'interno dei perimetri delle aree individuate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
3. Gli importi versati ai sensi del comma 2 sono finalizzati all'esclusivo finanziamento del Fondo di cui all'articolo 90, comma 1.

SEZIONE II
VINCOLO IDROGEOLOGICO

Art. 47 autorizzazione in aree soggette a vincolo idrogeologico

1. Il vincolo idrogeologico ha per finalità la tutela dell'ambiente fisico; nei terreni soggetti al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 3267/1923, ogni attività comportante trasformazione dei terreni in altra destinazione d'uso è autorizzata dalla Direzione centrale, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 48 e 51 della presente legge.
2. Ai fini di cui al comma 1, costituisce trasformazione del terreno ogni intervento avente rilevanza urbanistica, urbanistico-ambientale o edilizia che comporti una modifica permanente delle modalità di utilizzo e di occupazione o che possa compromettere la stabilità dello stesso, innescare fenomeni erosivi e turbare il regime delle acque.

Art. 48 casi di esonero dall'autorizzazione

1. Non è subordinata all'autorizzazione in deroga al vincolo idrogeologico l'esecuzione dei lavori di pronto intervento dichiarati urgenti o di somma urgenza ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Regione 0165/Pres. del 2003.
2. Altre fattispecie d'intervento, di modesta rilevanza urbanistica, urbanistico-ambientale o edilizia e geologica, esenti da ogni altra formalità o per le quali sono previste procedure semplificate di dichiarazione sono disciplinate dal regolamento forestale.

Art. 49 garanzie

1. Il rilascio dell'autorizzazione in deroga al vincolo idrogeologico può essere subordinato al versamento di un deposito cauzionale o alla stipula di una fideiussione bancaria o assicurativa.
2. Per la determinazione dell'ammontare del deposito cauzionale e per i casi di esecuzione d'ufficio, trovano applicazione, rispettivamente, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 44.

Art. 50 casi particolari di progettazione

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 48, l'approvazione dei progetti eseguiti dalla Direzione centrale, comportanti trasformazione del terreno ai sensi dell'articolo 47, comma 2, e finalizzati agli interventi di sistemazione idraulico-forestale e di manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale, ai lavori di pronto intervento, alle opere destinate alla prevenzione e allo spegnimento degli incendi boschivi, nonché alle opere pubbliche di viabilità forestale, tiene luogo dell'autorizzazione in deroga al vincolo idrogeologico.

Art. 51 zone esenti dal vincolo idrogeologico

1. Fino all'entrata in vigore del PTR, le zone omogenee A, B, C, D1, D2, D3, H, I, L, M, N, O, P e Q, così come individuate dal Piano urbanistico regionale e recepite dagli strumenti urbanistici locali, non sono soggette al vincolo idrogeologico di cui all'articolo 47.
2. Le varianti al piano regolatore generale comunale che trasformino le zone D4, E, F e G, sottoposte a vincolo idrogeologico, nelle zone di cui al comma 1 sono soggette al preventivo parere vincolante della Direzione centrale.
3. Nelle zone omogenee di cui al comma 1, rimane facoltà dell'Amministrazione comunale richiedere una relazione geologica che attesti che l'intervento previsto avviene nella completa sicurezza per quanto riguarda la stabilità dei luoghi, il regolare deflusso delle acque superficiali e il rispetto delle forme e dei fenomeni carsici.
4. Dopo l'entrata in vigore del PTR, con deliberazione della Giunta regionale sono ridefinite le zone omogenee ai fini dell'applicazione del disposto di cui ai commi 1 e 2.

Art. 52 determinazione ed estinzione del vincolo idrogeologico

1. La proposta di variazione dei perimetri delle aree soggette a vincolo idrogeologico, corredata di una perizia tecnica predisposta da tecnici abilitati con specifica competenza in materia di tutela del suolo come previsto dai rispettivi ordinamenti professionali, è pubblicata nella forma dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La proposta di cui al comma 1, subito dopo la pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, è depositata presso la segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi. Del deposito è data notizia con apposito avviso pubblicato nell'albo comunale e mediante inserzione su almeno un quotidiano locale. Nei Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti tale forma di pubblicità può essere sostituita dall'affissione di manifesti.
3. Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni e opposizioni, cui segue il provvedimento di determinazione o estinzione del vincolo idrogeologico.

Art. 53 sanzioni

1. Nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, coloro che trasformano i terreni in altra destinazione d'uso del suolo senza la prescritta autorizzazione sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 250 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 92.
2. Gli importi versati ai sensi del comma 1 sono finalizzati all'esclusivo finanziamento del Fondo di cui all'articolo 90, comma 1.

SEZIONE III
SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI

Art. 54 definizione

1. Riconosciuta la funzione protettiva dell'ecosistema forestale e l'importanza della corretta gestione selvicolturale dei boschi quale efficace strumento di prevenzione e contrasto del dissesto idrogeologico, si definiscono sistemazioni idraulico-forestali gli interventi e le opere che si attuano nel territorio montano finalizzati alla conservazione e alla difesa dei terreni soggetti a processi erosivi, mediante il consolidamento dei versanti instabili, l'esecuzione di opere paravalanghe, il ripristino e la regolazione delle normali sezioni di deflusso, nonché la riqualificazione ambientale, mediante opere e manufatti, anche idraulici, compresa la viabilità di servizio, con il più ampio ricorso alle tecniche costruttive dell'ingegneria naturalistica.

Art. 55 programmazione delle opere di sistemazione idraulico-forestale

1. Ai fini dell'esecuzione e della manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale, la Direzione centrale individua interventi relativi al programma triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 50 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e successive modifiche, nel rispetto dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), e alla legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), e successive modifiche.
2. Gli interventi di cui al comma 1 in territorio montano sono programmati d'intesa con le Comunità montane interessate e, nel territorio montano non incluso in quello di competenza delle Comunità medesime, con le Province di Gorizia e Trieste.

Art. 56 esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale

1. La Direzione centrale esegue gli interventi applicando la legge regionale 14/2002, e successive modifiche, e, nel caso di utilizzo dell'istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva, si avvale degli enti locali di cui all'articolo 55 della presente legge, se disponibili, ovvero dei Comuni competenti per territorio.
2. La manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale è realizzata dalla Direzione centrale in economia, nelle forme dell'amministrazione diretta o del cottimo.
3. I lavori di cui ai commi 1 e 2 possono essere affidati direttamente secondo le procedure previste dall'articolo 5 della legge regionale 13/2001, e successive modifiche, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 227/2001, e successive modifiche.

Art. 57 lavori di pronto intervento

1. Si definiscono di pronto intervento i lavori di carattere straordinario, urgente e indifferibile diretti a:
a) prevenire e fronteggiare situazioni di dissesto a evoluzione rapida e pericolosa per l'equilibrio idrogeologico del territorio montano;
b) ripristinare la piena funzionalità della viabilità forestale e delle opere di sistemazione idraulico-forestale danneggiate o distrutte, nonché il regolare deflusso dei corsi d'acqua montani alterati da eventi calamitosi;
c) ripristinare la funzione di protezione idrogeologica del bosco mediante il rinsaldamento delle pendici e la ricostituzione dei popolamenti forestali gravemente danneggiati da avversità atmosferiche, incendi e attacchi parassitari.
2. Sono altresì di pronto intervento, di competenza della Direzione centrale, i lavori volti a coadiuvare la Protezione civile regionale e i Comuni interessati, con l'utilizzo delle maestranze dipendenti in amministrazione diretta, per fronteggiare situazioni di emergenza in caso di calamità naturale.

Art. 58 modalità di esecuzione dei lavori di pronto intervento

1. Gli interventi di cui all'articolo 57 sono realizzati dalla Direzione centrale sulla base di un processo verbale d'urgenza redatto dal direttore del servizio competente in materia di sistemazioni idraulico forestali, da sottoporre ad approvazione del Direttore centrale, e di una conseguente perizia sommaria delle spese da sostenere.

CAPO IV
FUNZIONE AMBIENTALE E NATURALISTICA
SEZIONE I
TUTELA DELLA FLORA E DELLA FAUNA DI IMPORTANZA COMUNITARIA E DI INTERESSE REGIONALE

Art. 59 divieti

1. Per le specie vegetali di cui all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche, nonché di quelle di interesse regionale elencate nel regolamento di cui all'articolo 96, di seguito denominato regolamento sulla flora e fauna, è fatto divieto di:
a) raccogliere, collezionare, tagliare, estirpare o distruggere intenzionalmente esemplari delle suddette specie;
b) possedere, trasportare, scambiare o commercializzare esemplari delle suddette specie raccolti nell'ambiente naturale.
2. I divieti di cui al comma 1 si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie vegetali di cui al comma medesimo.
3. Fermo restando quanto previsto dalle norme sulla tutela della fauna selvatica omeoterma e fatti salvi i casi di prelievo legittimamente autorizzati, per le specie animali di cui all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE, nonché di quelle di interesse regionale elencate nel regolamento sulla flora e fauna è fatto divieto di:
a) catturare o uccidere intenzionalmente esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;
b) perturbare deliberatamente tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione;
c) distruggere intenzionalmente o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;
d) danneggiare intenzionalmente o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta;
e) detenere, scambiare, trasportare e commerciare esemplari o parti di essi, in qualsiasi stadio di sviluppo.
4. I divieti di cui al comma 3 si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie animali di cui al

comma medesimo.
5. E' vietato introdurre nell'ambiente naturale specie animali o vegetali non appartenenti alla flora o alla fauna regionali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 357/1997, e successive modifiche.

Art. 60 raccolta di specie non elencate nel regolamento

1. Per le specie della flora diverse da quelle tutelate ai sensi dell'articolo 59, comma 1, è consentita la raccolta secondo i quantitativi e le modalità stabiliti dal regolamento sulla flora e fauna.

Art. 61 deroghe

1. In deroga all'articolo 59, può essere consentita la raccolta di specie di flora di interesse regionale per scopi commestibili, scientifici, didattici e officinali, nonché la cattura di specie di fauna di interesse regionale per scopi scientifici e didattici.
2. Nel regolamento sulla flora e fauna sono stabiliti le specie per le quali è consentita la deroga di cui al comma 1, le modalità di raccolta o cattura, le procedure per le autorizzazioni e i quantitativi ammessi.
3. Le Province sono competenti ad autorizzare le deroghe di cui ai commi 1 e 2.
4. In relazione all'insorgere di condizioni ecologiche incompatibili con uno stato di conservazione soddisfacente delle specie di cui al comma 1, il Direttore centrale può adottare adeguati provvedimenti di limitazione o sospensione della raccolta o cattura.
5. Restano salve le disposizioni di cui alla legge 6 gennaio 1931, n. 99 (Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali), e successive modifiche, per quanto concerne in particolare l'elenco delle piante dichiarate officinali ai sensi del regio decreto 26 maggio 1932, n. 772 (Elenco delle piante dichiarate officinali), e successive modifiche, nonché la disciplina e il commercio delle stesse.

Art. 62 esclusioni

1. Sono escluse dai divieti e dalle limitazioni di cui agli articoli 59, comma 1, e 60 le specie vegetali che provengono da colture effettuate in giardino o in aziende agricole e che siano corredate di un documento attestante la provenienza.
2. Nessuna limitazione è posta alla raccolta delle specie vegetali di interesse regionale nei confronti di chi, coltivando a titolo legittimo il terreno, eserciti pratiche agro-pastorali.
3. I divieti di cui all'articolo 59, comma 3, relativamente alle specie di interesse regionale non si applicano agli animali allevati in appositi impianti e dei quali sia documentata la provenienza.

Art. 63 misure a favore della valorizzazione e ulteriori forme di tutela

1. Ai fini della valorizzazione, salvaguardia e divulgazione della conoscenza relativa alla flora e alla fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale, le Comunità montane e le Province erogano contributi per la realizzazione di mostre, convegni o materiale divulgativo a favore di enti pubblici e associazioni.
2. Nelle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale in materia di parchi e riserve naturali, o nelle zone individuate ai sensi delle direttive comunitarie vigenti in materia di tutela della natura, gli strumenti di pianificazione e i relativi regolamenti possono prevedere ulteriori forme di tutela delle specie della flora e fauna.

Art. 64 diritti del proprietario del fondo

1. La raccolta di ogni specie di flora spontanea di interesse regionale può essere vietata dal proprietario del fondo o da chi ne ha titolo legittimo mediante l'apposizione di idonee tabelle, nei modi e nelle forme previsti dal regolamento sulla flora e fauna.
2. Nel medesimo regolamento sono disciplinati le modalità e i termini di gestione, raccolta e vendita delle specie di flora di interesse regionale da parte del proprietario del fondo e delle persone dallo stesso autorizzate.
3. La vendita di cui al comma 2 è riservata ai soggetti iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.

Art. 65 sanzioni

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 1 e 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro per ogni esemplare o parte di esemplare oggetto della violazione. I minimi e i massimi edittali sono raddoppiati qualora si tratti di specie contemplate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE. La sanzione è applicata nel massimo edittale qualora oggetto o danno conseguente alla violazione siano specie definite prioritarie dalla direttiva 92/43/CEE.
2. Per le specie di cui all'articolo 60 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 15 euro a 150 euro per ogni esemplare raccolto, catturato o detenuto in più rispetto a quanto consentito dal regolamento sulla flora e fauna.

3. Salvo che il fatto non costituisca reato, la raccolta della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale in violazione alle disposizioni della presente sezione e del relativo regolamento comporta altresì il sequestro amministrativo.
4. Gli esemplari di fauna vivi oggetto di sequestro amministrativo sono tempestivamente rilasciati in località idonee, qualora questo sia compatibile con le loro esigenze ecologiche e il loro stato di salute.
5. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro per ogni esemplare di specie alloctona immesso nell'ambiente naturale. La sanzione è applicata nel massimo edittale qualora l'introduzione avvenga all'interno di un sito designato ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
6. Gli importi versati ai sensi dei commi 1, 2 e 5 sono finalizzati all'esclusivo finanziamento del Fondo di cui all'articolo 90, comma 1.

Art. 66 vigilanza

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche, all'accertamento e alla contestazione delle violazioni delle disposizioni della presente sezione e del relativo regolamento provvedono altresì le guardie giurate volontarie di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e successive modifiche.
2. Ai fini dell'espletamento dei compiti di cui al comma 1, le guardie giurate volontarie devono essere munite di documento che ne attesti la legittimazione all'esercizio della funzione.

SEZIONE II
TUTELA DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI

Art. 67 aree forestali di elevato valore naturalistico

1. La Regione individua, attraverso il PFR, un adeguato numero di aree forestali di elevato valore biologico e naturalistico, di sua proprietà o, previo accordo, di altri enti proprietari, da destinare alla libera evoluzione per approfondire la conoscenza e divulgazione scientifica delle dinamiche naturali, nonché per elaborare specifici sistemi di gestione.

Art. 68 finalità e criteri per l'individuazione

1. L'individuazione delle aree di cui all'articolo 67 è finalizzata a consentire lo studio delle dinamiche delle foreste attraverso l'effettuazione di ricerche di lungo periodo dei processi naturali ed ecologici, il monitoraggio di lungo termine, la realizzazione di inventari ecologici, la misurazione e conservazione della biodiversità con riferimento anche alle risorse genetiche e l'analisi della risposta della dinamica forestale ai cambiamenti ambientali.

Art. 69 divieti

1. L'ente pubblico proprietario o gestore, per esigenze di tutela ambientale e naturalistica, può vietare o disciplinare l'accesso alla proprietà e altre attività incompatibili con la sua conservazione.

Art. 70 sanzioni

1. La violazione delle prescrizioni e dei divieti previsti dall'articolo 69 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 300 euro.
2. La rimozione, il danneggiamento e la distruzione della segnaletica, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro, oltre all'obbligo del rimborso del costo sostenuto per il ripristino dalla competente amministrazione.
3. Gli importi versati ai sensi dei commi 1 e 2 sono finalizzati all'esclusivo finanziamento del Fondo di cui all'articolo 90, comma 1.

SEZIONE III
DISCIPLINA DEL TRANSITO CON MEZZI A MOTORE

Art. 71 divieti

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 73, sono vietate la circolazione e la sosta dei veicoli a motore sui percorsi fuoristrada, compresi sentieri, mulattiere e strade agro-silvo-pastorali.
2. I divieti di cui al comma 1 si applicano nei boschi, sui terreni soggetti a vincolo idrogeologico, nelle aree protette di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), e successive modifiche, nelle zone individuate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, nonché nelle golene e negli alvei fluviali e, in particolare, sulle aree alto nivali e praterie al di sopra del limite boschivo.

Art. 72 deroga ai divieti

1. In relazione a quanto stabilito all'articolo 71, comma 2, nelle golene e negli alvei fluviali a carattere torrentizio e a rischio esondazione golenale, ancorché assoggettate a vincolo idrogeologico, è comunque consentito ai veicoli a motore il transito e la sosta sulle strade esistenti. I Comuni interessati provvedono a informare adeguatamente, con idonea segnaletica, quali sono le strade soggette a deroga al divieto di transito e di sosta. Restano in ogni caso vietate le gare motoristiche, competitive o amatoriali, salvo quanto previsto dall'articolo 73.

Art. 73 disciplina del transito

1. La circolazione e la sosta sulle strade agro-silvo-pastorali, le cui modalità sono stabilite dal regolamento di cui al comma 2, sono consentite per:
a) le esigenze di pubblica utilità e pubblico servizio;
b) la conduzione del fondo e per l'accesso ai beni immobili in proprietà o in possesso;
c) l'accesso ad agriturismi in esercizio e a malghe monticate e organizzate per la commercializzazione dei prodotti ottenuti dall'attività malghiva, la ristorazione e il soggiorno;
d) il transito di mezzi muniti di apposito contrassegno riferito a persone diversamente abili.
2. Le Comunità montane nel territorio di rispettiva competenza e le Province provvedono, con regolamento, alla disciplina del transito sulle strade agro-silvo-pastorali, sentiti:
a) gli Enti gestori delle aree protette di cui alla legge regionale 42/1996, e successive modifiche;
b) la Regione per le proprietà regionali e per le zone individuate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE non comprese nelle aree protette.
3. Nel regolamento di cui al comma 2 sono altresì disciplinati:
a) i casi consentiti di circolazione e sosta diversi da quelli di cui al comma 1;
b) i casi autorizzabili, ivi compreso l'esercizio delle attività faunistica e venatoria, nonché le modalità per l'eventuale applicazione di pedaggi;
c) i criteri per l'individuazione di percorsi da utilizzare per scopi diportistici, previa autorizzazione o pagamento di un pedaggio.
4. Gli introiti derivanti dalla riscossione dei pedaggi di cui al comma 3 sono utilizzati ai fini della manutenzione della viabilità di cui all'articolo 71.

Art. 74 sanzioni

1. La violazione del divieto di circolazione e sosta stabilito dall'articolo 71, comma 1, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 40 euro a 250 euro.
2. La rimozione, il danneggiamento e la distruzione della segnaletica o delle sbarre, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro, oltre all'obbligo del rimborso del costo sostenuto per il ripristino dall'amministrazione competente di cui all'articolo 73, comma 2.
3. Gli importi versati ai sensi dei commi 1 e 2 sono finalizzati all'esclusivo finanziamento del Fondo di cui all'articolo 90, comma 1.

SEZIONE IV
DIFESA FITOPATOLOGICA

Art. 75 misure contro le infestazioni d'insetti, gli attacchi epidemici di organismi patogeni e i danni da cause abiotiche

1. L'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) promuove il monitoraggio, il controllo e l'inventario dello stato fitosanitario dei boschi, divulga le conoscenze utili per la prevenzione e coordina le azioni di lotta più opportune contro le infestazioni d'insetti, gli attacchi epidemici di organismi patogeni e i danni da cause abiotiche, mediante il ricorso preferenziale a metodi di lotta biologica e integrata, compresa la programmazione di interventi selvicolturali atti ad aumentare la stabilità dei popolamenti, nel rispetto delle dinamiche evolutive in atto.

Art. 76 interventi urgenti per il controllo della diffusione delle fitopatie

1. Nei boschi interessati da infestazioni d'insetti, da infezioni fungine o da altre circostanze avverse di natura biotica, l'ERSA, previo accertamento delle cause, dell'entità e della gravità del fenomeno, nonché valutazione della funzione prevalente del bosco, può disporre con carattere d'urgenza gli interventi ritenuti necessari per il controllo della diffusione delle fitopatie.

Art. 77 modalità di esecuzione dei lavori

1. L'ERSA provvede a effettuare in economia, nelle forme dell'amministrazione diretta o del cottimo fiduciario, gli interventi per la difesa fitopatologica dei boschi.

2. I lavori di cui al comma 1 possono essere affidati direttamente secondo le procedure previste dall'articolo 5 della legge regionale 13/2001, e successive modifiche, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 227/2001, e successive modifiche.

Art. 78 convenzioni

1. L'ERSA è autorizzata ad assumere a totale carico il costo per la stipula di convenzioni per la gestione dell'inventario fitopatologico e il monitoraggio degli agenti patogeni e dello stato di salute del bosco.

CAPO V
FUNZIONE PAESAGGISTICA, TURISTICA E CULTURALE
SEZIONE I
TUTELA DEI MONUMENTI NATURALI

Art. 79 funzioni della Regione

1. Allo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio arboreo, paesaggistico e ambientale del Friuli Venezia Giulia, la Regione promuove l'individuazione, la manutenzione e la conservazione degli alberi e dei boschi di particolare pregio naturalistico, storico, paesaggistico, culturale e spirituale.

Art. 80 definizione di monumenti naturali

1. Ai fini della presente legge, sono considerati monumenti naturali i singoli elementi arborei o specifiche aree boscate o formazioni geologiche a esse connesse, di origine naturale o antropica, che, per età, forme, dimensioni o ubicazione ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse e richiedano una loro speciale conservazione.

Art. 81 inventario regionale dei monumenti naturali

1. La dichiarazione di monumento naturale si consegue mediante l'inclusione in un apposito elenco denominato "inventario regionale dei monumenti naturali", contenente:
a) l'esatta ubicazione dei monumenti naturali tutelati, con riferimento anche all'individuazione catastale dell'area su cui gli stessi insistono;
b) le caratteristiche di tali monumenti con riferimento alle ragioni che ne giustificano l'inclusione nell'inventario e le modalità di segnalazione degli stessi in loco.
2. L'inventario è approvato con decreto del Direttore centrale da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, si assume come inventario quello approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 settembre 1995, n. 0313/Pres..

Art. 82 tutela e gestione dei monumenti naturali

1. E' fatto divieto a chiunque di distruggere o alterare i beni inclusi nell'inventario di cui all'articolo 81, fatti salvi gli interventi di conservazione e manutenzione di cui al comma 4.
2. I Comuni sul cui territorio insistono i beni inclusi nell'inventario sono tenuti ad adeguare il proprio strumento urbanistico generale alle prescrizioni previste dalla presente sezione.
3. Il decreto di cui all'articolo 81, comma 2, costituisce titolo per l'apposizione d'indicazioni informative dei beni soggetti a tutela.
4. Le Comunità montane, nel territorio di rispettiva competenza, e le Province assicurano, mediante specifici interventi conservativi e di manutenzione, la buona conservazione dello stato vegetativo dei singoli monumenti naturali e la valorizzazione ambientale dei siti che garantisca il mantenimento delle funzioni assegnate.

Art. 83 sanzioni

1. La violazione del divieto di cui all'articolo 82, comma 1, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 100.000 euro per ogni singola pianta distrutta o alterata e il ripristino ambientale, secondo le prescrizioni della Direzione centrale, fatto salvo il potere di quest'ultima di provvedere d'ufficio, previa diffida, in caso di inerzia del trasgressore, con diritto di rivalsa nei confronti del medesimo.
2. Le sanzioni possono essere ridotte fino a un decimo nei casi di tenuità del danno.
3. Gli importi versati ai sensi del comma 1 sono finalizzati all'esclusivo finanziamento del Fondo di cui all'articolo 90, comma 1.

SEZIONE II
VALORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE PAESAGGISTICA, TURISTICA E CULTURALE

Art. 84 promozione turistica delle aree boscate

1. Allo scopo di favorire la conoscenza e la corretta fruizione delle aree boscate, la Regione promuove gli interventi finalizzati alla valorizzazione turistica delle aree boscate vocate e le attività connesse alla didattica forestale e ambientale, nonché al turismo scientifico o sportivo.
2. Ai proprietari di terreni o soggetti delegati le Comunità montane e le Province erogano contributi per i seguenti interventi:
a) realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria della sentieristica per l'utilizzo pedonale o con veicoli senza motore;
b) realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di piccole strutture rivolte alla fruizione delle aree boscate;
c) manutenzione ordinaria e straordinaria di opere e manufatti di valenza storica, sportiva, culturale e spirituale.
3. Nella concessione dei contributi di cui al comma 2 è attribuita priorità agli interventi da realizzare in aree boscate certificate ai sensi dell'articolo 19 e in aree boscate gestite in forma associata.
4. Gli interventi di cui al comma 2, lettera a), che riguardano la sentieristica classificata dal Club Alpino Italiano (CAI), sono realizzati sentito il CAI del Friuli Venezia Giulia, in conformità alle previsioni della legge regionale 19 novembre 1992, n. 34 (Interventi regionali di promozione dell'attività del Club Alpino italiano (CAI) nel Friuli-Venezia Giulia), e successive modifiche.

Art. 85 tutela dell'ambiente rurale, dei prati e dei pascoli

1. La Regione, attraverso il PFR, detta gli indirizzi e le direttive necessari per conservare e migliorare l'ambiente rurale, i prati e i pascoli, contenendo l'espansione del bosco nel territorio montano e assicurando l'assetto equilibrato dell'ecosistema e del paesaggio, anche in conformità alle prescrizioni della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell' attività agricola in aree montane), e successive modifiche.

Art. 86 utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti

1. Ai fini di cui all'articolo 85 e per favorire il recupero delle aree abbandonate, contenere il degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli incendi boschivi, favorire un nuovo assetto del territorio attraverso la valorizzazione delle attività agro-forestali, la Regione, in attuazione dei principi fissati dalla legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate), e successive modifiche, promuove iniziative volte alla valorizzazione delle terre agricole e forestali incolte, coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali della minoranza linguistica slovena di cui alla legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli - Venezia Giulia), e successive modifiche.
2. Fatta salva la facoltà di adeguare i regolamenti di polizia rurale alle finalità del presente articolo, i Comuni della regione, per attuare le iniziative di cui al comma 1, possono predisporre un piano di recupero dei terreni abbandonati o incolti di valenza tecnica e finanziaria e della durata di dieci anni, rinnovabile, avvalendosi dei contributi erogati dalle Comunità montane e dalle Province. L'approvazione del piano consente al Comune l'occupazione temporanea e non onerosa dei terreni per il periodo di efficacia del piano.
3. Si considerano abbandonati o incolti:
a) i terreni agricoli che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno cinque anni;
b) i terreni boscati catastalmente individuati come pascoli, prati o seminativi che non siano stati oggetto di attività selvicolturali di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), da almeno venti anni;
c) i terreni montani rimboschiti artificialmente sui quali non siano stati attuati interventi colturali di sfollo o di diradamento da almeno venti anni.
4. Nel regolamento forestale sono definiti i criteri generali di redazione del piano e di esecuzione degli interventi.

CAPO VI
GESTIONE DEL PERSONALE OPERAIO DELLA REGIONE

Art. 87 operai dipendenti

1. La Regione, per l'effettuazione dei lavori in amministrazione diretta di competenza dei servizi della Direzione centrale, autorizza il Direttore competente in materia di sistemazioni idraulico forestali, in veste di funzionario delegato, ad assumere con contratto di diritto privato, a tempo stagionale o indeterminato, il personale operaio necessario, nel numero massimo e con le modalità fissate dagli strumenti della programmazione regionale.
2. Il personale di cui al comma 1 rimane assegnato alle dipendenze dirette dei direttori dei servizi interessati della Direzione centrale nel numero definito dal Piano operativo regionale, per l'esecuzione dei

lavori di rispettiva attribuzione.

Art. 88 contratto

1. Al personale operaio dipendente si applica, a seconda della tipologia prevalente dei lavori per la quale viene assunto, il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il settore edile e affini, nonché per il settore agricolo.
2. Rientrano o sono assimilabili a operazioni proprie dei cantieri edili la manutenzione e il ripristino delle opere ingegneristiche di sistemazione idraulico-forestale, delle sezioni di deflusso dei corsi d'acqua, degli immobili di proprietà regionale, della viabilità forestale e di servizio, delle opere connesse alle attività di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi, nonché delle opere di riqualificazione ambientale e di ingegneria naturalistica previste quali opere accessorie nell'ambito dei lavori principali di tipo edile.
3. Sono propriamente attività agricolo-forestali quelle selvicolturali, di carattere vivaistico, di miglioramento delle aree verdi o forestali, i tagli colturali e sanitari, le utilizzazioni forestali e i lavori di esclusiva riqualificazione ambientale.
4. Per il personale operaio dipendente il Direttore centrale, quale rappresentante dell'Amministrazione regionale, è autorizzato a sottoscrivere il contratto integrativo regionale di lavoro previsto dal CCNL.
5. Il Direttore centrale è autorizzato altresì a sottoscrivere accordi con le organizzazioni sindacali, unitamente alla rappresentanza aziendale dei lavoratori, per l'erogazione di remunerazioni strettamente collegate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi, aventi come obiettivo incrementi di produttività e qualità.
6. Ai fini del raggiungimento degli accordi di cui al comma 5, la Giunta regionale emana apposite direttive e autorizza la stipula degli accordi medesimi.

Art. 89 organizzazione aziendale

1. La Direzione centrale funge da direzione aziendale rispetto ai dipendenti dei Servizi, quali unità produttive dotate di capacità di spesa e di autonomia tecnico-funzionale, ed è autorizzata a esperire la conciliazione delle eventuali controversie sull'applicazione del CCNL e degli accordi locali, secondo le modalità previste dal contratto stesso. L'ipotesi conciliativa è soggetta ad approvazione da parte della Giunta regionale.
2. Per il personale operaio al quale è affidato l'incarico di direttore di cantiere con funzioni di sostituto dell'imprenditore si applica il disposto dell'articolo 151 bis della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), e successive modifiche. Il Servizio competente in materia di sistemazioni idraulico-forestali provvede alla stipula delle relative polizze assicurative.
3. Al personale operaio dipendente spetta l'indennità di mensa nella misura e secondo le modalità previste per i dipendenti regionali - area non dirigenziale.

CAPO VII
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 90 nuova denominazione e attività del Fondo regionale per la gestione del CeSFAM

1. La denominazione del Fondo regionale per la gestione del Centro Servizi per le Foreste e le Attività della Montagna (CeSFAM), istituito dall'articolo 5, comma 113, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), e successive modifiche, è sostituita dalla seguente: <<Fondo regionale per i servizi forestali>>. Gli interventi e i relativi provvedimenti amministrativi predisposti con riferimento al Fondo regionale per la gestione del CeSFAM si intendono riferiti al Fondo regionale per i servizi forestali.
2. Con le disponibilità del Fondo di cui al comma 1, sono realizzati i seguenti interventi attribuiti alla competenza della Direzione centrale:
a) gestione del patrimonio forestale e immobiliare di proprietà regionale;
b) produzione di materiale vivaistico forestale certificato;
c) realizzazione degli interventi conservativi e di manutenzione dei monumenti naturali su proprietà regionale;
d) formazione e aggiornamento professionale, ivi comprese le relative attività funzionali e di supporto logistico, la promozione di attività di ricerca, di sperimentazione e di didattica;
e) ogni altro intervento rientrante nelle attribuzioni della Direzione centrale e autorizzato dalla Giunta regionale.
3. Il comma 114 dell'articolo 5 della legge regionale 4/2001, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
<<114. Il Fondo è alimentato da finanziamenti pubblici, anche regionali, e da contribuzioni private, dalle

somme dovute dagli utenti e acquirenti di beni o servizi ceduti o erogati dalla Direzione centrale competente in materia di risorse forestali e naturali, nonché da tutte le entrate previste dalla legge regionale n. 9 del 23 aprile 2007 (Norme in materia di risorse forestali), e finalizzate all'esclusivo finanziamento del Fondo, affinché vengano reimpiegate per gli interventi di cui all'articolo 90, comma 2, della legge regionale n. 9 dd. 23 aprile 2007.>>.

Art. 91 studi, indagini e ricerche

1. Per le finalità e gli obiettivi di cui alla presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa per studi, indagini, osservazioni e sperimentazioni nel settore forestale e ambientale, di cui ai capi I, II, III, IV e V del presente titolo e nel settore delle biomasse legnose, mediante apposite convenzioni con istituti, enti, centri di ricerca e informazione scientifica, istituzioni universitarie e privati professionisti.
2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata, con le modalità di cui al comma 1, oppure direttamente, a sostenere la spesa per:
a) progetti pilota nei settori forestale, ambientale e delle biomasse legnose;
b) formazione e aggiornamento professionale degli addetti ai settori forestale e delle biomasse legnose e attività connesse;
c) istituzione di borse di studio e attività di formazione superiore nei settori di cui al comma 1;
d) progetti di marketing territoriale e di sviluppo e tutela delle attività forestali e dei prodotti da esse derivati;
e) programmi di divulgazione e informazione nei settori di cui al comma 1.

Art. 92 sanzioni

1. In assenza delle prescritte autorizzazioni previste dagli articoli 16, 42 e 47, nonché dal regolamento forestale è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 40 euro a 400 euro, ferma restando l'eventuale applicazione delle norme in materia di vincolo paesaggistico.
2. Il divieto di taglio a raso del bosco di cui all'articolo 16, comma 1, non si applica laddove tale tecnica selvicolturale sia finalizzata alla rinnovazione naturale del bosco.
3. In assenza delle prescritte dichiarazioni previste dal regolamento forestale è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 20 euro a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali.
4. Chi non osserva le modalità esecutive contenute nelle autorizzazioni rilasciate o nelle prescrizioni emanate ai sensi della presente legge e del regolamento forestale è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 20 euro a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali.
5. Coloro che incorrono in infrazioni al regolamento forestale diverse da quelle indicate al comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5 euro a 25 euro per ogni soggetto arboreo nei casi riguardanti le modalità di taglio ovvero da 5 euro a 25 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore nei casi riguardanti:
a) l'allestimento, il concentramento e lo sgombero delle tagliate;
b) il taglio e l'eliminazione degli arbusti;
c) la violazione delle norme sul pascolo.
6. Nei casi di cui al comma 4, è fatto obbligo di richiedere alla Direzione centrale l'autorizzazione in sanatoria; in assenza del rilascio è fatto obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, a cura e spese del trasgressore.
7. Nel caso d'inadempienza dell'obbligo di cui al comma 6 e previa diffida, la Direzione centrale provvede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, attivando le procedure per il recupero delle spese ai sensi della normativa statale vigente in materia di riscossione delle imposte dirette.
8. Gli importi versati ai sensi dei commi 1, 3, 4 e 5 sono finalizzati all'esclusivo finanziamento del Fondo di cui all'articolo 90, comma 1.

Art. 93 competenza in materia di sanzioni

1. All'irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge provvede, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 1/1984 e successive modifiche, il Direttore della struttura regionale territoriale forestale.

Art. 94 trattamento di dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modifiche, l'Amministrazione regionale, per le finalità di cui alla presente legge, può comunicare a soggetti privati i dati personali di cui è in possesso.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 95 regolamento forestale

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, previo parere della Commissione consiliare competente, il regolamento di esecuzione della presente legge, denominato regolamento forestale, con il quale si provvede a dare esecuzione alle disposizioni in materia di:
a) pianificazione e programmazione forestale;
b) disciplina delle attività di gestione forestale;
c) imprese forestali;
d) viabilità forestale, vie aeree d'esbosco e arboricoltura da legno;
e) tutela dei boschi;
f) vincolo idrogeologico;
g) utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti;
h) definizione delle tempistiche burocratiche riducendo, ogni qualvolta possibile, quelle previste sino all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 96 regolamento sulla flora e fauna

1. Con regolamento da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, si provvede a dare esecuzione alle disposizioni in materia di tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale.

Art. 97 requisiti minimi di uniformità

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 12, 20, 29, 35, 37, 38, 39, 41, 63, 84 e 86, i provvedimenti regionali di applicazione delle discipline comunitarie, nazionali e regionali di settore costituiscono atti di indirizzo e coordinamento contenenti i requisiti minimi di uniformità per l'esercizio delle relative funzioni da parte degli enti locali.

Art. 98 disposizioni transitorie

1. Sino all'entrata in vigore del regolamento forestale continuano a trovare applicazione:
a) i commi 2 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 (Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale), e successive modifiche;
b) l'articolo 4 del regolamento unico per l'intero territorio regionale sottoposto a vincolo idrogeologico, di adeguamento alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, previste dall'art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 11 aprile 1989, n. 0174/Pres., e successive modifiche;
c) il regolamento forestale per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2003, n. 032/Pres., e successive modifiche, fatta esclusione per l'articolo 9, comma 6.
2. Sino al recepimento da parte dell'ente locale degli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 97 continuano a trovare applicazione:
a) l'articolo 3 della legge regionale 65/1976, nonché il comma 1 dell'articolo 4, l'articolo 5 e l'articolo 8 della medesima legge regionale 65/1976, e successive modifiche;
b) l'articolo 3, comma 1, della legge regionale 18 maggio 1993, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, recante norme per la difesa dei boschi dagli incendi e disposizioni in materia di interventi a favore delle opere di rimboschimento e della pioppicoltura), e successive modifiche.
3. Sino all'entrata in vigore del regolamento sulla flora e fauna continuano a trovare applicazione gli articoli 2 e 6 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 34 (Norme per la tutela della natura e modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78), e successive modifiche.
4. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 73, comma 2, continua a trovare applicazione la legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), e successive modifiche.
5. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per le opere di viabilità forestale di cui agli articoli 26 bis e 26 ter della legge regionale 22/1982, continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.

Art. 99 modifiche alla legge regionale 22/2002

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), è inserito il seguente:
<<Art. 1 bis emergenze nel settore forestale
1. Con le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, al fine di evitare l'innesco e il diffondersi di fitopatie forestali, possono essere attivati interventi e concessi indennizzi a favore dei proprietari forestali pubblici e privati i cui boschi abbiano subito danni alle produzioni da agenti patogeni, da avverse condizioni

atmosferiche e da calamità naturali.
2. Gli interventi perseguono gli obiettivi della prevenzione attraverso il monitoraggio delle fitopatie, dell'eradicazione degli agenti patogeni che possono diffondere l'infestazione e degli opportuni trattamenti selvicolturali.
3. Gli indennizzi compensano le perdite di reddito derivante dal minor valore degli assortimenti legnosi ottenibili e coprire fino al 100 per cento delle spese necessarie al recupero del materiale legnoso danneggiato, qualora queste siano maggiori del valore del prodotto ottenuto.
4. Gli indennizzi di cui al comma 3 possono essere concessi per quantitativi superiori a 100 metri cubi netti di legname. I soggetti interessati presentano domanda alla struttura territoriale forestale che provvede all'istruttoria e alla valutazione tecnico-economica del danno, o delle spese necessarie al recupero del materiale, per i successivi adempimenti dell'amministratore del Fondo.>>.

Art. 100 modifica all'articolo 14 della legge regionale 30/2002

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale 19 novembre 2002, n. 30 (Disposizioni in materia di energia), è inserito il seguente:
<<5 bis. Le disposizioni di cui al comma 5 non trovano applicazione ai nuovi impianti a biomassa legnosa o a biomassa agricola.>>.

Art. 101 modifiche all'articolo 37 della legge regionale 17/2006

1. Le disposizioni di cui all'articolo 37 (Disciplina dell'attività di pesca del novellame da destinare all'allevamento esercitata nella laguna di Marano-Grado), della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17, entrano in vigore l'1 gennaio 2008.

Art. 102 termine per la richiesta di regolarizzazione dei vigneti

1. I produttori, conduttori di vigneti impiantati anteriormente all'1 settembre 1998, in violazione degli articoli 6, 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che non hanno presentato istanza di regolarizzazione ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2000, n. 0438/Pres., e successive modifiche, e del comma 2 dell'articolo 16 del regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2004, n. 0198/Pres., e successive modifiche, possono presentare domanda di regolarizzazione alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 luglio 2007.

Art. 103 regolarizzazione dei vigneti

1. In attuazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo in particolare in ordine al potenziale produttivo, la regolarizzazione delle superfici vitate impiantate o reimpiantate abusivamente tra l'1 aprile 1987 e il 31 agosto 1998 è concessa ai produttori che hanno presentato domanda nei termini e con le modalità previsti dai citati regolamenti comunitari e dal regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo, emanato con DPReg. n. 0198/2004 e successive modifiche.
2. Per i vigneti impiantati tra l'1 aprile 1987 e il 31 agosto 1993 la regolarizzazione è concessa previo versamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione.
3. Per i vigneti impiantati tra l'1 settembre 1993 e il 31 agosto 1998 la regolarizzazione è concessa al richiedente che abbia ottemperato a una delle prescrizioni previste dall'articolo 16, comma 4, del regolamento di attuazione di cui al comma 1, secondo quanto indicato nella domanda ovvero, nel caso di impossibilità di adempiere a quanto richiesto, a una delle altre forme previste dal medesimo articolo 16, comma 4.
4. La regolarizzazione di cui al comma 3 può avvenire:
a) nel caso previsto dall'articolo 16, comma 4, lettera a), del regolamento di attuazione di cui al comma 1, l'autorizzazione è concessa previo pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 30 euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione di vigneto irregolarmente impiantati;
b) nel caso previsto dall'articolo 16, comma 4, lettera b), del regolamento di attuazione di cui al comma 1, l'autorizzazione è concessa previo acquisto di un diritto di reimpianto pari al 150 per cento della superficie irregolarmente impiantata; in tal caso il 50 per cento della superficie eccedente, acquisito a titolo di sanzione, confluisce nella riserva regionale;
c) nel caso previsto dall'articolo 16, comma 4, lettera d), del decreto del regolamento di attuazione di cui

al comma 1, l'autorizzazione è concessa previo pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 250 euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione di vigneto irregolarmente impiantati.
5. Le domande di regolarizzazione presentate dai produttori di cui ai commi 2 e 4 sono concluse entro il termine del 31 dicembre 2007 indicato dal regolamento (CE) n. 1216/2005 della Commissione, del 28 luglio 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 1227/2000.
6. Nel caso di mancato accoglimento della domanda, il produttore è tenuto a pagare una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 30 per cento del valore di mercato del vino ottenuto dalle uve provenienti dalle zone interessate, a partire dalla data di presentazione della domanda fino alla data del provvedimento di non accoglimento della domanda medesima. Il valore di mercato assunto per il calcolo della sanzione è commisurato con riferimento ai mercuriali della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e sulla base della produzione media aziendale delle ultime tre campagne che precedono la domanda di regolarizzazione.
7. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto dai commi 2, 4, lettere a) e c), e 6, sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.5.879 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 841 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 104 abrogazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 98, sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge e in particolare:
a) la legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 (Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale);
b) la legge regionale 18 agosto 1980, n. 44 (Rifinanziamento della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, riguardante la difesa e lo sviluppo del settore forestale);
c) la legge regionale 3 giugno 1981, n. 34 (Norme per la tutela della natura e modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78);
d) la legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 (Norme in materia di forestazione), esclusi gli articoli 13 e 35;
e) l'articolo 52 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45 (modificativo della legge regionale 22/1982);
f) l'articolo 74 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8 (modificativo della legge regionale 65/1976);
g) l'articolo 57 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5 (modificativo della legge regionale 65/1976);
h) la legge regionale 25 agosto 1986, n. 38 (Norme di modifica e di integrazione alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, in materia di forestazione), esclusi gli articoli 16, 17 e 18;
i) gli articoli 52, 53 e 55 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali);
j) la legge regionale 26 febbraio 1990, n. 9 (Esecuzione in economia delle opere e lavori di competenza degli Ispettorati ripartimentali delle foreste e assunzione a contratto del personale operaio relativo);
k) la legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell' accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3);
l) la legge regionale 28 agosto 1991, n. 36 (Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, recante <<Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale>>);
m) la legge regionale 18 dicembre 1992, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, concernente la disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico e ambientale);
n) l'articolo 3 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, recante norme per la difesa dei boschi dagli incendi e disposizioni in materia di interventi a favore delle opere di rimboschimento e della pioppicoltura);
o) la legge regionale 8 giugno 1993, n. 35 (Disposizioni per la tutela dei monumenti naturali e del patrimonio vegetale);
p) l'articolo 119 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47 (modificativo della legge regionale 15/1991);
q) l'articolo 33 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere);
r) l'articolo 11 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (modificativo delle leggi regionali 65/1976 e 22/1982);
s) l'articolo 4 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 32 (modificativo della legge regionale 34/1981);
t) l'articolo 75 (modificativo della legge regionale 15/1991) e i commi da 3 a 4 sexies (riguardanti il personale operaio) dell'articolo 79 della legge regionale 42/1996;
u) l'articolo 6 (modificativo della legge regionale 22/1982) e l'articolo 10 (integrativo della legge regionale 9/1990) della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 6;
v) i commi 1 e 8 dell'articolo 18 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (modificativi delle leggi regionali

65/1976 e 22/1982);
w) gli articoli 72 e 73 della legge regionale 12 novembre 1997, n. 34 (modificativi della legge regionale 22/1982);
x) il comma 7 dell'articolo 9 (modificativo dell'articolo 79 della legge regionale 42/1996) e i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 11 (modificativi delle leggi regionali 22/1982 e 9/1990) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13;
y) l'articolo 39 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8 (modificativo della legge regionale 15/1991);
z) gli articoli 4 e 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 12 (modificativi della legge regionale 34/1981);
aa) i commi da 1 a 6, da 9 a 10, da 23 a 54 e il comma 61 dell'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali);
bb) gli articoli da 6 a 10, l'articolo 13 e i commi 4 e 5 dell'articolo 21 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97);
cc) l'articolo 6 e il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 11 (Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale);
dd) i commi 5 e da 7 a 12 dell'articolo 19 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (modificativi della legge regionale 20/2000);
ee) gli articoli 7 e 11 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 10 (modificativi delle leggi regionali 34/1981 e 15/1991);
ff) gli articoli 1 e 4 (modificativi delle leggi regionali 22/1982 e 20/2000) e il comma 4 dell'articolo 2 (modificativo dell'articolo 79 della legge regionale 42/1996) della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18;
gg) il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (modificativo della legge regionale 13/2001);
hh) gli articoli 30 (modificativo della legge regionale 65/1976), 31 (modificativo della legge regionale 34/1981), 34 (modificativo della legge regionale 15/1991), 37 (modificativo della legge regionale 35/1993) e la lettera b) del comma 1 dell'articolo 48 (modificativo della legge regionale 13/2001) della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24.

Art. 105 norme finanziarie

1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 9, comma 4, e 40, commi 1 e 2, fanno carico all'unità previsionale di base 11.6.330.1.120 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2821 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione è rettificata in <<Spese per interventi per assistenza tecnica, indagini, ricerche, sperimentazioni, istruzione forestale e divulgazione, nonché per le attività dell'Osservatorio del Legno e del distretto del legno>>.
2. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto dagli articoli 17, commi 1 e 3, 46, comma 2, 53, comma 1, 65, commi 1, 2 e 5, 70, commi 1 e 2, 74, commi 1 e 2, 83, comma 1, 92, commi 1, 3, 4 e 5, visto il disposto di cui all'articolo 93, comma 1, sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.5.536 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 982 (3.5.0) che si istituisce "per memoria" nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, rubrica n. 330 - Servizio n. 259 - Gestione forestale e antincendio boschivo - con la denominazione <<Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per la violazione della disciplina in materia di risorse forestali>>.
3. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 32, comma 1, sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.5.1068 <<Entrate diverse del settore forestale>> che si istituisce "per memoria" nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 - al Titolo III - categoria 3.5 - con riferimento al capitolo 983 (3.5.0) che si istituisce "per memoria" nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 259 - Gestione forestale e antincendio boschivo - con la denominazione <<Entrate derivanti dalla cessione dietro compenso di materiale vivaistico>>.
4. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 43, comma 3, sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.5.1068 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 984 (3.5.0) che si istituisce "per memoria" nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 259 - Gestione forestale e antincendio boschivo - con la denominazione <<Entrate derivanti dal versamento previsto in alternativa al rimboschimento compensativo>>.
5. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 44, comma 1, sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.5.1068 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 985 (3.5.0) che si istituisce "per memoria" nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 330

- Servizio n. 259 - Gestione forestale e antincendio boschivo - con la denominazione <<Entrate derivanti dal versamento del deposito cauzionale previsto per il rilascio dell'autorizzazione per la trasformazione del bosco>>.
6. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 49, comma 1, sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.5.1068 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 986 (3.5.0) che si istituisce "per memoria" nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 259 - Gestione forestale e antincendio boschivo - con la denominazione <<Entrate derivanti dal versamento del deposito cauzionale previsto per l'autorizzazione in deroga al vincolo idrogeologico>>.
7. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 56, commi 1 e 2, fanno carico all'unità previsionale di base 11.7.330.2.144 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 2938 e 2941 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 58, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 11.7.330.2.144 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2936 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 75, 76, 77, comma 1 e 78, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 11.3.330.1.369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6800 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
10. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 87, comma 1, 88, commi 1, 4 e 5, e 89, fanno carico all'unità previsionale di base 11.7.330.1.150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 2960 e 2961 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
11. In relazione al disposto di cui all'articolo 5, comma 114, lettera a), della legge regionale 4/2001, come da ultimo sostituito dall'articolo 90, comma 3, e al disposto di cui all'articolo 90, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 390.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per l'anno 2007, di 150.000 euro per l'anno 2008 e di 220.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità previsionale di base 11.6.330.1.2261 <<Fondo regionale per i servizi forestali - di parte corrente>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, alla funzione obiettivo n. 11 - programma 11.6 - rubrica n. 330 - con riferimento al capitolo 3112 (2.1.141.2.01.01) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 259 - Gestione forestale e antincendio boschivo - spese correnti - con la denominazione <<Finanziamento del Fondo regionale per i servizi forestali - di parte corrente>> e con lo stanziamento complessivo di 390.000 euro suddiviso in ragione di 20.000 euro per l'anno 2007, di 150.000 euro per l'anno 2008 e di 220.000 euro per l'anno 2009.
12. All'onere complessivo di 390.000 euro suddiviso in ragione di 20.000 euro per l'anno 2007, di 150.000 euro per l'anno 2008 e di 220.000 euro per l'anno 2009, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 11, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 11.6.330.1.731 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3151 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è corrispondentemente ridotto di pari importo, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
13. In relazione al disposto di cui all'articolo 90, comma 1, la denominazione dell'unità previsionale di base 11.6.330.2.2260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 è rettificata in <<Fondo regionale per i servizi forestali - di parte capitale>> e la denominazione del capitolo 3111 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è rettificata in <<Finanziamento del Fondo regionale per i servizi forestali - di parte capitale>>.
14. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 30, commi 2 e 3, 31, commi 1 e 3 e 90, comma 2, fanno carico all'unità previsionale di base 11.6.330.2.2260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3111 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è incrementato complessivamente di 616.000 euro, suddiviso in ragione di 308.000 euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
15. All'onere complessivo di 616.000 euro, suddiviso in ragione di 308.000 euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 14 si fa fronte mediante storno di pari importo dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009, con riferimento ai capitoli del documento tecnico e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

UPB	Cap.	2008	2009
11.6.330.2.3	2836	-40.000	-40.000
11.6.330.2.153	3160	-268.000	-268.000

16. In relazione al disposto di cui all'articolo 5, comma 114, lettera a), della legge regionale 4/2001, come da ultimo sostituito dall'articolo 90, comma 2, lettera a), per la parte relativa al patrimonio immobiliare, è autorizzata la spesa complessiva di 640.000 euro, suddivisa in ragione di 320.000 euro per l'anno 2008, di 320.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità previsionale di base 11.6.330.2.2260 con riferimento al capitolo 3113 (2.1.210.3.01.01) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 259 - Gestione forestale e antincendio boschivo - spese d'investimento - con la denominazione <<Finanziamento del Fondo regionale per i servizi forestali - ricorso al mercato finanziario>> e con lo stanziamento complessivo di 640.000 euro suddiviso in ragione di 320.000 euro per l'anno 2008 e di 320.000 euro per l'anno 2009.

17. All'onere complessivo di 640.000 euro suddiviso in ragione di 320.000 euro per l'anno 2008 e di 320.000 euro per l'anno 2009, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 16, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 11.6.330.2.153 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009, con riferimento al capitolo 3166 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è corrispondentemente ridotto di pari importo, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

18. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 91, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 11.6.330.1.120 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2821 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 106 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 23 aprile 2007

ILLY

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1

- La legge 5 agosto 1981, n. 503, reca: "Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979".

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 157/2006, è il seguente:
Art. 142 aree tutelate per legge
1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani;

m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.
2. Non sono comprese tra i beni elencati nel comma 1 le aree che alla data del 6 settembre 1985:
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;
b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone diverse dalle zone A e B, ed erano ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;
c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione, in tutto o in parte, abbia ritenuto, entro la data di entrata in vigore della presente disposizione, irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 3.
4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33, come modificato dall'articolo 3, comma 6, della legge regionale 12/2003, è il seguente:
Art. 2 classificazione del territorio montano e zone montane omogenee
1. Il territorio montano è costituito dai territori classificati tali alla data di entrata in vigore della presente legge ed è suddiviso in zone montane omogenee, secondo criteri di unità territoriale economica e sociale.
2. La vigente delimitazione del territorio montano è integrata con l'inclusione in esso dei territori dei Comuni delle Province di Pordenone e Udine riconosciuti parzialmente montani aventi popolazione inferiore a 3.000 abitanti. È classificato montano, in provincia di Trieste, anche il territorio dei comuni di Muggia, di San Dorligo della Valle e, oltre a quello già classificato montano, il territorio dei comuni censuari di: Santa Croce, Prosecco, Contovello, Roiano, Longera e Santa Maria Maddalena Superiore del comune di Trieste.
3. Sono altresì classificati montani i territori delle aree industriali e delle aree degli insediamenti produttivi, confinanti con le nuove delimitazioni comprensoriali, se gestiti da Consorzi industriali partecipati con presenza maggioritaria numerica di Comuni montani o parzialmente montani, purché la nuova perimetrazione contenga entro il limite di 1.000 le persone residenti sul territorio interessato all'inclusione.
4. La ricognizione del territorio risultante montano in applicazione dei commi 1, 2 e 3 è effettuata con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione proposta di concerto dall'Assessore regionale competente in materia di ordinamento delle autonomie locali e dall'Assessore regionale competente in materia di sviluppo della montagna.
5. In applicazione dei criteri di cui ai commi 1, 2 e 3 il territorio montano è ripartito nelle zone montane omogenee di cui all'allegato A, costituite dai territori dei Comuni interamente montani e dei Comuni parzialmente montani, limitatamente alla parte montana.
6. L'eventuale non inclusione di territori montani nelle zone montane omogenee di cui al comma 5 non priva tali territori dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea o dalle leggi dello Stato e della Regione, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 21.
7. L'allegato A è modificato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati. Il decreto del Presidente della Regione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5, è il seguente:
Art. 2 definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende per:
- omissis -
d) piano territoriale regionale (PTR): lo strumento di pianificazione territoriale regionale con il quale la Regione svolge le proprie funzioni di pianificazione territoriale regionale e di tutela e impiego delle risorse essenziali di interesse regionale;
- omissis -

Note all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, è il seguente:
Art. 6 disciplina delle attività selvicolturali
1. Le attività selvicolturali sono fattore di sviluppo dell'economia nazionale, di miglioramento delle condizioni economiche e sociali delle zone montane, nonché a sostegno di nuove opportunità imprenditoriali ed occupazionali anche in forma associata o cooperativa. Esse sono strumento fondamentale per la tutela attiva degli ecosistemi e dell'assetto idrogeologico e paesaggistico del territorio.
2. Ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, è vietata la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo, fatti salvi gli interventi autorizzati dalle regioni ai fini della difesa fitosanitaria o di altri motivi di rilevante interesse pubblico. È vietato altresì il taglio a raso dei boschi laddove le tecniche selvicolturali non siano finalizzate alla rinnovazione naturale, salvo casi diversi previsti dai piani di assestamento regolarmente approvati e redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b). Sono fatti salvi gli interventi disposti dalle regioni ai fini della difesa fitosanitaria o di altri motivi di interesse pubblico.
3. Le regioni, in accordo con i princìpi di salvaguardia della biodiversità, con particolare riferimento alla conservazione delle specie dipendenti dalle necromasse legnose, favoriscono il rilascio in bosco di alberi da destinare all'invec-

chiamento a tempo indefinito.
4. I tagli eseguiti in conformità al presente articolo ed alle specifiche norme regionali vigenti, sono considerati tagli colturali ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 152, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
- Il testo dell'articolo 146 del decreto legislativo 42/2004, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 157/2006, è il seguente:
Art. 146 autorizzazione
1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto degli atti e dei provvedimenti elencati all'articolo 157, oggetto di proposta formulata ai sensi degli articoli 138 e 141, tutelati ai sensi dell'articolo 142, ovvero sottoposti a tutela dalle disposizioni del piano paesaggistico, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla regione o all'ente locale al quale la regione ha delegato le funzioni i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata l'autorizzazione a realizzarli.
3. Le regioni, ove stabiliscano di non esercitare direttamente la funzione autorizzatoria di cui al presente articolo, ne possono delegare l'esercizio alle province o a forme associative e di cooperazione degli enti locali in ambiti sovracomunali all'uopo definite ai sensi degli articoli 24, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di assicurarne l'adeguatezza e garantire la necessaria distinzione tra la tutela paesaggistica e le competenze urbanistiche ed edilizie comunali. La regione può delegare ai comuni il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche nel caso in cui abbia approvato il piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 143, comma 3, e a condizione che i comuni abbiano provveduto al conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici. In ogni caso, ove le regioni deleghino ai comuni il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, il parere della soprintendenza di cui al comma 8 del presente articolo resta vincolante.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, è individuata la documentazione necessaria alla verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi proposti.
5. La domanda di autorizzazione dell'intervento indica lo stato attuale del bene interessato, gli elementi di valore paesaggistico presenti, gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte e gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari.
6. L'amministrazione competente, nell'esaminare la domanda di autorizzazione, verifica la conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e ne accerta:
a) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo ed alle finalità di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio individuati dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico e dal piano paesaggistico;
b) la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area indicati dalla dichiarazione e dal piano paesaggistico.
7. L'amministrazione competente, acquisito il parere della commissione per il paesaggio di cui all'articolo 148 e valutata la compatibilità paesaggistica dell'intervento, entro il termine di quaranta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, trasmette al soprintendente la proposta di rilascio o di diniego dell'autorizzazione, corredata dal progetto e dalla relativa documentazione, dandone comunicazione agli interessati. La comunicazione costituisce avviso di inizio del relativo procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora l'amministrazione verifichi che la documentazione allegata non corrisponde a quella prevista al comma 4, chiede le necessarie integrazioni; in tale caso, il termine è sospeso dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione. Qualora l'amministrazione ritenga necessario acquisire documentazione ulteriore rispetto a quella prevista al comma 4, ovvero effettuare accertamenti, il termine è sospeso, per una sola volta, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione, ovvero dalla data di comunicazione della necessità di accertamenti fino a quella di effettuazione degli stessi.
8. Il soprintendente comunica il parere entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione della proposta di cui al comma 7. Decorso inutilmente il termine per l'acquisizione del parere, l'amministrazione competente assume comunque le determinazioni in merito alla domanda di autorizzazione. Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 143, comma 3, e all'avvenuto adeguamento ad esso degli strumenti urbanistici comunali, il parere è vincolante, secondo quanto previsto dall'articolo 143, comma 4.
9. Entro il termine di venti giorni dalla ricezione del parere del soprintendente, l'amministrazione competente rilascia l'autorizzazione oppure comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto del permesso di costruire o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa.
10. Decorsi inutilmente i termini indicati al comma 9, è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione alla regione, che provvede anche mediante un commissario ad acta entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora venga ritenuto necessario acquisire documentazione ulteriore o effettuare accertamenti, il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta, ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti. Laddove la regione non abbia affidato agli enti locali la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la richiesta di rilascio in via sostitutiva è presentata alla soprintendenza competente.
11. L'autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi trenta giorni dalla sua emanazione ed è trasmessa in

copia, senza indugio, alla soprintendenza che ha emesso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente al parere, alla regione, agli enti locali e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trovano l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.
12. L'autorizzazione paesaggistica, fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.
13. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni ambientaliste portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Il ricorso è deciso anche se, dopo la sua proposizione, ovvero in grado di appello, il ricorrente dichiari di rinunciare o di non avervi più interesse. Le sentenze e le ordinanze del tribunale amministrativo regionale possono essere appellate da chi sia legittimato a ricorrere avverso l'autorizzazione paesaggistica, anche se non abbia proposto il ricorso di primo grado.
14. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione è istituito un elenco, aggiornato almeno ogni quindici giorni e liberamente consultabile, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione paesaggistica, con la annotazione sintetica del relativo oggetto e con la precisazione se essa sia stata rilasciata in difformità dal parere del soprintendente, ove il parere stesso non sia vincolante, o della commissione per il paesaggio. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 155.
15. Le disposizioni dei commi da 1 a 14 si applicano anche alle istanze concernenti le attività minerarie di ricerca ed estrazione riguardanti i beni di cui all'articolo 134.
16. Le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 14, non si applicano alle autorizzazioni per le attività di coltivazione di cave e torbiere. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dal soprintendente competente. Il soprintendente si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
- Il testo dell'articolo 147 del decreto legislativo 42/2004, come modificato dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 157/2006, è il seguente:
Art. 147 autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali
1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 146 riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, l'autorizzazione viene rilasciata in esito ad una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
2. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, si applica l'articolo 26.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero, d'intesa con il Ministero della difesa e con le altre amministrazioni statali interessate, sono individuate le modalità di valutazione congiunta e preventiva della localizzazione delle opere di difesa nazionale che incidano su immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica.
- Il testo dell'articolo 159 del decreto legislativo 42/2004, come sostituito dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 157/2006, è il seguente:
Art. 159 procedimento di autorizzazione in via transitoria
1. Fino alla scadenza del termine previsto dall'articolo 156 ovvero, se anteriore, all'approvazione o all'adeguamento dei piani paesaggistici, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione dà immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato nonché le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione è inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nella comunicazione alla soprintendenza il Comune attesta di avere eseguito il contestuale invio agli interessati.
2. L'amministrazione competente deve produrre alla soprintendenza una relazione illustrativa degli accertamenti indicati dall'articolo 146, comma 6. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e costituisce comunque atto autonomo e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.
3. La soprintendenza, se ritiene l'autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente Titolo, può annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6- bis, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495.
4. Decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione stessa alla soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento. La richiesta, corredata dalla documentazione prescritta, è presentata alla soprintendenza e ne è data comunicazione alla amministrazione competente. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.
5. Per i beni che alla data di entrata in vigore del presente codice siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 ago-

sto 1985, n. 431, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l'autorizzazione può essere concessa solo dopo l'approvazione dei piani paesaggistici.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146, commi 1, 2, 5, 6 e 12.

Nota all'articolo 16

- Per il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 227/2001, vedi nota all'articolo 15.

Nota all'articolo 20

- L'allegato IV alla direttiva 92/43/CEE reca: "Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa".

Note all'articolo 21

- Il testo dell'articolo 13 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a)e b), del DPReg. 21 aprile 2005, n. 0110/Pres., è il seguente:
Art. 13 piano strategico regionale
1. Il Piano strategico regionale, articolato per direzione centrale è elaborato sulla base del programma di governo e definisce, per il periodo di durata della legislatura, gli indirizzi e gli obiettivi strategici e le direttive generali dell'azione amministrativa regionale; esso costituisce, attraverso i documenti attuativi annuali, la base di riferimento per la programmazione delle attività e la valutazione della dirigenza.
2. Lo schema di Piano strategico regionale è predisposto dal Direttore generale al fine di garantire la necessaria omogeneità.
3. Le articolazioni del Piano strategico regionale per ciascuna direzione centrale sono predisposte dai direttori centrali competenti, secondo gli indirizzi dei rispettivi assessori.
4. Il Piano strategico regionale è adottato dal Comitato di direzione ed è approvato dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione.
- Il testo dell'articolo 14 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.:, come sostituito dall'articolo 3 del DPReg. 21 aprile 2005, n. 0110/Pres., è il seguente:
Art. 14 piano triennale regionale e Piano operativo regionale
1. Il Piano triennale regionale, in raccordo con il Piano strategico regionale e secondo la medesima articolazione, ne definisce le modalità organizzative e i tempi di attuazione, nonché le scelte sulla gestione delle risorse finanziarie. Il Piano triennale regionale viene annualmente aggiornato in relazione al bilancio pluriennale e annuale della Regione.
2. Il Piano operativo regionale, su base annuale costituisce il documento di assegnazione formale degli obiettivi ai dirigenti e di contestuale individuazione del complesso delle risorse finanziarie, funzionali e strumentali assegnate a ciascuna direzione centrale e a ciascun servizio per il raggiungimento degli obiettivi.
3. Il Piano triennale regionale e il Piano operativo sono adottati dal Comitato di direzione e approvati dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione da parte del Consiglio regionale.
4. Il Piano operativo conserva validità sino all'approvazione del Piano successivo, anche nel caso di variazione delle risorse finanziarie disponibili determinata da variazioni di bilancio.
- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13, è il seguente:
Art. 5 incentivi alle pluriattività
1. I coltivatori diretti, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani assumono, sia da enti pubblici che da privati, in appalto lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 1, della legge 97/1994, come sostituito dall'articolo 15, comma 1, della legge 388/2000.
2. Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e anche tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a lire 300 milioni per anno.
- Il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 227/2001, è il seguente:
Art. 7 promozione delle attività selvicolturali
1. Al fine di promuovere la crescita delle imprese e qualificarne la professionalità, le regioni istituiscono elenchi o albi delle imprese per l'esecuzione di lavori, opere e servizi in àmbito forestale. Tali soggetti possono ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico.
2. Le norme di cui all'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono estese ai soggetti di cui al comma 1 anche per l'affidamento della gestione e per la realizzazione di lavori, opere e servizi in àmbito forestale.

Nota all'articolo 25

- Per il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 227/2001, vedi nota all'articolo 21.

Nota all'articolo 27

- Il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 227/2001 è il seguente:
Art. 5 forme di sostituzione, gestione e cessione del bosco
1. Le regioni dettano norme affinché venga garantito il recupero dei boschi qualora sussistano gravi processi di degrado o vi siano motivi di pubblica incolumità.

2. Le regioni dettano norme per la concessione in gestione dei boschi degli enti pubblici, assicurando che resti inalterata la loro superficie, destinazione economica e multifunzionalità.
3. Per favorire lo sviluppo ed una più razionale gestione sostenibile delle risorse forestali, le regioni, gli enti locali e le associazioni agrarie promuovono la costituzione o la partecipazione ai consorzi forestali o altre forme associative. Ai predetti organismi possono partecipare, anche ai fini di un migliore coordinamento della gestione, soggetti privati e le imprese di cui all'articolo 7, comma 1.

Note all'articolo 29

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8, come modificato dall'articolo 35, comma 1, della legge regionale 24/2006, è il seguente:

Art. 3

1. Per favorire - nei Comuni di cui all'articolo 1 - l'accorpamento, l'ingrossamento e l'arrotondamento di fondi agricoli e forestali, ai proprietari residenti nei Comuni di cui all'articolo 1 possono essere concessi dalle Comunità montane e dalle Province di Trieste e di Gorizia sussidi di importo pari all'ammontare delle spese notarili, fiscali e professionali, che siano documentate e ritenute ammissibili, connesse ad operazioni di permuta e compravendita dei fondi medesimi, purché ricadenti nelle zone non specificatamente destinate all'edificazione o a servizi dagli strumenti urbanistici di qualsiasi tipo o grado.
2. Qualora le particelle fondiarie oggetto di permute e compravendite vengano alienate nei cinque anni successivi alla data di concessione dei contributi di cui al comma 1 o divise nei dieci anni successivi a tale data, o qualora venga modificato il loro originario indirizzo produttivo, nei dieci anni successivi alla data di concessione delle provvidenze, i soggetti beneficiari delle medesime decadono dai contributi di cui al comma 1, con conseguente obbligo di restituzione dei finanziamenti ricevuti e pagamento degli interessi maturati, calcolati in base al tasso ufficiale di sconto di tempo in tempo vigente.

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12, è il seguente:

Art. 21 accorpamento, ingrossamento e arrotondamento di fondi agricoli e forestali nelle zone montane e svantaggiate

1. Per favorire l'accorpamento, l'ingrossamento e l'arrotondamento di fondi agricoli e forestali, ai proprietari dei fondi medesimi, situati nei comuni di cui all'articolo 17, possono essere concessi, a titolo di concorso nelle spese e al di fuori del regime di cofinanziamento comunitario, con priorità agli iscritti al Registro, contributi fino al 75 per cento delle spese notarili, fiscali e professionali, che siano documentate e ritenute ammissibili, sostenute entro un anno dalla presentazione della domanda per operazioni di acquisto di tali fondi, purché ricadenti nelle zone classificate dalle norme di attuazione del Piano Urbanistico Regionale Generale come zona omogenea << E >> (usi agricoli e forestali) ed << F >> (di tutela ambientale).
2. I contributi di cui al comma 1 sono revocati qualora, nei cinque anni successivi alla loro erogazione, le particelle oggetto di compravendita vengano, per atto tra vivi, alienate, divise o venga modificata la loro destinazione agricola o forestale.

Note all'articolo 31

- La legge 30 luglio 2002, n. 180, reca: "Delega al Governo per il recepimento delle direttive comunitarie 1999/45/CE, 1999/74/CE, 1999/105/CE, 2000/52/CE, 2001/109/CE, 2002/4/CE e 2002/25/CE".
- Il decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, reca: "Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione".

Nota all'articolo 33

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 2 aprile 2004, n. 10, è il seguente:

Art. 5 attuazione in via regolamentare

1. La legge comunitaria regionale può autorizzare l'attuazione delle direttive mediante regolamenti di esecuzione e attuazione, nonché mediante regolamenti di delegificazione, nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge.
2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano alle seguenti norme generali nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenuti nelle direttive da attuare:
a) individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni nel rispetto del principio di sussidiarietà;
b) esercizio dei controlli secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità;
c) fissazione di termini e procedure nel rispetto dei principi di semplificazione di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche.
3. Le disposizioni della legge comunitaria regionale che autorizzano l'emanazione di regolamenti di delegificazione determinano le norme generali o i criteri che devono presiedere all'esercizio del potere regolamentare e dispongono l'abrogazione delle disposizioni legislative vigenti, con effetto dall'entrata in vigore dei regolamenti e in essi espressamente indicate. Tali regolamenti sono adottati previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, la quale esprime il parere entro sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.
4. La legge comunitaria regionale detta le disposizioni relative qualora le direttive consentano scelte in ordine alle modalità della loro attuazione o si renda necessario introdurre sanzioni amministrative o individuare le autorità pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti all'applicazione della nuova disciplina, o qualora l'attuazione delle direttive comporti l'istituzione di nuovi organi amministrativi o la previsione di nuove spese o di minori entrate.

- Per il titolo del decreto legislativo 386/2003 vedi nota all'articolo 31.
- Per il titolo della direttiva 1999/105/CE vedi articolo 31.

Nota all'articolo 42
- Il testo dell'articolo 92 del decreto del Presidente della regione 5 giugno 2003, n. 0165, è il seguente:
Art. 92 lavori d'urgenza
1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato da un tecnico ed è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.
3. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio contemporaneamente alla redazione del verbale è disposta la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di euro 200.000,00 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
4. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese.
5. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 85, comma 5.
6. Entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori è redatta una perizia giustificativa degli stessi che viene trasmessa, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'approvazione dei lavori.
7. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.
Nota all'articolo 43
- L'Allegato I della direttiva 21 maggio 1992 n. 92/43/CEE, reca: "Tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione".
- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9, è il seguente:
Art. 2 definizione di prati stabili naturali
1. Ai fini della presente legge per prati stabili naturali si intendono le formazioni appartenenti alle alleanze di vegetazione Phragmition communis, Magnocaricion elatae e Arrhenatherion elatioris, suddivise in tipologie in funzione della composizione floristica del cotico erbaceo, come indicato nell'Allegato A alla presente legge, nonché le formazioni erbacee di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, descritte ai codici seguenti:
a) codici del gruppo 6;
b) codici del gruppo 7;
c) codice 5130 formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli.
2. Nell'ambito dei prati stabili naturali sono comprese:
a) le formazioni erbacee che vegetano su terreni che non hanno subito dissodamento mediante aratura o erpicatura e vengono mantenuti attraverso la sola operazione di sfalcio e l'eventuale concimazione;
b) le formazioni erbacee che, seppure derivate da precedente coltivazione, presentano la composizione floristica delle tipologie elencate nell'Allegato A, punti A) e C), alla presente legge;
c) le formazioni erbacee che hanno subito manomissioni, ma conservano ancora buona parte delle specie tipiche della tipologia;
d) le formazioni prative che derivano da operazioni di trapianto di zolle erbose di prato stabile anche a seguito degli interventi di compensazione di cui all'articolo 5.
3. La presenza di specie delle famiglie Orchidacee, Amarillidacee e Iridacee è condizione sufficiente, ma non necessaria, per inquadrare una formazione erbacea fra i prati stabili naturali.
Nota all'articolo 47
- Per il titolo del regio decreto 3267/1923 vedi articolo 42.
Nota all'articolo 48
- Per il testo dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Regione, n. 0165/Pres., vedi nota all'articolo 42.
Nota all'articolo 55
- Il testo dell'articolo 50 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, è il seguente:
Art. 50 disposizioni generali
1. La Giunta regionale approva il programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione. Tenuto conto degli indirizzi politici di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modificazioni, entro il 31 marzo di ogni anno le direzioni regionali comunicano alla struttura regionale individuata dalla Giunta regionale le ipotesi di intervento, ai fini del coordinamento tecnico e della formulazione della proposta di programmazione. Entro il 30 aprile di ogni anno è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale il programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione, distinto per settori di intervento.
2. Le funzioni relative ai lavori pubblici di competenza della Regione sono esercitate dalle direzioni regionali competenti alla gestione della spesa per la realizzazione dei lavori medesimi. Le funzioni consultive e le funzioni in materia di sorveglianza e vigilanza sull'esecuzione di lavori pubblici sono esercitate dalla struttura regionale di cui al comma 1.
3. Le funzioni del responsabile unico del procedimento sono svolte dal direttore del servizio competente per materia ovvero dal coordinatore di strutture stabili a tal fine costituite. Le funzioni di committente e di responsabile dei lavori di cui al decreto legislativo 494/1996 e successive modificazioni sono svolte dal direttore del servizio competente per materia.
4. La Giunta regionale approva il progetto preliminare di lavori pubblici; il direttore del servizio competente per materia approva il progetto definitivo ed esecutivo, nonché la perizia sommaria di spesa delle opere da eseguirsi in

economia. La Giunta regionale può delegare l'approvazione del progetto preliminare al direttore regionale competente per materia.
5. L'approvazione del progetto definitivo ha valore di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.
6. La realizzazione dei lavori in economia è disciplinata con il regolamento di cui all'articolo 4. Sino all'emanazione del regolamento medesimo si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini del rispetto dei limiti di importo, per i lavori di competenza della Regione realizzati in amministrazione diretta non si tiene conto degli oneri del personale.
Note all'articolo 56
- Per il testo dell'articolo 5 della legge regionale 13/2001, vedi nota all'articolo 21.
- Per il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 227/2001, vedi nota all'articolo 21.
Nota all'articolo 59
- Per il titolo dell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE vedi nota all'articolo 20.
- Il testo dell'articolo 12 del regolamento emanato con decreto del Presidente della repubblica 8 settembre 1997, n. 357, come sostituito dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 120/2003, è il seguente:
Art. 12 introduzioni e reintroduzioni
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti il Ministero per le politiche agricole e forestali e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, per quanto di competenza, e la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto, le linee guida per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D e delle specie di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli Enti di gestione delle aree protette nazionali, sentiti gli enti locali interessati e dopo un'adeguata consultazione del pubblico interessato dall'adozione del provvedimento di reintroduzione, sulla base delle linee guida di cui al comma 1, autorizzano la reintroduzione delle specie di cui al comma 1, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e presentando allo stesso Ministero apposito studio che evidenzi che tale reintroduzione contribuisce in modo efficace a ristabilire dette specie in uno stato di conservazione soddisfacente.
3. Sono vietate la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone.
Nota all'articolo 64
- Il testo dell'articolo 2188 del Codice civile, è il seguente:
Art. 2188 registro delle imprese
E' istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge.
Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.
Il registro è pubblico.
Note all'articolo 66
- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, come modificato dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 9/2004, è il seguente:
Art. 3 organi di accertamento
All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni di cui all'articolo 1 - escluse quelle nelle materie delegate ai sensi del precedente articolo 2 - provvedono i funzionari regionali, di qualifica funzionale non inferiore a quella di segretario o equiparata, addetti agli Uffici e Servizi cui compete istituzionalmente la cura dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti nelle materie di competenza regionale, a ciò espressamente incaricati dal funzionario preposto alla Direzione regionale, al Servizio autonomo, o agli Uffici regionali rispettivamente competenti.
All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni nelle materie delegate provvedono gli organi ed agenti degli enti delegati, secondo i rispettivi ordinamenti.
All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni previste nei commi precedenti procedono altresì gli organi ed agenti a ciò direttamente designati dalle leggi ovvero gli organi ed agenti di polizia locale urbana e rurale, nonché gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ai sensi e con gli specifici poteri di cui al quarto comma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Il Presidente della Giunta regionale può altresì incaricare guardie giurate, di cui agli articoli 133 e 134 del TU di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, all'accertamento delle violazioni di disposizioni contenute nelle singole leggi.
All'attività di accertamento possono cooperare gli enti pubblici e le associazioni riconosciute operanti in materia di competenza regionale, limitatamente all'esercizio dei compiti rientranti nei rispettivi fini istituzionali.
All'accertamento delle violazioni in materia di turismo provvedono, oltre agli organi di cui al primo e terzo comma del presente articolo, i funzionari degli enti turistici periferici competenti per territorio, a ciò espressamente incaricati dagli enti medesimi.
I soggetti incaricati dell'accertamento delle infrazioni devono essere muniti di documento che ne attesti la legittimazione all'esercizio della funzione.
I soggetti e gli organi che procedono all'accertamento delle infrazioni ai sensi del presente articolo sono titolari dei poteri previsti dall'articolo 13, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.
- Il testo dell'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è il seguente:

Art. 27 vigilanza venatoria
1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:
a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'articolo 13 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65;
b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.
3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.
4. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito esame. Le regioni disciplinano la composizione delle commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.
5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.
6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 1, lettera b), sotto il controllo della regione.
7. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste.
8. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, garantisce il coordinamento in ordine alle attività delle associazioni di cui al comma 1, lettera b), rivolte alla preparazione, aggiornamento ed utilizzazione delle guardie volontarie.
9. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 4.

Note all'articolo 77
- Per il testo dell'articolo 5 della legge regionale 13/2001, vedi nota all'articolo 21.
- Per il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 227/2001, vedi nota all'articolo 21.

Nota all'articolo 81
- Il decreto del Presidente della Giunta regionale del 20 settembre 1995, n. 0313/Pres., pubblicato sul BUR n. 44 del 2 novembre 1995, reca: "L.R. 35/1993 - Inventario regionale dei monumenti naturali".

Nota all'articolo 89
- Il testo dell'articolo 151 bis della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come inserito dall'articolo 16, primo comma, della legge regionale 81/1982, e modificato dall'articolo 46, comma 1, della legge regionale 44/1988, è il seguente:
Art. 151 bis
I dipendenti regionali cui è affidata la direzione o l'assistenza dei lavori che l'Amministrazione regionale svolge in amministrazione diretta o in economia vengono assicurati contro i rischi connessi e conseguenti.

Nota all'articolo 90
- Il testo dell'articolo 5, comma 113, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2001)), come sostituito dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 21/2001, e modificato dall'articolo 19, comma 13, della legge regionale 13/2002, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 5 progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio e interventi nei settori dell'edilizia e dei trasporti
- omissis -
113. Per la gestione del Centro è istituito il Fondo regionale per i servizi forestali, di seguito denominato Fondo, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689, nonché dell'articolo 15 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7. Le modalità di gestione del Fondo possono essere stabilite con apposito regolamento.
- omissis -

Nota all'articolo 93
- Il testo dell'articolo 10 della legge 1/1984, è il seguente:
Art. 10 organi competenti alla determinazione ed irrogazione della sanzione
Gli organi competenti alla determinazione ed irrogazione delle sanzioni di competenza regionale - escluse quelle nelle materie delegate - sono i funzionari preposti alle Direzioni regionali, ai Servizi autonomi, agli uffici regionali, agli enti regionali, nella cui sfera di attribuzione è stata accertata la violazione.
Alla determinazione ed irrogazione delle sanzioni nelle materie delegate provvedono gli organi degli enti delegati

secondo i rispettivi ordinamenti.

Nota all'articolo 94

- Il testo dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è il seguente:

Art. 19 Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari

1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.

2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata.

3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.

Note all'articolo 98

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, come sostituito dall'articolo 30, comma 1, della legge regionale 24/2006, è il seguente:

Art. 4

1. I contributi di cui all'articolo 3 sono concessi per superfici minime, di un ettaro nei territori di pianura e di mezzo ettaro nei territori di montagna, anche se formate da appezzamenti non contigui.

2. I beneficiari sono obbligati a non eseguire trasformazioni colturali, sui terreni oggetto dell'impianto, per un periodo di otto anni per il pioppo e di quindici anni per le altre specie.

3. Il periodo di tempo di cui al comma 2 decorre dalla data in cui l'ente concedente riceve la comunicazione di conclusione dei lavori da parte del beneficiario. L'ente concedente può prevedere sanzioni nei riguardi dei beneficiari che non rispettano tale obbligo di comunicazione.

- Il testo dell'articolo 4 del regolamento unico emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 11 aprile 1989, n. 0174/Pres., pubblicato nel BUR n. 60 del 12 giugno 1989, è il seguente:

Art. 4 applicazione delle P.M.P.F. alle aree boscate non soggette a vincolo idrogeologico

Nella parte del territorio regionale non sottoposta ai vincoli di cui agli artt. 7 e 8 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, per la individuazione e quantificazione del danno al bosco o al terreno su cui esso sorge, ai sensi dell'art. 18 della medesima legge regionale, in assenza di specifiche norme si farà riferimento alle fattispecie previste e disciplinate dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale che regolano l'analoga individuazione e quantificazione nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico.

- Il regolamento forestale emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2003, n. 032/Pres., è pubblicato nel BUR n. 13 del 26 marzo 2003.

- Il testo degli articoli 3, 4, 5 e 8 della legge regionale 65/1976, come da ultimo sostituiti dall'articolo 30, comma 1, della legge regionale 24/2006, è il seguente:

Art. 3

1. Al fine di realizzare un programma straordinario di interventi per l'incremento della produzione legnosa, le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane concedono, a favore di enti e imprese, singole o associate, contributi per l'impianto e le cure colturali relative al primo anno, di specie forestali a rapido accrescimento, con priorità per le piantagioni realizzate da cooperative, da coltivatori diretti o da piccole imprese.

Art. 4

1. I contributi di cui all'articolo 3 sono concessi per superfici minime, di un ettaro nei territori di pianura e di mezzo ettaro nei territori di montagna, anche se formate da appezzamenti non contigui.

2. I beneficiari sono obbligati a non eseguire trasformazioni colturali, sui terreni oggetto dell'impianto, per un periodo di otto anni per il pioppo e di quindici anni per le altre specie.

3. Il periodo di tempo di cui al comma 2 decorre dalla data in cui l'ente concedente riceve la comunicazione di conclusione dei lavori da parte del beneficiario. L'ente concedente può prevedere sanzioni nei riguardi dei beneficiari che non rispettano tale obbligo di comunicazione.

Art. 5

1. L'impegno di spesa relativo ai contributi concessi ai sensi dell'articolo 3 è assunto sulla base dei singoli preventivi di spesa, conformi al prezziario unico stabilito dalla Regione.

2. In sede di collaudo degli impianti l'ente concedente accerta, ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione), la provenienza o l'identità clonale dei materiali di riproduzione utilizzati.

Art. 8

1. Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane sono autorizzate a concedere al Consorzio boschi carnici, agli altri consorzi forestali pubblici e privati, alle associazioni di imprese boschive costituite da almeno dieci soci e ad aziende speciali, sulla base di progetti o programmi specifici, contributi:

a) per la gestione e il potenziamento dei beni silvo - pastorali dei Comuni a essi affidati o direttamente acquistati o comunque avuti in gestione, fino al 75 per cento delle spese correnti, ivi compresi gli oneri per la redazione dei piani di intervento previsti dalle vigenti disposizioni;

b) per il miglioramento e l'incremento del patrimonio silvo - pastorale fino al 100 per cento della spesa, nel caso in cui i soggetti beneficiari siano pubblici, e fino al 60 per cento della spesa nel caso in cui i soggetti beneficiari siano consorzi forestali privati. In entrambi i casi il contributo va commisurato, previa valutazione di congruità da parte della Direzione centrale della Regione competente in materia di risorse forestali o dell'Ufficio tecnico erariale (UTE),

al valore agricolo medio del terreno fissato ai sensi delle leggi vigenti, cui vanno aggiunti gli oneri di contratto.
2. Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane sono autorizzate a concedere anticipazioni:
a) pari al 50 per cento delle spese di cui alla lettera a) del comma 1, quali risultanti dal bilancio di previsione;
b) fino al 90 per cento delle spese di cui alla lettera b) del comma 1, quali risultanti dal preventivo dei miglioramenti o degli acquisti incrementativi.
- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 22, come sostituito dall'articolo 1, comma 10, della legge regionale 20/2000, è il seguente:
Art. 3
1. Gli interventi disposti dalla Regione, tramite la Direzione regionale delle foreste, o dagli enti titolari di funzioni delegate o trasferite dalla Regione a favore delle opere di rimboschimento e degli impianti di pioppeti sono disciplinati, per quanto riguarda le modalità di erogazione e di liquidazione dei contributi e l'effettuazione delle operazioni colturali, dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446, salvo quanto diversamente disposto dalle specifiche norme che prevedono gli interventi. I richiedenti i benefici contributivi regionali o statali sono autorizzati a iniziare i lavori non appena presentata la relativa domanda con contemporanea dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che i richiedenti medesimi non hanno dato inizio ai lavori stessi prima della data della domanda, salvo che l'accertamento dell'inesistenza dell'impianto alla suddetta data non sia già stato effettuato dall'Ispettorato competente.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai procedimenti in corso o comunque non definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.
- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 34, come integrato dal decreto del Presidente della Regione 26 febbraio 2005, n. 053/Pres., è il seguente:
Art. 2
Sono vietate la raccolta e la detenzione delle seguenti specie di piante o di parte di esse:
1) Asphodelus albus Mill. (Asfodelo)
2) Cypripedium calceolus L. (Scarpette della Madonna)
3) Erucastrum palustre(Pir.) Vis. (Brassica palustre)
4) Eryngium alpinum L. (Regina delle Alpi)
5) Hemerocallis flava L. (Giglio dorato)
6) Iris illyrica Tom. (Iride celeste)
7) Iris pallida Lam. (Giaggiolo)
8) Leontopodium alpinum Cass. (Stella alpina)
9) Lilium bulbiferum L. (Giglio rosso)
10) Lilium carniolicum Bern. (Giglio arancione)
11) Lilium martagon L. (Giglio martagone)
12) Narcissus radiiflorus Salisb. (Narciso)
13) Nigritella nigra Rchb. (Nigritella)
14) Nuphar luteum S. et S. (Nannufero)
15) Nymphaea alba L. (Ninfea bianca)
16) Peonia officinalis L. (Peonia)
17) Phyteuma comosum L. (Raponzolo di roccia)
17 bis) Pinguicula poldinii J. Steiger & Casper (Pinguicola di Poldini)
18) Primula auricula L. (Orecchia d' orso)
19) Pulsatilla montana (Hoppe) rchb. (Anemone montana)
20) Wulfenia carinthiaca Jacq. (Wulfenia).
L'elenco di cui al comma precedente potrà essere modificato con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore agli enti locali, alle foreste ed allo sviluppo della montagna, sentite le Comunità montane ovvero le Province.
Le denominazioni delle specie di cui al presente articolo e al successivo articolo 6 potranno, dietro richiesta degli Enti locali, essere pubblicate sugli organi di divulgazione nelle lingue e parlate locali.
- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 34/1981, come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 10/2003, è il seguente:
Art. 6
In deroga ai divieti e alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, è permessa la raccolta fino ad un massimo giornaliero di 1 Kg. delle parti commestibili allo stato fresco per persona delle specie di cui al seguente elenco:
1) Silene cucubalus Wibel (Bobbolini, Stringoli)
2) Taraxacum officinale W. et W. (Dente di Leone)
3) Galium mollugo L. (Caglio bianco)
4) Chenopodium sp. (Farinaccio selvatico)
5) Aruncus vulgaris Rafin (Barba di capra)
6) Papaver rhoeas L. (Papavero)
7) Urtica dioica L. (Ortica)
8) Mentha sp. L. (Menta)
9) Humulus Lupulus L. (Luppolo)
10) Ruscus aculeatus L. (Pungitopo)
11) Cardamine pratensis L. (Crescione)

12) Tragopogon pratensis L. (Barba di becco)
13) Symphytum officinale L. (Consolida maggiore)
14) Ruta graveolens L. (Ruta)
15) Asperula odorata L. (Stellina odorosa)
16) Valerianella olitoria L. Poll. (Gallinelle lattughini)
17) Origanum vulgare L. (Origano)
18) Melissa officinalis L. (Melissa)
19) Allium schoenoprasum L. (Erba cipollina)
20) Rubus idaeus L. (Lampone)
21) Rubus fruticosus L. (Mora di rovo)
22) Vaccinium myrtillus L. (Mirtillo nero)
23) Vaccinium vitis - idaea L. (Mirtillo rosso)
24) Fragaria vesca L. (Fragola)
25) Arnica montana L. (Arnica)
26) Rosa canina L. (Rosa selvatica)
26 bis) Cicerbita alpina (Lattuga alpina)
26 ter) Hippophae rhamboides (Olivello spinoso)
26 quater) Asparagus officinalis L., Asparagus acutifolius L., Asparagus tenuifolius Lam. (Asparago selvatico)
26 quinquies) Tamus communis L. (Tamaro)
26 sexies) Equisetum sp. pl. L., tutte le specie (Equiseto o coda cavallina).
- Il testo degli articoli 26 bis e 26 ter della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, come inseriti dall'articolo 9, primo comma, della legge regionale 38/1986, è il seguente:
Art. 26 bis opere pubbliche di viabilità forestale
Le opere di viabilità forestale e la loro manutenzione sono eseguite dalle Comunità montane tramite i Consorzi per l'ufficio di economia e bonifica montana di Udine e di Tolmezzo e, per la provincia di Pordenone, ove i medesimi non sono costituiti, tramite il Consorzio di bonifica Cellina - Meduna.
Tali opere sono considerate opere pubbliche regionali e pertanto la spesa per la loro realizzazione è a totale carico dell'Amministrazione regionale.
Le Comunità montane predispongono un programma di tali opere con l'ordine di priorità delle stesse.
Tale programma deve essere trasmesso, entro il 30 settembre di ciascun anno, alla Direzione regionale delle foreste che, con il proprio parere, ne cura l'inoltro alla Giunta regionale.
Gli interventi verranno finanziati dalla Giunta regionale, sentito il parere della delegazione regionale dell'UNCEM mediante piani di riparto da approvarsi entro il primo bimestre di ciascun esercizio finanziario.
Art. 26 ter altre opere di viabilità forestale
Le Comunità montane sono autorizzate a finanziare, nella misura massima dell'80%, la spesa per la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione, da parte di soggetti privati, di opere di viabilità forestale.
Le Comunità montane predispongono un programma di tali opere con l'ordine di priorità delle stesse.
Il programma deve essere trasmesso, entro il 30 settembre di ciascun anno, alla Direzione regionale delle foreste che, con il proprio parere, ne cura l'inoltro alla Giunta regionale. I fondi necessari sono assegnati alle Comunità montane dalla Giunta regionale, sentito il parere della delegazione regionale dell'UNCEM, mediante piani di riparto approvati entro il primo bimestre di ciascun esercizio finanziario.
Le opere interessanti più fondi, ovvero le opere che non possono essere realizzate se non subordinatamente ad altre da eseguirsi nei fondi finitimi, possono essere dichiarate con decreto del Presidente della Comunità montana, di interesse comune, nonché urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Nota all'articolo 100

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 19 novembre 2002, n. 30, come da ultimo modificato dall'articolo 68, comma 1, della legge regionale 24/2006, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 14 disposizioni transitorie
1. Con regolamenti regionali è disciplinato l'esercizio delle funzioni amministrative di cui agli articoli 2, 3 e 4.
2. (ABROGATO)
3. (ABROGATO)
4. Gli atti relativi alle funzioni di cui agli articoli 3 e 4, presentati alle Autonomie locali competenti ai sensi dei medesimi articoli anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, si intendono validamente pervenuti e sono trasmessi agli uffici regionali competenti in via transitoria a esercitare le funzioni medesime secondo quanto previsto al comma 2.
5. Nelle more di approvazione del PER, la costruzione di nuovi impianti a biomasse può essere autorizzata a condizione che l'impianto sia ubicato a una distanza non inferiore a 2 chilometri da terreni agricoli adibiti a colture pregiate, come individuate dall'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 (Provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate) e dall'articolo 41 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, in materia di apicoltura e alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, concernente il Fondo di rotazione regionale. Norme di interpretazione, modificazione ed integrazione di altre leggi regionali nel settore dell'agricoltura. Interventi di razionalizzazione, ammodernamento e sviluppo di alcuni comparti produttivi del settore primario).
5 bis. Le disposizioni di cui al comma 5 non trovano applicazione ai nuovi impianti a biomassa legnosa o a biomassa agricola.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 13 trovano applicazione anche nei confronti delle procedure autorizzatorie in

corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Nota all'articolo 101

- Il testo dell'articolo 37 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17, (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), è il seguente:

Art. 37 disciplina dell'attività di pesca del novellame da destinare all'allevamento esercitata nella laguna di Marano-Grado

1. Nelle more dell'approvazione della legge regionale organica per il settore ittico e al fine di tutelare le risorse biologiche della laguna di Marano-Grado con disciplina univoca, l'attività di pesca del novellame da destinare all'allevamento, esercitata nella laguna di Marano-Grado, è stabilita con regolamento regionale, adottato entro centoventi giorni, previo parere della competente Commissione consiliare. Detto regolamento comunque:

a) non può eccedere i limiti previsti dal decreto del Ministero delle risorse agricole 7 agosto 1996 (Nuova disciplina della pesca del novellame da allevamento);

b) deve prevedere che l'attività di pesca del novellame sia esercitata nel periodo primaverile per un massimo di quindici giorni;

c) deve prevedere che i quantitativi siano commisurati, di anno in anno, alla presumibile disponibilità del novellame e per il ristretto fabbisogno degli allevamenti e delle valli del Friuli Venezia Giulia;

d) può prevedere forme di coordinamento tra le rappresentanze dei pescatori e la Regione per la programmazione dell'esercizio e delle modalità della pesca del novellame.

2. La violazione degli obblighi stabiliti nel regolamento di cui al comma 1 è soggetta all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.

3. Il regolamento di cui al comma 1 dispone altresì in merito agli organi competenti alle attività di vigilanza e all'irrogazione delle sanzioni amministrative.

Note all'articolo 102

- Il testo degli articoli 6, 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 822/1987 del Consiglio, del 16 marzo 1987, vigente anteriormente all'abrogazione operata con l'articolo 81 del regolamento (CE) n. 1493/1999, è il seguente:

Art. 6

1. Qualsiasi nuovo impianto di varietà di viti diverse da quelle classificate, per l'unità amministrativa interessata, unicamente fra le varietà di uve da tavola, è vietato sino al 31 agosto 2000.

Tuttavia, delle autorizzazioni di nuovi impianti possono essere concesse dagli Stati membri per le superfici destinate alla produzione:

- di vini di qualità prodotti in regioni determinate,

ovvero

- di vini da tavola designati con una delle seguenti menzioni: "indicazione geografica tipica",

per i quali la Commissione ha riconosciuto che la produzione, a causa delle caratteristiche qualitative, è ampiamente inferiore alla domanda.

Si applica il secondo comma, entro il limite complessivo di 10.000 ettari, ai nuovi impianti da realizzare durante le campagne 1996/1997 e/o 1997/1998 e/o 1998/1999, secondo la seguente ripartizione:

Germania:	289
Grecia:	208
Spagna:	3.615
Francia:	2.584
Italia:	2.442
Lussemburgo:	4
Austria:	139
Portogallo:	719

Gli Stati membri possono inoltre autorizzare nuovi impianti durante le campagne viticole 1998/1999 e 1999/2000.

Tali autorizzazioni non possono superare per Stato membro i limiti seguenti per l'insieme delle due campagne:

Germania	289 ha
Grecia	208 ha
Spagna	3.615 ha
Francia	2.584 ha
Italia	2.442 ha
Lussemburgo	4 ha
Austria	139 ha
Portogallo	719 ha

Tali autorizzazioni non possono essere concesse:

- ai vini prodotti nelle zone determinate oggetto, nelle ultime tre campagne, di premi d'abbandono definitivo di cui al regolamento (CEE) n. 1442/88;

- ai vini prodotti nelle regioni amministrative nelle quali il totale delle quantità distillate volontariamente durante le ultime tre campagne ha superato il 10% del totale della produzione di tali campagne.

Facendo la ripartizione di tali diritti gli Stati membri garantiscono in via prioritaria che essi rispondono ai requisiti

delle zone determinate nelle quali degli impianti sono stati effettuati durante le tre campagne precedenti utilizzando i diritti di reimpianto resi disponibili da altre regioni di produzione.
Se dei nuovi diritti di impianto sono previsti nell'ambito della riforma, i diritti di impianto menzionati al quarto e quinto comma saranno presi in considerazione.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni adottate per procedere alla concessione dell'autorizzazione, l'elenco dei vini che ne hanno beneficiato e le superfici corrispondenti.
1 bis. Tuttavia, impianti possono essere autorizzati dagli Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 2000 e fino al termine della campagna 1999/2000 utilizzando fino al 20% dei diritti di impianto nuovamente creati attribuito loro ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999. Tali diritti possono essere utilizzati unicamente nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo II, capitolo I del detto regolamento. I diritti così autorizzati saranno dedotti dai diritti disponibili per gli Stati membri interessati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del suddetto regolamento.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono concedere autorizzazioni di nuovi impianti per quanto riguarda:
- le superfici destinate alla coltura delle viti madri di portinnesto;
- le superfici destinate alla coltura di piante madri di marze. Le uve ottenute da tali piante madri non possono essere raccolte o, se non sono raccolte, devono essere distrutte; gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'applicazione di tale disposizione,
- le superfici destinate a nuovi impianti nell'ambito di misure di ricomposizione o di esproprio per motivi di pubblica utilità, adottate in applicazione delle legislazioni nazionali vigenti;
- negli Stati membri in cui la produzione di v.q.p.r.d. è stata, nelle campagne 1975/1976, 1976/1977 e 1977/1978, inferiore al 60% della produzione totale di vino, le superfici destinate a nuovi impianti da realizzare in esecuzione di piani di sviluppo delle aziende agricole alle condizioni fissate dalla direttiva 72/159/CEE e del regolamento (CEE) n. 797/85;
- le superfici destinate alla sperimentazione viticola.
3. Non può essere prodotto vino da tavola con uve provenienti da viti piantate contravvenendo alle disposizioni comunitarie o nazionali in materia di nuovi impianti di viti ai sensi dell'allegato V. I prodotti che risultano da queste uve possono essere messi in circolazione soltanto se sono destinati a distillerie. Tuttavia, partendo da questi prodotti, non può distillarsi un alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.
4. Il riconoscimento di cui al paragrafo 1, secondo comma, è deciso a richiesta di uno Stato membro secondo la procedura prevista all'articolo 83.
Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la stessa procedura.
Art. 7
1. I reimpianti di viti sono consentiti soltanto nel caso in cui una persona fisica o giuridica o un'associazione di persone disponga:
- d'un diritto di reimpianto ai sensi dell'allegato V,
oppure
- di un diritto di reimpianto acquisito in base ad una precedente legislazione nazionale.
A titolo transitorio, i produttori degli Stati membri la cui legislazione nazionale non prevedeva, alla data del 27 maggio 1976, diritti di reimpianto, e che hanno proceduto ad una estirpazione di viti debitamente provata e attestata dallo Stato membro interessato, dopo tale data possono essere autorizzati ad effettuare, entro il 27 maggio 1984, un impianto di viti su una superficie di coltivazione effettiva equivalente a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione, alle condizioni fissate dal presente regolamento.
2. Il diritto di reimpianto di cui al paragrafo 1:
- può essere esercitato all'interno della stessa azienda; tuttavia gli Stati membri possono stabilire che questo diritto sia esercitato solo sulla superficie in cui ha avuto luogo l'estirpazione;
- può essere parzialmente o totalmente trasferito soltanto nel caso in cui una parte dell'azienda in questione diventi di proprietà di un'altra azienda; in questo caso tale diritto può essere esercitato all'interno di quest'ultima entro i limiti delle superfici trasferite.
Tuttavia il diritto di reimpianto può essere parzialmente o totalmente trasferito in un'altra azienda:
- verso superfici destinate alla produzione di v.q.p.r.d., alle condizioni fissate dallo Stato membro interessato;
- verso superfici destinate alla produzione di vino da tavola, di uve da tavola o alla coltura di viti madri di portinnesto, a condizioni da stabilire. Le condizioni per le superfici destinate alla produzione di vino da tavola devono garantire in particolare:
- che la superficie sulla quale viene esercitato il diritto sia classificata nella categoria 1 ai sensi dell'articolo 4;
- che le varietà siano classificate tra quelle raccomandate ai sensi dell'articolo 13 e assicurino un livello qualitativo elevato nonché rese per ettaro limitate rispetto alle varietà in coltura nell'unità amministrativa interessata.
3. In tutti i casi in cui il diritto di reimpianto non viene esercitato sulla superficie in cui ha avuto luogo l'estirpazione, il reimpianto può essere realizzato unicamente su una superficie classificata, per quanto riguarda le superfici oggetto della classificazione di cui agli articoli 4 e 5, nella stessa categoria della superficie in cui ha avuto luogo l'estirpazione o in una categoria superiore.
Nell'esercizio del diritto di reimpianto possono essere utilizzate soltanto varietà di viti appartenenti, nella classificazione delle varietà di viti stabilita in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1, alla stessa categoria di utilizzazione delle varietà di viti dalla cui estirpazione è derivato il diritto di reimpianto.
4. Non può essere prodotto vino da tavola con uve provenienti da viti piantate contravvenendo alle disposizioni comunitarie o nazionali in materia di reimpianti di viti ai sensi dell'allegato V. I prodotti che risultano da queste uve

possono essere messi in circolazione soltanto se sono destinati a distillerie. Tuttavia, partendo da questi prodotti, non può distillarsi un alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.
5. Prima del 1° gennaio 1986 il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le disposizioni relative alle limitazioni dell'esercizio dei diritti di reimpianto, necessarie per adeguare il potenziale viticolo alle esigenze del mercato.
6. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare le condizioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83.
Art. 8
1. Ogni persona fisica o giuridica o associazione di persone che intenda effettuare un nuovo impianto di viti di cui all'articolo 6 o all'articolo 9, paragrafo 2, terzo comma, ne chiede per iscritto l'autorizzazione ai servizi competenti designati dagli Stati membri, prima di una data che verrà stabilita da tali servizi.
2. Allo scopo di consentire l'organizzazione dei controlli da parte degli organismi competenti, gli Stati membri possono prevedere che ogni persona fisica o giuridica, ovvero associazione di persone che abbia l'intenzione di effettuare un'estirpazione, un reimpianto o un nuovo impianto di viti autorizzato, ne informi per iscritto l'organismo competente entro il termine da questo stabilito.
Ogni persona fisica o giuridica ovvero associazione di persone che ha effettuato un'estirpazione, un reimpianto o un nuovo impianto di viti ne informa per iscritto l'organismo competente dello Stato membro nel cui territorio l'operazione è stata effettuata, entro il termine che deve essere stabilito da detto organismo.
3. Un nuovo impianto di viti autorizzato può essere realizzato non oltre la fine della seconda campagna viticola che segue quella nel corso della quale l'autorizzazione è stata rilasciata.
- Il testo dell'articolo 11 del regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 2000, n. 0438/Pres., è il seguente:
Art. 11 impianto o reimpianto irregolare di vigneto
1. I conduttori degli impianti o reimpianti di vigneti realizzati anteriormente all'1 settembre 1998 in violazione degli articoli 6, 7, 8 del Regolamento (CEE) n. 822/1987 possono ottenere l'autorizzazione a produrre vino da commercializzare ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1493/1999. A tale fine, sono considerate valide le domande di deroga presentate all'ERSA, Servizio della vitivinicoltura, a decorrere dall'1 agosto 2000 e non oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2001.
2. I procedimenti in corso al 10 agosto 2000, relativi all'applicazione della sanzione pecuniaria e della misura dell'estirpazione del vigneto irregolare prevista dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto legge 7 settembre 1987, n. 370 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, sono sospesi fino al 31 luglio 2002, termine ultimo per la concessione dell'autorizzazione in deroga.
3. L'autorizzazione in deroga è concessa al richiedente che ottemperi ad una delle seguenti prescrizioni:
a) produca idonea documentazione da cui risulti il possesso di un diritto di reimpianto valido alla data di presentazione della domanda di deroga ovvero l'avvenuta estirpazione, nell'ambito della medesima azienda agricola, di una superficie equivalente a quella reimpiantata entro 8 campagne precedenti a quella in cui ha avuto luogo il reimpianto irregolare;
b) acquisisca diritti di reimpianto pari al 150% della superficie irregolarmente impiantata entro il 31 dicembre 2001, ovvero ottenga l'assegnazione dalla riserva regionale di un diritto di impianto versando un corrispettivo pari al 150% del prezzo di mercato rilevato al momento della richiesta di autorizzazione;
c) acquisisca diritti di reimpianto, pari alla superficie irregolarmente impiantata, provenienti dalla quota di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c) del Regolamento CE n. 1493/1999;
d) si impegni a procedere, entro tre anni, all'estirpazione di una superficie equivalente in coltura pura e tale superficie sia stata registrata nello schedario viticolo.
4. L'autorizzazione in deroga è efficace dalla data di presentazione della domanda.
5. Qualora il conduttore presenti domanda di deroga, le uve provenienti dal vigneto oggetto della domanda possono essere utilizzate, a partire dalla data di presentazione della stessa per la produzione di vino destinato alla commercializzazione.
6. Se la richiesta di autorizzazione in deroga è respinta, il conduttore deve pagare una sanzione pecuniaria di importo pari al 30% del valore di mercato del vino ottenuto da uve provenienti dalla zona interessata. La sanzione pecuniaria è determinata con riferimento al periodo decorrente dalla data di presentazione della domanda di deroga, tenendo conto del prezzo rilevato dai mercuriali pubblicati dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura e della produzione dichiarata. Il conduttore procederà all'estirpo della superficie interessata a proprie spese. Dalla data di diniego dell'autorizzazione in deroga e fino alla estirpazione della superficie, i prodotti vitivinicoli ottenuti possono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione. Tuttavia non si può distillare da questi prodotti un alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.
7. Le superfici impiantate a decorrere dal 10 settembre 1998, la cui produzione può essere messa in circolazione soltanto se destinata a distillerie ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 o dell'articolo 7, paragrafo 4 del Regolamento 822/1987, o piantate in violazione del divieto di impianto di cui al paragrafo 1 dell'articolo 2 del Regolamento (CEE) 1493/1999 del Consiglio, devono essere estirpate, con spese a carico del conduttore. Fino all'estirpazione della superficie le uve prodotte dovranno essere distrutte prima della fase fenologica dell'invaiatura. L'ERSA, Servizio della vitivinicoltura, su specifica domanda del conduttore può autorizzare la distillazione, corrispondente alla quantità di uva stimata dallo stesso ERSA. Tuttavia non si può distillare da questi prodotti un alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.
- Il testo dell'articolo 16 del regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione del

regolamento (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2004, n. 0198/Pres., è il seguente:
Art. 16 impianto o reimpianto irregolare di vigneto
1. I produttori, coltivatori di vigneti impiantati o reimpiantati anteriormente al 1° settembre 1998 in violazione degli articoli 6, 7, 8 del Regolamento (CEE) n. 822/1987 possono ottenere l'autorizzazione a produrre vino da commercializzare ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1493/1999, a condizione che abbiano ottenuto la deroga ivi prevista.
2. L'istanza di deroga per la regolarizzazione dei vigneti è presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. I procedimenti in corso al 1° agosto 2000, relativi all'applicazione della sanzione pecuniaria e dell'estirpazione del vigneto irregolare prevista dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto legge 7 settembre 1987, n. 370 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, sono sospesi fino al 31 luglio 2004.
4. L'autorizzazione in deroga è concessa al richiedente che ottemperi ad una delle seguenti prescrizioni:
a) produca idonea documentazione dalla quale risulti la titolarità di un diritto di reimpianto valido alla data di presentazione della domanda di deroga ovvero l'avvenuta estirpazione, nell'ambito della medesima azienda agricola, di una superficie equivalente a quella reimpiantata entro le 8 campagne precedenti a quella in cui ha avuto luogo il reimpianto irregolare;
b) acquisisca diritti di reimpianto pari al 150% della superficie irregolarmente impiantata entro il 31 dicembre 2001, ovvero ottenga l'assegnazione dalla riserva regionale di un diritto di impianto versando un corrispettivo pari al 150% del prezzo di mercato rilevato al momento della richiesta di autorizzazione;
c) acquisisca diritti di reimpianto, pari alla superficie irregolarmente impiantata, provenienti dalla quota di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), del Regolamento CE n. 1493/1999;
d) si impegni a procedere, entro tre anni, all'estirpazione di una superficie equivalente in coltura pura e tale superficie sia stata registrata nello schedario viticolo.
5. L'autorizzazione in deroga è efficace dalla data di presentazione della domanda.
6. Qualora la domanda di autorizzazione in deroga sia accolta, le uve provenienti dal vigneto oggetto della domanda possono essere utilizzate, a partire dalla data di presentazione della stessa, per la produzione di vino destinato alla commercializzazione.

Note all'articolo 103

- Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo, come da ultimo modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1216/2005, è il seguente:
Art. 2
1. Gli Stati membri hanno la facoltà di fissare un temine per la presentazione, da parte dei produttori, delle domande di deroga in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999.
1 bis. Il termine di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 è prorogato al 31 dicembre 2007.
2. Qualora un produttore presenti una domanda di deroga, lo Stato membro competente ha la facoltà di autorizzare, nel periodo necessario all'esame della domanda, che le uve provenienti dalle zone oggetto della domanda siano utilizzate, a partire dalla data di presentazione della stessa, per la produzione di vino destinato alla commercializzazione.
3. Qualora sia concessa, la deroga acquista efficacia a partire dalla data della domanda.
4. Se la deroga è rifiutata, lo Stato membro:
a) applica una sanzione finanziaria di importo pari al 30% del valore di mercato del vino ottenuto da uve provenienti dalle zone interessate a partire dalla data di presentazione della domanda fino alla data del rigetto della stessa; oppure
b) impone al produttore di distillare una quantità di vino equivalente al vino ottenuto da uve provenienti dalle zone interessate dalla data di presentazione fino alla data in cui la domanda è respinta. Tuttavia, partendo da questi prodotti non può distillarsi alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.
5. Gli Stati membri stabiliscono il periodo di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 3493/1999 in cui un produttore può ottenere i diritti di reimpianto successivamente all'impianto della superficie interessata. Tale periodo non può tuttavia estendersi oltre il 30 giugno 2004. Gli Stati membri possono derogare a detta disposizione soltanto se i diritti di reimpianto di cui trattasi sono validi alla data di presentazione della domanda di deroga.
6. Gli Stati membri tengono una registrazione delle domande di deroga presentate, del risultato del loro esame e degli eventuali provvedimenti presi ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo.
7. Per ciascuna campagna viticola gli Stati membri comunicano alla Commissione la superficie totale per la quale è stata chiesta l'applicazione della deroga, la superficie totale per la quale la deroga è stata concessa e la superficie totale per la quale la deroga è stata respinta. La comunicazione deve essere effettuata entro tre mesi dalla fine della campagna in questione.
8. Qualora una superficie debba essere estirpata a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1493/1999, i prodotti ottenuti dalle uve provenienti da tale superficie possono essere messi in circolazione soltanto se sono destinati alla distillazione. In deroga a tale disposizione, gli Stati membri possono autorizzare la distillazione di vino di valore equivalente. In tal caso essi possono prevedere anche l'applicazione di una sanzione amministrativa adeguata. In entrambi i casi, partendo da questi prodotti non può distillarsi alcole con titolo alcolometrico volumica

effettivo pari o inferiore a 80% vol.
9. Gli Stati membri tengono una registrazione dei casi in cui è stato applicato il disposto dell'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 1493/1999.
- Per il testo dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 0198/2004, vedi nota all'articolo 102.
- Il regolamento (CE) n. 1216/2005 della Commissione, del 28 luglio 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 1227/2000 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea 29 luglio 2005, n. L 199.

Note all'articolo 104

- La legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, reca: "Programmazione, progettazione e finanziamento in materia di lavori pubblici ed urbanistica".
- La legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1985)".
- La legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1986)".
- La legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, reca: "Assestamento del bilancio ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l'anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili".
- La legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, reca: "Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali".
- La legge regionale 19 agosto 1996, n. 32, reca: "Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi in materia di viabilità, trasporti, pianificazione territoriale e tutela della flora spontanea".
- La legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, reca: "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali".
- La legge regionale 24 gennaio 1997, n. 6, reca: "Proroghe di termini, modifiche ed integrazioni di leggi regionali".
- La legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, reca: "Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1997)".
- La legge regionale 12 novembre 1997, n. 34, reca: "Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica; alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, in materia di opere pubbliche e di interesse pubblico; alla legge regionale 13 maggio 1988, n. 29, in materia di protezione delle bellezze naturali; alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, in materia di organizzazione degli uffici regionali e alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, in materia di forestazione".
- La legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, reca: "Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate".
- La legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, reca: "Normativa organica del commercio in sede fissa".
- La legge regionale 15 maggio 2000, n. 12, reca: "Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'articolo 23 della legge regionale 34/1981, in materia di vigilanza".
- La legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, reca: "Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002".
- La legge regionale 17 aprile 2003, n. 10, reca: "Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e modifiche a disposizioni in materia di tutela della natura, di attività venatoria e di tassidermia".
- La legge regionale 4 giugno 2004, n. 18, reca: "Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive".
- La legge regionale 25 agosto 2006, n. 17, reca: "Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca".
- La legge regionale 27 novembre 2006, n. 24, reca: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport".

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 202

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 2 agosto 2006;
- assegnato alla II Commissione permanente l'8 agosto 2006, con parere della IV Commissione, non espresso;
- esaminato dalla II Commissione permanente nelle sedute del 14 novembre 2006, del 14 dicembre 2006 e del 23 gennaio 2007, e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, con modifiche, con relazioni, di maggioranza, del consigliere Petris e, di minoranza, del consigliere Venier Romano;
- deliberato, nella seduta del Consiglio regionale del 30 gennaio 2007, il rinvio in Commissione ai sensi dell'articolo 106, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio regionale;
- riesaminato dalla II Commissione permanente nella seduta del 12 febbraio 2007 ed approvato nella stessa a maggioranza, con modifiche, con relazioni aggiuntive, di maggioranza, del consigliere Petris e, di minoranza, dei consiglieri Venier Romano, Asquini e Violino;
- esaminato dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 27 marzo, nelle sedute antimeridiana e pomeridiana del 28 marzo e nella seduta antimeridiana del 29 marzo 2007, e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, con modifiche.

- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/3359-07 dd. 18 aprile 2007.

07_18_1_DPR_93_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 12 aprile 2007, n. 093/Pres.

Regolamento per la concessione del contributo per le spese di funzionamento delle Autorità d'ambito, in applicazione dell'articolo 13 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36). Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 concernente "Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)";
VISTO, in particolare, l'articolo 13 comma 2, della citata legge regionale 13/2005, ai sensi del quale nella fase di prima attuazione della medesima legge, al fine di garantire l'avvio delle attività, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Autorità d'ambito, dietro loro documentata richiesta, un contributo per le spese di funzionamento secondo i criteri e le modalità stabiliti con regolamento ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2007, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTO il testo regolamentare predisposto dalla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, ai sensi del succitato articolo 30 della legge regionale 7/2000;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 694 del 29.3.2007;

DECRETA

1. E' approvato il "Regolamento per la concessione del contributo per le spese di funzionamento delle Autorità d'ambito, in applicazione dell'articolo 13 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36)", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07_18_1_DPR_93_2_ALL1

Regolamento per la concessione del contributo per le spese di funzionamento delle Autorità d'ambito, in applicazione dell'articolo 13 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13. (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36).

Art. 1 finalità
Art. 2 soggetti beneficiari
Art. 3 termine per la presentazione della domanda
Art. 4 documentazione da corredare alla domanda
Art. 5 istruttoria della domanda
Art. 6 spese ammissibili

Art. 7 ripartizione dei contributi
Art. 8 concessione ed erogazione del contributo
Art. 9 rendicontazione
Art. 10 norme transitorie
Art. 11 disposizioni generali
Art. 12 abrogazioni
Art. 13 entrata in vigore

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni, disciplina criteri e modalità di assegnazione dei contributi per le spese di funzionamento delle Autorità d'ambito, al fine di garantirne l'avvio dell'attività, previsti dall'articolo 13, comma 2 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36) e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2 soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente Regolamento sono le Autorità d'ambito previste dal Capo IV della legge regionale 13/2005.

Art. 3 termine per la presentazione della domanda

1. La domanda per la concessione del contributo, datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Autorità d'ambito, è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento entro il termine perentorio del 1 marzo di ogni anno.

Art. 4 documentazione da corredare alla domanda

1. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) prospetto previsionale analitico delle spese da sostenere da parte dell'Autorità d'ambito successivamente alla presentazione della domanda;
b) dichiarazione attestante il numero di abitanti residenti nell'Ambito territoriale ottimale, determinato secondo quanto disposto all'articolo 7, comma 2.

Art. 5 istruttoria della domanda

1. La domanda non corredata dalla documentazione prescritta o non perfezionata a seguito di specifica richiesta della Regione entro trenta giorni dalla medesima, è considerata inammissibile e conseguentemente archiviata dandone comunicazione all'interessato.
2. La Regione si riserva di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica.

Art. 6 spese ammissibili

1. Ai fini della concessione del contributo, per spese di funzionamento ammissibili si intendono le spese, finalizzate all'avvio dell'attività, da sostenere da parte dell'Autorità d'ambito successivamente alla presentazione della domanda, e relative a:
a) personale;
b) attività di consulenza;
c) acquisto di beni di consumo;
d) acquisto di materie prime;
e) prestazioni di servizi;
f) utilizzo di beni di terzi;
g) attrezzature d'ufficio.

Art. 7 ripartizione dei contributi

1. Sulla base delle domande presentate, è predisposto il riparto dei fondi disponibili a bilancio secondo il seguente criterio:
a) il 50 per cento dei fondi in parti proporzionali al peso dei soggetti beneficiari. Agli Ambiti regionali è assegnato un peso pari a cento; all'Ambito interregionale è assegnato un peso pari a cinquanta;
b) il 50 per cento dei fondi in proporzione al numero di abitanti residenti nell'ambito territoriale ottimale di pertinenza dei soggetti beneficiari. Per l'Ambito interregionale la quota è calcolata considerando la popolazione residente nel territorio regionale dell'ambito.
2. Il numero di abitanti residenti è determinato sulla base dei dati anagrafici, forniti dagli Uffici Comunali, utilizzati per la determinazione della rappresentanza dei Comuni in sede di assemblea d'ambito, come

previsto dalla Convenzione per la cooperazione tra gli Enti Locali ricadenti nell'Ambito territoriale ottimale e dallo Statuto del Consorzio tra gli Enti Locali ricadenti nell'Ambito territoriale ottimale, di cui all' articolo 8 della legge regionale 13/2005.

Art. 8 concessione ed erogazione del contributo

1. Ai fini della concessione del contributo il soggetto beneficiario è tenuto, entro il termine indicato nella comunicazione di avvenuto riparto dei fondi, a presentare il bilancio preventivo e il conto consuntivo relativo all'anno precedente, regolarmente approvati dall'Autorità d'ambito.
2. Il contributo è concesso fino alla misura massima delle spese ammissibili a contributo.
3. L'erogazione del contributo avviene in unica soluzione contestualmente al provvedimento di concessione.

Art. 9 rendicontazione

1. Nel termine previsto dal provvedimento di concessione, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare la dichiarazione di cui all'articolo 42 comma 1 della legge regionale 7/2000, allegando contestualmente un prospetto analitico delle spese sostenute.

Art. 10 norme transitorie

1. Per l'anno 2007 la domanda è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'Autorità d'ambito che ha presentato domanda di contributo entro il 1 marzo 2007 ai sensi del DPReg. 12 settembre 2005, n. 0299/Pres. "Regolamento per la concessione del contributo per le spese di funzionamento delle Autorità d'ambito, in applicazione dell'articolo 13 comma 2 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36)" è tenuta a presentare nuova domanda di contributo, sostitutiva della precedente, ai sensi del presente regolamento ed entro il termine indicato al comma 1.
3. Per l'anno 2007 il conto consuntivo di cui all'articolo 8 e relativo all'anno 2006, è presentato solo qualora regolarmente approvato dall'Autorità d'ambito.

Art. 11 disposizioni generali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni della legge regionale 7/2000 e della legge regionale 13/2005.

Art. 12 abrogazioni

1. E' abrogato il DPReg. 0299/Pres./2005.

Art. 13 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07_18_1_DPR_95

Decreto del Presidente della Regione 16 aprile 2007, n. 095/Pres. (Estratto)

Approvazione della variante n. 4 al Regolamento edilizio del Comune di Rivignano.

Con decreto del Presidente della Regione n. 095/Pres. di data 16 aprile 2007 é stata approvata la variante n. 4 al Regolamento edilizio del comune di Rivignano.
Copia conforme all'originale del decreto, assieme agli atti relativi, sarà depositata negli Uffici comunali a libera visione del pubblico.

07_18_1_DPR_96

Decreto del Presidente della Regione 16 aprile 2007, n. 096/Pres. (Estratto)

Approvazione della variante n. 2 al Regolamento edilizio del Co-

mune di Carlino.

Con decreto del Presidente della Regione n. 096/Pres. di data 16 aprile 2007 é stata approvata la variante n. 2 al Regolamento edilizio del comune di Carlino.
Copia conforme all'originale del decreto, assieme agli atti relativi, sarà depositata negli Uffici comunali a libera visione del pubblico.

07_18_1_DPR_98_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 16 aprile 2007, n. 098/Pres.

Lignano Sabbiadoro Gestioni Spa. Nomina componente in seno al Consiglio di amministrazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche;
VISTO, in particolare, l'articolo 7, comma 1, della citata legge regionale, il quale prevede che la Regione favorisca la promozione turistica mediante la partecipazione a società per la promozione turistica e a società d'area, anche tramite l'Agenzia per lo sviluppo del turismo, denominata "Turismo Friuli Venezia Giulia", istituita con legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, all'articolo 106, comma 10, e subentrata alle Agenzie di informazione e accoglienza turistica;
VISTO l'articolo 7, comma 2, della legge regionale 2/2002, che definisce le società d'area, come società a prevalente capitale pubblico costituite, ciascuna in ogni area territoriale regionale con offerta turistica omogenea, per lo svolgimento di attività di promozione turistica e per la gestione di attività economiche turistiche di interesse regionale in ambito locale;
DATO ATTO che, per le finalità di cui all'articolo 7 della legge richiamata, è stata costituita, nella forma giuridica di società consortile per azioni, a prevalente capitale pubblico, la società d'area "Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A.", con atto datato 1 marzo 2004, Rep. n. 65566, Racc. n. 23896, del Notaio in Udine Bruno Panella e registrato a Udine in data 18 marzo 2004 al n. 1623;
PRECISATO che la società "Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A.", ai sensi dell'articolo 3 del proprio Statuto, ha come oggetto sociale "l'organizzazione, il coordinamento e la promozione di attività che costituiscono il presupposto economico sostanziale per lo sviluppo degli interessi dei consorziati relativamente alla gestione di attività economiche turistiche, di interesse del territorio della regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito locale ricompreso nell'area territoriale con offerta turistica omogenea coincidente con quella di competenza dell'Agenzia di informazione e accoglienza turistica di Lignano Sabbiadoro e della Laguna di Marano" (cui è subentrata l'Agenzia Turismo FVG, come sopra precisato);
PRESO ATTO che la società di cui trattasi ha un capitale sociale pari a 500.000,00 euro e che la Regione detiene una quota pari a euro 50.000,00 per un totale di 50.000 azioni ordinarie;
VISTO il titolo IV dello Statuto sociale, recante la disciplina dell'amministrazione della società di cui trattasi;
VISTO, in particolare, l'articolo 21, comma 2, dello Statuto sociale, il quale prevede che "un componente del Consiglio di amministrazione è nominato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, in rappresentanza dell'Agenzia di informazione e accoglienza turistica di Lignano Sabbiadoro e della Laguna di Marano";
PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 21, comma 3, dello Statuto, gli amministratori sono eletti per il periodo che è fissato di volta in volta all'atto della nomina e comunque nei limiti temporali previsti dall'articolo 2383 del Codice civile;
PRESO ATTO che il mandato del Consiglio di amministrazione della società "Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A." è prossimo alla scadenza, essendo previsto che i componenti dell'organo medesimo durino in carica fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2006;
PRESO ATTO che l'Assemblea dei soci è stata convocata, per l'approvazione del bilancio e il rinnovo delle cariche sociali, in prima convocazione il giorno 16 aprile 2007 e in seconda convocazione, il giorno 18 aprile 2007;
DATO ATTO che attualmente l'incarico di Consigliere è ricoperto dal dott. Jose Ejarque Bernet, nato a Terrassa - Barcellona (Spagna) il 20-9-1964, direttore generale dell'Agenzia Turismo FVG;
VISTO il curriculum professionale presentato dal dott. Jose Ejarque Bernet, comprovante l'adeguatezza dei titoli professionali posseduti e dell'esperienza maturata, all'incarico di componente del Consiglio di amministrazione della società d'area di cui trattasi;
VISTA la dichiarazione resa dal dott. Jose Ejarque Bernet, ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge re-

gionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti e istituti pubblici), come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1;
RITENUTO di provvedere al rinnovo della nomina di consigliere, in seno al Consiglio di amministrazione della società "Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A.", nella persona del dott. Jose Ejarque Bernet, per la durata di cui all'articolo 21 dello Statuto, alla luce della competenza e professionalità dimostrate e dell'esperienza maturata anche nello svolgimento delle funzioni della Turismo FVG, ente funzionale della Regione preposto, tra l'altro, alla programmazione, alla progettazione e all'indirizzo dello sviluppo del sistema turistico regionale, con particolare riguardo alla promozione dell'immagine complessiva della regione, attraverso il coordinamento degli operatori del sistema turistico e allo sviluppo delle azioni di promozione ;
EVIDENZIATO, a integrazione delle motivazioni sopra indicate per il rinnovo della nomina del dott. Jose Ejarque Bernet, che il disegno di legge n. 232, approvato dal Consiglio regionale nella seduta di data 27 marzo 2007 e di prossima pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, all'articolo 14, autorizza l'Amministrazione regionale a trasferire, a titolo gratuito, le azioni di sua proprietà della società "Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A.", alla Turismo FVG, di cui il dott. Jose Ejarque Bernet è, come sopra già richiamato, direttore generale;
VISTO lo Statuto d'autonomia della Regione;
VISTA la generalità della Giunta regionale n. 802 del 4 aprile 2007;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, il dott. Jose Ejarque Bernet, nato a Terrassa - Barcellona (Spagna) il 20-9-1964, direttore generale dell'Agenzia Turismo FVG, è nominato consigliere, in seno al Consiglio di amministrazione della società d'area "Lignano Sabbiadoro Gestioni Spa", ai sensi dell'articolo 21 dell0 Statuto sociale e per la durata ivi prevista.
2. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

ILLY

07_18_1_DPR_99_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 16 aprile 2007, n. 099/Pres.

Lignano Sabbiadoro Gestioni Spa. Nomina componenti il collegio sindacale.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche;
VISTO, in particolare, l'articolo 7 della citata legge regionale, il quale prevede che la Regione favorisca la promozione turistica mediante la partecipazione a società per la promozione turistica e a società d'area, anche tramite l'Agenzia per lo sviluppo del turismo, denominata "Turismo Friuli Venezia Giulia", istituita con legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, all'articolo 106, comma 10, e subentrata alle Agenzie di informazione e accoglienza turistica;
VISTO l'articolo 7, comma 2, della legge regionale 2/2002, che definisce le società d'area, come società a prevalente capitale pubblico costituite, ciascuna in ogni area territoriale regionale con offerta turistica omogenea, per lo svolgimento di attività di promozione turistica e per la gestione di attività economiche turistiche di interesse regionale in ambito locale;
DATO ATTO che, per le finalità di cui all'articolo 7 della legge richiamata, è stata costituita, nella forma giuridica di società consortile per azioni, a prevalente capitale pubblico, la società d'area "Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A", con atto datato 1 marzo 2004, Rep. n. 65566, Racc. n. 23896, del Notaio in Udine Bruno Panella e registrato a Udine in data 18 marzo 2004 al n. 1623;
PRECISATO che la società "Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A.", ai sensi dell'articolo 3 del proprio Statuto, ha come oggetto sociale "l'organizzazione, il coordinamento e la promozione di attività che costituiscono il presupposto economico sostanziale per lo sviluppo degli interessi dei consorziati relativamente alla gestione di attività economiche turistiche, di interesse del territorio della regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito locale ricompreso nell'area territoriale con offerta turistica omogenea coincidente con quella di competenza dell'Agenzia di informazione e accoglienza turistica di Lignano Sabbiadoro e della Laguna di Marano" (cui è subentrata l'Agenzia Turismo FVG, come sopra precisato);
PRESO ATTO che la società di cui trattasi ha un capitale sociale pari a 500.000,00 euro e che la Regione

detiene una quota pari a euro 50.000,00 per un totale di 50.000 azioni ordinarie;
VISTO l'articolo 26, comma 1, dello Statuto sociale, il quale prevede che il Collegio sindacale, a norma dell'articolo 2449 del Codice Civile, sia nominato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e composto di tre membri effettivi e due supplenti, funzionanti ai sensi di legge;
VISTO l'articolo 26, comma 2, dello Statuto sociale che stabilisce che i Sindaci durino in carica tre esercizi e siano rieleggibili;
PRESO ATTO che il periodo di carica dei Sindaci della società "Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A." è prossimo alla scadenza, essendo previsto che i componenti dell'organo medesimo durino in carica fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2006;
PRESO ATTO che l'Assemblea dei soci è stata convocata, per l'approvazione del bilancio e il rinnovo delle cariche sociali, in prima convocazione, il giorno 16 aprile 2007 e in seconda convocazione, il giorno 18 aprile 2007;
DATO ATTO che attualmente l'incarico è ricoperto dai seguenti soggetti: dott. Maurizio Variola, nato a Trieste il 26/2/1963, in qualità di Presidente del Collegio sindacale; dott. Sergio Zamburlini, nato a Udine il 7.10.1944, Sindaco effettivo; dott. Alessandro Zanin, nato a Torino il 16.10.1971, Sindaco effettivo; dott. Alberto Maria Camilotti, nato a Udine il 6.8.1974, Sindaco supplente e dott. Marco Carlin, nato a Udine il 5.10.1971, Sindaco supplente;
VISTI i curricula professionali presentati dai medesimi soggetti, comprovanti l'adeguatezza dei titoli professionali posseduti e dell'esperienza maturata all'incarico di componente del Collegio sindacale di società;
VISTE le dichiarazioni rese dai soggetti sopra richiamati, ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti e istituti pubblici), come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1;
RITENUTO di provvedere al rinnovo delle nomine dei componenti del Collegio sindacale in favore dei predetti soggetti, nelle citate qualifiche, alla luce della competenza e professionalità dimostrate e dell'esperienza maturata;
VISTO lo Statuto d'autonomia della Regione;
VISTA la generalità della Giunta regionale n. 802 del 4 aprile 2007;

DECRETA

1. Sono nominati, ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto sociale e per le motivazioni indicate in premessa, i componenti del Collegio sindacale della società d'area "Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A", nella persona dei seguenti soggetti:
- dott. Maurizio Variola, nato a Trieste il 26/2/1963, in qualità di Presidente del Collegio sindacale;
- dott. Sergio Zamburlini, nato a Udine il 7.10.1944, in qualità di Sindaco effettivo;
- dott. Alessandro Zanin, nato a Torino il 16.10.1971, in qualità di Sindaco effettivo;
- dott. Alberto Maria Camilotti, nato a Udine il 6.8.1974, in qualità di Sindaco supplente;
- dott. Marco Carlin, nato a Udine il 5.10.1971, in qualità di Sindaco supplente.

2. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

ILLY

07_18_1_DPR_100_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2007, n. 0100/Pres.

LR 3/1996. Revoca personalità giuridica comunità di Redipuglia denominata "La Comune di Redipuglia".

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 5 gennaio 1996, n. 3 concernente la disciplina delle associazioni e dei consorzi di comunioni familiari montane;
VISTO l'art. 2 comma 2 lett. a) e b) della legge regionale n. 3/96 il quale definisce i requisiti necessari per il riconoscimento della personalità giuridica ed in particolare la lett b) che definisce quale requisito di avere "un patrimonio costituito da beni mobili ed immobili di comune proprietà, acquisito a titolo legittimo, situato in territorio classificato montano, destinato ad attività agro - silvo-pastorale o di agriturismo nonché alle connesse attività di servizio e, quanto ai beni immobili, regolarmente iscritti nei libri fondiari o trascritti nei registri immobiliari con il vincolo della inalienabilità e della indivisibilità";
VISTO l'art. 4 della legge regionale n. 3/96 che prevede l'istituzione del pubblico elenco regionale delle associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 0154/Pres. di data 30.5.2003, con il quale la Comunità di Redipuglia denominata “La Comune di Redipuglia” ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi della legge regionale n. 3/1996, poiché la documentazione presentata è stata ritenuta idonea a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al comma 2 della legge regionale n. 3/1996, in particolare l’estratto tavolare della PT 63 di Redipuglia ritenendo che l’iscrizione della proprietà potesse essere riferita alla comunione familiare;
ATTESO che, a seguito del decreto del Presidente della Regione sopra richiamato, la Comunità di Redipuglia denominata “La Comune di Redipuglia” è stata iscritta in data 18.6.2003 nell’elenco regionale delle associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica;
VISTA la nota prot. 9831 di data 5.12.2006, con la quale il Comune di Fogliano Redipuglia ha comunicato che con decreto tavolare GT 4442/05 dd. 16.11.2006 il giudice Tavolare ha avvallato la richiesta del Comune di intestare tutti i suoi beni a “Comune di Fogliano Redipuglia, con sede in Fogliano Redipuglia” e che tale intestazione ricomprende i beni che sono stati indicati come patrimonio della Comunità di Redipuglia;
VISTA la nota prot. RAF/2/2.1/122237 di data 13.12.2006, con la quale il Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna ha richiesto al Comune di Fogliano Redipuglia ed alla Comunità di Redipuglia denominata “La Comune di Redipuglia” puntuali informazioni e documentazioni in merito al riconoscimento della personalità giuridica di cui al decreto del Presidente della Regione n. 0154/Pres. di data 30.5.2003 alla luce della nota sopraindicata;
ATTESO che il Comune di Fogliano Redipuglia a sostegno della sua posizione ha trasmesso con nota 803 dd. 19.1.2007, al Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie, copia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia, con la quale il Tribunale, con propria decisione n. 17/2007 dd. 29.11.2006, dichiara che il preteso diritto di proprietà della PT 63 avanzato dalla Comunità di Redipuglia denominata “La Comune di Redipuglia” non è avvalorato da circostanze di fatto e di diritto;
VISTA la documentazione trasmessa dalla Comunità di Redipuglia denominata “La Comune di Redipuglia” con nota datata 10 gennaio 2007 ed acquisita al protocollo della Direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna in data 11.1.2007 al n. 3221, concernente in particolare la documentazione storica del territorio di Monfalcone, la copia delle tavole catastali e la copia del foglio di possesso fondiario;
PRESO ATTO che con decreto tavolare GT 4442/05 dd. 16.11.2006, pervenuto al Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie con nota prot. 130/07 dd. 1.2.2007 dall’Ufficio Tavolare di Monfalcone, il Giudice Tavolare ha accordato l’annotazione della variazione dell’intestazione di tutti i beni di proprietà comunale a “Comune di Fogliano Redipuglia con sede in Fogliano Redipuglia” tra cui anche i beni iscritti alla PT 63 beni asseritamene indicati come patrimonio dalla “comunella” riconosciuta;
ACCERTATO che dalla documentazione in possesso dal Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie in particolare il foglio di possesso fondiario e catastale del C.C. di Redipuglia non evidenzia elementi a favore della Comunità di Redipuglia denominata “La Comune di Redipuglia” in quanto non vi è dimostrazione dell’identità tra soggetto iscritto nel libro fondiario e la Comunità di Redipuglia denominata “La Comune di Redipuglia” anche in considerazione che il Giudice Tavolare di Gorizia con decreto del 20.7.2005 ha respinto la domanda della Comunità di Redipuglia denominata “La Comune di Redipuglia” per l’annotazione della pendenza della lite, di cui alla sentenza n. 17/2007, con la motivazione che “la domanda e i documenti sono conformi a legge ma non concordano con lo stato tavolare”;
VISTA la nota prot. RAF/2/1.8/17527 dd. 1.3.2007 con la quale il Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna ha comunicato, alla Comunità di Redipuglia denominata “La Comune di Redipuglia”, che l’istruttoria relativa alla personalità giuridica ottenuta con il decreto del Presidente della Regione n. 0154/Pres. di data 30.5.2003 si ritiene conclusa con esito negativo e assegna, ai sensi dell’articolo 10 bis della Legge 241/1990 ed ai sensi dell’artico 13 della legge regionale 7/2000, il termine di 10 giorni per l’inoltro da parte della Comunità di Redipuglia di eventuali osservazioni corredate da nuova documentazione;
VISTA la nota di data 12.3.2007 con la quale la Comunità di Redipuglia denominata “La Comune di Redipuglia” non ha prodotto ulteriore documentazione ed elementi di diritto utili per il riconoscimento ribadendo quanto già comunicato e documentato con la nota di data 10.1.2007;
CONSIDERATO che, per quanto sopra esposto, non sussistono più i requisiti di cui all’articolo 2 comma 2 lett. b) della legge regionale 5 gennaio 1996, n. 3;
PRESO ATTO che la Comunità di Redipuglia denominata “La Comune di Redipuglia” non possiede i requisiti richiesti dalla legge regionale n. 3/96 per il riconoscimento della personalità giuridica della medesima;
VISTO il codice civile e le relative disposizioni d’attuazione;
VISTO il D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, art. 1;

VISTO lo Statuto di autonomia;

DECRETA

1. Per le motivazioni esposte nella parte narrativa, la personalità giuridica della Comunità di Redipuglia denominata "La Comune di Redipuglia" riconosciuta con il decreto del Presidente della Regione n. 0154/Pres. di data 30.5.2003 adottato ai sensi ai della legge regionale 5 gennaio 1996, n. 3, è revocata.
2. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07_18_1_DPR_101_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 19 aprile 2007, n. 0101/Pres.

LR 20 marzo 2000 n. 7, articolo 19 - "Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 articolo 34. Approvazione Accordo di programma quadro tra il Ministero delle infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative - e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per la realizzazione degli interventi sperimentali nel settore dell'edilizia residenziale ed annesse urbanizzazioni da realizzare nell'ambito del programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II".

IL PRESIDENTE

PREMESSO che:
- l'articolo 54 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sul conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali individua, tra le funzioni mantenute allo Stato, quelle relative alla promozione di programmi innovativi in ambito urbano;
- l'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha autorizzato, tra l'altro, un limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi (euro 41.316.552,00) per l'anno 2002 per l'attuazione di iniziative relative a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di edilizia residenziale e all'anagrafe degli assegnatari di abitazioni, di cui all'art. 2, comma 63, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- l'articolo 4, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, ha previsto che l'allora Ministero dei Lavori Pubblici, ora Ministero delle Infrastrutture, promuova, coordinandolo con programmi di altre amministrazioni dello Stato già dotati di autonomi finanziamenti, un programma innovativo in ambito urbano finalizzato prioritariamente ad incrementare, con la partecipazione di investimenti privati, la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di Comuni e città a più forte disagio abitativo ed occupazionale e che preveda, al contempo, misure ed interventi per incrementare l'occupazione, per favorire l'integrazione sociale e l'adeguamento dell'offerta abitativa;
- il decreto ministeriale 27 dicembre 2001, n. 2522 ha individuato le risorse finanziarie destinate all'attuazione di un programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di Quartiere II";
- il decreto ministeriale 30 dicembre 2002, di modifica del decreto ministeriale 27 dicembre 2001, ha ripartito tra le Regioni e le Province autonome le risorse sopra citate nonché ha fissato in misura pari al 35% del complessivo apporto Stato/Regioni la contribuzione finanziaria delle Regioni e Province autonome al menzionato programma "Contratti di quartiere II";
- il citato decreto 30 dicembre 2002 ha messo a disposizione della Regione Friuli Venezia Giulia, per l'attuazione del programma "Contratti di quartiere II", la somma di euro 6.524.090,14 come limite di impegno quindicennale ai sensi dell'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e la somma di euro 12.055.899,37 in conto capitale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 8 febbraio 2001, n. 21;

CONSTATATO che con deliberazione della Giunta regionale n. 2980 del 28 agosto 2002 la Regione ha aderito finanziariamente al programma innovativo denominato "Programmi di quartiere II", adesione confermata con la successiva deliberazione n. 2853 di data 26 settembre 2003, con la quale, inoltre, è stato approvato il bando di gara per la realizzazione dei "Contratti di quartiere II";
VISTO il decreto del Vice Ministro delle infrastrutture e trasporti di data 4.11.2004, prot. n. P/413/04

con il quale è stata approvata la graduatoria delle proposte di “Contratto di Quartiere II” presentate dai Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, ritenute ammissibili e finanziabili fino alla capienza dei fondi a disposizione della Regione medesima;
ATTESO che l’articolo 6, comma 3 del bando di gara allegato al decreto ministeriale 30 dicembre 2002, come successivamente modificato ed integrato con il citato D.M. 4.11.2004, prot. n. P/413/04, dispone che con apposito accordo di programma siano definiti i tempi e le modalità di accreditamento alla Regione, per il successivo trasferimento ai Comuni interessati del finanziamento a carico dello Stato, con esclusione dei fondi destinati alla sperimentazione statale;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 610 del 22 marzo 2007 con la quale il Presidente della Regione, o un Assessore dallo stesso delegato, viene autorizzato a stipulare l’Accordo di programma quadro per la realizzazione degli interventi sperimentali nel settore dell’edilizia residenziale ed annesse urbanizzazioni da realizzare nell’ambito del programma innovativo in ambito urbano denominato “Contratti di quartiere II” ;
VISTO l’Accordo di programma quadro sottoscritto il 2 aprile 2007 dal Ministero delle Infrastrutture - Direzione generale per l’edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
RITENUTO di procedere all’approvazione del suddetto Accordo di programma ai sensi dell’articolo 19, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modifiche;

DECRETA

1. Ai sensi dell’articolo 19, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modifiche, è approvato l’Accordo di programma quadro per la realizzazione degli interventi sperimentali nel settore dell’edilizia residenziale ed annesse urbanizzazioni da realizzare nell’ambito del programma innovativo in ambito urbano denominato “Contratti di quartiere II” sottoscritto il 2 aprile 2007 dal Ministero delle Infrastrutture - Direzione generale per l’edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07_18_1_DPR_101_1_2_ALL1

Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici
Direzione Generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI SPERIMENTALI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE ED ANNESSE URBANIZZAZIONI DA REALIZZARE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTI DI QUARTIERE II"

(ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del bando di gara allegato al D.M. 30 dicembre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 6 del bando regionale approvato con D.G.R. 2853 di data 26 settembre 2003 e pubblicato sul BUR n. 42 del 15 ottobre 2003).

L'anno duemilasette il giorno 2 del mese di aprile, presso la sede della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Tra

- il Ministero delle Infrastrutture, Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative (C.F. 97439910585) rappresentato dal dott. Marcello Arredi, in qualità di Direttore Generale nominato con DPCM in data 02 dicembre 2006, registrato alla Corte dei Conti in data 08 febbraio 2007, registro 2, foglio n. 16
- la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (C.F. 80014930327) nella persona del Presidente Riccardo Illy, giusta delibera di Giunta regionale n. 610 del 22 marzo 2007

PREMESSO CHE

- l'articolo 54 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sul conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali individua, tra le funzioni mantenute allo Stato, quelle relative alla promozione di programmi innovativi in ambito urbano;
- l'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha autorizzato, tra l'altro, un limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi (euro 41.316.552,00) per l'anno 2002 per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 2, comma 63, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- l'articolo 4, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, ha previsto che il Ministero dei Lavori Pubblici promuova, coordinandolo con programmi di altre amministrazioni dello Stato già dotati di autonomi finanziamenti, un programma innovativo in ambito urbano finalizzato prioritariamente ad incrementare, con la partecipazione di investimenti privati, la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e città a più forte disagio abitativo ed occupazionale e che preveda, al contempo, misure ed interventi per incrementare l'occupazione, per favorire l'integrazione sociale e l'adeguamento dell'offerta abitativa;
- l'articolo 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ha istituito il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti disponendo la contemporanea soppressione dei Ministeri dei Lavori Pubblici e dei Trasporti e Navigazione;
- l'articolo 2 del decreto ministeriale 27 dicembre 2001, n. 2522, registrato alla Corte dei Conti l'11 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 199, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142, del 12 luglio 2002, ha individuato le risorse finanziarie destinate all'attuazione di un programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II";
- con il decreto ministeriale 30 dicembre 2002, registrato alla Corte dei Conti – Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle Infrastrutture ed Assetto del Territorio – il 25 marzo 2003, registro n. 1, foglio n. 215, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2003, n. 94, è stato modificato il citato decreto 27 dicembre 2001 e ripartite, tra l'altro, alle Regioni le risorse destinate al programma "Contratti di quartiere II" nonché fissata in misura pari al trentacinque per cento del complessivo apporto Stato/Regioni la contribuzione finanziaria delle Regioni e Province autonome al menzionato programma "Contratti di quartiere II";
- con il citato decreto ministeriale 30 dicembre 2002 le Regioni e Province autonome sono state autorizzate a predisporre ed approvare – sulla base del bando di gara allegato al richiamato decreto 30 dicembre 2002 – appositi bandi di gara mediante i quali vengono fissate le modalità di partecipazione dei Comuni, i contenuti delle proposte nonché specificati i criteri di valutazione delle proposte da assumere da parte della Commissione esaminatrice delle stesse;

- con il decreto ministeriale 22 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – del 5 agosto 2003, n. 180, a seguito dell'avvenuta adesione finanziaria delle Regioni al citato programma innovativo in ambito urbano, è stato prorogato al 30 settembre 2003 il termine per la predisposizione ed approvazione da parte delle Regioni e Province autonome dei bandi di gara per il finanziamento delle proposte di "Contratti di quartiere II";
- con deliberazione della Giunta della Regione D.G.R. 2853 di data 26 settembre 2003, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 42 del 15 ottobre 2003, è stato approvato il bando di gara per la partecipazione ai finanziamenti da parte dei Comuni interessati;
- con decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, è stata dettata la riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prevedendo, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici, l'istituzione della Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative;
- con decreto-legge 18 maggio 2006, n 181, convertito con modificazioni con la legge 17 luglio 2006, n. 233, è stato, tra l'altro, istituito il Ministero delle Infrastrutture;
- con D.P.C.M in data 5 luglio 2006, registrato alla Corte dei Conti - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri - in data 12 luglio 2006, reg. n. 9 foglio n. 125, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del sopracitato decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni con la legge 17 luglio 2006, n. 233, sono state, tra l'altro, individuate le competenze e definite le articolazioni del Ministero delle Infrastrutture;

CONSIDERATO CHE

- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il richiamato decreto 30 dicembre 2002 ha messo a disposizione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per l'attuazione del programma "Contratti di quartiere II", la somma di euro 6.524.090,14 come limite di impegno quindicennale ai sensi dell'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e la somma di euro 12.055.899,37 in conto capitale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 8 febbraio 2001, n. 21;
- la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con deliberazione di Giunta n. 2853 di data 26 settembre 2003 ha previsto l'utilizzo della somma di euro 19.205.821,32 quale contributo di spettanza regionale attivato tramite fondi provenienti da programmi promossi dalla Comunità europea e la somma di 5.000.000,00 di euro di fondi propri;
- solamente l'intervento proposto dal Comune di Gorizia nel quartiere "Campagnuzza" prevede l'utilizzo di fondi comunitari per un importo complessivo di euro 1.441.750,00 e di fondi comunali per euro 498.250,00;
- la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con nota prot. n. ALP.4-17379-E/1/179 del 28 aprile 2004 ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative le domande di partecipazione al finanziamento presentate dai Comuni ricadenti nel proprio territorio ai sensi del richiamato bando di gara approvato con la citata deliberazione di Giunta Regionale n. 2853/2003;
- con decreto del Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti in data 8 giugno 2004, n. 5550, e s.m.i. è stata istituita la Commissione ministeriale per le attività di selezione, valutazione e formulazione delle proposte redatte dai Comuni delle Regioni finanziariamente aderenti al citato programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II";
- con decreto del Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti in data 04.11.2004, prot. n. P/413/04 registrato alla Corte dei Conti – Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle Infrastrutture ed Assetto del Territorio – il 04.01.05, registro n. 1, foglio n. 04, è stata approvata la graduatoria delle proposte di "Contratto di quartiere II" presentate dai Comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ritenuti ammissibili e finanziabili fino alla capienza dei fondi a disposizione della Regione medesima;
- l'articolo 6, comma 3 del bando di gara allegato al decreto ministeriale 30 dicembre 2002, e successivamente modificato ed integrato con il citato D.M. 04.11.2004, prot. n. P/413/04, dispone che con apposito accordo di programma siano definiti i tempi e le modalità di accreditamento alla Regione, per il successivo trasferimento ai Comuni interessati del finanziamento a carico dello Stato, con esclusione dei fondi destinati alla sperimentazione statale;
- che con D.M. 16/06/2005 n. A/1853 è stato disposto che il termine di centoventi giorni stabilito per la predisposizione ed approvazione da parte dei Comuni ammessi a finanziamento dei progetti definitivi concernenti le singole proposte di Contratto di quartiere II, propedeutici alla sottoscrizione dei singoli protocolli d'intesa tra Stato, Regione e ciascun Comune ammesso a finanziamento, decorre dalla data di sottoscrizione di ciascun accordo di programma quadro Stato/Regione;

- la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con deliberazione di Giunta n. 337 di data 23 febbraio 2007 ha provveduto alla ripartizione delle risorse disponibili sul fondo per l'edilizia residenziale destinate al perseguimento delle azioni facenti capo ai canali contributivi del settore, per quanto alla legge regionale 7 marzo 2003, n. 6;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
LE AMMINISTRAZIONI CONVENUTE CONCORDANO QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Disposizioni generali)

Le premesse ed i considerato di cui sopra sono parti integranti e sostanziali del presente accordo.

Articolo 2
(Oggetto dell'accordo)

1. I Contratti di quartiere oggetto dell'accordo sono riportati nella seguente tabella:

1	Trieste via Negri	Importo
	Risorse statali (65% costo contratto)	6.090.500,00
	Risorse regionali (35% costo contratto)	3.279.500,00
	Sommano	9.370.000,00

2	Gorizia quartiere Campagnuzza		Costo contratto
	Risorse statali (65% costo contratto)		5.562.862,50
	Risorse regionali OB2	(35% costo contratto)	1.441.750,00
	Risorse regionali		1.553.637,50
	Sommano		8.558.250,00

3	Palazzolo dello Stella	Costo contratto
	Risorse statali (65% costo contratto)	5.653.440,00
	Risorse regionali (35% costo contratto)	3.044.160,00
	Sommano	8.697.600,00

Articolo 3
(Impegni delle parti)

1. Il Ministero delle Infrastrutture – Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici – Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si impegnano attraverso il presente accordo di programma a realizzare i programmi innovativi in ambito urbano denominati "Contratti di quartiere II" di cui all'articolo 2 ammessi a finanziamento ai sensi del decreto ministeriale Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti in data 04.11.2004, n. P/413/04 di approvazione della graduatoria delle proposte di "Contratto di quartiere II" presentate dai Comuni.
2. In caso di revoca di finanziamento od eventuali economie e/o minori oneri, è ammesso lo scorrimento delle graduatoria di cui al punto precedente, su proposta del Comitato paritetico di cui al successivo articolo 11, da parte dei sottoscrittori del presente atto.

Articolo 4
(Risorse statali e regionali)

1. Al finanziamento degli interventi attuativi dei "Contratti di quartiere II" nei Comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, si provvede con le seguenti risorse, costituenti il cofinanziamento pubblico:
   a) l'importo di euro 434.939,34 quale quota del limite di impegno quindicennale di cui all'art. 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e l'importo di euro 10.782.712,40 in conto capitale quale quota delle complessive risorse di cui all'art. 7, comma 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, come previsto dall'art. 4, comma 3, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, per una somma complessiva di Euro 17.306.802,50 pari al 65 % del cofinanziamento pubblico.
   b) l'importo di € 1.441.750,00 quale quota di partecipazione regionale ai programmi innovativi nel territorio, area obiettivo 2, del quartiere Campagnuzza nel Comune di Gorizia, e l'importo di € 7.877.297,50 accantonato sul fondo per l'edilizia residenziale secondo quanto previsto dall'articolo 5 della D.G.R. 337/2007, per una somma complessiva di euro 9.319.047,50, pari al 35 % del cofinanziamento pubblico.

2. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente atto conferma, con idoneo atto amministrativo, la disponibilità finanziaria della somma di cui al decreto ministeriale 30 dicembre

2002 evidenziata alla lettera b) del comma precedente, con indicazione del relativo capitolo di bilancio, ed eventuali ulteriori risorse aggiuntive, al fini del cofinanziamento del programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II".
3. In mancanza dell'atto di cui al precedente punto 2 il Ministero delle Infrastrutture – Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative non procederà agli adempimenti previsti dal presente accordo, in particolare al trasferimento dei fondi di cui al successivo art. 5 e alla sottoscrizione del protocollo d'intesa di cui al successivo art. 7.

Articolo 5
(Trasferimento delle risorse statali alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia)

1. Il Ministero delle Infrastrutture – Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative, accredita alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - previa decurtazione della somma complessiva necessaria per la copertura dei costi, come risultanti dal Quadro Riepilogativo della Previsione di Spesa di cui al successivo art. 11 lettera b) debitamente verificato dal Comitato Paritetico di cui al medesimo articolo 11, relativi ai programmi di sperimentazione (lavorazioni straordinarie ed attività) concernenti le proposte ammesse a finanziamento, contenuta nel 25% del cofinanziamento pubblico - la quota di impegno quindicennale di cui all'art. 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n.388 che, qualora necessario sarà attualizzato a cura della medesima Regione, e la quota in conto capitale delle complessive risorse di cui all'art. 7 comma 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, come previsto dall'art. 4, comma 3, della legge 8 febbraio 2001, n.21, secondo la ripartizione di cui all'allegato 1 del citato D.M. 30 dicembre 2002.
2. Con riferimento alle quote di finanziamento di cui al comma precedente, il Ministero delle Infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale a le politiche urbane ed abitative, accredita alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - previa decurtazione della somma complessiva necessaria per la copertura dei costi, come risultante dal predetto Quadro Riepilogativo della Previsione di Spesa, relativa ai programmi di sperimentazione (lavorazioni straordinarie ed attività) concernenti le proposte ammesse a finanziamento, - le risorse relative alle quote di annualità dei limiti di impegno quindicennale già maturate al 2007 (annualità dal 2002 al 2007), nonché alle somme in conto capitale. Le restanti nove annualità di cui al comma precedente, qualora non attualizzate, verranno accreditate alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia entro il 30 marzo dell'anno di riferimento.
3. Le risorse statali in conto capitale di cui al presente articolo saranno trasferite alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con le modalità che saranno stabilite nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 7 del presente accordo.

Articolo 6
(Allocazione delle risorse)

1. In forza del presente accordo le risorse di cui al precedenti art. 4, lettera b) e art. 5, statali e regionali - al netto della somma complessiva necessaria per la copertura dei costi, come risultante dal predetto Quadro Riepilogativo della Previsione di Spesa, relativa ai programmi di sperimentazione (lavorazioni straordinarie ed attività) concernenti le proposte ammesse a finanziamento che verrà trasferita direttamente ai Comuni interessati sulla base delle convenzioni di cui al successivo articolo 8 - vengono allocate presso appositi capitoli di bilancio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia espressamente vincolati all'attuazione dei "Contratti di quartiere II" di cui all'articolo 1 del presente accordo di programma.

Articolo 7
(Protocollo d'intesa)

1. Entro 120 giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto, il Ministero delle Infrastrutture – Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative, stipula con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ciascun Comune beneficiario ed eventuali altri soggetti interessati, un protocollo d'intesa finalizzato all'attuazione dei Contratti di quartiere di cui all'articolo 2.
2. Il protocollo d'intesa di cui al comma precedente potrà essere sottoscritto solo a seguito di:
a) verifica di conformità da parte del Comitato paritetico, di cui al successivo articolo 11, del progetto definitivo e del programma definitivo degli interventi sperimentali (in cui dovranno essere esplicitati attività e/o lavorazioni straordinarie nonché i relativi costi) con la proposta di Contratto di quartiere II risultante beneficiaria di finanziamento a seguito delle procedure di selezione approvate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. P/413/04 del 04.11.2004.
b) verifica, da parte del medesimo Comitato di cui alla lettera a) precedente, dei relativi quadri economici in cui dovranno essere evidenziati altresì i costi del programma definitivo degli interventi sperimentali (attività e/o lavorazioni sperimentali).

3. Il progetto definitivo di cui al precedente comma 2 lettera a) dovrà essere trasmesso entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente atto e debitamente approvato dagli organi competenti, in duplice copia, di cui una al Ministero delle Infrastrutture -Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative che provvederà al successivo inoltro al Comitato di cui al successivo articolo 11 per gli adempimenti di competenza e la restante al Responsabile dell'attuazione dell'accordo. Eventuali motivate proroghe al termine di presentazione del suddetto progetto definitivo, potranno essere concesse dal Ministero delle Infrastrutture – Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici – Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative.
4. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sulla base delle modalità indicate nei singoli protocolli d'intesa provvederà al trasferimento al Comune beneficiario del finanziamento, ovvero - su indicazione del Comune - al soggetto attuatore dell'intervento ammesso a finanziamento della quota delle risorse di cui all' art. 6 spettante per la realizzazione dei singoli "Contratti di quartiere", fermo restando che rimane escluso che possano essere impegnate in via prioritaria le risorse statali e poi quelle regionali, ma che le stesse dovranno essere impegnate secondo le percentuali di cofinanziamento di cui all'art. 4 comma 1.
5. Le erogazioni della quota parte statale vengono effettuate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia al Comune beneficiario, ovvero al soggetto attuatore dell'intervento, secondo le modalità del protocollo d'intesa di cui al presente articolo. La Regione si impegna a vigilare sul rispetto dei tempi di attuazione di ciascun contratto stabiliti nel protocollo d' Intesa nonché eventualmente a recuperare i finanziamenti statali e regionali, nel caso di inadempienza da parte del Comune, ovvero del soggetto attuatore dell'intervento, dando, comunque, comunicazione al Ministero delle Infrastrutture di ogni erogazione.

Articolo 8
(Convenzioni e modalità di trasferimento delle risorse ai Comuni beneficiari, ovvero ai soggetti attuatori)

1. Il Ministero delle Infrastrutture – Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative, sulla base delle modalità indicate nelle singole convenzioni da sottoscriversi entro 45 giorni dalla stipula del protocollo d'intesa di cui all'articolo 7, tra il Ministero delle Infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia medesima, ciascun Comune beneficiario del cofinanziamento pubblico, ed eventuali altri soggetti interessati, provvederà al trasferimento al singolo Comune beneficiario del finanziamento della quota delle risorse di cui all' art. 5 relativa ai programmi di sperimentazione (lavorazioni straordinarie ed attività) concernenti le proposte ammesse a finanziamento, contenuta nel 25% del cofinanziamento pubblico, spettante per la realizzazione dei singoli "Contratti di quartiere".
2. La convenzione di cui al presente articolo diventa esecutiva previa registrazione da parte degli organi di controllo competenti.

Articolo 9
(***Revoche ed economie)***

1. Le eventuali economie maturate, statali e regionali, dovute a minori oneri o revoche rispetto agli interventi previsti verranno destinate secondo quanto stabilito dal Comitato paritetico di cui all'articolo 11.
2. Nel caso le quote di finanziamento statale destinate all'attuazione dei "Contratti di quartiere II" di cui al D.M. n. P/413/04 del 04.11.2004 risultino, anche in parte, non utilizzate e che non trovino ulteriore destinazione su proposta del Comitato paritetico all'interno dei Contratti di quartiere II di cui al D.M. n. P/413/04 del 04.11.2004, dovranno essere riaccreditate al Ministero delle Infrastrutture – Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative.

Articolo 10
(Responsabile dell'attuazione dell'accordo)

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia individua quale Responsabile dell'attuazione dell'accordo il direttore del Servizio della disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza, arch. Luciano Pozzecco.
2. Il Responsabile dell'attuazione dell'accordo ha il compito di:
   a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti interessati;
   b) monitorare il processo complessivo di realizzazione degli interventi compresi nell'accordo, attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
   c) verificare, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento degli atti, la coerenza dei progetti esecutivi e del Programma esecutivo degli Interventi sperimentali, con i progetti/programmi definitivi verificati dal Comitato di cui al successivo art. 11, di ogni singola proposta di contratto di quartiere approvata dal

decreto del Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. P/413/04 del 04.11.2004 e di cui al precedente art. 2;

d) verificare il Quadro Tecnico Economico Finale degli interventi, a collaudo approvato, comprensivo dei costi del programma sperimentale, fermo restando l'imputazione delle risorse per il 65 % alla Stato ed il 35% alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, al fine di pervenire all'importo di cofinanziamento finale, da recepire in opportuni atti amministrativi regionali e statali per la successiva registrazione da parte degli organi di controllo;

e) promuovere, di concerto con i responsabili dei singoli contratti di quartiere, le eventuali azioni e iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dai soggetti attuatori mediante il presente atto ed i conseguenti protocolli d'intesa previsti dall'art. 7 e le convenzioni di cui all'art. 8;

f) coordinare l'attività di monitoraggio, svolta dai responsabili dei singoli contratti di quartiere individuati dai Comuni beneficiari del finanziamento pubblico, mediante la predisposizione di un rapporto di monitoraggio semestrale sullo stato di avanzamento dell'accordo per il successivo inoltro al Comitato paritetico. Tale documento raccoglie gli aggiornamenti di opportune schede identificative compilate a cura dei responsabili dei singoli contratti di quartiere, e una relazione in cui, con riferimento agli interventi e/o ai contratti di quartiere che presentano difficoltà, si dettagliano gli ostacoli, amministrativi e/o tecnici, che si frappongono alla realizzazione dei contratti nei tempi previsti, si descrivono le ulteriori azioni di verifica svolte, le iniziative promosse, i risultati ottenuti, e per ultimo si propongono i provvedimenti correttivi assunti e/o da assumere, individuando gli interventi non attivabili o non completabili. Il Responsabile per l'attuazione dell'accordo predispone il rapporto di monitoraggio annuale per la successiva approvazione da parte del Comitato paritetico di cui all'articolo successivo.

Articolo 11

(Comitato paritetico per l'attuazione del programma)

1. Al fine di garantire il coordinamento e la vigilanza sull'attuazione dell'accordo viene istituito con il Comitato paritetico per l'attuazione del programma, con sede presso il Ministero delle Infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative, composto dal Direttore Generale protempore della Direzione Generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative del Ministero delle Infrastrutture o suo delegato, che lo presiede, dal Direttore centrale all'ambiente e lavori pubblici protempore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, o suo delegato, e da un terzo componente designato congiuntamente dai due Direttori anzidetti. Al fine altresì di assicurare la realizzazione degli interventi programmati nei tempi previsti, il Comitato si esprime nelle materie di sua competenza entro un tempo massimo di 30 giorni.

2. Il Comitato paritetico ha il compito di :

a) verificare, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento degli atti e comunque non oltre la data prevista per la sottoscrizione del relativo protocollo d'intesa, la coerenza dei progetti definitivi, anche per la parte sperimentale, con la proposta di contratto di quartiere approvata dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. n. P/413/04 del 04.11.2004 e verificare il quadro tecnico economico del progetto definitivo;

b) verificare, entro 120 giorni dalla stipula del presente accordo, il Quadro Riepilogativo della Previsione di Spesa - con evidenziazione del costo dei programmi di sperimentazione (lavorazioni ed attività), relativo a tutti i Contratti di quartiere di cui al precedente articolo 2, risultante dai progetti definitivi corredati dai relativi programmi definitivi degli interventi sperimentali debitamente approvati dai soggetti competenti, con imputazione delle risorse per il 65% allo Stato e del 35% alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e con evidenziazione delle sue due componenti, ordinario e sperimentale, al fine del trasferimento di quota delle risorse statali alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del presente atto;

c) approvare, conseguentemente alla verifica di cui al precedente art. 10 lettera c), il Programma esecutivo degli interventi sperimentali;

d) adottare, su proposta del Responsabile dell'attuazione dell'accordo, iniziative e provvedimenti idonei a garantire la celere e completa attuazione degli interventi del programma, individuando, in caso di inefficacia dei provvedimenti di cui sopra, le condizioni e le modalità per l'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi nei casi di inadempienza e, su motivata richiesta, concedere proroghe ai termini di attuazione del programma;

e) comunicare ai soggetti sottoscrittori del presente atto ritardi, inerzie o inadempienze al fine di permettere, da parte dei medesimi, l'adozione di procedure di sospensione o revoca del finanziamento;

f) verificare, a conclusione delle procedure di cui alla lettera b) precedente, la disponibilità delle risorse non utilizzate, assumendo le conseguenti iniziative correttive e/o di riprogrammazione, e/o di rimodulazione degli interventi;
g) verificare il rapporto di monitoraggio semestrale sullo stato d'avanzamento dell'accordo predisposto dal responsabile dell'attuazione dell'accordo;
h) approvare il rapporto di monitoraggio annuale predisposto dal responsabile dell'attuazione dell'accordo;
i) approvare gli atti di collaudo relativamente al programma di sperimentazione e alla Relazione acclarante i rapporti Stato-Regione-Enti, previa presa d'atto dell'approvazione, da parte dell'Ente competente, del certificato di collaudo.

3. Il Comitato paritetico si riunisce, di norma, presso il Ministero delle Infrastrutture – Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative, in via ordinaria con cadenza semestrale, e in via straordinaria in ogni occasione ritenuta necessaria alla tempestiva e completa attuazione del programma, sulla base della convocazione effettuata dal Presidente del Comitato, su proposta del Responsabile dell'attuazione dell'accordo.

Articolo 12
(Collaudo degli interventi ordinari e sperimentali-lavorazioni e attività)

1. La Commissione di collaudo di cui all'articolo n. 188 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 è composta ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. La Stazione appaltante provvede alla nomina della Commissione di collaudo previa comunicazione al Ministero delle Infrastrutture – Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative e alla Regione fornendo, altresì, nel caso di incarichi da affidare a soggetti esterni alla stessa, il relativo curriculum professionale.
3. La Commissione di collaudo provvederà a trasmettere all'Amministrazione nonché alla Regione copia dei verbali di visita in corso d'opera e del verbale di collaudo finale, integrati da un giudizio sul programma di sperimentazione connesso con l'intervento edilizio nonché da una relazione generale acclarante i rapporti tra Stato- Regione – Enti questi ultimi da approvarsi da parte del Comitato paritetico di cui all'articolo 11.
4. Tutti gli oneri relativi alla Commissione di collaudo, gravano sull'importo del finanziamento.
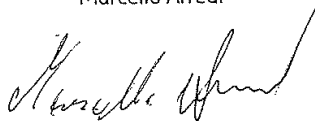
Articolo 13
(Disposizioni generali)

1.Il presente accordo di programma è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori e diventa efficace dal momento della sottoscrizione. Esso è approvato con decreto del Direttore generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative – Ministero delle Infrastrutture , nonché con decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e diventa esecutivo, per quanto attiene la parte finanziaria, dalla data di registrazione dei decreti anzidetti da parte degli organi di controllo, quando dovuta.
Letto, approvato e sottoscritto.

Trieste, lì 02 aprile 2007

Ministero delle Infrastrutture
Il Direttore Generale per l'edilizia residenziale
e le politiche urbane e abitative
Marcello Arredi

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Il Presidente
Riccardo Illy

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07_18_1_DPR_102_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 19 aprile 2007, n. 0102/Pres.

LR 7/2000, articolo 19, comma 6 - Approvazione atto modificativo all'Accordo di programma del 14 aprile 2004 tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la Provincia di Udine, il Comune di Udine e la Società Autoservizi FVG Spa - SAF, per la realizzazione della sede aziendale utilizzata per il servizio di trasporto pubblico locale dell'Unità di gestione udinese in Comune di Udine ed attività collegate.

IL PRESIDENTE

VISTO l'Accordo di Programma sottoscritto in data 14 aprile 2004 tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Provincia di Udine, il Comune di Udine e la Società Autoservizi F.V.G. S.p.A. - SAF per la realizzazione della sede aziendale per il servizio di trasporto pubblico locale dell'Unità di Gestione Udinese;

PRESO ATTO che in data 9 luglio 2004, ai sensi dell'articolo 7 dell'Accordo, è stato sottoscritto il cronoprogramma di massima delle fasi procedurali relative agli impegni assunti;

ATTESO che la complessità delle procedure attinenti alla realizzazione della struttura unica del servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL) della Unità di Gestione Udinese, non consente il raggiungimento del prefissato risultato della sua realizzazione entro il 31 dicembre 2008, senza peraltro riscontrare alcun addebito di responsabilità ad alcuna delle parti;

VISTA la delibera di generalità n. 1613 adottata dalla Giunta regionale il 7 luglio 2006, nella quale, preso atto dell'impossibilità di dare attuazione all'Accordo del 14 aprile 2004 entro i termini fissati, si è ipotizzata la stipula di un nuovo Accordo per la realizzazione di una struttura a servizio del Trasporto Pubblico Locale, quale sua sede unica, attraverso una serie di attività previste in un nuovo cronoprogramma concordato tra le parti;

CONSIDERATO altresì che con la medesima delibera si è proposto, stante l'interesse pubblico di disporre di una sede unica del Trasporto Pubblico Locale in Comune di Udine, di prevedere nel nuovo Accordo un vincolo di trasferimento, alle condizioni dettate all'interno dello stesso, della realizzata sede al nuovo gestore, in relazione agli esiti della prossima gara di affidamento del servizio del TPL regionale, che svilupperà i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 2011;

VISTA la deliberazione n. 3094 del 15 dicembre 2006 con la quale la Giunta regionale ha confermato l'esecutività della deliberazione del Consiglio comunale di Udine n. 110 del 30 ottobre 2006 di approvazione della variante n. 155 al P.R.G.C.;

ATTESO che:

- con l'adozione della variante n. 155, la destinazione funzionale attribuita all'area individuata per la nuova sede del TPL, viene ricondotta alle disposizioni dell'art. 61 delle Norme di Attuazione del P.R.G.C. che, tra l'altro, al comma 10) contempla la facoltà dell'Amministrazione, ai fini di perseguire una attuazione unitaria dell'intervento, di assoggettare l'ambito a preventiva pianificazione attuativa;
- il Comune di Udine ha deciso di avvalersi di tale facoltà, in considerazione della specificità e della rilevanza dell'insediamento previsto, e ha ritenuto che tale progettazione debba venir promossa dal concessionario del servizi del TPL in quanto a conoscenza delle esigenze e delle caratteristiche specifiche necessarie ad assicurare la piena funzionalità del servizio di TPL;

CONSIDERATO altresì che la necessità di inserire la procedura di realizzazione dell'opera mediante preliminare formazione di un piano attuativo comporta una conseguente dilazione temporale rispetto a quanto già accertato;

PRESO ATTO che pertanto si rende necessario uno slittamento dei tempi previsti per la realizzazione della sede unica a fine 2009;

RITENUTO che la sede unica, in quanto "infrastruttura di interesse pubblico funzionale al TPL", una volta realizzata debba essere messa a disposizione del prossimo gestore del servizio e pertanto debbano essere definite le modalità di cessione e il criterio economico per regolare tale transazione;

CONSIDERATO che le parti hanno ritenuto di addivenire alla sottoscrizione di un Atto aggiuntivo all'Accordo di programma del 14 aprile 2004 che consenta di recepire le modificazioni concordate atte, in particolare, a regolare gli aspetti inerenti l'attuazione unitaria dell'intervento attraverso una preventiva pianificazione attuativa, la definizione delle procedure da adottarsi in caso di variazione nella titolarità della gestione del servizio di TPL alla scadenza dell'attuale contratto di servizio, la gradualità di adeguate

sanzioni amministrative in caso di inadempienze da parte della Società Autoservizi F.V.G. S.p.a. rispetto agli obblighi assunti nonché a rimodulare la tempistica in un nuovo cronoprogramma;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3258 del 29 dicembre 2006 con la quale il Presidente della Regione è stato autorizzato a stipulare l'Atto Aggiuntivo all'Accordo di programma già sottoscritto in data 14 aprile 2004;
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione della Società Autoservizi F.V.G. S.p.A. - SAF del 12 dicembre 2006;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale di Udine n. 3 del 9 gennaio 2007;
VISTA la deliberazione della Giunta provinciale di Udine n. 8 del 17 gennaio 2007;
VISTO l'Atto Aggiuntivo all'Accordo di Programma sottoscritto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dalla Provincia di Udine, dal Comune di Udine e dalla Società Autoservizi F.V.G. S.p.A. - SAF in data 23 febbraio 2007, in conformità allo schema di atto e al cronoprogramma approvati dalla Giunta regionale con la succitata deliberazione n. 3258 del 29 dicembre 2006;
RITENUTO di procedere all'approvazione del suddetto Atto Aggiuntivo ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modifiche;

DECRETA

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modifiche, è approvato l'Atto Aggiuntivo all'Accordo di Programma già sottoscritto in data 14 aprile 2004, finalizzato alla realizzazione della sede aziendale utilizzata per il servizio di trasporto pubblico locale dell'Unità di Gestione Udinese in Comune di Udine ed attività collegate, sottoscritto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dalla Provincia di Udine, dal Comune di Udine e dalla Società Autoservizi F.V.G. S.p.A. - SAF il 23 febbraio 2007, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07_18_1_DPR_102_1_2_ALL1

ATTO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEDE AZIENDALE UTILIZZATA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DELLA UNITA' DI GESTIONE UDINESE IN COMUNE DI UDINE ED ATTIVITA' COLLEGATE.

TRA

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata dall'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto dott. Lodovico Sonego;
Provincia di Udine, rappresentata dall'Assessore provinciale ai trasporti dott. Renato Carlantoni;
Comune di Udine, rappresentato dal Sindaco prof. Sergio Cecotti;
Società AUTOSERVIZI F.V.G. S.p.a. – SAF, rappresentata dall'Amministratore Delegato rag. Silvano Barbiero.

PREMESSO:

1) che in data 14/4/2004 veniva sottoscritto l'Accordo di programma per la realizzazione della sede aziendale utilizzata per il servizio di trasporto pubblico locale (TPL) della unità di gestione udinese in comune di Udine ed attività collegate (più avanti chiamato "Accordo"), che nelle presenti premesse si intende integralmente richiamato;
2) che in data 9 luglio 2004, ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo stesso, è stato sottoscritto il cronoprogramma operativo, più avanti chiamato "Cronoprogramma";
3) che la complessità delle procedure attinenti alla realizzazione della struttura unica del servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL) della Unità di Gestione Udinese, oggettivamente non valutata nell'Accordo di cui sopra, non consente il raggiungimento del prefissato risultato della sua realizzazione entro il 31.12.2008 (tantochè è stata necessaria la redazione un nuovo cronoprogramma con scadenza al 31.12.2009), senza peraltro addebito di responsabilità ad alcuna delle parti, le quali riconoscono il permanere delle condizioni di cui alle premesse dell'originario Accordo di programma e di non aver subito da ciò pregiudizio.
4) che in particolare:
   a. il Comune di Udine entro l'anno 2004, in attuazione al punto c) dell'art. 3 dell'Accordo, ha provveduto ad approvare una specifica variante al PRGC (la n. 141), " volta a consentire il mantenimento nell'area di via dei Tre Galli – via del Partidor, del deposito di mezzi urbani ed extraurbani della SAF, sino all'agibilità della nuova sede .....";
   b. il Comune di Udine in data 30 ottobre 2006 ha approvato, in attuazione a quanto disposto all'art. 3 lett. a) dell'Accordo, la variante n. 155 al P.R.G.C., di individuazione dell'area da destinarsi a sede unica del TPL;
   c. si sono concluse le procedure finalizzate all'approvazione della variante n. 155, che darà completamento agli impegni assunti ai sensi dell'art. 3 lett. c) dell'Accordo;
   d. la Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi art. 4 lett. d) dell'Accordo, in particolare ha attivato e continuerà ad attivare "le modalità di assistenza più opportune per la realizzazione dell'opera, da considerarsi prioritaria e di rilevante impatto sociale e territoriale oltre che di interesse pubblico, in quanto funzionale alla gestione del servizio del TPL";
   e. la Provincia di Udine ,ai sensi art. 5 lett. g) dell'Accordo, ha prestato e continuerà ad assicurare "la più ampia collaborazione in merito agli aspetti strettamente tecnico – gestionali inerenti il servizio di TPL";
   f. la Società AUTOSERVIZI F.V.G. S.p.A. – SAF, ai sensi art. 6 dell'Accordo, ha provveduto e continuerà ad ottemperare agli impegni previsti ai punti a), b) e c) del medesimo articolo ; ha già dato avvio all'acquisizione (per un quota superiore ai due terzi dell'intera zona a ciò destinata) delle aree pertinenti alle attività inerenti il punto d), confermando inoltre l'impegno a dare attuazione a quanto previsto al punto e), strettamente correlato alla concretizzazione del citato punto d).
5) che con l'adozione della variante di cui al precedente punto 4c) la destinazione funzionale attribuita all'area individuata per la nuova sede del TPL, viene ricondotta alle disposizioni dell'art. 61 delle Norme di Attuazione del PRGC, che tra l'altro, al comma 10), contempla la

facoltà dell'Amministrazione, ai fini di perseguire una attuazione unitaria dell'intervento, di assoggettare l'ambito a preventiva pianificazione attuativa (piano particolareggiato);

6) che di tale facoltà, l'Amministrazione comunale ha deciso di avvalersi, in considerazione della specificità e della rilevanza dell'insediamento previsto, esplicitandola espressamente nell'atto deliberativo di approvazione della variante stessa;
7) che si conviene che tale progettazione (piano particolareggiato), alla luce della citata rilevanza nonché della peculiarità delle funzioni che verranno insediate, al fine di dare coerente e compiuta attuazione all'art. 6, punto d) dell'Accordo, debba essere promossa dal concessionario dei servizi del TPL nell'U.d.G. Udinese, che ha perfetta conoscenza delle esigenze e delle caratteristiche specifiche necessarie ad assicurare la piena funzionalità del servizio di TPL;
8) che conseguentemente si rende opportuno che la pianificazione attuativa sia condotta secondo le procedure di cui all'art. 49 della LR 52/91;
9) che tuttavia la necessità di inserire la procedura di realizzazione dell'opera mediante la preliminare formazione di un piano attuativo, comporta una conseguente dilazione temporale rispetto a quanto già previsto dal Cronoprogramma;
10) che tale dilazione si somma allo sfasamento temporale ad oggi accertato e che pertanto è lecito assumere la previsione di uno slittamento complessivo, presuntivamente quantificabile, in base alle risultanze del nuovo cronoprogramma redatto dalle parti, in un anno rispetto al termine del 31/12/2008;
11) che la sede unica, in quanto considerata "infrastruttura di interesse pubblico funzionale al TPL", proprio per la sua funzione strategica all'interno dell'area Udinese, una volta realizzata, dovrà essere messa a disposizione del prossimo gestore del servizio, ai sensi dell'art. 18 punto 2a del D. LGS. 422/1997, e successive modificazioni ed integrazioni, questo anche per assicurare la continuità e la coerenza delle scelte pianificatorie localizzative effettuate dall'Amministrazione comunale;
12) che si rende necessario pertanto, anche nell'ottica di assicurare alcuni ulteriori elementi economici certi per la fase di predisposizione del prossimo nuovo bando per l'affidamento del servizio di TPL, definire le modalità della cessione ed il criterio economico che regolerà tale transazione;
13) che nel prossimo bando di gara per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale la Regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito del principio generale di cui al precedente punto 11, inserirà l'obbligo per l'affidatario ad acquisire la sede unica del TPL di cui al presente atto, a fronte dell'obbligo di SAF a trasferire la sede, fissato dal presente accordo di programma.
14) che pertanto è necessario aggiornare l'Accordo di programma mediante la predisposizione di un atto aggiuntivo, che espliciti e disciplini gli elementi sopra ricordati, e conseguentemente riformulare anche il Cronoprogramma, riportando nel dettaglio le nuove attività e le relative tempistiche;

VISTA la deliberazione della Giunta n. 3258 del 29 dicembre 2006 di autorizzazione alla sottoscrizione dell'Atto aggiuntivo;
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione della SAF Autoservizi F.V.G. S.p.A. del 12 dicembre 2006;
VISTA la deliberazione della Provincia di Udine n. 8 del 17 gennaio 2007;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale di Udine n. 3 del 9 gennaio 2007;

TUTTO CIO' PREMESSO
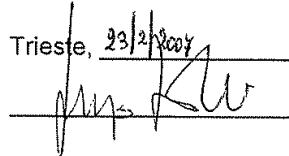
1) Le parti confermano la piena validità dell'Accordo sottoscritto in data 14/4/2004, per quanto non superato e/o variato dalle modifiche ed integrazioni riportate e descritte nei punti successivi.
2) Le parti approvano il nuovo cronoprogramma relativo alle fasi attuative della realizzazione della sede unica del TPL, che viene allegato al presente "Atto aggiuntivo", facendone parte integrante. Le parti pertanto riconoscono e convengono che il termine a suo tempo previsto dall'art. 7 dell'Accordo, al 31.12.2008, viene ora traslato al 31.12.2009.
3) Alla scadenza del vigente contratto di servizio, la nuova sede con annessa area di pertinenza, ai sensi dell'art. 18 punto 2a del D. LGS. 422/1997, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà ceduta, libera da pesi e/o aggravi, in diritto di proprietà dall'attuale

gestore al prossimo gestore, verso pagamento di un importo pari ai costi sostenuti per l'acquisto delle aree (ivi incluse le spese notarili e di registrazione) e per la realizzazione delle opere di cui all'art. 8 del regolamento di attuazione della L.R. 14/2002 in materia di lavori pubblici e degli impianti, attualizzati in base all'indice di rivalutazione monetaria inerente i relativi settori (costruzioni edili). Tutti i costi dovranno essere idoneamente rendicontati e documentati entro 6 (sei) mesi dal rilascio dell'agibilità della struttura e comunque entro 6 (sei) mesi dalla scadenza del nuovo termine di cui al punto 2).
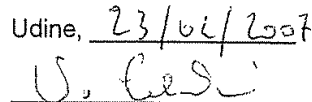
4) Nel caso in cui per fatti attualmente non prevedibili, estranei alla volontà delle parti, la realizzazione della sede non fosse completata entro la scadenza della concessione vigente, la costruzione nello stato di avanzamento che sarà accertato in tale data e l'area di pertinenza saranno comunque messe a disposizione del nuovo gestore verso pagamento dell'importo come determinato al punto 3), con riferimento ai costi fino alla stessa data sostenuti.
5) Le parti, in considerazione della valenza pubblica dell'opera in oggetto, si impegnano a perseguire il pieno raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo, come modificato e integrato dal presente atto aggiuntivo e dall'allegato cronoprogramma, dando priorità all'attivazione ed all'espletamento dei procedimenti di propria competenza, ed in particolare:
   a. La Società AUTOSERVIZI F.V.G. S.p.A. – SAF si impegna:
      – ad acquisire le aree individuate dalla variante n. 155 al PRGC, quale zona destinata alla "localizzazione della nuova sede della strutture per il TPL dell'Unità di Gestione Udinese";
      – a presentare a proprio carico e spese la proposta di piano attuativo per l'ambito precedentemente indicato e, una volta approvato, a dare attuazione alle previsioni insediative ed infrastrutturali in esso indicate;
      – a presentare a proprio carico e spese il progetto edilizio di tutte le opere afferenti il piano attuativo di cui sopra relativo alla nuova sede del TPL, completo di tutti gli elaborati tecnici progettuali (ivi incluso il computo metrico estimativo) ed abilitativi ovvero ogni altro atto autorizzativo preliminare, comunque denominato necessari per la realizzazione del progetto presentato;
      – a realizzare la sede unica del TPL secondo i tempi previsti dal cronoprogramma di cui al precedente punto 2);
   b. La Società AUTOSERVIZI F.V.G. S.p.A. – SAF si impegna inoltre a cedere tutte le opere afferenti il piano attuativo di cui sopra relativo alla nuova sede del TPL al prossimo gestore del servizio, qualora diverso, secondo le modalità ed il criterio economico fissati al punto 3).
   c. Il Comune di Udine si impegna a mettere in atto tutte le iniziative finalizzate all'acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione della struttura unica del servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL) della stessa Unità di Gestione Udinese, in base al PRPC presentato, nonché al rilascio degli atti abilitativi, secondo i tempi indicati nel nuovo cronoprogramma.
6) Le parti congiuntamente riconfermano l'insussistenza dei presupposti di inadempimento contrattuale da parte dell'attuale concessionario dei Servizi di TPL nella U.d.G. Udinese per la mancata realizzazione entro il 2008 della struttura unica del servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL) della stessa Unità di Gestione Udinese, e convengono di rinunciare ad azioni di responsabilità per gli eventuali mancati adempimenti delle parti medesime.
7) Poiché l'art. 5 lett. i) del vigente contratto di servizio impone all'azienda concessionaria il rispetto degli impegni assunti in sede di formulazione dell'offerta, tra i quali la presentazione del progetto della struttura unica del servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL) della Unità di Gestione Udinese e della sua realizzazione e ne stabilisce la relativa tempistica, la Regione Friuli Venezia Giulia, la Società AUTOSERVIZI F.V.G. S.p.A. – SAF e la Provincia di Udine, in qualità di attuale ente concedente il servizio del T.P.L. in provincia, si impegnano a procedere, ognuna per la parte di rispettiva competenza, alla formalizzazione delle modifiche necessarie ad adeguare l'attuale contratto di servizio ai contenuti dell'Accordo, così come modificato e integrato dal presente atto aggiuntivo.
8) Eventuali ritardi, imputabili ad azioni od omissioni della Società AUTOSERVIZI F.V.G. S.p.A. – SAF rispetto alla tempistica fissata nel cronoprogramma di cui all'articolo 2 del

presente Accordo in merito alla presentazione degli elaborati relativi al Piano Particolareggiato e del Progetto inerente la struttura unica del servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL) della Unità di Gestione Udinese, ed alla sua realizzazione, saranno sanzionati, a decorrere dal 1° gennaio 2010, con l'applicazione di una penale giornaliera di Euro 3.000,00 (tremila) a favore della Provincia di Udine, quale controparte contrattuale.
Il ritardo superiore ai sei mesi, imputabile ad azioni od omissioni della Società AUTOSERVIZI F.V.G. S.p.A. – SAF nella realizzazione degli adempimenti a carico costituirà inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 15 del Contratto di Servizio sottoscritto in data 23.12.2000 con la Provincia di Udine.
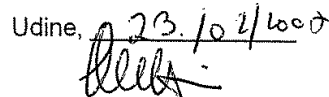
per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
L'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto
dott. Lodovico Sonego

Trieste, 23/2/2007
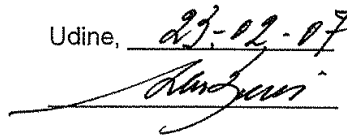
per la Provincia di Udine
L'Assessore provinciale ai trasporti
dott. Renato Carlantoni

Udine, 23/02/2007

per il Comune di Udine
Il Sindaco
prof. Sergio Cecotti

Udine, 23.02/2007

per la SAF Società Autoservizi FVG SpA
l'Amministratore Delegato
rag. Silvano Barbiero

Udine, 23-02-07

ACCORDO DI PROGRAMMA REALIZZAZIONE SEDE T.P.L. - ART. 7 CRONOPROGRAMMA

Accordo di Programma	Attività
art. 3 a) Localizzazione idonea su sede unica TPL, con criteri finalizzati ad ottenere un corretto inserimento ambientale e di contesto	Redazione studio preliminare ricognitivo dei siti potenziali ritenuti compatibili
	Verifica preliminare dei siti potenziali ed individuazione dei siti da sottoporre a valutazione
	Valutazione comparativa tra le ipotesi localizzative selezionate
	Relazione analisi comparativa tra i siti selezionati
	Valutazione, da parte degli uffici, su localizzazioni individuate e loro compatibilità
	Valutazione, con altri Enti (es. ARPA), su localizzazioni individuate e loro compatibilità
	VARIANTE PRGC - adozione variante per sito sede unica TPL ovvero atto amministrativo che individua l'area da utilizzare quale sede unica TPL
	conclusione iter variante PRGC **(entrata in vigore)**
approvazione PRPC iniziativa privata	**predisposizione PRPC in attuazione della variante**
	presentazione PRPC
	istruttoria PRPC e adozione
	Pubblicazione, esame osservazioni, parere ambientale regionale, approvazione PRPC, stipula convenzione
	presentazione domanda di parere preventivo su progetto complessivo (1^ e 2^ lotto)
concessione edilizia	**istruttoria su domanda di parere preventivo progetto complessivo (primo lotto e secondo lotto) e richiesta pareri esterni (da parte di SAF)**
	domanda di concessione edilizia primo lotto, istruttoria e rilascio concessione edilizia
	domanda di concessione edilizia secondo lotto, istruttoria e rilascio concessione edilizia
esproprio delle aree	**invito ai proprietari che non hanno aderito**
	esproprio e messa a disposizione aree
art. 3 c) Variante urbanistica per consentire il mantenimento nell'area di via dei Tre Galli - via del Partidor del deposito dei mezzi urbani ed extraurbani	Procedura finalizzata alla approvazione della Variante n. 141 al PRGC relativa alla localizzazione temporanea del deposito automezzi del TPL
art. 6 a) Realizzazione opere per una razionale utilizzazione sede via della Faula funzionale al servizio espletato	Approvazione progetto
	Realizzazione opere
art. 6 c) Mantenimento in esercizio del deposito di via dei Tre Galli - via del Partidor	Approvazione progetto e rilascio autorizzazione
	progettazione esecutiva
	appalto - preselezione e bando
	appalto - gara
	appalto - assegnazione, predisposizione e firma contratto
	Attività finalizzate alla realizzazione delle opere del primo lotto: **accantieramento, esecuzione lavori, finiture**
	collaudi e agibilità
	realizzazione opere secondo lotto
	variante PRGC per prolungamento scadenza deposito provvisorio via dei Tre Galli (minimo 6 mesi massimo 12 mesi)
Variante urbanistica per riconversione funzionale ed urbanistica dell'area di via della Faula	ADOZIONE VARIANTE AL PRGC
art. 7 Definizione cronoprogramma	Cronoprogramma di massima delle fasi procedurali

N.B.: la date finale di ognuna delle macrofas riportate nella prima colonna del cronoprogramma, ad eccezione di quelle già concluse, sono indicate con una tolleranza di giorni 30.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07_18_1_DPR_103_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 19 aprile 2007, n. 0103/Pres.

LR 20 marzo 2000 n. 7 articolo 19. Approvazione Accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative -, il Comune di Trieste e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per la realizzazione di interventi speciali finalizzati alla realizzazione di alloggi sperimentali e a progetti speciali per aumentare la disponibilità di alloggi di edilizia sociale da destinare prioritariamente ai conduttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, del DL n. 86/2005, convertito con la L n. 148/2005, come integrato dall'articolo 2, comma 3, del DL n. 23/2006, convertito con la L n. 86/2006, nel Comune di Trieste.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che:
- il decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito con la legge 26 luglio 2005, n. 148, destina risorse nel limite massimo di 104.940.000 euro per la riduzione, in determinati Comuni, del disagio abitativo dei conduttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio in possesso di determinati requisiti;
- l'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito con la legge 26 luglio 2005, n. 148, stabilisce che le risorse, non utilizzate alla data del 31 ottobre 2005 per le finalità di cui al comma 2 della medesima legge, sono destinate al finanziamento di interventi speciali finalizzati alla realizzazione di alloggi sperimentali e a progetti speciali per aumentare la disponibilità di alloggi di edilizia sociale nei Comuni capoluogo di cui al comma 2 dell'articolo 1 della richiamata legge n. 148/2005;
- con decreto ministeriale 16 marzo 2006, la residua disponibilità di euro 99.234.336,32 di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito con la legge 26 luglio 2005, n. 148 è stata destinata all'avvio in una serie di Comuni, tra cui Trieste, di interventi speciali finalizzati alla realizzazione di alloggi sperimentali e a progetti speciali per aumentare la disponibilità di alloggi di edilizia sociale da destinare prioritariamente ai conduttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito con la legge 26 luglio 2005, n. 148, come integrato dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 1° febbraio 2006, n. 23, convertito con la legge 3 marzo 2006, n. 86;

CONSIDERATO che il sopraccitato decreto ministeriale 16 marzo 2006:
- assegna al Comune di Trieste la somma di euro 2.189.488,07 per le finalità indicate all'articolo 1 dello stesso decreto;
- all'articolo 4 dispone che gli interventi speciali di cui all'articolo 1 dello stesso decreto siano finanziati con contributo statale pari al 50% del costo complessivo degli stessi, mentre il restante 50% del costo complessivo di ciascun intervento deve essere posto a carico del singolo Comune e/o della Regione e/o di operatori pubblici o privati aderenti alle singole iniziative;
- all'articolo 5 prevede la sottoscrizione di uno o più Accordi di programma tra il Ministero delle infrastrutture e trasporti (ora infrastrutture) - Direzione generale per le politiche urbane e abitative, la Regione e il Comune interessato dagli interventi per la definizione degli indirizzi e dei contenuti degli interventi di cui all'articolo 1, nonché le modalità di erogazione della disponibilità assegnata al Comune;

ATTESO che in data 26 febbraio 2007 il Comune di Trieste ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative la proposta per l'utilizzo delle risorse attribuite con il citato D.M. 16 marzo 2006 corredata della documentazione attestante la fattibilità tecnico-finanziaria e amministrativa ai fini della sottoscrizione del previsto Accordo di programma;

VISTO l'articolo 5, commi 39 e 40, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 che autorizza la concessione di un finanziamento di € 1.000.000,00 a favore del Comune di Trieste a titolo di cofinanziamento dell'intervento statale di cui al citato decreto ministeriale del 16 marzo 2006, previa stipulazione di ap-

posito Accordo di programma;
VISTO il comma 41 del medesimo articolo 5 della L.R. 1/2007 che autorizza la spesa di € 1.000.000,00 per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.340.1.1126 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in corso, con riferimento al capitolo 3289;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 722 del 29 marzo 2007 con la quale il Presidente della Regione, o un Assessore dallo stesso delegato, viene autorizzato a stipulare l'Accordo di programma per la realizzazione di interventi speciali finalizzati alla realizzazione di alloggi sperimentali e a progetti speciali per aumentare la disponibilità di alloggi di edilizia sociale da destinare prioritariamente ai conduttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 86/2005, convertito con la L. n. 148/2005, come integrato dall'articolo 2, comma 3, del D.L. n. 23/2006, convertito con la L. n. 86/2006, nel Comune di Trieste;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di Trieste n. 25 del 22 marzo 2007;
VISTO l'Accordo di programma sottoscritto il 2 aprile 2007 dal Ministero delle Infrastrutture -Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dal Comune di Trieste, del quale costituisce parte integrante e sostanziale una relazione tecnica che si compone di una parte descrittiva e dei seguenti elaborati:
- fotografie degli stabili di via dei Soncini 102 e via dell'Istria 89 (9 immagini)
- planimetrie dello stabile di via dell'Istria 89 (5 fogli)
- planimetria di Casa Malusà, via Soncini 102, stato reale;
RITENUTO di procedere all'approvazione del suddetto Accordo di programma ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modifiche;

DECRETA

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modifiche, è approvato l'"Accordo di programma per la realizzazione di interventi speciali finalizzati alla realizzazione di alloggi sperimentali e a progetti speciali per aumentare la disponibilità di alloggi di edilizia sociale da destinare prioritariamente ai conduttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 86/2005, convertito con la L. n. 148/2005, come integrato dall'articolo 2, comma 3, del D.L. n. 23/2006, convertito con la L. n. 86/2006, nel Comune di Trieste" sottoscritto il 2 aprile 2007 dal Ministero delle Infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dal Comune di Trieste, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. La parte della relazione tecnica composta dalle fotografie degli stabili di via dei Soncini 102 e via dell'Istria 89, dalle planimetrie dello stabile di via dell'Istria 89 e dalla planimetria di Casa Malusà, via Soncini 102, stato reale, costituente parte integrante e sostanziale dell'Accordo, rimane depositata agli atti e disponibile alla consultazione da parte degli interessati.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07_18_1_DPR_103_2_ALL1

Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia
e la regolazione dei lavori pubblici
Direzione Generale per l'edilizia residenziale
e le politiche urbane e abitative

Comune di Trieste

Accordo di programma per la realizzazione di interventi speciali finalizzati alla realizzazione di alloggi sperimentali e a progetti speciali per aumentare la disponibilità di alloggi di edilizia sociale da destinare prioritariamente ai conduttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito con la legge 26 luglio 2005, n. 148, come integrato dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 1° febbraio 2006, n. 23, convertito con la legge 3 marzo 2006, n. 86, nel Comune di Trieste

(ai sensi del D.M. 16 marzo 2006 pubblicato sulla G.U. del 27 luglio 2006, n. 173)

L'anno duemilasette il giorno due del mese di aprile presso la sede della Regione Friuli Venezia Giulia

Tra

- Il Ministero delle Infrastrutture – Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative (Codice Fiscale 97439910585), rappresentato dal dott. Marcello Arredi, in qualità di Direttore Generale nominato con DPCM in data 02 dicembre 2006, registrato alla Corte dei Conti in data 08 febbraio 2007, registro 2, foglio n. 16
- La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Codice Fiscale 80014930327) nella persona del Presidente, Riccardo Illy
- Il Comune di Trieste nella persona del sig. Roberto Dipiazza, in qualità di Sindaco del Comune di Trieste

PREMESSO CHE

- il decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito con la legge 26 luglio 2005, n. 148, destina risorse nel limite massimo di 104.940.000 euro per la riduzione, in determinati Comuni, del disagio abitativo dei conduttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio in possesso di determinati requisiti;
- l'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito con la legge 26 luglio 2005, n. 148, stabilisce che le risorse, non utilizzate alla data del 31 ottobre 2005 per le finalità di cui al comma 2 della medesima legge, sono destinate al finanziamento di interventi speciali finalizzati alla realizzazione di alloggi sperimentali e a progetti speciali per aumentare la disponibilità di alloggi di edilizia sociale nei Comuni capoluogo di cui al comma 2 dell'articolo 1 della richiamata legge n. 148/2005;
- con decreto ministeriale 16 marzo 2006, registrato alla Corte dei Conti il 5 giugno 2006 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio – registro n. 1, foglio n. 322, la residua disponibilità di euro 99.234.336,32 di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito con la legge 26 luglio 2005, n. 148 è stata destinata all'avvio, nei Comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste, di interventi speciali finalizzati alla realizzazione di alloggi sperimentali e a progetti speciali per aumentare la disponibilità di alloggi di edilizia sociale da destinare prioritariamente ai conduttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito con la legge 26 luglio 2005, n. 148, come integrato dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 1° febbraio 2006, n. 23, convertito con la legge 3 marzo 2006, n. 86;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi del riparto effettuato con il sopraccitato decreto ministeriale 16 marzo 2006, la disponibilità assegnata al Comune di Trieste per le finalità indicate all'articolo 1 dello stesso decreto risulta pari ad euro 2.189.488,07;
- l'articolo 4 del richiamato decreto ministeriale 16 marzo 2006 dispone che gli interventi speciali di cui all'articolo 1 dello stesso decreto sono finanziati con contributo statale pari al 50% del costo complessivo degli stessi, mentre il restante 50% del costo complessivo di ciascun intervento è posto a carico del singolo Comune e/o della Regione e/o di operatori pubblici o privati aderenti alle singole iniziative;
- ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto ministeriale 16 marzo 2006 con uno o più accordi di programma, da sottoscrivere tra il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (ora Infrastrutture) – Direzione generale per le

politiche urbane e abitative, d'intesa con la Regione ed il Comune interessati dagli interventi, entro duecentoquaranta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto stesso, sono definiti gli indirizzi e i contenuti degli interventi di cui all'articolo 1 del sopramenzionato decreto nonché le modalità di erogazione della disponibilità assegnata a ciascun Comune;

- con decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni con la legge 17 luglio 2006, n. 233, è stato, tra l'altro, istituito il Ministero delle Infrastrutture;
- con D.P.C.M. in data 5 luglio 2006, registrato alla Corte dei Conti – Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministeri – in data 12 luglio 2006, reg. n. 9, foglio n. 125, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del sopraccitato decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni con la legge 17 luglio 2006, n. 233, sono state individuate le competenze e definita l'articolazione del Ministero delle Infrastrutture;
- con nota dd. 26.02.2007 il Comune di Trieste ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative la proposta per l'utilizzo delle risorse attribuite con il citato D.M. 16 marzo 2006 corredata della documentazione attestante la fattibilità tecnico-finanziaria e amministrativa ai fini della sottoscrizione del previsto accordo di programma;
- con delibera consiliare n. 25 del 22 marzo 2007 il Comune di Trieste ha approvato il presente accordo di programma;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 722 del 29 marzo 2007 la Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato il presente accordo di programma;

Tutto ciò premesso e considerato
le Amministrazioni convenute concordano quanto segue:

Articolo 1
(Disposizioni generali)

1. Le premesse ed i considerato costituiscono parte integrante del presente accordo di programma.

Articolo 2
(Oggetto dell'accordo)

1. Oggetto dell'accordo è la realizzazione, entro il 2010, di n. 24 alloggi, finalizzata ad aumentare la disponibilità di alloggi di edilizia sociale nella città di Trieste, attraverso:
a) l'acquisto dall'Istituto Triestino per gli Interventi Sociali dell'immobile di via dei Soncini, n. 102 (Casa Malusà) e la sua ristrutturazione;
b) la ristrutturazione dell'immobile di via dell'Istria n. 89, di proprietà comunale, attualmente inutilizzato.
2. Gli alloggi verranno assegnati a canone concordato (L n. 431/98 e vigenti accordi territoriali)
3. L'intervento, per la sua attuazione, prevede l'utilizzo di risorse economiche dell'Amministrazione comunale, pari ad euro 1.189.488,07.=, finanziate tramite alienazioni del proprio patrimonio, già deliberate (D.C. n. 8 dd. 28.02.2005 e D.G. n. 101 dd. 07.04.2005; Avviso d'asta dd. 14.12.2006 e dd. 18.12.2006) ed in corso di perfezionamento (verbale di aggiudicazione dd. 24.01.2007) e di risorse economiche della Regione Friuli Venezia Giulia (art. 5, commi 39, 40 e 41 della L.R. 23.01.2007, n. 1, Finanziaria regionale 2007).

Articolo 3
(Modalità di realizzazione dell'intervento)

1. Gli interventi di cui al precedente articolo 2, meglio specificati nella relazione tecnica allegata sub 1, saranno realizzati attraverso:
a) acquisizione dell'immobile di via dei Soncini, n. 102 (Casa Malusà), da destinare alle finalità dell'edilizia residenziale pubblica. L'acquisizione avverrà sulla base del prezzo valutato dagli uffici comunali. I costi per l'acquisto e la ristrutturazione verranno sottoposti al parere di congruità espresso dalla Regione Friuli Venezia Giulia;
b) ristrutturazione dell'immobile citato sub a), da realizzare con caratteristiche sperimentali orientate alla riduzione del consumo energetico e/o all'utilizzo di materiali e tecniche di bio-edilizia, al fine di rendere l'intervento di recupero sostenibile dal punto di vista ambientale;
c) ristrutturazione dell'immobile di via dell'Istria n. 89, di proprietà comunale, da realizzare con caratteristiche sperimentali orientate alla riduzione del consumo energetico e/o all'utilizzo di materiali e tecniche di bio-edilizia, al fine di rendere l'intervento di recupero sostenibile dal punto di vista ambientale.

Articolo 4
(Concorso finanziario)

Il costo complessivo dell'intervento di cui all'articolo 2, pari ad euro 4.378.976,14.=, è così ripartito:
a) euro 2.189.488,07.= a carico del Ministero delle Infrastrutture;
b) euro 1.189.488,07.= a carico del Comune di Trieste;

c) euro 1.000.000,00.= a carico della Regione Friuli Venezia Giulia.

Articolo 5

(Modalità di finanziamento del programma di acquisizione immobili)

1. Entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo di programma, il Comune di Trieste predispone ed invia al Ministero delle Infrastrutture ed alla Regione Friuli Venezia Giulia un programma operativo per l'incremento delle disponibilità di alloggi di edilizia sociale, attraverso l'acquisto dell'immobile citato all'articolo 3, lettera a), stanziando a tal fine un cofinanziamento non inferiore ad euro 700.000,00.=. Entro sessanta giorni dal ricevimento di detto programma operativo, il Ministero delle Infrastrutture approva lo stesso.
2. La Regione Friuli Venezia Giulia, entro centoventi giorni dall'approvazione del programma operativo di cui al precedente comma 1, accredita al Comune di Trieste la somma di euro 1.000.000,00.= per il cofinanziamento del programma stesso.
3. In mancanza degli atti di cui al comma 1 del presente articolo, la Regione Friuli Venezia Giulia non procederà agli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo.
4. In forza del presente accordo le risorse di cui al presente articolo, comma 2, vengono allocate presso un apposito capitolo di Bilancio del Comune di Trieste, espressamente vincolato alla realizzazione di un programma per l'incremento della disponibilità di alloggi di edilizia sociale, attraverso l'acquisto dell'immobile indicato all'articolo 3, lettera a).
5. Il Comune di Trieste trasmetterà al Ministero delle Infrastrutture ed alla Regione Friuli Venezia Giulia gli atti deliberativi di approvazione dell'acquisto dell'immobile ricompreso nel programma di cui al precedente comma 1, rendicontandone la relativa spesa.

Articolo 6

(Modalità di finanziamento del programma di recupero)

1. Per l'attuazione del programma di cui all'articolo 3, lettere b) e c), il Comune di Trieste prevede un finanziamento pari ad euro 489.488,07.=.
2. L'importo relativo al contributo statale in conto capitale, pari ad euro 2.189.488,07.= per l'intervento di edilizia sperimentale di cui al precedente articolo 3, lettere b) e c) è versato – previo accreditamento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sul capitolo del Ministero delle Infrastrutture e subordinatamente al nulla osta dell'Amministrazione – a favore del Comune di Trieste su apposito conto corrente presso la Tesoreria Provinciale dello Stato – e svincolato, previo nulla osta dell'Amministrazione competente, secondo le seguenti modalità:
a) 10% di euro 2.189.488,07.=, pari ad euro 218.948,81.=, ad avvenuta registrazione del decreto ministeriale di approvazione del presente accordo di programma, nonché alla trasmissione al Ministero delle Infrastrutture del progetto esecutivo dell'intervento sperimentale;
b) 20% di euro 2.189.488,07.=, pari ad euro 437.897,61.=, alla trasmissione del verbale di inizio lavori;
c) 30% di euro 2.189.488,07.=, pari ad euro 656.846,42.=, alla trasmissione all'Amministrazione della certificazione rilasciata dal direttore dei lavori e confermata dal Comune di Trieste attestante l'avvenuta esecuzione del 30% dei lavori, nonché alla trasmissione del primo rapporto sulla sperimentazione;
d) 30% di euro 2.189.488,07.=, pari ad euro 656,846,42.=, alla trasmissione all'Amministrazione della certificazione rilasciata dal direttore dei lavori e confermata dal Comune di Trieste attestante l'avvenuta esecuzione del 60% dei lavori, nonché alla trasmissione del secondo rapporto sulla sperimentazione;
e) 10% di euro 2.189.488,07.=, pari ad euro 218.948,81.=., all'approvazione degli atti di collaudo e del rapporto conclusivo sulla sperimentazione.

Articolo 7

(Revoche ed economie)

Le eventuali economie maturate, statali e/o regionali, dovute a minori oneri o revoche rispetto ai programmi previsti, salvo quanto previsto dal successivo articolo 8, dovranno essere riaccreditate rispettivamente al Ministero delle Infrastrutture e/o alla Regione Friuli Venezia Giulia.

Articolo 8

(Modifiche attuative)

1. Gli interventi previsti nel presente accordo di programma potranno essere soggetti a modifiche relative sia alle modalità di realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, che alle modalità di finanziamento di cui agli articoli 5 e 6.
2. Le modifiche relative alla realizzazione degli interventi potranno avere carattere compensativo, ma non riduttivo e saranno soggette ad approvazione dei competenti organismi di riferimento.

3. Le modifiche verranno attuate attraverso specifici aggiornamenti dei contenuti del presente accordo di programma.
4. Eventuali modifiche concernenti gli interventi oggetto del cofinanziamento statale dovranno essere approvate dal Ministero delle Infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative.

Articolo 9
(Responsabile dell'attuazione dell'accordo)

1. Il Comune di Trieste individua quale responsabile dell'accordo il Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio Immobiliare - Espropri
2. Il responsabile dell'attuazione dell'accordo ha il compito di:
   a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti interessati;
   b) promuovere le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dai soggetti attuatori, mediante il seguente atto.
3. Il responsabile dell'attuazione dell'accordo di programma di cui al comma 1 predispone un rapporto di monitoraggio semestrale sullo stato di avanzamento del presente accordo da inoltrare al Ministero delle Infrastrutture – Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative.

Articolo 10
(Collaudo degli interventi)

1. La Commissione di collaudo degli interventi costruttivi di cui all'articolo 6 del presente accordo è nominata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici.
2. La Stazione appaltante provvede alla nomina della Commissione di collaudo previa comunicazione al Ministero delle Infrastrutture – Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative, fornendo, altresì, nel caso di incarichi da affidare a soggetti esterni alla stessa, il relativo curriculum professionale.

Articolo 11
(Disposizioni generali)
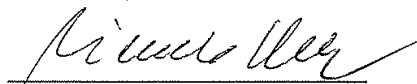
Il presente accordo di programma, redatto in n. 4 esemplari, è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori e diviene esecutivo dalla data di registrazione del relativo decreto ministeriale di approvazione.
Letto, approvato e sottoscritto
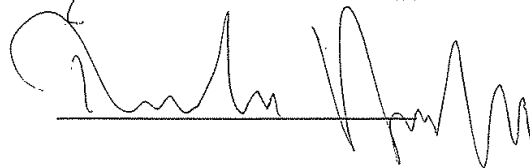
Trieste, lì 02 aprile 2007

Ministero delle Infrastrutture
Il Direttore Generale per l'edilizia residenziale
e le politiche urbane e abitative
Marcello Arredi

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Il Presidente
Riccardo Illy

Comune di Trieste
Il Sindaco
Roberto Dipiazza

07_18_1_DPR_103_3_ALL2

comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
tel 040 6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

area lavori pubblici
servizio edilizia pubblica
direttore del servizio
dott. arch. Carlo Nicotra

Trieste, 22 febbraio 2007

Realizzazione di nuovi alloggi sociali in via Soncini 102 e in via dell' Istria 89

RELAZIONE

a) note generali

In seguito alla necessità di realizzare nuovi alloggi sociali nell' ambito del territorio del Comune di Trieste sono state individuati alcuni stabili per la realizzazione di tali opere.

Tali alloggi dovranno supplire a situazioni di emergenza che si verificassero in particolari condizioni.

Il primo edificio individuato è la casa Malusà sita in via Soncini 102 nel rione di Servola;allo stato attuale è di proprietà dell' ITIS, ma potrebbe venir acquisita dal Comune di Trieste per l' uso specifico.

Il secondo edificio, di proprietà comunale è situato in via dell' Istria 89 nel rione di Chiarbola.

Entrambi gli edifici per l' utilizzo specifico dovranno essere sottoposti ad importanti lavori di sistemazione ed adattamento ma la loro posizione, all' interno del nucleo urbano, li rende particolarmente adatti dal punto di vista logistico alla funzione.

b) gli edifici

Via Soncini 102

L' edificio è di proprietà dell' ITIS ma disponibile sul mercato per eventuale acquisto.

La sua funzione era quella di casa di riposo, ora chiusa.

L' edificio in base al Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Trieste ricade in zona urbanistica U1 " Zone per Servizi ed attrezzature pubbliche ". In tali zona urbanistica possono essere effettuati tutti gli interventi necessari, incluse opere di ampliamento e nuova realizzazione previa approvazione di uno studio preliminare planivolumetrico da parte del Consiglio Comunale.

L' edificio in questione è' composto da tre corpi di fabbrica; due di questi si integrano dal punto di vista fisico tramite un atrio di collegamento; il primo di questi due è composto da due livelli abitativi collegati tra loro; il primo dei corpi di fabbrica presenta due livelli abitabili con ampia terrazza al 1° livello e piano interrato per servizi; il secondo corpo di fabbrica presenta complessivamente 5 livelli di mq 190 circa a livello, di questi tre livelli sono abitabili mentre il livello seminterrato ed il livello soffitte sono da utilizzare per servizi accessori. Complessivamente la parte abitabile dei due corpi di fabbrica misura mq 930 mq circa mentre il piano interrato e le soffitte e gli spazi di collegamento misurano in modo aprossimativo mq 420.

Il terzo corpo di fabbrica è staccato dai primi due , misura circa mq 80 e non possiede requisiti per poter essere adibito ad abitazione.

La complessiva superficie abitabile del complesso misura al lordo mq 930 circa ; in tale superficie, dopo lavori di redistribuzione funzionale delle partizioni interne si può ipotizzare la seguente distribuzione:

- N° 9 alloggi di superficie utile 42-45 mq per 2/3 persone
- N° 9 alloggi monostanza per 1 persona.

Gli ulteriori spazi della struttura non utilizzabili per alloggi (seminterrati giardino ecc.) possono essere dedicati all' utilizzo comune da parte della cittadinanza ovvero essere modificati anche con eventuali implementi alla volumetria complessiva, per la realizzazione di ulteriori opere che si rendessero necessarie per la specifica funzione o per l' aumento di valore commerciale complessivo dell' edificio (es. posteggi)

Le opere da realizzare nell' edificio per l' adeguamento dello stesso all' uso alloggi minimi sono :

- demolizione delle attuali divisioni interne e rifacimento delle stesse in relazione alla funzione abitativa con la creazione degli spazi per i minialloggi.
- rifacimento degli impianti idrotermosanitari
- realizzazione di opere tecnologiche per il risparmio energetico (pannelli fotovoltaici - recuperatori di calore – pannelli solari per l' impianto idrosanitario)

Per quanto riguarda l' ultimo punto si tratta di implementare alcune caratteristiche specifiche dell' edificio relativamente all' innovazione tecnologica, il risparmio energetico e la bioedilizia.

Gli interventi in tal senso saranno mirati all' installazione di sistemi attivi e passivi quali ad esempio :

a. realizzazione di un sistema opportunamente dimensionato di isolazione termoacustica tra interno ed esterno al fine di diminuire il coefficiente " k" di dispersione del calore generato e di aumentare il confort interno relativamente alle fonti di inquinamento acustico esterno.
b. Realizzazione della copertura dell' edificio con il sistema del "tetto ventilato " al fine di diminuire ulteriormente la dispersione termica.
c. Realizzazione di un sistema di pannelli fotovoltaici sulla copertura dell' edificio al fine di un abbattimento dei consumi elettrici
d. Realizzazione di un sistema di pannelli solari sulla copertura dell' edificio per la produzione di acqua calda sanitaria.
e. Realizzazione di dispositivi a scambiatore di calore per recupero energetico nel ciclo di ricambio dell' aria viziata all' interno dell' edificio.

In merito all' utilizzo di tecniche di bioedilizia nella realizzazione degli alloggi, saranno utilizzati materiali certificati in tal senso, dato che comunque si tratta di una struttura preesistente realizzata con tecniche tradizionali, saranno utilizzati materiali di finitura ed arredo privi di emissioni tossiche.

Via dell' Istria 89

L' edificio è di proprietà comunale; era adibito ad abitazione ma attualmente risulta disabitato causa le sue cattive condizioni manutentive.

Anche questo edificio, come quello di via Soncini, ricade in zona urbanistica U1 " Zone per Servizi ed attrezzature pubbliche ".

La struttura si sviluppa su 4 livelli abitabili di mq 92,50 per livello e per complessivi mq 370,00

Le condizioni complessive rendono necessario un intervento di ristrutturazione complessiva che riguarda sia il rifacimento di copertura, solai intonaci, impianti, sia la redistribuzione funzionale per la realizzazione degli alloggi.

Nell' edificio ristrutturato potranno trovare posto :

- n° 2 alloggi da 50 mq circa organizzati su due livelli per 2/3 persone
- n° 4 alloggi monostanza per 1 persona

In merito all' adeguamento tecnologico ed all' abbattimento del consumo energetico vale quanto descritto per l' edificio di via Soncini, fatta salva la diversa dimensione dell' intervento, con l' esclusione degli scambiatori di calore.

c) i costi di realizzazione

I costi di realizzazione sono legati :

- all' acquisto della struttura di via Soncini 102
- ai lavori redistribuzione funzionale dell' edificio di via Soncini 102
- ai lavori di ristrutturazione di via dell' Istria 89

La spesa complessiva viene evidenziata nel seguente quadro economico:

A - LAVORI

via Soncini 102				
opere edilizie	€	985.000,00		
impianti idrotermosanitari - impianti elettrici e speciali	€	510.000,00		
opere per risparmio energetico (pannelli solari e fotovoltaici)	€	95.000,00		
totale via Soncini		**€ 1.590.000,00**		
via dell' Istria 89				
opere edilizie	€	295.000,00		
impianti idrotermosanitari - impianti elettrici e speciali	€	115.000,00		
opere per risparmio energetico (pannelli solari e fotovoltaici)	€	50.000,00		
totale via dell' Istria 89		**€ 460.000,00**		
totale opere			**€**	**2.050.000,00**
importi per la sicurezza			**€**	60.460,25
totale lavori			**€**	**2.110.460,25**

B - SOMME A DISPOSIZIONE

acquisizione immobile via Soncini	€	1.700.000,00
IVA10%	€	211.046,03
spese tecniche	€	226.708,36
spese art.11 LR.14/2002	€	52.761,51
sondaggi preliminari	€	13.000,00
allacciamenti impiantistici	€	15.000,00
imprevisti	€	50.000,00
totale somme a disposizione	**€**	**2.268.515,89**
totale complessivo	**€**	**4.378.976,14**

d) conclusioni

L' obiettivo da raggiungere con le operazioni sopra illustrate è quello della realizzazione di :

	Via SONCINI 102	Via DELL' ISTRIA 89	TOTALE ALLOGGI	TOTALE PERSONE OSPITABILI
ALLOGGI MONOSTANZA PER 1 PERSONA (mq 28 minimo – art. 2 D.M. 5.7.1975)	**9**	**4**	**13**	**13**
MINIALLOGGI PER 2/3 PERSONE (mq 38 minimo per due persone art. 2 D.M. 5.7.1975)	**9**	**2**	**11**	**33**
TOTALE	**18**	**6**	**24**	**44**

La spesa di realizzazione delle opere di € 2.110.460,25 viene pertanto suddivisa in

- € **87.935,84** medio per alloggio
- € **47.965,00** medio per persona ospitabile

La spesa complessiva di realizzazione incluse somme a disposizione ed acquisto della struttura di via Soncini di € 4.378.976,14 si può suddividere in :

- € **182.457,34** medio per alloggio
- € **99.522,18** medio per persona ospitabile

Considerando complessivamente i mq risistemati per la realizzazione degli alloggi inclusi gli spazi comuni ed accessori si considerano

mq 1.350,00 per la struttura di via Soncini
mq 370,00 per la struttura di via dell' Istria
per complessivi mq 1720,00

Il costo di trasformazione relativamente alle opere da realizzare ammonta quindi ad 1.227,01 €/mq
Il costo complessivo di trasformazione inclusa l' acquisizione di via Soncini ammonta ad 2.500,00 €/mq

IL DIRIGENTE
dott. arch. Carlo Nicotra

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07_18_1_DPR_104_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 19 aprile 2007, n. 0104/Pres.

LR 7/2000, articolo 19, comma 6 - Approvazione atto modificativo all'Accordo di programma del 5 febbraio 2004 tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comune di Chiusaforte e la Comunità montana del Gemonese, Val Canale e Canal del Ferro per la costruzione di un fabbricato ad uso capannone industriale nell'area dell'ex caserma Zucchi.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 19, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, il quale prevede che gli Accordi di programma ai quali partecipa la Regione siano stipulati e approvati dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla programmazione;

VISTO l'articolo 1 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), che autorizza la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a promuovere la definizione e l'attuazione di un complesso di iniziative progettuali dirette al consolidamento e all'estensione della base produttiva e dell'occupazione nonché alla valorizzazione delle risorse umane e materiali della montagna;

ATTESO che ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge regionale 50/1993, come modificato dall'articolo 173 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, per le finalità di cui sopra, il Presidente della Regione promuove la conclusione di appositi accordi di programma, in base ai quali le Comunità montane o gli altri enti locali e loro consorzi possono provvedere all'esecuzione delle opere di apprestamento delle aree attrezzate nei territori montani, compresa l'eventuale realizzazione di immobili da dare in locazione;

VISTO il Piano operativo regionale relativo all'anno 2006, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 17 marzo 2006 e successive modifiche, con riferimento alla Rubrica Direzione centrale attività produttive, UPB "Interventi per la realizzazione e la gestione di aree attrezzate nei territori montani", il quale attribuisce priorità alle iniziative in grado di contribuire maggiormente allo sviluppo delle aree montane interessate, con particolare riferimento a quei programmi finalizzati all'incremento occupazionale e alla soluzione di crisi aziendali;

VISTO l'Accordo di programma, stipulato in data 5 febbraio 2004 tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale avente per oggetto i "Lavori di costruzione di un capannone per attività produttive nella zona P.I.P. del Comune di Chiusaforte", approvato con proprio decreto n. 050/Pres. del 3 marzo 2004;

VISTA la deliberazione n. 934 del 16 aprile 2004, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato la spesa di € 500.000,00 per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'Accordo di programma;

VISTO il decreto n. 2878/IND del 2 novembre 2004, con il quale è stato concesso alla Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale il contributo di € 500.000,00, ed è stata contestualmente impegnata la spesa;

VISTA la nota prot. n. 12595 del 12 dicembre 2005, con la quale la Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale ha comunicato l'indisponibilità dell'area P.I.P. del Comune di Chiusaforte, ed ha contestualmente chiesto di procedere ad una modifica dell'Accordo di programma già stipulato, al fine di consentire allo stesso Comune di Chiusaforte di realizzare direttamente l'intervento di "Costruzione di un fabbricato ad uso capannone industriale nell'area dell'ex caserma Zucchi", di proprietà del Comune stesso, anziché nell'area P.I.P.;

VISTO l'articolo 8, comma 149, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), che autorizza l'Amministrazione regionale a confermare, a favore del Comune di Chiusaforte, l'impegno della spesa di € 500.000,00, conseguente all'Accordo di programma stipulato in data 5 febbraio 2004, previa revisione dell'Accordo stesso per le medesime finalità e analoghi interventi;

ATTESO che con deliberazione n. 39 del 2 marzo 2006, la Giunta comunale di Chiusaforte, vista la deliberazione n. 53 del 21 febbraio 2006 della Comunità Montana del Gemonese Canal del Ferro e Val Canale, ha autorizzato il Sindaco a stipulare con la Regione Friuli Venezia Giulia un accordo di programma che provveda a impiegare le risorse specifiche nella realizzazione di un capannone industriale nell'area dell'ex caserma "Zucchi";

VISTA la deliberazione n. 180 dell'11 ottobre 2006, con la quale la Giunta comunale di Chiusaforte ha approvato le modifiche alla relazione illustrativa e al quadro economico trasmessi con nota n. 4158

del 10 maggio 2006, essendo stato ridotto l'importo complessivo dell'investimento da realizzare da € 1.200.000,00 a € 500.000,00;
VISTA la nota prot. n. 32922/PROD/POLEC del 21 dicembre 2006 con la quale il Servizio politiche economiche e marketing territoriale della Direzione centrale attività produttive ha precisato che, nonostante la riduzione dell'importo complessivo dei lavori, l'intervento prevede comunque la realizzazione di un I° lotto funzionale, mantenendo le aspettative e le finalità originarie dell'iniziativa programmata;
VISTA la deliberazione n. 339 del 28 dicembre 2006 della Giunta della Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale;
VISTA la deliberazione n. 1 del 3 gennaio 2007 della Giunta comunale di Chiusaforte;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 12 gennaio 2007 n. 17, con la quale il Presidente della Regione, o un Assessore dallo stesso delegato, è stato autorizzato, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, a stipulare con il Comune di Chiusaforte e la Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Valcanale l'Atto modificativo all'Accordo di programma del 5 febbraio 2004 per la realizzazione dell'intervento di "Costruzione di un fabbricato ad uso capannone industriale nell'area dell'ex caserma Zucchi";
VISTO l'Accordo di programma sottoscritto dal Sindaco del Comune di Chiusaforte il 1° febbraio 2007, dal Presidente della Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Valcanale il 9 febbraio 2007 e dal Presidente della Regione il 14 febbraio 2007;
RITENUTO di procedere all'approvazione del suddetto Accordo ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modifiche;

DECRETA

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modifiche, è approvato l'Atto modificativo all'Accordo di programma del 5 febbraio 2004 per la realizzazione dell'intervento di "Costruzione di un fabbricato ad uso capannone industriale nell'area dell'ex caserma Zucchi" stipulato tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comune di Chiusaforte e la Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Valcanale, allegato al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale.
2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07_18_1_DPR_104_2_ALL1

ATTO MODIFICATIVO

all'Accordo di programma sottoscritto in data 5 febbraio 2004 dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dal Comprensorio Montano (ora Comunità montana) del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale

TRA

• REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

• COMUNE DI CHIUSAFORTE

• COMUNITA' MONTANA DEL GEMONESE, CANAL DEL FERRO E VAL CANALE

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia promuove la definizione e l'attuazione di un complesso di iniziative progettuali dirette al consolidamento e all'estensione della base produttiva e dell'occupazione nonché alla valorizzazione delle risorse umane e materiali della montagna;
- ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 50/1993, come modificato dall'articolo 173 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, per le finalità di cui sopra, il Presidente della Regione promuove la conclusione di appositi accordi di programma, in base ai quali le Comunità montane o gli altri enti locali e loro consorzi possono provvedere all'esecuzione delle opere di apprestamento delle aree attrezzate nei territori montani, compresa l'eventuale realizzazione di immobili da dare in locazione;
- il Piano operativo regionale relativo all'anno 2006, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 17 marzo 2006 e successive modifiche, con riferimento alla Rubrica Direzione centrale attività produttive, UPB "Interventi per la realizzazione e la gestione di aree attrezzate nei territori montani", attribuisce priorità alle iniziative in grado di contribuire maggiormente allo sviluppo delle aree montane interessate, con particolare riferimento a quei programmi finalizzati all'incremento occupazionale e alla soluzione di crisi aziendali;

VISTA la deliberazione n. 3798 del 28 novembre 2003, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato il Presidente della Regione a stipulare l'Accordo di programma tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale avente per oggetto i "Lavori di costruzione di un capannone per attività produttive nella zona P.I.P. del Comune di Chiusaforte", secondo il testo allegato alla deliberazione medesima, ed ha altresì demandato alla Direzione regionale dell'industria, ora Direzione centrale attività produttive, l'esecuzione degli atti conseguenti all'approvazione dell'Accordo;

VISTO il relativo Accordo di programma, stipulato in data 5 febbraio 2004, in conformità allo schema approvato dalla Giunta regionale con la suddetta deliberazione;

VISTO il decreto del Presidente della Regione del 3 marzo 2004 n. 050/Pres., con il quale è stato approvato il suddetto Accordo di programma;

VISTA la deliberazione n. 934 del 16 aprile 2004, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato la spesa di euro 500.000,00 per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'Accordo di programma;

VISTO il relativo decreto n. 2878/IND del 2 novembre 2004, con il quale è stato concesso alla Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale il contributo di euro 500.000,00, ed è stata contestualmente impegnata la spesa;

VISTA la nota prot. n. 12595 del 12 dicembre 2005, con la quale la Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale ha comunicato l'indisponibilità dell'area P.I.P. del Comune di Chiusaforte, ed ha contestualmente chiesto di procedere ad una modifica dell'Accordo di programma già stipulato, al fine di consentire allo stesso Comune di Chiusaforte di realizzare direttamente l'intervento di "Costruzione di un fabbricato ad uso capannone industriale nell'area dell'ex caserma Zucchi", di proprietà del Comune stesso, anziché nell'area P.I.P.;

VISTO l'articolo 8, comma 149, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), che autorizza l'Amministrazione regionale a confermare, a favore del Comune di Chiusaforte, l'impegno della spesa di euro 500.000,00, conseguente all'Accordo di programma stipulato in data 5 febbraio 2004, previa revisione dell'Accordo stesso per le medesime finalità e analoghi interventi;

VISTE:

- la deliberazione n. 53 del 21 febbraio 2006, con la quale la Giunta della Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, ha preso atto di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 149, della legge finanziaria 2006 e ha disposto di trasmettere l'atto stesso alla Direzione centrale attività produttive e al Comune di Chiusaforte per la predisposizione della revisione dell'Accordo del 5 febbraio 2004;
- la deliberazione n. 39 del 2 marzo 2006, con la quale la Giunta comunale di Chiusaforte ha preso atto di quanto stabilito dalla summenzionata disposizione normativa relativamente alla concessione, da parte della Regione, di un finanziamento di euro 500.000,00 a favore del Comune di Chiusaforte per finalità di carattere produttivo e ha accettato il suddetto contributo autorizzando il Sindaco a stipulare con la Regione Friuli Venezia Giulia un accordo di programma che provveda a impiegare le risorse specifiche nella realizzazione di un capannone industriale nell'area dell'ex caserma "Zucchi";

VISTA la nota prot. n. 4158 del 10 maggio 2006, con la quale il Comune di Chiusaforte ha trasmesso la relazione illustrativa dell'investimento da realizzare ed il quadro economico di massima per complessivi euro 1.200.000,00;

VISTA la successiva nota prot. n. 6073 del 17 luglio 2006, con la quale il Comune di Chiusaforte ha modificato il quadro economico dell'investimento, riducendo l'importo da euro 1.200.000,00 a euro 500.000,00;

VISTA la deliberazione n. 180 dell'11 ottobre 2006, con la quale la Giunta comunale di Chiusaforte ha approvato la nuova relazione tecnico-illustrativa ed il nuovo quadro economico per complessivi euro 500.000,00;

VISTA la nota prot. n. 32922/PROD/POLEC del 21 dicembre 2006 con la quale il Servizio politiche economiche e marketing territoriale della Direzione centrale attività produttive precisa che, nonostante la riduzione dell'importo complessivo dei lavori, l'intervento prevede comunque la realizzazione di un I° lotto funzionale, mantenendo le aspettative e le finalità originarie dell'iniziativa programmata;

VISTA la deliberazione n. 339 del 28 dicembre 2006 con la quale la Giunta della Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale ha approvato la bozza dell'Atto modificativo dell'Accordo di programma tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comune di Chiusaforte e la Comunità Montana del Gemonese Canal del Ferro e Val Canale e ha autorizzato il Presidente della Comunità Montana a sottoscrivere l'Atto;

VISTA la deliberazione n. 1 del 3 gennaio 2007 con la quale la Giunta comunale di Chiusaforte ha approvato la bozza dell'Atto modificativo all'Accordo di programma del 5 febbraio 2004 tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comune di Chiusaforte e la Comunità Montana del Gemonese Canal del Ferro e Val Canale e ha autorizzato il Sindaco a sottoscrivere l'Atto;

VISTA la deliberazione n. 17 del 12 gennaio 2007, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato la stipulazione del presente Atto modificativo;

VISTO l'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Tutto ciò premesso, e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti come sopra individuate stipulano il seguente Atto modificativo all'Accordo di programma del 5 febbraio 2004.

Articolo 1

L'Amministrazione regionale, a modifica di quanto previsto all'articolo 1 dell'Accordo di programma stipulato in data 5 febbraio 2004 con il Comprensorio Montano (ora Comunità Montana) del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, provvederà, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani) e ai

sensi del comma 149, articolo 8, della legge regionale n. 2 del 18 gennaio 2006, al finanziamento a favore del Comune di Chiusaforte dell'intervento per la "Costruzione di un fabbricato ad uso capannone industriale nell'area dell'ex caserma Zucchi" dell'importo di euro 500.000,00, per una spesa complessiva a carico della Regione di euro 500.000,00, in luogo del finanziamento a favore del Comprensorio Montano (ora Comunità Montana) del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale per la realizzazione di "lavori di costruzione di un capannone per attività produttive nella zona P.I.P del Comune di Chiusaforte" dell'importo di euro 500.000,00.

Conseguentemente gli articoli 2, 3, 4 e 5 dell'Accordo di programma stipulato il 5 febbraio 2004 si intendono revocati.

Articolo 2

Il Comune si impegna a completare i lavori descritti all'articolo 1 facendosi carico di ogni ulteriore onere al contributo regionale concesso.

Articolo 3

Il Comune è autorizzato ad utilizzare le economie contributive, eventualmente conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonché per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti e con la medesima localizzazione. Per lavori affini si devono intendere quelli che rientrano nella tipologia dell'opera inizialmente ammessa a contribuzione e che, comunque, siano compresi tra quelli ammissibili ai sensi della legge regionale che ha finanziato l'intervento principale.

Articolo 4

Il Comune si impegna a cedere in locazione l'immobile per attività industriali e/o artigianali ed a mantenere la destinazione di tutte le opere contribuite per anni cinque dalla loro completa realizzazione; diversamente è tenuto alla restituzione della somma percepita per la realizzazione dell'iniziativa distolta dalla destinazione di cui sopra.

Articolo 5

Per l'erogazione del contributo, per la realizzazione dell'opera progettata dal Comune e per la rendicontazione delle spese si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e successive modifiche.

Articolo 6
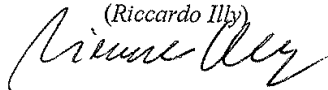
Alla sottoscrizione del presente Atto modificativo partecipa anche la Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, già sottoscrittrice ed Ente beneficiario del precedente Accordo di programma stipulato il 5 febbraio 2004.
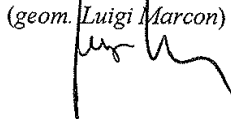
Lì, 14 FEB. 2007	Lì, - 1 FEB. 2007	Lì, - 9 FEB. 2007
Per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Il Presidente (*Riccardo Illy*)	Per il Comune di Chiusaforte Il Sindaco (*geom. Luigi Marcon*)	Per la Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale Il Presidente (*Ivo Del Negro*)
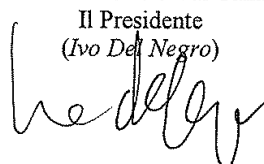
VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07_18_1_DPR_105

Decreto del Presidente della Regione 19 aprile 2007 n. 0105/Pres. (Estratto)

Approvazione della variante n. 1 al Regolamento edilizio del Comune di San Vito di Fagagna.

Con decreto del Presidente della Regione n. 0105/Pres. di data 19 aprile 2007 é stata approvata la variante n. 1 al Regolamento edilizio del comune di San Vito di Fagagna.
Copia conforme all'originale del decreto, assieme agli atti relativi, sarà depositata negli Uffici comunali a libera visione del pubblico.

07_18_1_DPR_106_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 20 aprile 2007, n. 0106/Pres.

Regolamento concernente procedure di controllo, criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni e del contributo straordinario alle aziende agricole danneggiate da avversità atmosferiche in esecuzione rispettivamente degli articoli 13 e 14 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca). Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 "Interventi finanziari a sostegno delle aziende agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lett. i) della Legge 7 marzo 2003 n. 38";
CONSIDERATO che l'articolo 5, comma 2 del citato decreto legislativo dispone la concessione di contributi in conto capitale e/o la concessione di prestiti ad ammortamento quinquennale, in armonia con gli orientamenti comunitari, a favore delle aziende agricole, delle cooperative di raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, e delle organizzazione dei produttori agricoli riconosciute, ricadenti nelle zone delimitate, al fine di favorire la ripresa delle attività produttive per i danni alle produzioni aziendali avvenuti a seguito di eventi meteorici di carattere eccezionale;
VISTA la Decisione della Commissione Europea SG(2005) D/202558 di data 9 giugno 2005 che stabilisce, tra l'altro, che le misure previste all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102/2004 possono essere considerate compatibili con il mercato comune a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato;
VISTA la legge regionale 25 agosto 2006 n. 17 ed in particolare l'articolo 13 che introduce elementi di semplificazione, economicità e razionalizzazione nei controlli per la concessione delle sovvenzioni per i danni alle produzioni previste dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 102/2004;
VISTO l'articolo 14 commi 1 e 2 della sopraccitata legge regionale 17/2006 che autorizza la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna ad avvalersi dei Centri autorizzati di assistenza agricola - CAA, dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA, nei procedimenti amministrativi relativi alla stima provvisoria dei danni causati da calamità naturali o da eventi eccezionali, alla delimitazione del territorio colpito e all'accertamento definitivo dei danni conseguenti e che, per le attività dei predetti soggetti, prevede che trovino applicazione le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 13 della legge regionale 17/2006;
CONSIDERATO che, per l'evento siccitoso verificatosi nel 2006, i rilievi effettuati dall'ERSA e dall'ARPA hanno consentito di stimare le percentuali di danno a livello di singolo comune;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 4145 di data 29 dicembre 2003 concernente l'adozione dei parametri per la determinazione dei prestiti ad ammortamento quinquennale da erogare ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 102;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2568 di data 27 ottobre 2006 concernente la proposta

di declaratoria dell'esistenza di eccezionale calamità naturale per l'evento "siccità" verificatosi nella regione dal 7 giugno al 3 agosto 2006;
VISTA la legge regionale 13 agosto 2002 n. 22 "Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura";
VISTO il comma 3, del citato articolo 14, della legge regionale 17/2006 che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere un contributo straordinario fino a 5.000,00= euro a valere sulla disponibilità della citata legge regionale 22/2002 a favore delle aziende agricole che a seguito di verifiche, anche a campione, hanno subito danni alla produzione lorda vendibile, con esclusione delle produzioni zootecniche, in misura non inferiore al 40 per cento, a seguito degli eventi siccitosi verificatisi nel corso dell'anno 2006;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2288 di data 29 settembre 2006 concernente l'adozione dei valori delle produzioni e dei prezzi ai fini della determinazione della ordinarietà produttiva per le produzioni vegetali per l'annualità 2006;
CONSIDERATO che i dati indicati nella predetta deliberazione della Giunta regionale 2288/2006 devono ritenersi valori medi e che nelle istanze da presentare i beneficiari delle sovvenzioni hanno la facoltà di potersi discostare dagli stessi, esibendo motivazioni documentabili;
PRESO ATTO che i valori citati sono stati utilizzati per la stima provvisoria dei danni causati dagli eventi siccitosi avvenuti nel corso del 2006;
VISTO il decreto del Direttore centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna 16 novembre 2006 n. 8689 concernente l'approvazione del manuale operativo di gestione del Sistema informativo dell'agricoltura della Regione Friuli Venezia Giulia (S.I.AGRI.FVG);
RITENUTO opportuno, per esigenze di economicità e razionalizzazione, disciplinare con un unico regolamento le procedure di controllo per la concessione delle sovvenzioni previste dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 102/2004 e i criteri e le modalità per la concessione del contributo straordinario in esecuzione rispettivamente degli articoli 13 e 14 della legge regionale 17/2006;
VISTO il testo regolamentare in merito predisposto dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modifiche recante "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 849 di data 13 aprile 2007;

DECRETA

1. E' approvato il "Regolamento concernente procedure di controllo, criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni e del contributo straordinario alle aziende agricole danneggiate da avversità atmosferiche in esecuzione rispettivamente degli articoli 13 e 14 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca)" nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

ILLY

07_18_1_DPR_106_2_ALL1

Regolamento concernente procedure di controllo, criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni e del contributo straordinario alle aziende agricole danneggiate da avversità atmosferiche in esecuzione rispettivamente degli articoli 13 e 14 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca).

Art. 1 finalità
Art. 2 elementi di semplificazione, economicità e razionalizzazione per le procedure di verifica attinenti alla quantificazione dei danni
Art. 3 elementi di semplificazione per l'accertamento definitivo dei danni
Art. 4 elementi di razionalizzazione e di semplificazione delle procedure di controllo e criteri di parametrazione

Art. 5 tipologia degli interventi
Art. 6 requisiti soggettivi ed oggettivi
Art. 7 elementi di semplificazione per la presentazione delle domande
Art. 8 priorità
Art. 9 documentazione a corredo delle domande
Art. 10 entrata in vigore

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento, in esecuzione degli articoli 13 e 14, comma 1, della legge regionale 25 agosto 2006 n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), disciplina le procedure di controllo, i criteri e le modalità per la concessione delle sovvenzioni previste dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle aziende agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lett. i), della legge 7 marzo 2003 n. 38), destinate a favore delle aziende agricole, che hanno subito danni alle produzioni aziendali a seguito di eventi riconosciuti di carattere eccezionale con decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.
2. Il presente regolamento, in esecuzione dell'articolo 14, commi 3 e 6, della legge regionale 17/2006 disciplina altresi' i criteri e le modalità per la concessione del contributo straordinario destinato a favore delle aziende agricole della regione, danneggiate dagli eventi siccitosi verificatisi nel corso dell'anno 2006.

CAPO II
ELEMENTI DI SEMPLIFICAZIONE, ECONOMICITÀ E RAZIONALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE IN ESECUZIONE DEGLI ARTICOLI 13 E 14, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 17/2006

Art. 2 elementi di semplificazione, economicità e razionalizzazione per le procedure di verifica attinenti alla quantificazione dei danni

1. Le procedure di verifica attinenti alla quantificazione dei danni riferiti alle singole aziende danneggiate da avversità atmosferiche riguardano le aziende agricole in possesso dei requisiti previsti dall' articolo 2135 del codice civile ubicate nel territorio regionale e ricadenti almeno parzialmente nelle zone delimitate, le quali hanno subito danni non inferiori al 20 per cento della produzione lorda vendibile, qualora ubicate nelle zone svantaggiate di cui alla Direttiva del Consiglio del 28 aprile 1975 relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia), ed al 30 per cento della produzione lorda vendibile se ubicate nelle restanti zone. Sono da considerarsi comprese nelle zone svantaggiate le aziende agricole i cui terreni ricadono per oltre il 50 per cento della superficie agricola utilizzata in tali zone; sono da considerarsi comprese nelle restanti zone, le aziende agricole i cui terreni vi ricadono per oltre il 50 per cento. Dal calcolo dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile sono escluse le produzioni zootecniche.
2. Ai fini del comma 1 si fa riferimento alla deliberazione della Giunta regionale in cui si definiscono, ai sensi della normativa statale vigente, appositi valori per la determinazione della produzione lorda vendibile media ordinaria relativa alle tre campagne precedenti all'evento calamitoso; per le percentuali di danno, i valori di riferimento sono individuati nella deliberazione della Giunta regionale di delimitazione del medesimo evento.
3. Per l'evento siccitoso verificatosi nell'anno 2006, le colture considerate e le percentuali di danno sono indicate negli allegati A, B, C e D. Eventuali altre colture non individuate possono essere considerate danneggiate qualora sia accertata la misura del danno subito.

Art. 3 elementi di semplificazione per l'accertamento definitivo dei danni

1. Le domande per la concessione delle sovvenzioni sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), che operano in conformità alle convenzioni stipulate con l'amministrazione regionale, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto di declaratoria, stabilito dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 102/2004, e protocollate in via informatica.
2. All'atto di presentazione delle domande, le aziende agricole devono aver costituito il proprio fascicolo aziendale informatizzato, presente nel Sistema Informativo Agricolo del Friuli Venezia Giulia (S.I.AGRI. FVG).
3. L'istruttoria delle domande pervenute dai CAA è curata dagli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura

competenti per territorio.

4. Qualora gli elementi in possesso del richiedente non consentano all'atto della presentazione della domanda di sovvenzione la stima definitiva dell'entità del danno subito, l'azienda interessata, entro sessanta giorni successivi al termine previsto per la presentazione delle domande, può presentare ai CAA documentazione integrativa, che consente l'accertamento definitivo, da parte degli stessi CAA, dell' entità del danno.

Art. 4 elementi di razionalizzazione e di semplificazione delle procedure di controllo e criteri di parametrazione

1. Le domande ritenute corrispondenti con i valori espressi nella deliberazione di delimitazione, di cui all'articolo 2, comma 2 o, per l'evento siccitoso verificatosi nell'anno 2006, negli allegati A, B, C e D, sono sottoposte al controllo amministrativo in misura non inferiore al 5 per cento.

2. Le domande non corrispondenti ai valori espressi, sono sottoposte al controllo a campione in misura non inferiore al 20 per cento. Il campione è determinato secondo criteri di omogeneità, in relazione alle diverse classi aziendali e situazioni territoriali riscontrate, quali superficie aziendale, zone svantaggiate, zone non svantaggiate ed indirizzo tecnico economico.

3. I controlli di cui ai commi 1 e 2 sono effettuati dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio.

4. Nel caso in cui il risultato dei controlli di cui ai commi 1, 2, evidenzi differenze in relazione alle rispettive percentuali di scostamento, la spesa ammissibile è così determinata:

a) con una percentuale di scostamento tra quanto dichiarato e quanto accertato da 0 a 10 per cento, l'esito del controllo è compatibile e la spesa ammissibile è quella accertata nel rispetto delle soglie di danno (20 o 30 per cento);

b) con una percentuale di scostamento tra quanto dichiarato e quanto accertato superiore di 10 e fino a 20 per cento, l'esito del controllo è in tolleranza e la spesa ammissibile è quella accertata, meno la percentuale in tolleranza, con rispetto delle soglie di danno (20 o 30 per cento);

c) con una percentuale di scostamento tra quanto dichiarato e quanto accertato superiore di 20 e fino a 30 per cento, l'esito del controllo è in tolleranza e la spesa ammissibile è quella accertata, meno il doppio della percentuale in tolleranza, con rispetto delle soglie di danno (20 o 30 per cento);

d) con una percentuale di scostamento tra quanto dichiarato e quanto accertato superiore di 30 per cento, l'esito del controllo prevede l'esclusione della domanda e non risulta ammissibile a contributo alcuna spesa;

CAPO III

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PREVISTO DALL'ARTICOLO 14, DELLA LEGGE REGIONALE 17/2006

Art. 5 tipologia degli interventi

1. In esecuzione dell'articolo 14 della legge regionale 17/2006 il contributo straordinario a favore delle aziende agricole danneggiate dagli eventi siccitosi verificatisi nell'anno 2006 è di 5.000,00= euro (cinquemila/00) per singola azienda.

Art. 6 requisiti soggettivi ed oggettivi

1. Possono beneficiare del contributo straordinario di cui all'articolo 5, le aziende agricole in possesso dei requisiti previsti dall' articolo 2135 del Codice civile ubicate nel territorio regionale le quali hanno subito danni non inferiori al 40 per cento della produzione lorda vendibile, con esclusione delle produzioni zootecniche, a seguito degli eventi siccitosi avvenuti nel corso dell'anno 2006.

2. Ai fini del comma 1 si fa riferimento alla deliberazione della Giunta regionale in cui si definiscono, ai sensi della normativa statale vigente, appositi valori per la determinazione della produzione lorda vendibile media ordinaria relativa alle tre campagne precedenti all'evento calamitoso; per le percentuali di danno, si fa riferimento a quanto indicato negli allegati A, B, C e D. Eventuali altre colture non individuate possono essere considerate danneggiate, se accertata la misura del danno subito.

3. Nel caso di successiva erogazione della sovvenzione prevista dal decreto legislativo 102/2004 per il medesimo evento siccitoso, la misura di tale sovvenzione è decurtata di un importo pari al contributo regionale straordinario già percepito.

Art. 7 elementi di semplificazione per la presentazione delle domande

1. La domanda di contributo straordinario è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole per il tramite dei CAA che operano in conformità alle convenzioni stipulate con l'amministrazione regionale, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto di declaratoria, previsto dall'articolo 5, comma 5, del Decreto legislativo 102/2004,

contestualmente alla domanda di sovvenzione presentata ai sensi del predetto decreto legislativo ed è sottoposta alle procedure di controllo di cui all'articolo 4.
2. Per le domande di cui al comma 1, trova applicazione quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 3.

Art. 8 priorità

1. Per la concessione del contributo straordinario previsto dall'articolo 5, si applicano le priorità nel seguente ordine:
a) aziende agricole condotte da imprenditori agricoli professionali;
b) aziende agricole iscritte al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, artigianato ed agricoltura), condotte da giovani agricoltori con età inferiore ai quaranta anni e corresponsabilità civile e fiscale alla data di presentazione della domanda di contributo, ricadenti nelle zone svantaggiate di cui alla Direttiva 75/273/CEE;
c) aziende agricole iscritte al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 580/1993, condotte da giovani agricoltori con età inferiore ai quaranta anni e corresponsabilità civile e fiscale alla data di presentazione della domanda di contributo, ricadenti nelle zone non svantaggiate;
d) aziende agricole iscritte al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 580/1993, ricadenti nelle zone svantaggiate di cui alla Direttiva 75/273/CEE;
e) aziende agricole iscritte al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 580/1993, ricadenti nelle zone non svantaggiate;
f) altre aziende agricole;
2. A parità di condizioni è attribuita priorità alle domande presentate da imprenditori anagraficamente più giovani, relativamente alle lettere a), b) e c); per le domande di cui alle lettere d), e) ed f) è attribuita priorità secondo la data di presentazione.

Art. 9 documentazione a corredo delle domande

1. Le domande presentate sono corredate di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), da cui risulta la stima dell'entità percentuale del danno subito dall'azienda agricola alla propria produzione lorda vendibile, escluse le produzioni zootecniche.

Art. 10 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

07_18_1_DPR_106_3_ALL2

ALLEGATO A

Provincia di UDINE

PERCENTUALE DANNO	TIPO COLTURA		
COMUNE	MAIS	PRATI	SOIA
AIELLO DEL FRIULI	57,09	26,23	36,10
AMARO	25,00	26,23	
AMPEZZO		26,23	
AQUILEIA	60,78	26,23	19,05
ARTA TERME	25,00	26,23	
ARTEGNA	19,93	26,23	57,14
ATTIMIS	20,71	26,23	
BAGNARIA ARSA	28,46	26,23	39,18
BASILIANO	71,19	26,23	41,98
BERTIOLO	7,38	26,23	-46,30
BICINICCO	-0,90	26,23	25,00
BORDANO		26,23	
BUJA	15,99	26,23	37,23
BUTTRIO	59,93	26,23	39,40
CAMINO AL TAGLIAMENTO	7,52	26,23	8,58
CAMPOFORMIDO	63,48	26,23	47,63
CAMPOLONGO AL TORRE	26,25	26,23	58,28
CARLINO	8,01	26,23	41,90
CASSACCO	62,86	26,23	61,86
CASTIONS DI STRADA	22,39	26,23	4,30
CAVAZZO CARNICO	25,00	26,23	
CERCIVENTO		26,23	
CERVIGNANO DEL FRIULI	41,13	26,23	47,25
CHIOPRIS VISCONE	35,41	26,23	41,88
CHIUSAFORTE		26,23	
CIVIDALE DEL FRIULI	83,17	26,23	45,66
CODROIPO	11,92	26,23	21,90
COLLOREDO DI MONTE ALBANO	62,81	26,23	29,37
COMEGLIANS		26,23	
CORNO DI ROSAZZO	74,13	26,23	42,86
COSEANO	83,27	26,23	73,60
DIGNANO	65,81	26,23	51,71
DOGNA		26,23	
DRENCHIA		26,23	
ENEMONZO	25,00	26,23	
FAEDIS	4,73	26,23	0,00
FAGAGNA	57,66	26,23	15,11
FIUMICELLO	26,10	26,23	48,35
FLAIBANO	-26,01	26,23	47,63
FORGARIA NEL FRIULI	25,00	26,23	

FORNI AVOLTRI		26,23	
FORNI DI SOPRA		26,23	
FORNI DI SOTTO		26,23	
GEMONA DEL FRIULI	75,54	26,23	
GONARS	49,90	26,23	45,20
GRIMACCO		26,23	
LATISANA	31,69	26,23	29,85
LAUCO		26,23	
LESTIZZA	55,86	26,23	35,08
LIGNANO SABBIADORO	26,00	26,23	29,85
LIGOSULLO		26,23	
LUSEVERA		26,23	
MAGNANO IN RIVIERA	13,66	26,23	0,00
MAJANO	66,91	26,23	20,23
MALBORGHETTO VALBRUNA		26,23	
MANZANO	60,66	26,23	47,40
MARANO LAGUNARE	23,81	26,23	38,15
MARTIGNACCO	43,79	26,23	27,63
MERETO DI TOMBA	54,03	26,23	14,89
MOGGIO UDINESE		26,23	
MOIMACCO	67,75	26,23	27,86
MONTENARS		26,23	
MORTEGLIANO	51,83	26,23	37,50
MORUZZO	41,56	26,23	49,66
MUZZANA DEL TURGNANO	25,86	26,23	40,75
NIMIS	12,14	26,23	
OSOPPO	70,46	26,23	
OVARO		26,23	
PAGNACCO	37,94	26,23	46,26
PALAZZOLO DELLO STELLA	32,42	26,23	38,03
PALMANOVA	40,44	26,23	56,75
PALUZZA		26,23	
PASIAN DI PRATO	51,92	26,23	12,80
PAULARO		26,23	
PAVIA DI UDINE	58,29	26,23	63,65
POCENIA	26,42	26,23	36,70
PONTEBBA		26,23	
PORPETTO	25,76	26,23	29,93
POVOLETTO	56,29	26,23	55,31
POZZUOLO DEL FRIULI	35,19	26,23	16,48
PRADAMANO	46,47	26,23	42,15
PRATO CARNICO		26,23	
PRECENICCO	35,65	26,23	51,78
PREMARIACCO	77,21	26,23	42,23
PREONE		26,23	
PREPOTTO	29,43	26,23	52,51
PULFERO		26,23	
RAGOGNA	63,62	26,23	34,43
RAVASCLETTO		26,23	

RAVEO		26,23	
REANA DEL ROIALE	79,43	26,23	-13,77
REMANZACCO	76,94	26,23	23,17
RESIA		26,23	
RESIUTTA		26,23	
RIGOLATO		26,23	
RIVE D'ARCANO	76,11	26,23	32,97
RIVIGNANO	33,12	26,23	34,80
RONCHIS	28,43	26,23	22,33
RUDA	41,21	26,23	51,20
SAN DANIELE DEL FRIULI	54,31	26,23	32,97
SAN GIORGIO DI NOGARO	33,81	26,23	34,65
SAN GIOVANNI AL NATISONE	75,82	26,23	45,97
SAN LEONARDO		26,23	
SAN PIETRO AL NATISONE		26,23	
SAN VITO AL TORRE	84,08	26,23	37,60
SAN VITO DI FAGAGNA	77,16	26,23	35,14
SANTA MARIA LA LONGA	61,05	26,23	40,95
SAURIS		26,23	
SAVOGNA		26,23	
SEDEGLIANO	13,00	26,23	29,65
SOCCHIEVE	25,00	26,23	
STREGNA		26,23	
SUTRIO		26,23	
TAIPANA		26,23	
TALMASSONS	36,27	26,23	12,88
TAPOGLIANO	48,26	26,23	50,45
TARCENTO	6,11	26,23	37,23
TARVISIO		26,23	
TAVAGNACCO	65,08	26,23	31,06
TEOR	37,94	26,23	37,50
TERZO DI AQUILEIA	45,99	26,23	47,40
TOLMEZZO	25,00	26,23	
TORREANO	29,81	26,23	48,40
TORVISCOSA	33,94	26,23	24,23
TRASAGHIS		26,23	
TREPPO CARNICO		26,23	
TREPPO GRANDE	50,74	26,23	59,03
TRICESIMO	47,35	26,23	27,63
TRIVIGNANO UDINESE	43,86	26,23	47,43
UDINE	75,97	26,23	42,43
VARMO	5,99	26,23	25,00
VENZONE		26,23	
VERZEGNIS	25,00	26,23	
VILLA SANTINA	25,00	26,23	
VILLA VICENTINA	41,42	26,23	26,15
VISCO	51,80	26,23	42,40
ZUGLIO	25,00	26,23	

07_18_1_DPR_106_4_ALL3

Allegato B

Provincia di PORDENONE

PERCENTUALE DANNO	COLTURA		
COMUNE	MAIS	PRATI	SOIA
ANDREIS		26,23	
ARBA	94,97	26,23	47,85
ARZENE	44,46	26,23	37,50
AVIANO	57,52	26,23	3,20
AZZANO DECIMO	50,46	26,23	30,60
BARCIS		26,23	
BRUGNERA	54,34	26,23	35,38
BUDOIA	73,76	26,23	62,50
CANEVA	18,32	26,23	-9,75
CASARSA DELLA DELIZIA	5,49	26,23	38,10
CASTELNOVO DEL FRIULI	100,00	26,23	
CAVASSO NUOVO	81,31	26,23	
CHIONS	52,85	26,23	41,40
CIMOLAIS		26,23	
CLAUT	11,34	26,23	
CLAUZETTO		26,23	
CORDENONS	64,04	26,23	6,27
CORDOVADO	20,38	26,23	12,50
ERTO E CASSO		26,23	
FANNA	100,00	26,23	62,50
FIUME VENETO	36,83	26,23	34,88
FONTANAFREDDA	33,49	26,23	37,50
FRISANCO		26,23	
MANIAGO	84,69	26,23	62,50
MEDUNO	49,08	26,23	62,50
MONTEREALE VALCELLINA	72,26	26,23	44,00
MORSANO AL TAGLIAMENTO	43,13	26,23	-5,63
PASIANO DI PORDENONE	58,51	26,23	38,55
PINZANO AL TAGLIAMENTO	63,37	26,23	50,00
POLCENIGO	39,30	26,23	25,00
PORCIA	61,94	26,23	46,48
PORDENONE	43,53	26,23	14,03
PRATA DI PORDENONE	29,61	26,23	37,50
PRAVISDOMINI	34,58	26,23	16,68
ROVEREDO IN PIANO		26,23	
SACILE	27,37	26,23	39,65
SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	5,87	26,23	28,18
SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO	26,88	26,23	37,50
SAN QUIRINO	63,15	26,23	34,55
SAN VITO AL TAGLIAMENTO	-3,47	26,23	22,90
SEQUALS	100,00	26,23	75,00
SESTO AL REGHENA	31,10	26,23	34,63
SPILIMBERGO	76,30	26,23	50,00

TRAMONTI DI SOPRA		26,23	
TRAMONTI DI SOTTO		26,23	
TRAVESIO	65,88	26,23	32,90
VALVASONE	-5,02	26,23	25,00
VITO D'ASIO		26,23	
VIVARO	77,26	26,23	50,00
ZOPPOLA	4,87	26,23	5,33

07_18_1_DPR_106_5_ALL4

Allegato C

Provincia di GORIZIA

PERCENTUALE DANNO	COLTURA		
COMUNE	MAIS	PRATI	SOIA
CAPRIVA DEL FRIULI		26,23	
CORMONS		26,23	
DOBERDO' DEL LAGO		26,23	
DOLEGNA DEL COLLIO		26,23	
FARRA D'ISONZO		26,23	
FOGLIANO REDIPUGLIA		26,23	
GORIZIA		26,23	
GRADISCA D'ISONZO		26,23	
GRADO	41,75	26,23	62,84
MEDEA	43,26	26,23	
MONFALCONE	11,02	26,23	
MOSSA		26,23	
ROMANS D'ISONZO		26,23	
RONCHI DEI LEGIONARI		26,23	
SAGRADO	93,21	26,23	
SAN CANZIAN D'ISONZO	2,22	26,23	25,44
SAN FLORIANO DEL COLLIO	54,45	26,23	61,22
SAN LORENZO ISONTINO		26,23	
SAN PIER D'ISONZO		26,23	
SAVOGNA D'ISONZO		26,23	
STARANZANO	-0,73	26,23	34,38
TURRIACO		26,23	
VILLESSE	18,35	26,23	17,56

07_18_1_DPR_106_6_ALL5

Allegato D

Provincia di TRIESTE

PERCENTUALE DANNO	COLTURA
COMUNE	*PRATI*
DUINO AURISINA	26,23
MONRUPINO	26,23
MUGGIA	26,23
SAN DORLIGO DELLA VALLE	26,23
SGONICO	26,23
TRIESTE	26,23

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07_18_1_DPR_107_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 20 aprile 2007, n. 0107/Pres.

LR 7/1999, art. 23, c. 4. Fondi relativi ai Piani di Sviluppo Rurale periodo 2000-2006 con contestuale prelevamento dal “Fondo per il finanziamento e l’adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario”.

IL PRESIDENTE

VISTI gli articoli 41, 42, 43 e 44 del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 che prevedono i “Piani di sviluppo rurale” finanziati dalla sezione orientamento del FEAOG;
VISTO il comma 94 dell’articolo 7 della legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale (DGR) della seduta del 17 novembre 2006 n. 2755, che, nel ripartire lo stanziamento del “Fondo per il finanziamento e l’adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario” di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d) della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 ha riservato nell’ambito della quota d), di cui all’articolo 23, comma 4, della medesima legge regionale n. 7/1999, euro 1.000.000,00 per il cofinanziamento regionale dei “Piani di sviluppo rurale” sopraccitati a valere sulle risorse previste sull’unità previsionale di base 15.1.370.2.639 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007 - capitolo 9600 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;
VISTO il verbale della seduta della Giunta regionale del 23 maggio 2005;
VISTO che negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2009 esiste l’appropriata unità previsionali di base, ma non esiste il pertinente capitolo di spesa su cui iscrivere tali risorse;
VISTO l’articolo 23, comma 4, della legge regionale 16 aprile 1999 n. 7;
VISTA la legge regionale 23 gennaio 2007, n. 2;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007 è iscritto lo stanziamento complessivo di euro 1.000.000 per l’anno 2007 sull’unità previsionale di base 15.4.330.2.2356 con riferimento al capitolo 6884 (2.1.231.5.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 330 - Servizio n. 214 - Affari generali, amministrativi, e politiche comunitarie - spese di investimento - con la denominazione <<Trasferimenti all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) della quota regionale di cofinanziamento relativo all’overbooking della misura A) per l’attuazione del piano di sviluppo rurale - programmazione 2000 - 2006 - Fondi regionali>>;
2. Dalla unità previsionale di base 15.1.370.2.639 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 9600 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi <<Fondo per il finanziamento e l’adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario - di parte capitale>>, è prelevato l’importo complessivo di euro 1.000.000,00 per l’anno 2007 - corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2006 e trasferita ai sensi dell’articolo 17, comma 7 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell’Assessore alle Finanze 15/RAG del 12 febbraio 2007.
3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

ILLY

07_18_1_DPR_111_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2007, n. 0111/Pres.

LR 47/1996. Rideterminazione delle riduzioni di prezzo alla pompa dei carburanti nel territorio regionale.

IL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 3 della legge 28.12.1995, n. 549 come modificato con l’art. 5 quater del DL 28.12.2001,

n. 452 convertito con modifiche dalla legge 27.2.2002, n. 16 il quale, nel consentire la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione nel territorio regionale, dispone che detto prezzo non debba essere inferiore a quello praticato negli stati confinanti, e che la riduzione del prezzo sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine;
VISTA la legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 1, comma 3;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 7.3.1997, n. 076/Pres. registrato alla Corte dei Conti il 14.3.1997, Reg. 1, fg. 74, pubblicato sul BUR 26.3.1997, n. 13 con il quale è stato suddiviso il territorio regionale in cinque fasce;
ATTESO che con decreto del Presidente della Giunta regionale 19.2.1998, n. 049/Pres., registrato alla Corte dei Conti il 17.3.1998, Reg. 1, fg. 74, pubblicato sul B.U.R. n. 13 dell'1.4.1998, è stata rettificata la fascia attribuita al Comune di Latisana dalla quinta alla quarta e che detta variazione decorre dall'1.4.1998;
ATTESO che con decreto del Presidente della Regione 9.8.2005, n. 0258/Pres., pubblicato sul B.U.R. n. 34 del 24.8.2005, è stata rettificata la fascia attribuita al Comune di Pinzano al Tagliamento dalla quinta alla quarta e che detta variazione decorre dal 9.8.2005;
ATTESO che con decreto del Presidente della Regione 28.3.2006, n. 089/Pres., pubblicato sul B.U.R. n. 14 del 5.4.2006, è stata rettificata la fascia attribuita al Comune di Lauco dalla quinta alla quarta e che detta variazione decorre dall'1.4.2006;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 17.5.2002, n. 0135/Pres., pubblicato sul B.U.R. n. 22 del 29.5.2002, con il quale è stato stabilito che la suddivisione del territorio regionale in fasce determinata con i sopra riportati decreti sia adottata anche ai fini della determinazione delle riduzioni di prezzo per il gasolio per autotrazione;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 23.3.2007, n. 068/Pres., pubblicato sul BUR n. 14 del 4.4.2007, con il quale, in attuazione del disposto dell'articolo 2 della L.R. 47/1996, sono state da ultimo determinate le riduzioni del prezzo della benzina e del gasolio con decorrenza 28.3.2007 e per la durata di almeno mesi due, come di seguito riportato:

Fascia	Riduzione benzina	Riduzione gasolio autotrazione
I	0,170	0,136
II	0,161	0,129
III	0,149	0,120
IV	0,125	0,099
V	0,107	0,072

VISTA la comunicazione pervenuta dall'Ambasciata italiana a Lubiana in data 12.4.2007;
ATTESO che, come risulta dalla predetta comunicazione, il prezzo dei carburanti per autotrazione praticato nella Repubblica di Slovenia a partire dall'11.4.2007 è il seguente:
- benzina a 95 ottani € 1,046 per litro;
- gasolio autotrazione € 0,954 per litro;
CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 3, LR 47/1996, prevede che il prezzo al pubblico dei carburanti praticato in regione, comprensivo della riduzione di prezzo massima praticata e cioè quella di prima fascia, non debba mai essere inferiore al corrispondente prezzo praticato nello Stato confinante;
RILEVATO che per ottemperare al disposto del sopraccitato articolo 1, comma 3, L.R. 47/1996 è necessario prendere come riferimento il prezzo minimo praticato al pubblico in ambito regionale;
ACCERTATO che il prezzo minimo della benzina e del gasolio praticato in regione, quale risulta dalle rilevazioni effettuate sui POS alla data del 14.4.2007, è di € 1,219 per la benzina e di € 1,075 per il gasolio;
ATTESO che secondo quanto stabilito dal comma 4 bis dell'articolo 2 della L.R. 47/1996 e successive modifiche ed integrazioni, le riduzioni di prezzo rimangono vigenti per un periodo minimo di mesi due, salvo che in detto periodo le variazioni delle condizioni di mercato comportino la necessità di una rideterminazione delle riduzioni per la prima fascia in ragione dell'8 per cento in più o in meno;
RILEVATO che la differenza tra i prezzi minimi praticati alla pompa in regione, comprensivi della riduzione di prezzo applicata alla prima fascia, ed i prezzi praticati nella Repubblica di Slovenia è di € 0,003 per la benzina e di € - 0,015 per il gasolio;
RILEVATO che, sulla base di quanto sopra esposto, per il prodotto benzina la differenza di € 0,003 risulta inferiore al limite dell'8 per cento previsto per legge e che, pertanto, non risulta necessario provvedere ad una rideterminazione delle vigenti riduzioni per detto prodotto;
RILEVATO altresì, che le condizioni di mercato sono tali da comportare la necessità di una rideterminazione della vigente riduzione di prezzo per la prima fascia, per il prodotto gasolio, in misura superiore all'8 per cento;

CONSIDERATO che, per ottemperare al combinato disposto degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 4 bis, della L.R. 47/1996, risulta necessario diminuire la misura delle vigenti riduzioni di prezzo per il prodotto gasolio e riconfermare quelle della benzina;
RITENUTO pertanto, per quanto sopra esposto e in attuazione dell'articolo 2 della L.R. 47/1996 e successive modifiche ed integrazioni, di modificare le riduzioni di prezzo vigenti per il prodotto gasolio e di riconfermare le vigenti riduzioni di prezzo per la benzina, per la prima fascia in relazione al prezzo praticato nella Repubblica di Slovenia e al prezzo minimo praticato in regione, ed in misura analoga per le altre fasce, come sotto riportato:

Fascia	Riduzione benzina	Riduzione gasolio autotrazione
I	0,170	0,121
II	0,161	0,115
III	0,149	0,107
IV	0,125	0,088
V	0,107	0,064

RITENUTO inoltre di dover disporre, in attuazione del suddetto articolo 2 della L.R. n. 47/1996 e successive modifiche ed integrazioni, che le nuove riduzioni di prezzo rimangano vigenti per un periodo di almeno due mesi, salvo che entro detto periodo non si verifichino variazioni delle condizioni di mercato tali da comportare la necessità di una rideterminazione di dette riduzioni per la prima fascia in ragione dell'8 per cento in più o in meno;
SU CONFORME deliberazione della Giunta Regionale n. 910 del 20 aprile 2007;

DECRETA

1. In attuazione del disposto dell'articolo 1, comma 3, della L.R. 47/1996 e successive modifiche ed integrazioni, il quale stabilisce che il prezzo alla pompa dei carburanti in regione non debba mai essere inferiore a quello praticato nello Stato confinante e si riduca al diminuire della distanza chilometrica misurata dalla sede del comune di residenza dei beneficiari al valico confinario praticabile più prossimo, le riduzioni del prezzo alla pompa nel territorio regionale della benzina e del gasolio per autotrazione sono determinate come segue:

Fascia	Riduzione benzina	Riduzione gasolio autotrazione
I	0,170	0,121
II	0,161	0,115
III	0,149	0,107
IV	0,125	0,088
V	0,107	0,064

2. In attuazione del comma 4 bis dell'articolo 2 della L.R. 47/1996 e successive modifiche ed integrazioni, le riduzioni di prezzo fissate con il precedente articolo 1 resteranno vigenti per un periodo di almeno mesi due, salvo che, entro detto periodo, non si verifichino variazioni delle condizioni di mercato comportanti la necessità di rideterminare le riduzioni di prezzo relative alla prima fascia in ragione dell'8 per cento in più o in meno.
3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e troverà applicazione con decorrenza 27.4.2007.

ILLY

07_18_1_DDC_AMB LLPP 591

Decreto del Vice Direttore centrale ambiente e lavori pubblici 12 aprile 2007, n. ALP.1- 591-D/ESP/4624. (Estratto)

ENEL Distribuzione Spa - Espropriazioni per realizzazione linea elettrica, alla tensione di 132 KV, "CP Reana - CP Buja", nei Comuni di Reana del Rojale, Tricesimo, Tarcento, Cassacco, Treppo Grande, Magnano in Riviera, Gemona del Friuli e Buja, in provincia di Udine. Fissazione indennità provvisoria di asservimento, rettifica.

IL VICE DIRETTORE CENTRALE

omissis

DECRETA

l'art. 2 del decreto n. ALP.1-332-D/ESP/4624, dd. 07.03.2007, è rettificato nella parte dispositiva, come segue:

2. Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo art. 3, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che ENEL Distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma, Via Ombrone, 2, è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'art. 11 della legge 22 Ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di elettrodotto, per la realizzazione dell'impianto citato in oggetto:

Trieste, 12 aprile 2007

AGAPITO

07_18_1_DDC_LAV FOR 348

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca 19 marzo 2007, n. 348/LAVFOR

Programma Operativo Regionale Obiettivo 3 - FSE 2000/2006. Approvazione progetti a valere sull'asse A - misura A.2 - azione 11 - mese di marzo 2007.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 179 del 3 febbraio 2006, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 8 del 22 febbraio 2006, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse A, misura A.2, asse B, misura B.1, asse C, misura C.2 e C.3;

VISTE le modifiche ed integrazioni apportate alla suddetta deliberazione con le deliberazioni n. 330 del 24 febbraio 2006, n. 904 del 5 maggio 2006 e n. 33 del 12 gennaio 2007 e le correzioni apportate con i decreti n. 138/LAVFOR del 27 febbraio 2006, n. 438/LAVFOR del 31 marzo 2006 e n. 2509/LAVFOR del 23 novembre 2006;

CONSIDERATO che tale avviso prevede, tra l'altro, l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse A - Sviluppo e promozione di politiche attive del mercato del lavoro per combattere e prevenire la disoccupazione, evitare a uomini e donne la disoccupazione di lunga durata, agevolare il reinserimento nel mercato del lavoro e sostenere l'inserimento nella vita professionale dei giovani e di coloro, uomini e donne, che si reinseriscono nel mercato del lavoro - misura A.2 - Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro - azione 11 "Formazione di supporto al reinserimento lavorativo";

CONSIDERATO che il citato avviso prevede la presentazione dei progetti formativi per la misura A.2, azione 11, da parte dei quattro soggetti formativi, ciascuno dei quali competente ad agire su base provinciale, presso uno sportello operante negli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, Sede distaccata di Udine, a partire dal 4 marzo 2006 e fino al 20 dicembre 2006, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;

VISTO il decreto n. 517/LAVFOR dell'11 aprile 2006 con il quale sono state approvate le candidature per l'individuazione dei quattro soggetti formativi, ciascuno dei quali competente ad agire su base provinciale, presentate entro il 30 marzo 2006;

CONSIDERATO che il citato avviso prevede una disponibilità finanziaria pari ad euro 1.000.000,00 suddivisa in euro 290.000,00 a favore delle attività previste nella provincia di Trieste, euro 92.500,00 a favore delle attività previste nella provincia di Gorizia, euro 377.500,00 a favore delle attività previste nella provincia di Udine ed euro 240.000,00 a favore delle attività previste nella provincia di Pordenone;

CONSIDERATO che i progetti vengono valutati secondo il sistema di ammissibilità, sulla base dei criteri di cui all'articolo 16, comma 6, del Regolamento;

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta regionale n. 33 del 12 gennaio 2007 si è provveduto a riaprire i termini per la presentazione dei progetti formativi dal 13 gennaio 2007 e fino al 28 settembre 2007;

VISTO il decreto n. 293/LAVFOR del 13 marzo 2007 con il quale sono stati approvati ed ammessi al finanziamento i progetti presentati il 12 marzo 2007 a favore delle attività previste nella provincia di Trieste ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua risulta essere la seguente:

TRIESTE	GORIZIA	UDINE	PORDENONE
229.820,00	76.480,00	355.100,00	207.800,00

VISTI i progetti presentati il 15 ed il 16 marzo 2007 a favore delle attività previste nella provincia di Trieste;
CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione del seguente documento:
- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 2 progetti formativi a favore delle attività previste nella provincia di Trieste per complessivi euro 11.040,00;
CONSIDERATO che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo;
CONSIDERATO che l'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro dieci giorni dal ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto;
CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria residua del bando per la misura A.2, azione 11, risulta essere la seguente:

TRIESTE	GORIZIA	UDINE	PORDENONE
218.780,00	76.480,00	355.100,00	207.800,00

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 19 che disciplina le competenze del Direttore centrale;

DECRETA

1. In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati il 15 ed il 16 marzo 2007 a favore delle attività previste nella provincia di Trieste determina la predisposizione del seguente documento:
- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 2 progetti formativi a favore delle attività previste nella provincia di Trieste per complessivi euro 11.040,00.
3. Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo.
4. L'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro dieci giorni dal ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto.
5. Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 19 marzo 2007

RAMPONI

07_18_1_DDC_LAV FOR 348_ALL

Decreto di approvazione
n.ro 348
di data 19/03/2007

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA PROGETTI APPROVATI

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3AA2PF11ENW

OB.3, AS.A, MIS.A2 PER, TIP.F, AZ.11W PROP.E OB.2 N - Percorsi individuali per soggetti privi di oc.

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	AUTOCARROZZIERE - 2	200705578001	EN.A.I.P. FVG - A.T.I. PER A2 AZIONE 11 2006	2007	5.520,00	5.520,00	50
2	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE - B.C.	200705434001	EN.A.I.P. FVG - A.T.I. PER A2 AZIONE 11 2006	2007	5.520,00	5.520,00	50
			Totale con finanziamento		11.040,00	11.040,00	
			Totale		11.040,00	11.040,00	
			Totale con finanziamento		11.040,00	11.040,00	
			Totale		11.040,00	11.040,00	

07_18_1_DDC_LAV FOR 393

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca 21 marzo 2007, n. 393/LAVFOR

Programma Operativo Regionale Obiettivo 3 - FSE 2000/2006. Approvazione progetti a valere sull'asse D - misura D.1 - azione 32 - mese di dicembre 2006.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 902 del 5 maggio 2006, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 21 del 24 maggio 2006, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse D, misura D.1;
CONSIDERATO che tale avviso prevede l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse D - Promozione di una forza lavoro competente, qualificata ed adattabile, dell'innovazione e dell'adattabilità nell'organizzazione del lavoro, dello sviluppo e dello spirito imprenditoriale, di condizioni che agevolino la creazione di posti di lavoro nonché della qualificazione e del rafforzamento del potenziale umano nella ricerca, nella scienza e nella tecnologia - misura D.1 - Sviluppo della formazione continua, della flessibilità del mercato del lavoro e della competitività delle imprese, con priorità alle PMI - azione 32 "Formazione continua per l'aggiornamento individuale";
CONSIDERATO che il citato avviso prevede la presentazione dei progetti formativi per la misura D.1, azione 32, presso uno sportello operante negli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, dal 15 giugno 2006 fino al 20 dicembre 2006, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, ammontanti ad euro 250.000,00, di cui euro 187.500,00 per i progetti non collocati in area obiettivo 2 ed euro 62.500,00 per i progetti collocati in area obiettivo 2;
CONSIDERATO che i progetti vengono approvati mensilmente secondo il sistema di ammissibilità, sulla base dei criteri di cui all'articolo 16, comma 6, del Regolamento;
VISTO il decreto n. 18/LAVFOR del 12 gennaio 2007 con il quale sono stati approvati ed ammessi al finanziamento i progetti presentati nel mese di novembre 2006 ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua risulta essere la seguente:

Totale	Imprese non collocate in area obiettivo 2	Imprese collocate in area obiettivo 2
220.704,74	161.310,50	59.394,24

VISTI i progetti presentati nel mese di dicembre 2006;
CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione del seguente documento:
- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti, distinta in relazione alla collocazione o meno dell'organismo ospitante in area obiettivo 2 (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 9 progetti formativi per complessivi euro 34.510,03, di cui un contributo pubblico di euro 24.157,01, suddiviso in euro 24.157,01 a favore di 9 progetti che si realizzano in area non obiettivo 2, ed euro 0 a favore di 0 progetti che si realizzano in area obiettivo 2;
CONSIDERATO che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo;
CONSIDERATO che l'avvio dei progetti è connesso al calendario di attività dell'iniziativa in questione e che devono comunque concludersi entro il 30 aprile 2007;
CONSIDERATO che con il presente provvedimento si chiude il periodo di vigenza dello sportello relativo all'avviso di cui alla suddetta deliberazione della Giunta Regionale n. 902 del 5 maggio 2006;
CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria residua del bando per la misura D.1, azione 32, è la seguente:

Totale	Imprese non collocate in area obiettivo 2	Imprese collocate in area obiettivo 2
196.547,73	137.153,49	59.394,24

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 19 che disciplina le competenze del Direttore centrale;

DECRETA

1. In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati nel mese di dicembre 2006 determina la predisposizione del seguente documento:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti, distinta in relazione alla collocazione o meno dell'organismo ospitante in area obiettivo 2 (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 9 progetti formativi per complessivi euro 34.510,03, di cui un contributo pubblico di euro 24.157,01, suddiviso in euro 24.157,01 a favore di 9 progetti che si realizzano in area non obiettivo 2, ed euro 0 a favore di 0 progetti che si realizzano in area obiettivo 2.

3. Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo.

4. L'avvio dei progetti è connesso al calendario di attività dell'iniziativa in questione e che devono comunque concludersi entro il 30 aprile 2007.

5. Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 21 marzo 2007

RAMPONI

07_18_1_DDC_LAV FOR 393_ALL

Decreto di approvazione
n.ro 393
di data 21/03/2007

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA PROGETTI APPROVATI

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3DD1PF32AN

OB.3, AS.D, MIS.D1 PER, TIP.F, AZ.32 PROP.A OB.2 N - Formazione continua per l'aggiornamento individ

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	GESTIRE LE RISORSE UMANE IN AZIENDA	200629721001	BOFROST ITALIA SPA	2007	1.750,00	1.225,00	50
2	PROGETTARE CON SOLIDWORKS - C.M.	200629722001	ARREDAMENTI M.I.R.E. S.P.A.	2007	3.750,00	2.625,00	50
3	PROGETTARE CON SOLIDWORKS - B.P.	200629722002	ARREDAMENTI M.I.R.E. S.P.A.	2007	3.750,00	2.625,00	50
4	PROGETTARE CON SOLIDWORKS - M.M.	200629722003	ARREDAMENTI M.I.R.E. S.P.A.	2007	3.750,00	2.625,00	50
5	LA SOLUZIONE PROJECT ONE NELLA GESTIONE DELLE COMMESSE	200630906001	QNET S.R.L.	2007	4.272,39	2.990,67	50
6	LA SOLUZIONE PROJECT ONE NELLA GESTIONE DELLE COMMESSE	200630906002	QNET S.R.L.	2007	4.272,39	2.990,67	50
7	LA SOLUZIONE PROJECT ONE NELLA GESTIONE DELLE COMMESSE	200630908001	BEANTECH DI BENEDETTI FABIANO & ANZIUTTI MASSIMILIANO S.N.C.	2007	4.254,39	2.978,07	50
8	LA SOLUZIONE PROJECT ONE NELLA GESTIONE DELLE COMMESSE	200630908002	BEANTECH DI BENEDETTI FABIANO & ANZIUTTI MASSIMILIANO S.N.C.	2007	4.357,59	3.050,31	50
9	LA SOLUZIONE PROJECT ONE NELLA GESTIONE DELLE COMMESSE	200630908003	BEANTECH DI BENEDETTI FABIANO & ANZIUTTI MASSIMILIANO S.N.C.	2007	4.353,27	3.047,29	50
			Totale con finanziamento		34.510,03	24.157,01	
			Totale		34.510,03	24.157,01	
			Totale con finanziamento		34.510,03	24.157,01	
			Totale		34.510,03	24.157,01	

07_18_1_DDC_LAV FOR 437

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca 26 marzo 2007, n. 437/LAVFOR

Programma Operativo Regionale Obiettivo 3 - FSE 2000/2006. Approvazione progetti a valere sull'asse A - misura A.2 - azione 11 - mese di marzo 2007.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 179 del 3 febbraio 2006, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 8 del 22 febbraio 2006, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse A, misura A.2, asse B, misura B.1, asse C, misura C.2 e C.3;
VISTE le modifiche ed integrazioni apportate alla suddetta deliberazione con le deliberazioni n. 330 del 24 febbraio 2006, n. 904 del 5 maggio 2006 e n. 33 del 12 gennaio 2007 e le correzioni apportate con i decreti n. 138/LAVFOR del 27 febbraio 2006, n. 438/LAVFOR del 31 marzo 2006 e n. 2509/LAVFOR del 23 novembre 2006;
CONSIDERATO che tale avviso prevede, tra l'altro, l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse A - Sviluppo e promozione di politiche attive del mercato del lavoro per combattere e prevenire la disoccupazione, evitare a uomini e donne la disoccupazione di lunga durata, agevolare il reinserimento nel mercato del lavoro e sostenere l'inserimento nella vita professionale dei giovani e di coloro, uomini e donne, che si reinseriscono nel mercato del lavoro - misura A.2 - Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro - azione 11 "Formazione di supporto al reinserimento lavorativo";
CONSIDERATO che il citato avviso prevede la presentazione dei progetti formativi per la misura A.2, azione 11, da parte dei quattro soggetti formativi, ciascuno dei quali competente ad agire su base provinciale, presso uno sportello operante negli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, Sede distaccata di Udine, a partire dal 4 marzo 2006 e fino al 20 dicembre 2006, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;
VISTO il decreto n. 517/LAVFOR dell'11 aprile 2006 con il quale sono state approvate le candidature per l'individuazione dei quattro soggetti formativi, ciascuno dei quali competente ad agire su base provinciale, presentate entro il 30 marzo 2006;
CONSIDERATO che il citato avviso prevede una disponibilità finanziaria pari ad euro 1.000.000,00 suddivisa in euro 290.000,00 a favore delle attività previste nella provincia di Trieste, euro 92.500,00 a favore delle attività previste nella provincia di Gorizia, euro 377.500,00 a favore delle attività previste nella provincia di Udine ed euro 240.000,00 a favore delle attività previste nella provincia di Pordenone;
CONSIDERATO che i progetti vengono valutati secondo il sistema di ammissibilità, sulla base dei criteri di cui all'articolo 16, comma 6, del Regolamento;
CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta regionale n. 33 del 12 gennaio 2007 si è provveduto a riaprire i termini per la presentazione dei progetti formativi dal 13 gennaio 2007 e fino al 28 settembre 2007;
VISTO il decreto n. 348/LAVFOR del 19 marzo 2007 con il quale sono stati approvati ed ammessi al finanziamento i progetti presentati il 15 ed il 16 marzo 2007 a favore delle attività previste nella provincia di Trieste ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua risulta essere la seguente:

TRIESTE	GORIZIA	UDINE	PORDENONE
218.780,00	76.480,00	355.100,00	207.800,00

VISTI i progetti presentati il 21 marzo 2007 a favore delle attività previste nella provincia di Trieste;
CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione del seguente documento:
- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 2 progetti formativi a favore delle attività previste nella provincia di Trieste per complessivi euro 11.040,00;
CONSIDERATO che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo;
CONSIDERATO che l'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro dieci giorni dal ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto;

CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria residua del bando per la misura A.2, azione 11, risulta essere la seguente:

TRIESTE	GORIZIA	UDINE	PORDENONE
207.740,00	76.480,00	355.100,00	207.800,00

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 19 che disciplina le competenze del Direttore centrale;

DECRETA

1. In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati il 21 marzo 2007 a favore delle attività previste nella provincia di Trieste determina la predisposizione del seguente documento:
- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 2 progetti formativi a favore delle attività previste nella provincia di Trieste per complessivi euro 11.040,00.
3. Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo.
4. L'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro dieci giorni dal ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto.
5. Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 26 marzo 2007

RAMPONI

07_18_1_DDC_LAV FOR 437_ALL

Decreto di approvazione
n.ro 437
di data 26/03/2007

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA PROGETTI APPROVATI

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3AA2PF11ENW

OB.3, AS.A, MIS.A2 PER, TIP.F, AZ.11W PROP.E OB.2 N - Percorsi individuali per soggetti privi di oc.

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	ADDETTO ALLA SEGRETERIA - R.G.	200706031002	EN.A.I.P. FVG - A.T.I. PER A2 AZIONE 11 2006	2007	5.520,00	5.520,00	50
2	GESTIONE OPERATIVA TRASPORTI - S.L.	200706031001	EN.A.I.P. FVG - A.T.I. PER A2 AZIONE 11 2006	2007	5.520,00	5.520,00	50
			Totale con finanziamento		11.040,00	11.040,00	
			Totale		11.040,00	11.040,00	
			Totale con finanziamento		11.040,00	11.040,00	
			Totale		11.040,00	11.040,00	

07_18_1_DDC_LAV FOR 457

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca 28 marzo 2007, n. 457/LAVFOR

Programma Operativo Regionale Obiettivo 3 - FSE 2000/2006. Approvazione progetti a valere sull'asse D - misura D.1 - azione 26 - mese di dicembre 2006.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 902 del 5 maggio 2006, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 21 del 24 maggio 2006, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse D, misura D.1;

CONSIDERATO che tale avviso prevede l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse D - Promozione di una forza lavoro competente, qualificata ed adattabile, dell'innovazione e dell'adattabilità nell'organizzazione del lavoro, dello sviluppo e dello spirito imprenditoriale, di condizioni che agevolino la creazione di posti di lavoro nonché della qualificazione e del rafforzamento del potenziale umano nella ricerca, nella scienza e nella tecnologia - misura D.1 - Sviluppo della formazione continua, della flessibilità del mercato del lavoro e della competitività delle imprese, con priorità alle PMI - azione 26 "Formazione continua nelle imprese secondo le definizioni comunitarie a sostegno dei processi di innovazione tecnologica, organizzativa e di mercato";

CONSIDERATO che il citato avviso prevede la presentazione dei progetti formativi per la misura D.1, azione 26, presso uno sportello operante negli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, dal 15 giugno 2006 fino al 20 dicembre 2006, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, ammontanti ad euro 3.000.000,00, di cui euro 2.250.000,00 per i progetti non collocati in area obiettivo 2 ed euro 750.000,00 per i progetti collocati in area obiettivo 2;

CONSIDERATO che i progetti vengono approvati mensilmente secondo il sistema comparativo, sulla base dei criteri di cui all'articolo 16 del Regolamento;

VISTO il decreto n. 32/LAVFOR del 18 gennaio 2007 con il quale sono stati approvati ed ammessi al finanziamento i progetti presentati nel mese di novembre 2006 ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua risulta essere la seguente:

Totale	Imprese non collocate in area obiettivo 2	Imprese collocate in area obiettivo 2
245.880,11	88,75	245.791,36

VISTI i progetti presentati nel mese di dicembre 2006;

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 55 punti, distinta in relazione alla collocazione o meno dell'organismo ospitante in area obiettivo 2 (allegato 1 parte integrante);
- graduatoria dei progetti non approvati con punteggio inferiore a 55 punti (allegato 2 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione di 54 progetti formativi e l'ammissione al finanziamento di 2 progetti formativi per complessivi euro 22.875,00, di cui un contributo pubblico di euro 16.012,50, suddiviso in euro 0 a favore di 0 progetti che si realizzano in area non obiettivo 2, ed euro 16.012,50 a favore di 2 progetti che si realizzano in area obiettivo 2;

CONSIDERATO che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo;

CONSIDERATO che l'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto e deve concludersi entro duecentosettanta giorni dalla data di avvio;

CONSIDERATO che con il presente provvedimento si chiude il periodo di vigenza dello sportello relativo all'avviso di cui alla suddetta deliberazione della Giunta Regionale n. 902 del 5 maggio 2006;

CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria residua del bando per la misura D.1, azione 26, è la seguente:

Totale	Imprese non collocate in area obiettivo 2	Imprese collocate in area obiettivo 2
229.867,61	88,75	229.778,86

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1 e 2 parte integrante, sarà

pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 19 che disciplina le competenze del Direttore centrale;

DECRETA

1. In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati nel mese di dicembre 2006 determina la predisposizione dei seguenti documenti:
- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 55 punti, distinta in relazione alla collocazione o meno dell'organismo ospitante in area obiettivo 2 (allegato 1 parte integrante);
- graduatoria dei progetti non approvati con punteggio inferiore a 55 punti (allegato 2 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione di 54 progetti formativi e l'ammissione al finanziamento di 2 progetti formativi per complessivi euro 22.875,00, di cui un contributo pubblico di euro 16.012,50, suddiviso in euro 0 a favore di 0 progetti che si realizzano in area non obiettivo 2, ed euro 16.012,50 a favore di 2 progetti che si realizzano in area obiettivo 2.
3. Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo.
4. L'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto e deve concludersi entro duecentosettanta giorni dalla data di avvio.
5. Il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1 e 2 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 28 marzo 2007

RAMPONI

07_18_1_DDC_LAV FOR 457_ALL

Decreto di approvazione
n.ro 457
di data 28/03/2007

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA PROGETTI APPROVATI

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3DD1PF26ANPMI

OB.3, AS.D, MIS.D1 PER, TIP.F, AZ.26 PROP.A OB.2 N - PMI

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	INGLESE LIVELLO B1-SOGLIA	200630877004	VALCUCINE SPA	2007	6.375,00	4.462,50	71,5
2	INGLESE LIVELLO A2 (SOPRAVVIVENZA)	200630877003	VALCUCINE SPA	2007	6.375,00	4.462,50	69,5
3	IL PROCESSO PRODUTTIVO DELLO STAND FIERISTICO	200630897002	PROGETTO 2 SRL	2007	7.500,00	5.250,00	69
4	CORSO DI PROGETTAZIONE STAND FIERISTICI CON AUTODESK REVIT E AUTOCAD	200630897001	PROGETTO 2 SRL	2007	15.000,00	10.500,00	68
5	COMUNICAZIONE PER FORZA VENDITA	200630904001	ZANETTE PREFABBRICATI S.R.L.	2007	8.625,00	6.037,50	67,5
6	LEADERSHIP DI SUCCESSO	200630904002	ZANETTE PREFABBRICATI S.R.L.	2007	10.125,00	7.087,50	66,5
7	LINGUA TEDESCA LIVELLO INTERMEDIO	200630905002	BOFROST ITALIA SPA	2007	8.625,00	6.037,50	66,5
8	LE COMPETENZE DEL CREDIT MANAGEMENT	200630883001	MCZ SPA	2007	4.500,00	3.150,00	65
9	RUOLO E FUNZIONI DEL RESPONSABILE DI MAGAZZINO	200630883002	MCZ SPA	2007	3.000,00	2.100,00	65
10	IL TARGET PRICE STRUMENTO DI GESTIONE AZIENDALE	200630566001	BOFROST ITALIA SPA	2007	9.000,00	6.300,00	64,5
11	BUSINESS OBJECT STRUMENTO DI SUPPORTO ALLE DECISIONI	200630566002	BOFROST ITALIA SPA	2007	9.000,00	6.300,00	64,5
12	LA COMUNICAZIONE NEL CONTESTO PROFESSIONALE-CORSO B	200630877002	VALCUCINE SPA	2007	4.125,00	2.887,50	64,5

13	LA COMUNICAZIONE NEL CONTESTO PROFESSIONALE-CORSO A	200630877001	VALCUCINE SPA	2007	4.125,00	2.887,50	64,5
14	LINGUA INGLESE STEP ONE	200630905001	BOFROST ITALIA SPA	2007	8.625,00	6.037,50	64,5
15	SEGMENTAZIONE DEL SERVIZIO E SISTEMA DI REPORTING ¿ COORDINAMENTO PER UTILIZZO	200630912002	ATAP SPA	2007	15.000,00	10.500,00	63,5
16	ANALISI, SVILUPPO; MODIFICA PROCEDURE DI VERIFICA - UTILIZZO ED APPLICAZIONE	200630912003	ATAP SPA	2007	7.500,00	5.250,00	63,5
17	PROGETTARE CON SOLIDWORKS	200630904003	ZANETTE PREFABBRICATI S.R.L.	2007	15.000,00	10.500,00	62,5
18	NUOVA PIATTAFORMA MICROSOFT - CORSO AVANZATO	200630913002	SANTIN E ASSOCIATI SRL	2007	15.000,00	10.500,00	61
19	GESTIRE LE RISORSE	200629961001	FRIULCLEAN SCARL	2007	7.875,00	5.512,50	60,5
20	LEADERSHIP ED ORGANIZZAZIONE	200629961002	FRIULCLEAN SCARL	2007	7.875,00	5.512,50	60,5
21	AUTOMAZIONE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE	200629961003	FRIULCLEAN SCARL	2007	12.375,00	8.662,50	59,5
22	LA GESTIONE DEL GRUPPO: STRATEGIA PER IL SUCCESSO - 1	200630907002	APS SINERGIA S.P.A.	2007	9.000,00	6.300,00	59,5
23	LA GESTIONE DEL GRUPPO: STRATEGIA PER IL SUCCESSO - 2	200630907003	APS SINERGIA S.P.A.	2007	9.000,00	6.300,00	59,5
24	SVILUPPO DI SOLUZIONI CON TECNOLOGIE JAVA E IBM	200630913001	SANTIN E ASSOCIATI SRL	2007	15.000,00	10.500,00	59
25	ANALISI, SVILUPPO; MODIFICA PROCEDURE DI VERIFICA - COORDINAMENTO PER UTILIZZO	200630912004	ATAP SPA	2007	7.500,00	5.250,00	58,5
26	SEGMENTAZIONE SERVIZIO E SISTEMA DI REPORTING - UTILIZZO ED APPLICAZIONE	200630912001	ATAP SPA	2007	15.000,00	10.500,00	57,5

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
27	LA COMUNICAZIONE EFFICACE - 1	200630907001	APS SINERGIA S.P.A.	2007	4.500,00	3.150,00	57,5
28	LA COMUNICAZIONE EFFICACE - 2	200630907004	APS SINERGIA S.P.A.	2007	4.500,00	3.150,00	57,5
29	LA COMUNICAZIONE EFFICACE - 3	200630907005	APS SINERGIA S.P.A.	2007	4.500,00	3.150,00	57,5
30	LA COMUNICAZIONE EFFICACE - 4	200630907006	APS SINERGIA S.P.A.	2007	4.500,00	3.150,00	57,5
31	GESTISCI IL TUO GRUPPO CON SUCCESSO	200630909001	CALCORPRESS INDUSTRIES SRL	2007	7.875,00	5.512,50	56,5
32	LA GESTIONE DEI PROCESSI AZIENDALI	200630910001	PRESSBEN S.P.A.	2007	15.000,00	10.500,00	55,5
33	FITNESS & BUSINESS: TECNICHE DI VENDITA E COSTRUZIONE DEL PREZZO	200630775001	BODY CENTER SRL	2007	8.625,00	6.037,50	55,5
34	TECNICHE DI COMUNICAZIONE APPLICATE AL CONTESTO SOCIALE	200630875001	SCARABOCCHIO Società cooperativa sociale [illegible] o.n.l.u.s.	2007	11.625,00	8.137,50	55,5
			Totale con finanziamento		0,00	0,00	
			Totale		302.250,00	211.575,00	

3DD1PF26ASPMI

OB.3, AS.D, MIS.D1 PER, TIP.F, AZ.26 PROP.A OB.2 S - PMI

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	SOLID EDGE EXTENSION	200630899001	GORTANI SRL	2007	7.875,00	5.512,50	61
			Totale con finanziamento		7.875,00	5.512,50	
			Totale		7.875,00	5.512,50	

3DD1PF26ENPMI

OB.3, AS.D, MIS.D1 PER, TIP.F, AZ.26 PROP.E OB.2 N - Enti per PMI

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	LA GESTIONE AZIENDALE CON SAP B1 PRIMA PARTE	200630774001	EUFORM - EUROPA E FORMAZIONE	2007	15.000,00	10.500,00	67

2	LA GESTIONE AZIENDALE CON SAP B1 SECONDA PARTE	200630774002	EUFORM - EUROPA E FORMAZIONE	2007	15.000,00	10.500,00	67
3	INTRODUZIONE A NAVISION	200630880001	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2007	15.000,00	10.500,00	66
4	DISEGNO TECNICO BASE	200630901002	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2007	4.500,00	3.150,00	65
5	FORMAZIONE PER FIORISTI - CORSO AVANZATO	200630915004	LED - LABORATORIO REGIONALE DI ECONOMIA DELLA DISTRIBUZIONE	2007	14.625,00	10.237,50	65
6	FORMAZIONE PER FIORISTI - CORSO BASE - MODULI 1-2-3	200630915008	LED - LABORATORIO REGIONALE DI ECONOMIA DELLA DISTRIBUZIONE	2007	14.250,00	9.975,00	65
7	STRUMENTI DI OFFICE	200630901001	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2007	4.500,00	3.150,00	64
8	DISEGNO TECNICO AVANZATO	200630901003	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2007	4.500,00	3.150,00	64
9	COMUNICAZIONE AZIENDALE	200630898001	AZIENDA SPECIALE RICERCA & FORMAZIONE	2007	7.500,00	5.250,00	63,5
10	GESTIONE DEI RIFIUTI	200630898002	AZIENDA SPECIALE RICERCA & FORMAZIONE	2007	6.000,00	4.200,00	61,5
11	COMUNICAZIONE E MARKETING PER LE IMPRESE AGRICOLE	200630915007	LED - LABORATORIO REGIONALE DI ECONOMIA DELLA DISTRIBUZIONE	2007	6.600,00	4.620,00	60
12	FORMAZIONE PER BARMAN - LIVELLO SPECIALISTICO - FREESTYLE	200630915001	LED - LABORATORIO REGIONALE DI ECONOMIA DELLA DISTRIBUZIONE	2007	8.625,00	6.037,50	60
13	FORMAZIONE PER BARMAN - LIVELLO BASE	200630915002	LED - LABORATORIO REGIONALE DI ECONOMIA DELLA DISTRIBUZIONE	2007	8.625,00	6.037,50	60
14	FORMAZIONE PER BARMAN - LIVELLO SPECIALISTICO - GLI SNACKS	200630915003	LED - LABORATORIO REGIONALE DI ECONOMIA DELLA DISTRIBUZIONE	2007	4.875,00	3.412,50	60
15	LINGUA INGLESE BASE AVANZATA (A2)	200630876001	I.F.O.R. - ISTITUTO PER LA FORMAZIONE E L'OCCUPAZIONE REGIONALE	2007	7.500,00	5.250,00	59,5

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
16	LA GESTIONE DEL PERSONALE NEL PUBBLICO ESERCIZIO	200630915005	LED - LABORATORIO REGIONALE DI ECONOMIA DELLA DISTRIBUZIONE	2007	8.625,00	6.037,50	59
17	DIRETTORE DI CANTIERE	200630911001	E.S.M.E.A. - ENTE SCUOLA MAESTRANZE EDILI E AFFINI	2007	11.200,00	7.840,00	58,5
18	FRONT OFFICE E RELAZIONI CON I CLIENTI	200630876002	I.F.O.R. - ISTITUTO PER LA FORMAZIONE E L'OCCUPAZIONE REGIONALE	2007	7.500,00	5.250,00	57,5
			Totale con finanziamento		0,00	0,00	
			Totale		164.425,00	115.097,50	

3DD1PF26ESPMI

OB.3, AS.D, MIS.D1 PER, TIP.F, AZ.26 PROP.E OB.2 S - Enti per PMI

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	LA GESTIONE COMMERCIALE ATTRAVERSO STRUMENTI INFORMATICI	200630880002	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2007	15.000,00	10.500,00	66
			Totale con finanziamento		15.000,00	10.500,00	
			Totale		15.000,00	10.500,00	
			Totale con finanziamento		22.875,00	16.012,50	
			Totale		489.550,00	342.685,00	

ALLEGATO 2 - GRADUATORIA PROGETTI NON APPROVATI CON PUNTEGGIO INFERIORE A 55 PUNTI

Tipo fin.	Codice Progetto	Denominazione Progetto	Operatore	Punti
3DD1PF26ANPMI	200630900001	GESTIONE ELETTRONICA UFFICIO SOCIETA' EDITORIALE	ASSINFORM SRL	51

Tipo fin.	Codice Progetto	Denominazione Progetto	Operatore	Punti
3DD1PF26ENPMI	200630915006	DIRITTO E TECNICA IMMOBILIARE PER L'AMMINISTRAZIONE DEL CONDOMINIO	LED - LABORATORIO REGIONALE DI ECONOMIA DELLA DISTRIBUZIONE	54
3DD1PF26ENPMI	200630885001	CAD BASE	EDILMASTER	53,5
3DD1PF26ENPMI	200630885002	OFFICE AVANZATO	EDILMASTER	50,5

07_18_1_DDC_LAV FOR 465

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca 28 marzo 2007, n. 465/LAVFOR

Programma Operativo Regionale Obiettivo 3 - FSE 2000/2006. Approvazione progetti a valere sull'asse D - misura D.1 - azione 26 - mesi di ottobre e novembre 2006.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 902 del 5 maggio 2006, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 21 del 24 maggio 2006, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse D, misura D.1;
CONSIDERATO che tale avviso prevede l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse D - Promozione di una forza lavoro competente, qualificata ed adattabile, dell'innovazione e dell'adattabilità nell'organizzazione del lavoro, dello sviluppo e dello spirito imprenditoriale, di condizioni che agevolino la creazione di posti di lavoro nonché della qualificazione e del rafforzamento del potenziale umano nella ricerca, nella scienza e nella tecnologia - misura D.1 - Sviluppo della formazione continua, della flessibilità del mercato del lavoro e della competitività delle imprese, con priorità alle PMI - azione 26 "Formazione continua nelle imprese secondo le definizioni comunitarie a sostegno dei processi di innovazione tecnologica, organizzativa e di mercato";
CONSIDERATO che il citato avviso prevede la presentazione dei progetti formativi per la misura D.1, azione 26, presso uno sportello operante negli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, dal 15 giugno 2006 fino al 20 dicembre 2006, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, ammontanti ad euro 3.000.000,00, di cui euro 2.250.000,00 per i progetti non collocati in area obiettivo 2 ed euro 750.000,00 per i progetti collocati in area obiettivo 2;
CONSIDERATO che i progetti vengono approvati mensilmente secondo il sistema comparativo, sulla base dei criteri di cui all'articolo 16 del Regolamento;
VISTO il decreto n. 457/LAVFOR del 28 marzo 2007 con il quale sono stati approvati ed ammessi al finanziamento i progetti presentati nel mese di dicembre 2006 ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua risulta essere la seguente:

Totale	Imprese non collocate in area obiettivo 2	Imprese collocate in area obiettivo 2
229.867,61	88,75	229.778,86

CONSIDERATO che con il succitato decreto n. 457/LAVFOR si chiudeva il periodo di vigenza dello sportello relativo all'avviso di cui alla suddetta deliberazione della Giunta Regionale n. 902 del 5 maggio 2006;
RITENUTO, nell'ottica di una ottimizzazione dell'impiego delle risorse disponibili da bando, di effettuare uno spostamento, come previsto dal bando stesso, delle risorse destinate alle zone in area obiettivo 2 e non utilizzate alle zone non in area obiettivo 2 che risultano in grado di assicurarne l'assorbimento, seguendo l'ordine di presentazione dei progetti;
PRESO ATTO che con tale spostamento potrà essere finanziata una parte dei progetti già presentati nel mesi precedenti al presente provvedimento, approvati ma non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili, secondo ordine cronologico e fino esaurimento delle somme stanziate;
VISTI i decreti n. 30/LAVFOR del 17 gennaio 2007e n. 32/LAVFOR del 18 gennaio 2007 con i quali sono stati approvati ma non ammessi a finanziamento i progetti presentati rispettivamente nei mesi di ottobre e novembre 2006 a causa dell'anticipato esaurimento delle risorse disponibili da bando a favore di progetti ascrivibili alle zone non in area obiettivo 2;
VISTA la nuova graduatoria dei progetti presentati nei mesi di ottobre e novembre 2006 ascrivibili alle zone non in area obiettivo 2, come indicato nell'allegato 1 parte integrante;
CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'ammissione al finanziamento di 28 progetti formativi per complessivi euro 322.312,50 di cui un contributo pubblico di euro 225.618,75 a favore di progetti che si realizzano in area non obiettivo 2;
VISTA la nota di data 19 febbraio 2007 con la quale veniva comunicata la rinuncia ad effettuare il corso "Tecniche di cura e potatura della vita" codice 20066051001 presentato dalla Società Cooperativa Arte della Vigna, approvato ma non finanziato per esaurimento dei fondi disponibili con il decreto n.30/LAVFOR del 17 gennaio 2007, come indicato nell'allegato 2 parte integrante;
CONSIDERATO che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo;
CONSIDERATO che l'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro sessanta giorni dal

ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto e deve concludersi entro duecentosettanta giorni dalla data di avvio;
CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria residua del bando per la misura D.1, azione 26, è pari ad euro 4.248,86;
CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1 e 2 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 19 che disciplina le competenze del Direttore centrale;

DECRETA

1. Come meglio precisato in premessa, la valutazione dei progetti presentati nei mesi di ottobre e novembre 2006 determina la predisposizione dei seguenti documenti:
- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 55 punti, distinta in relazione alla collocazione o meno dell'organismo ospitante in area obiettivo 2 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali punti (allegato 2 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'ammissione al finanziamento di 28 progetti formativi per complessivi euro 322.312,50 di cui un contributo pubblico di euro 225.618,75 a favore di progetti che si realizzano in area non obiettivo 2.
3. Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo.
4. L'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto e deve concludersi entro duecentosettanta giorni dalla data di avvio.
5. Il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1 e 2 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 28 marzo 2007

RAMPONI

07_18_1_DDC_LAV FOR 465_ALL

Decreto di approvazione
n.ro 465
di data 28/03/2007

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA PROGETTI APPROVATI

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3DD1PF26ANPMI

OB.3, AS.D, MIS.D1 PER, TIP.F, AZ.26 PROP.A OB.2 N - PMI

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	LA GESTIONE PER PROGETTI NELLA RICERCA DELL'EFFICIENZA	200629282001	TELLUS SRL	2007	7.500,00	5.250,00	68,5
2	SISTEMI INFORMATICI PER IL CONTROLLO - LIVELLO AVANZATO	200626255004	EMPORIO ELETTRICO TOFFOLI S.R.L.	2007	7.500,00	5.250,00	61,5
3	SISTEMI INFORMATICI PER IL CONTROLLO	200626255003	EMPORIO ELETTRICO TOFFOLI S.R.L.	2007	7.500,00	5.250,00	61,5
4	TECNICHE INFORMATICHE DI GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - LIVELLO BASE	200626255001	EMPORIO ELETTRICO TOFFOLI S.R.L.	2007	11.250,00	7.875,00	61,5
5	TECNICHE DI BUSINESS INTELLIGENTE	200626255002	EMPORIO ELETTRICO TOFFOLI S.R.L.	2007	11.250,00	7.875,00	61,5
6	LA GESTIONE DELLA SICUREZZA DEL LAVORO IN AZIENDA	200626130002	POLISTAR S.R.L.	2007	6.000,00	4.200,00	59,5
7	ASPETTI GENERALI DELLE TECNICHE DI VENDITA	200626257001	TOFFOLI ELETTRODOMESTICI S.R.L.	2007	10.875,00	7.612,50	59,5
8	CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT	200626342002	BORTOLIN KEMO S.P.A.	2007	13.875,00	9.712,50	59
9	LOTUS NOTES	200626342003	BORTOLIN KEMO S.P.A.	2007	15.000,00	10.500,00	59
10	LA GESTIONE AZIENDALE CON IL SOFTWARE ERGDIS	200626350001	VENCHIAREDO S.P.A.	2007	15.000,00	10.500,00	58,5
11	INFORMATIZZARE LE LAVORAZIONI	200626261001	SPRING DUE SRL	2007	8.250,00	5.775,00	58,5
12	INFORMATIZZARE LE LAVORAZIONI	200626259001	LA PRIMAVERA DI DE MARCHI LINO & C. S.A.S.	2007	8.250,00	5.775,00	58,5

13	ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE	200626342001	BORTOLIN KEMO S.P.A.	2007	12.375,00	8.662,50	58
14	ELEMENTI DI CONTABILITA' INDUSTRIALE	200626027001	F.LLI BUDAI S.R.L.	2007	5.625,00	3.937,50	57,5
15	TEAM BUILDING	200626345001	AZIENDA SPECIALE AMBIENTE	2007	5.250,00	3.675,00	56,5
16	ORGANIZZAZIONE E PROTEZIONE DEI DATI AZIENDALI	200626130003	POLISTAR S.R.L.	2007	7.500,00	5.250,00	56,5
17	TECNICHE E STRUMENTI PER IL CONTROLLO DI GESTIONE	200626350002	VENCHIAREDO S.P.A.	2007	15.000,00	10.500,00	56,5
18	MODULO A - SECONDA EDIZIONE	200626066002	SOCIETÀ FERROVIE UDINE CIVIDALE SRL	2007	15.000,00	10.500,00	56,5
19	MODULO A - TERZA EDIZIONE	200626066003	SOCIETÀ FERROVIE UDINE CIVIDALE SRL	2007	15.000,00	10.500,00	56,5
20	MODULO A RIDOTTO	200623672001	SOCIETÀ FERROVIE UDINE CIVIDALE SRL	2007	7.875,00	5.512,50	56,5
21	MODULO D RIDOTTO	200624789001	SOCIETÀ FERROVIE UDINE CIVIDALE SRL	2007	13.687,50	9.581,25	56,5
22	MODULO A - PRIMA EDIZIONE	200626066001	SOCIETÀ FERROVIE UDINE CIVIDALE SRL	2007	15.000,00	10.500,00	56,5
23	IL MIGLIORAMENTO CONTINUO SECONDO LE NORME ISO 9001 E ISO 14001	200626130001	POLISTAR S.R.L.	2007	15.000,00	10.500,00	55,5
24	L'INFORMATICA PER L'INNOVAZIONE AZIENDALE	200626357001	SET IN S.P.A.	2007	15.000,00	10.500,00	55
25	IL WEB PER LA GESTIONE AZIENDALE	200626357002	SET IN S.P.A.	2007	12.000,00	8.400,00	55
26	LA GESTIONE E MOTIVAZIONE DEL TEAM	200626357003	SET IN S.P.A.	2007	12.000,00	8.400,00	55
27	LA VENDITA E L'ORIENTAMENTO AL CLIENTE	200626357004	SET IN S.P.A.	2007	15.000,00	10.500,00	55

			Totale con finanziamento		303.562,50	212.493,75	
			Totale		303.562,50	212.493,75	

3DD1PF26ENPMI

OB.3, AS.D, MIS.D1 PER, TIP.F, AZ.26 PROP.E OB.2 N - Enti per PMI

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	SALDATURA PER IMPIANTISTI TERMOIDRAULICI - UD - 2	200629309002	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2007	11.250,00	7.875,00	70
2	GESTIRE LE COMMESSE NELLA COOPERATIVA SOCIALE	200626127001	COMUNITA' PIERGIORGIO - ONLUS	2007	7.500,00	5.250,00	55,5
			Totale con finanziamento		18.750,00	13.125,00	
			Totale		18.750,00	13.125,00	
			Totale con finanziamento		322.312,50	225.618,75	
			Totale		322.312,50	225.618,75	

ALLEGATO 2 - PROGETTI ESCLUSI DALLA VALUTAZIONE PER MANCANZA DI UNO O PIU' DEI REQUISITI ESSENZIALI

Tipo fin.	Codice Progetto	Denominazione Progetto	Descrizione	Operatore
3DD1PF26ANPMI	200626051001	TECNICHE DI CURA E POTATURA DELLA VITE	INTERROTTO dopo l'avvio perché non finanziato/non approvato/escluso	ARTE DELLA VIGNA SOCIETÀ COOPERATIVA

07_18_1_DDC_LAV FOR 496

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca 2 aprile 2007, n. 496/LAVFOR

Programma Operativo Regionale Obiettivo 3 - FSE 2000/2006. Approvazione progetti a valere sull'asse D - misura D.1 - azione 29 - mese di dicembre 2006.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 902 del 5 maggio 2006, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 21 del 24 maggio 2006, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse D, misura D.1;
CONSIDERATO che tale avviso prevede l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse D - Promozione di una forza lavoro competente, qualificata ed adattabile, dell'innovazione e dell'adattabilità nell'organizzazione del lavoro, dello sviluppo e dello spirito imprenditoriale, di condizioni che agevolino la creazione di posti di lavoro nonché della qualificazione e del rafforzamento del potenziale umano nella ricerca, nella scienza e nella tecnologia - misura D.1 - Sviluppo della formazione continua, della flessibilità del mercato del lavoro e della competitività delle imprese, con priorità alle PMI - azione 29 "Formazione continua per il consolidamento e sviluppo delle competenze dei lavoratori autonomi e liberi professionisti";
CONSIDERATO che il citato avviso prevede la presentazione dei progetti formativi per la misura D.1, azione 29, presso uno sportello operante negli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, dal 15 giugno 2006 fino al 20 dicembre 2006, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, ammontanti ad euro 150.000,00;
CONSIDERATO che i progetti vengono approvati mensilmente secondo il sistema comparativo, sulla base dei criteri di cui all'articolo 16 del Regolamento;
VISTO il decreto n. 2708/LAVFOR del 14 dicembre 2006 con il quale sono stati approvati ed ammessi al finanziamento i progetti presentati nel mese di ottobre 2006 ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua risulta essere pari ad euro 137.625,00;
CONSIDERATO che nessun progetto è stato presentato nel mese di novembre 2006;
VISTI i progetti presentati nel mese di dicembre 2006;
CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione del seguente documento:
- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 55 (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 1 progetto formativo per complessivi euro 5.400,00, di cui un contributo pubblico di euro 2.700,00;
CONSIDERATO che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo;
CONSIDERATO che l'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto e deve concludersi entro duecentosettanta giorni dalla data di avvio;
CONSIDERATO che con il presente provvedimento si chiude il periodo di vigenza dello sportello relativo all'avviso di cui alla suddetta deliberazione della Giunta Regionale n. 902 del 5 maggio 2006;
CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria residua del bando per la misura D.1, azione 29, è pari ad euro 134.925,00;
CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 19 che disciplina le competenze del Direttore centrale;

DECRETA

1. In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati nel mese di dicembre 2006 determina la predisposizione del seguente documento:
- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 55 (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 1 progetto formativo per complessivi euro 5.400,00, di cui un contributo pubblico di euro 2.700,00.

3. Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo.
4. L'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto e deve concludersi entro duecentosettanta giorni dalla data di avvio.
5. Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 2 aprile 2007

RAMPONI

07_18_1_DDC_LAV FOR 496_ALL

Decreto di approvazione
n.ro 496
di data 02/04/2007

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA PROGETTI APPROVATI

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3DD1PF29EN

OB.3, AS.D, MIS.D1 PER, TIP.F, AZ.29 PROP.E OB.2 N - Formazione continua per il consolidamento e svi

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	GESTIONE DEL CATASTO	200630898003	AZIENDA SPECIALE RICERCA & FORMAZIONE	2007	5.400,00	2.700,00	67,5
			Totale con finanziamento		5.400,00	2.700,00	
			Totale		5.400,00	2.700,00	
			Totale con finanziamento		5.400,00	2.700,00	
			Totale		5.400,00	2.700,00	

07_18_1_DDC_LAV FOR 501

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca 3 aprile 2007, n. 501/LAVFOR

Interreg III A/Phare CBC Italia Slovenia 2000/2006. Approvazione progetti a valere sull'asse 3 - misura 3.1 - azione 3.1.3.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2108 dell'11 luglio 2003, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 6 agosto 2003 n. 32, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'Asse 3 "Risorse umane, cooperazione e armonizzazione dei sistemi" - Misura 3.1 "Qualificazione delle risorse umane, aggiornamento professionale e iniziative innovative sul mercato del lavoro" - Azione 3.1.3 "Formazione professionale transfrontaliera" previsti dal DOCUP Interreg III A/Phare CBC Italia-Slovenia 2000-2006;

CONSIDERATO che il citato avviso prevede, tra l'altro, la presentazione dei progetti formativi per la Misura 3.1, Azione 3.1.3 "Formazione permanente per gruppi omogenei", presso uno sportello operante negli uffici della Direzione regionale della Formazione Professionale, ora Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, fino al 30 aprile 2004 salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili ammontanti ad euro 700.000,00;

CONSIDERATO che i progetti vengono approvati mensilmente secondo il sistema comparativo, sulla base dei criteri indicati nell'avviso medesimo;

CONSIDERATO altresì che il Comitato congiunto di Pilotaggio Interreg IIIA/Phare CBC Italia-Slovenia ha approvato la proposta di graduatoria, prodotta dalla Direzione centrale del Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, come da delibera di presa d'atto delle decisioni del succitato Comitato n. 3346 di data 6 dicembre 2004;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1654 del 25 giugno 2004 con la quale veniva approvata la riapertura dei termini per la presentazione dei progetti per un periodo di sessanta giorni dalla pubblicazione della citata deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;

VISTO il decreto n. 121/LAVFOR del 14 febbraio 2005 con il quale sono stati approvati ed ammessi a finanziamento i progetti presentati nei mesi di febbraio, marzo, aprile, luglio ed agosto 2004 a valere sull'Azione 3.1.3 "Formazione permanente per gruppi omogenei", "Formazione continua per gli enti pubblici locali" e "Work experiences"ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua risulta essere pari ad euro 40.904,40;

CONSIDERATO che con il succitato decreto n. 121/LAVFOR è stato approvato ma non ammesso a finanziamento un progetto presentato a valere sull'Azione 3.1.3 "Formazione permanente per gruppi omogenei" a causa dell'anticipato esaurimento delle risorse disponibili da bando;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2760 del 17 novembre 2006 con la quale venivano assegnati ulteriori euro 6.500,00 al fine di consentire lo scorrimento della graduatoria già approvata dal Comitato di Pilotaggio dell'Iniziativa Comunitaria Interreg III A Italia/Slovenia e con il succitato decreto n. 121/LAVFOR;

VISTI i rendiconti presentati da parte degli operatori titolari dei progetti formativi già approvati con i decreti n. 2990/LAVFOR/DPF del 22 dicembre 2003, n. 1381/LAVFOR del 29 giugno 2004 e n. 121/LAVFOR del 14 febbraio 2005, dai quali risulta una differenza tra l'importo prenotato e l'importo ammesso a rendiconto;

VISTA la nuova graduatoria dei progetti a valere sull'Azione 3.1.3 "Formazione permanente per gruppi omogenei", come indicato nell'allegato 1 parte integrante;

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'ammissione al finanziamento di 1 progetto formativo a valere sull'Azione 3.1.3 "Formazione permanente per gruppi omogenei" per complessivi euro 60.000,00;

CONSIDERATO che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo;

CONSIDERATO che l'attività formativa in senso stretto riguardante la "Formazione permanente per gruppi omogenei" deve trovare avvio entro trenta giorni dalla comunicazione, da parte della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, dell'ammissione al finanziamento del progetto e concludersi entro nove mesi dalla data di avvio;

CONSIDERATO che la disponibilità residua del bando per la Misura 3.1, Azione 3.1.3, è di complessivi euro 1.039,23;

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, ed in particolare l'articolo 19 che disciplina le competenze del Direttore centrale;

DECRETA

1. Come meglio precisato in premessa, la valutazione dei progetti presentati a valere sull'Azione 3.1.3 "Formazione permanente per gruppi omogenei determina l'approvazione del seguente documento:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammissibili al finanziamento (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'ammissione al finanziamento di 1 progetto formativo a valere sull'Azione 3.1.3 "Formazione permanente per gruppi omogenei" per complessivi euro 60.000,00.

3. Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo.

4. L'attività formativa in senso stretto riguardante la "Formazione permanente per gruppi omogenei" deve trovare avvio entro trenta giorni dalla comunicazione, da parte della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, dell'ammissione al finanziamento del progetto e concludersi entro nove mesi dalla data di avvio.

5. Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 3 aprile 2007

RAMPONI

07_18_1_DDC_LAV FOR 501_ALL

Decreto di approvazione
n.ro 501
di data 03/04/2007

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA PROGETTI APPROVATI

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

Interreg III-A ITA-SLO - FPGO

Interreg III-A ITA-SLO - formazione permanente per gruppi omogenei

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	MANAGEMENT DELL'INNOVAZIONE	200421638001	CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE	2007	60.000,00	60.000,00	50
			Totale con finanziamento		60.000,00	60.000,00	
			Totale		60.000,00	60.000,00	
			Totale con finanziamento		60.000,00	60.000,00	
			Totale		60.000,00	60.000,00	

07_18_1_DDC_LAV FOR 505

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca 3 aprile 2007, n. 505/LAVFOR

Programma Operativo Regionale Obiettivo 3 - FSE 2000/2006. Approvazione progetti a valere sull'asse D - misura D.1 - azione 31 - mese di febbraio 2007.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 119 del 26 gennaio 2007, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 14 febbraio 2007, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse A, misura A.2, asse C, misura C.4 e Asse D, misura D.1;
VISTE le modifiche ed integrazioni apportate alla suddetta deliberazione con la deliberazione n. 346 del 23 febbraio 2007;
CONSIDERATO che tale avviso prevede, tra l'altro, l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse D - Promozione di una forza lavoro competente, qualificata ed adattabile, dell'innovazione e dell'adattabilità nell'organizzazione del lavoro, dello sviluppo dello spirito imprenditoriale, di condizioni che agevolino la creazione di posti di lavoro nonché della qualificazione e del rafforzamento del potenziale umano nella ricerca, nella scienza e nella tecnologia - misura D.1 - Sviluppo della formazione continua, della flessibilità del mercato del lavoro e della competitività delle imprese, con priorità alle PMI - azione 31 "Formazione continua nell'ambito dei settori dei nuovi bacini d'impiego";
CONSIDERATO che il citato avviso prevede la presentazione dei progetti formativi per la misura D.1, azione 31, presso uno sportello operante negli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, dal 23 febbraio 2007 fino al 31 maggio 2007, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, ammontanti ad euro 280.000,00 a favore di progetti presentati dalle Grandi imprese e ad euro 280.000,00 a favore di progetti presentati dalle PMI;
CONSIDERATO che i progetti vengono approvati mensilmente secondo il sistema di ammissibilità, sulla base dei criteri di cui all'articolo 16 del Regolamento;
VISTI i progetti presentati nel mese di febbraio 2007;
CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione dei seguenti documenti:
- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 2 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 13 progetti formativi per complessivi euro 535.672,00, di cui un contributo pubblico di euro 330.836,00, di cui euro 110.336,00 a favore di 5 progetti presentati dalle Grandi imprese, ed euro 220.500,00 a favore di 8 progetti presentati dalle PMI;
CONSIDERATO che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo;
CONSIDERATO che l'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto e deve concludersi entro duecentoquaranta giorni dalla data di avvio;
CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria residua del bando per la misura D.1, azione 31, è pari la seguente:

Totale	Grandi Imprese	PMI
229.164,00	169.664,00	59.500,00

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1 e 2 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 19 che disciplina le competenze del Direttore centrale;

DECRETA

1. In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati nel mese di febbraio

2007 determina la predisposizione dei seguenti documenti:
- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante),
- elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 2 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 13 progetti formativi per complessivi euro 535.672,00, di cui un contributo pubblico di euro 330.836,00, di cui euro 110.336,00 a favore di 5 progetti presentati dalle Grandi imprese, ed euro 220.500,00 a favore di 8 progetti presentati dalle PMI.

3. Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo.

4. L'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto e deve concludersi entro duecentoquaranta giorni dalla data di avvio.

5. Il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1 e 2 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 3 aprile 2007

RAMPONI

07_18_1_DDC_LAV FOR 505_ALL

Decreto di approvazione
n.ro 505
di data 03/04/2007

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA PROGETTI APPROVATI

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3DD1PF31AN

OB.3, AS.D, MIS.D1 PER, TIP.F, AZ.31 PROP.A OB.2 N - Formazione continua nell'ambito dei nuovi bacin

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	COMPETENZE MINIME NEI PROCESSI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA (UD 1)	200703988001	SERENI ORIZZONTI S.R.L.	2007	35.000,00	24.500,00	50
2	COMPETENZE MINIME NEI PROCESSI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA (SG1)	200703988002	SERENI ORIZZONTI S.R.L.	2007	35.000,00	24.500,00	50
3	COMPETENZE MINIME NEI PROCESSI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA	200703990001	L'ONDA NOVA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2007	35.000,00	24.500,00	50
4	COMPETENZE MINIME NEI PROCESSI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA	200704026001	COOPERATIVA SOCIALE ACLI SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	2007	35.000,00	24.500,00	50
			Totale con finanziamento		140.000,00	98.000,00	
			Totale		140.000,00	98.000,00	

3DD1PF31EN

OB.3, AS.D, MIS.D1 PER, TIP.F, AZ.31 PROP.E OB.2 N - Formazione continua nell'ambito dei nuovi bacin

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	COMPETENZE MINIME NEI PROCESSI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA (TS 1)	200703989001	INDAR - FORMAZIONE E SVILUPPO - SOCIETA' COOPERATIVA	2007	35.000,00	24.500,00	50
2	COMPETENZE MINIME NEI PROCESSI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA (TS 2)	200703989002	INDAR - FORMAZIONE E SVILUPPO - SOCIETA' COOPERATIVA	2007	35.000,00	24.500,00	50
3	COMPETENZE MINIME NEI PROCESSI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA (TS 3)	200703989003	INDAR - FORMAZIONE E SVILUPPO - SOCIETA' COOPERATIVA	2007	35.000,00	24.500,00	50
4	COMPETENZE MINIME NEI PROCESSI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA - A	200704010001	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2007	35.000,00	24.500,00	50

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
5	COMPETENZE MINIME NEI PROCESSI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA - B	200704010002	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2007	35.000,00	24.500,00	50
			Totale con finanziamento		175.000,00	122.500,00	
			Totale		175.000,00	122.500,00	

3DD1PF31GN

OB.3, AS.D, MIS.D1 PER, TIP.F, AZ.31 PROP.G OB.2 N - Formazione continua nell'ambito dei nuovi bacin

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	COMPETENZE MINIME NEI PROCESSI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA	200703847001	COOPERATIVA ITACA	2007	44.800,00	22.400,00	50
2	COMPETENZE MINIME NEI PROCESSI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA	200703847002	COOPERATIVA ITACA	2007	44.800,00	22.400,00	50
3	COMPETENZE MINIME NEI PROCESSI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA	200703914001	COOPERATIVA SOCIALE PORDENONESE F.A.I. ONLUS	2007	41.472,00	20.736,00	50
4	COMPETENZE MINIME NEI PROCESSI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA - GI - A	200704010003	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2007	44.800,00	22.400,00	50
5	COMPETENZE MINIME NEI PROCESSI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA - GI - B	200704076001	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2007	44.800,00	22.400,00	50
			Totale con finanziamento		220.672,00	110.336,00	
			Totale		220.672,00	110.336,00	
			Totale con finanziamento		535.672,00	330.836,00	
			Totale		535.672,00	330.836,00	

ALLEGATO 2 - PROGETTI ESCLUSI DALLA VALUTAZIONE PER MANCANZA DI UNO O PIU' DEI REQUISITI ESSENZIALI

Tipo fin.	Codice Progetto	Denominazione Progetto	Descrizione	Operatore
3DD1PF31EN	200703989005	COMPETENZE MINIME NEI PROCESSI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA (TS 5)	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	INDAR - FORMAZIONE E SVILUPPO - SOCIETA' COOPERATIVA
3DD1PF31EN	200703989004	COMPETENZE MINIME NEI PROCESSI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA (TS 4)	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	INDAR - FORMAZIONE E SVILUPPO - SOCIETA' COOPERATIVA

Tipo fin.	Codice Progetto	Denominazione Progetto	Descrizione	Operatore
3DD1PF31GN	200704010004	COMPETENZE MINIME NEI PROCESSI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA - GI - B	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA

07_18_1_DDC_LAV FOR 512

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca 4 aprile 2007, n. 512/LAVFOR

Programma Operativo Regionale Obiettivo 3 - FSE 2000/2006. Approvazione progetti a valere sull'asse A - misura A.2 - azione 11 - mese di marzo 2007.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 179 del 3 febbraio 2006, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 8 del 22 febbraio 2006, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse A, misura A.2, asse B, misura B.1, asse C, misura C.2 e C.3;

VISTE le modifiche ed integrazioni apportate alla suddetta deliberazione con le deliberazioni n. 330 del 24 febbraio 2006, n. 904 del 5 maggio 2006 e n. 33 del 12 gennaio 2007 e le correzioni apportate con i decreti n. 138/LAVFOR del 27 febbraio 2006, n. 438/LAVFOR del 31 marzo 2006 e n. 2509/LAVFOR del 23 novembre 2006;

CONSIDERATO che tale avviso prevede, tra l'altro, l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse A - Sviluppo e promozione di politiche attive del mercato del lavoro per combattere e prevenire la disoccupazione, evitare a uomini e donne la disoccupazione di lunga durata, agevolare il reinserimento nel mercato del lavoro e sostenere l'inserimento nella vita professionale dei giovani e di coloro, uomini e donne, che si reinseriscono nel mercato del lavoro - misura A.2 - Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro - azione 11 "Formazione di supporto al reinserimento lavorativo";

CONSIDERATO che il citato avviso prevede la presentazione dei progetti formativi per la misura A.2, azione 11, da parte dei quattro soggetti formativi, ciascuno dei quali competente ad agire su base provinciale, presso uno sportello operante negli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, Sede distaccata di Udine, a partire dal 4 marzo 2006 e fino al 20 dicembre 2006, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;

VISTO il decreto n. 517/LAVFOR dell'11 aprile 2006 con il quale sono state approvate le candidature per l'individuazione dei quattro soggetti formativi, ciascuno dei quali competente ad agire su base provinciale, presentate entro il 30 marzo 2006;

CONSIDERATO che il citato avviso prevede una disponibilità finanziaria pari ad euro 1.000.000,00 suddivisa in euro 290.000,00 a favore delle attività previste nella provincia di Trieste, euro 92.500,00 a favore delle attività previste nella provincia di Gorizia, euro 377.500,00 a favore delle attività previste nella provincia di Udine ed euro 240.000,00 a favore delle attività previste nella provincia di Pordenone;

CONSIDERATO che i progetti vengono valutati secondo il sistema di ammissibilità, sulla base dei criteri di cui all'articolo 16, comma 6, del Regolamento;

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta regionale n. 33 del 12 gennaio 2007 si è provveduto a riaprire i termini per la presentazione dei progetti formativi dal 13 gennaio 2007 e fino al 28 settembre 2007;

VISTO il decreto n. 437/LAVFOR del 26 marzo 2007 con il quale sono stati approvati ed ammessi al finanziamento i progetti presentati il 21 marzo 2007 a favore delle attività previste nella provincia di Trieste ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua risulta essere la seguente:

TRIESTE	GORIZIA	UDINE	PORDENONE
207.740,00	76.480,00	355.100,00	207.800,00

VISTI i progetti presentati il 30 marzo 2007 a favore delle attività previste nella provincia di Trieste;

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione del seguente documento:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 1 progetto formativo a favore delle attività previste nella provincia di Trieste per complessivi euro 5.520,00;

CONSIDERATO che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo;

CONSIDERATO che l'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro dieci giorni dal ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto;

CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria residua del bando per la misura A.2, azione 11, risulta essere la seguente:

TRIESTE	GORIZIA	UDINE	PORDENONE
202.220,00	76.480,00	355.100,00	207.800,00

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 19 che disciplina le competenze del Direttore centrale;

DECRETA

1. In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati il 30 marzo 2007 a favore delle attività previste nella provincia di Trieste determina la predisposizione del seguente documento:
- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 1 progetto formativo a favore delle attività previste nella provincia di Trieste per complessivi euro 5.520,00.
3. Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo.
4. L'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro dieci giorni dal ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto.
5. Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 4 aprile 2007

RAMPONI

07_18_1_DDC_LAV FOR 512_ALL

Decreto di approvazione
n.ro 512
di data 04/04/2007

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA PROGETTI APPROVATI

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3AA2PF11ENW

OB.3, AS.A, MIS.A2 PER, TIP.F, AZ.11W PROP.E OB.2 N - Percorsi individuali per soggetti privi di oc.

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	GESIONE DATI AZIENDALI - L.T.	200706924001	EN.A.I.P. FVG - A.T.I. PER A2 AZIONE 11 2006	2007	5.520,00	5.520,00	50
			Totale con finanziamento		5.520,00	5.520,00	
			Totale		5.520,00	5.520,00	
			Totale con finanziamento		5.520,00	5.520,00	
			Totale		5.520,00	5.520,00	

07_18_1_DDC_ORG PERS 711

Decreto del Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi 27 marzo 2007, n. 711/DR

Nomina Commissione tecnica per la costituzione di un elenco di esperti esterni finalizzato all'affidamento di incarichi di collaborazione nell'ambito del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia previsto dall'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il proprio decreto n. 2853/DR del 29 dicembre 2006, con il quale è stato approvato l'Avviso al pubblico relativo alla costituzione di un elenco di esperti esterni, di elevata qualificazione e provata competenza, finalizzato all'affidamento di incarichi di collaborazione nell'ambito del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia previsto dall'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione tecnica secondo quanto previsto all'articolo 8 del sopraccitato Avviso;
RITENUTO che la prof Clara Busana, professore ordinario di "Scienza delle finanze" presso la facoltà di economia dell'Università degli Studi di Trieste è, per competenza e curriculum professionale, in possesso delle caratteristiche che la rendono idonea a far parte della Commissione stessa;
VISTA la dichiarazione resa dalla medesima ai sensi dell'art. 7 bis ante della L.R. 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'art. 55 della L.R. 15 febbraio 2000 n. 1, relativa al divieto di nomina o designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;

DECRETA

1. E' nominata, come sotto specificato, la Commissione tecnica per la costituzione di un elenco di esperti esterni, di elevata qualificazione e provata competenza, finalizzato all'affidamento di incarichi di collaborazione nell'ambito del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia previsto dall'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144:
- dott.ssa Maria Pia TURINETTI DI PRIERO, dipendente regionale appartenente alla categoria dirigenziale, con incarico di Direttore del Servizio pianificazione strategica, programmazione e controllo della Direzione generale, con funzioni di Presidente;
- prof. Clara BUSANA, professore ordinario di "Scienza delle finanze" presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Trieste, con funzioni di componente esterno;
- dott. Pierpaolo SUBER, dipendente regionale appartenente alla categoria D, con funzioni di componente;
- sig.a Marina ZUCCHI, dipendente regionale appartenente alla categoria D, con funzioni di segretario.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 27 marzo 2007

CONTE

07_18_1_DDC_PATR SERV 586

Decreto del Direttore centrale patrimonio e servizi generali 18 aprile 2007, n. 586/PATR

LR 16/2002 , art. 36 - Sdemanializzazione di beni del demanio idrico regionale in Comune di Teor - fm 11 mapp. 87.

IL DIRETTORE CENTRALE

PREMESSO che con decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 sono stati trasferiti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia tutti i beni immobili dello Stato appartenenti al demanio idrico, comprese le opere pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale, con esclusione del fiume Judrio, nel tratto classificato di prima categoria, nonché dei fiumi Tagliamento e Livenza, nei tratti che fanno da confine con la regione Veneto;

CONSIDERATO che i beni incensiti, allibrati negli atti del Catasto in partita speciale 4 "acque esenti da estimo" sono stati oggetto di specifico verbale di consegna n. 1 dd. 17 gennaio 2002 tra lo Stato e la Regione, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del decreto legislativo 25 maggio 2001 n. 265;
PRESO ATTO che il signor BALZARELLI Adriano ha richiesto la concessione e/o acquisto di beni del demanio idrico regionale con istanza dd. 11.03.2006, previa sdemanializzazione dei beni stessi catastalmente identificati in Comune di Teor f.m. 11 mappale incensito;
VISTO il parere tecnico vincolante alla sdemanializzazione della Direzione centrale Ambiente e LL.PP., espresso con nota prot. ALP-7/26811/UD/INO/3975 dd. 24.08.2006, con il quale è stata accertata la definitiva perdita di funzionalità idraulica dell'area;
CONSTATATO che con il piano di frazionamento Tipo n. 278649/2006 si è provveduto al censimento del bene avente perso funzionalità idraulica catastalmente identificato in Comune di Teor f.m. 11 mappale 87;
RAVVISATA la necessità di procedere alla sdemanializzazione dei beni in argomento secondo la procedura disciplinata dall'art. 36 della 1.r. 3 luglio 2002 n. 16;
VISTA la deliberazione giuntale n. 708 dd. 29.03.2007 con la quale la Giunta regionale ha autorizzato la sdemanializzazione del bene catastalmente identificato in Comune di Teor f.m. 11 mappale 87;
VISTO l'art. 36 della L.R. 16/2002;

DECRETA

è sdemanializzato e passa al patrimonio disponibile regionale il bene immobile catastalmente identificato in Comune di Teor f.m. 11 mappale 87.
Trieste, 18 aprile 2007

MILAN

07_18_1_DDC_PATR SERV 587

Decreto del Direttore centrale patrimonio e servizi generali 18 aprile 2007, n. 587/PATR

LR 16/2002 , art. 36 - Sdemanializzazione di beni del demanio idrico regionale in Comune di Basiliano - fm 14 mappali 771, 772, 773, 774, 775 e 776.

IL DIRETTORE CENTRALE

PREMESSO che con decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 sono stati trasferiti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia tutti i beni immobili dello Stato appartenenti al demanio idrico, comprese le opere pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale, con esclusione del fiume Judrio, nel tratto classificato di prima categoria, nonché dei fiumi Tagliamento e Livenza, nei tratti che fanno da confine con la regione Veneto;
CONSIDERATO che i beni incensiti, allibrati negli atti del Catasto in partita speciale 4 "acque esenti da estimo" sono stati oggetto di specifico verbale di consegna n. 1 dd. 17 gennaio 2002 tra lo Stato e la Regione, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del decreto legislativo 25 maggio 2001 n. 265;
PRESO ATTO che la sig.ra SAR Alberta e il sig. SAR Alberto hanno richiesto la concessione e/o acquisto di beni del demanio idrico regionale con istanze dd. 18.05.2004, previa sdemanializzazione dei beni stessi catastalmente identificati in Comune di Basiliano f.m. 14 mappale incensito;
VISTO il parere tecnico vincolante alla sdemanializzazione della Direzione centrale Ambiente e LL.PP., espresso con nota prot. ALP-7/41860/UD/INO/3617 dd. 21.11.2005 per l'istanza della sig.ra SAR Alberta, con il quale è stata accertata la definitiva perdita di funzionalità idraulica dell'area richiesta (mq 402,66);
VISTO il parere tecnico vincolante alla sdemanializzazione della Direzione centrale Ambiente e LL.PP., espresso con nota prot. ALP-7/41854/UD/INO/3620 dd. 21.11.2005 per l'istanza del sig. SAR Alberto, con il quale è stata accertata la definitiva perdita di funzionalità idraulica dell'area richiesta (mq 134,93);
CONSTATATO che con il piano di frazionamento Tipo n. 189343/2006 si è provveduto al censimento dei beni aventi perso funzionalità idraulica catastalmente identificati in Comune di Basiliano f.m. 14 mappali 771-772-773-774-775 e 776;
RAVVISATA la necessità di procedere alla sdemanializzazione dei beni in argomento secondo la procedura disciplinata dall'art. 36 della 1.r. 3 luglio 2002 n. 16;
VISTA la deliberazione giuntale n. 713 dd. 29.03.2007 con la quale la Giunta regionale ha autorizzato la

sdemanializzazione dei beni catastalmente identificati in Comune di Basiliano f.m. 14 mappali 771-772-773-774-775 e 776;
VISTO l'art. 36 della L.R. 16/2002;

DECRETA

sono sdemanializzati e passano al patrimonio disponibile regionale i beni immobili catastalmente identificati in Comune di Basiliano f.m. 14 mappali 771-772-773-774-775 e 776.
Trieste, 18 aprile 2007

MILAN

07_18_1_DDS_ORG SVIL 881

Decreto del Direttore del Servizio organizzazione e sviluppo risorse umane 11 aprile 2007, n. 881/ORU

Costituzione di un elenco di esperti esterni finalizzato all'affidamento di incarichi di collaborazione nell'ambito del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia previsto dall'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144: candidati non iscrivibili nell'elenco.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il proprio decreto n. 2853/DR del 29 dicembre 2006, con il quale è stato approvato l'Avviso al pubblico relativo alla costituzione di un elenco di esperti esterni, di elevata qualificazione e provata competenza, finalizzato all'affidamento di incarichi di collaborazione nell'ambito del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia previsto dall'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
VISTE le domande di iscrizione nell'elenco di cui trattasi;
VISTO in particolare l'art. 6, ultimo comma, del sopra citato Avviso pubblico;
CONSIDERATO infine che l'Avviso di cui trattasi si riferisce alla costituzione di un elenco di esperti esterni cui ricorrere, per integrare il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, come previsto dall'art. 3 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata il 10 settembre 1999, qualora le professionalità necessarie non fossero reperibili all'interno dell'Amministrazione regionale;
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di non poter considerare domande di iscrizione presentate da dipendenti regionali;

DECRETA

Le domande di iscrizione nell'elenco di esperti esterni di elevata qualificazione e provata competenza, finalizzato all'affidamento di incarichi di collaborazione nell'ambito del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia previsto dall'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, presentate dai candidati sotto specificati sono ritenute non considerabili ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui trattasi:
BATTISTELLI Carla Maria, nata ad Ancona il 14.12.1959 per aver presentato la domanda di iscrizione all'elenco fuori termine (art. 6, commi 4, 5 e 6),
RIZZOTTI Alessandro, nato a Trigesimo il 14.12.1945, per aver fatto pervenire all'ufficio competente una domanda non sottoscritta in forma autografa, in quanto inviata via e-mail e non con raccomandata con avviso di ricevimento come prescritto (art. 6, commi 4 e 6),
SVARA Giovanni, nato a Trieste il 29.06.1954, in quanto dipendente dell'Amministrazione regionale, per il motivo meglio specificato in premessa.
Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 11 aprile 2007

DE MENECH

07_18_1_DPO_ATT REL GEST VEN 670

Decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa "Attività relativa alla gestione venatoria" del Servizio tutela ambienti naturali e fauna 10 aprile 2007, n. 670

LR 30/1999, art. 10, comma 1. Rinnovo autorizzazione Azienda faunistico-venatoria "Cà Leoni".

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, e successive modifiche e integrazioni, riguardante la gestione e l'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli Venezia Giulia ed in particolare l'articolo 10, comma 1, riguardante l'istituzione ed il rinnovo di aziende faunistico-venatorie;
VISTO il Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, approvato con decreto del Presidente della Regione il 25 ottobre 2000, n.0375/Pres. e sue modifiche e integrazioni ed in particolare l'articolo 16 del citato D.P.G.R. riguardante il rinnovo dell'autorizzazione;
VISTA la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione, presentata in data 19.07.2006 dal sig. RENATO PONTIN, nato a Udine il 08.10.1961, in qualità di legale rappresentante dell'azienda faunistico-venatoria denominata "Cà Leoni", autorizzata con decreto del Direttore del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria di data 20 luglio 2001 n. 183, così come modificato dai successivi decreti n. 102 del 16 aprile 2002, n. 3461 del 30 agosto 2005 e n. 3824 del 8 agosto 2006, avente una superficie complessiva di ettari 206.69.47 ed una superficie agro-silvo-pastorale pari a ettari 202.79.92 insiti nella Riserva di caccia di Aquileia;
VISTA la nota del legale rappresentante di data 10.01.2007 con la quale comunica che i terreni costituenti la citata azienda faunistica-venatoria, appartengono ora ad un unico proprietario e pertanto chiede, in conformità all'articolo 15 del citato D.P.G.R. la trasformazione da tipo associativo a tipo individuale;
VERIFICATA l'esistenza dei presupposti necessari a detta trasformazione;
RITENUTO che la deroga ai limiti di estensione territoriale e di distanza prevista dall'articolo 40, comma 7, della legge regionale 30/1999 abbia valore sia al momento del primo rilascio dell'autorizzazione che in occasione dei successivi rinnovi;
PRESO ATTO che, in seguito alla comunicazione di avvio del procedimento inviata dallo scrivente in data 17.11.2006, il direttore della Riserva di caccia di Aquileia non ha formulato alcuna osservazione in merito;
VISTO il parere dell'Ufficio studi faunistici di data 01.03.2007:
VERIFICATO che per l'annata venatoria 2007-2008, l'azienda faunistica-venatoria ha ottemperato al versamento della tassa di concessione regionale prevista dall'articolo 27, comma 3, della LR 30/1999;
VERIFICATO che il sig. RENATO PONTIN è iscritto nell'Elenco regionale previsto dall'art. 9, comma 2 della L.R. 30/1999;
VERIFICATA l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dall'art. 10, D.P.G.R. 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres.;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n.0277/Pres. - e successive modifiche ed integrazioni - ed in particolare l'articolo 37 concernente le posizioni organizzative;
VISTO il decreto del Direttore centrale 30 giugno 2006, n. 3149, di rinnovo al sottoscritto, con decorrenza dal 1° luglio 2006 e per la durata di un anno, dell'incarico di posizione organizzativa "Attività relativa alla gestione venatoria";

DECRETA

1. E' rinnovata fino al 31 marzo 2013, l'autorizzazione dell'azienda faunistico-venatoria denominata "Cà Leoni", di tipo individuale, con sede legale nel comune di Aquileia, via Beligna, 45 legalmente rappresentata dal sig. RENATO PONTIN, nato a Udine il 08.10.1961.
2. L'azienda faunistico-venatoria, individuata nell'allegato A, ha una superficie complessiva di ettari 206.69.47 ed una superficie agro-silvo-pastorale pari a ettari 202.79.92 insiti nella Riserva di caccia di Aquileia.
3. il numero massimo di cacciatori, titolari di permesso annuale o giornaliero, che possono esercitare nello stesso giorno l'attività venatoria all'interno dell'azienda faunistico-venatoria è di 7 unità.
4. l'autorizzazione è subordinata alle seguenti limitazioni:
a) la creazione di nuovi spazi naturali permanenti dovrà rispettare gli elementi caratterizzanti il pae-

saggio naturale. La realizzazione di formazioni vegetali ed in particolare i boschi, boschetti, e siepi dovrà avvenire tramite l'utilizzo di specie autoctone;
b) è vietata l'immissione di specie alloctone ed in particolare della Pernice rossa (*Alectoris rufa*) e della Quaglia giapponese (*Coturnix japonica*) e suoi ibridi, previsto dal DPR 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
c) è vietato effettuare ripopolamenti di specie migratorie ed in particolare della Quaglia (*Coturnix coturnix*), il cui status conservazionistico è sfavorevole.
5. L'autorizzazione è revocabile:
a) per mancata osservazione delle disposizioni di legge, del D.P.G.R del 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres. e di quelle previste nel presente decreto;
b) per il mancato versamento della tassa di concessione annuale, secondo le modalità previste dall'art. 4 del sopra citato D.P.G.R.;
c) per la mancata comunicazione delle variazioni previste dai commi 2 e 5 dell'art. 15 del citato D.P.G.R.;
d) per la mancata annotazione, negli appositi registri, delle persone invitate all'attività venatoria, ovvero per il mancato rispetto della vigente normativa in materia, nel rilascio degli inviti e dei permessi;
e) qualora manchino o non siano mantenute le tabelle perimetrali, ovvero se rimosse, non vengano prontamente ripristinate;
f) qualora l'azienda faunistico-venatoria non si conformi alla pianificazione faunistico-venatoria ed agli indirizzi dei competenti organi di settore;
g) qualora, entro il 30 aprile di ogni anno, l'azienda faunistico-venatoria non trasmetta al Servizio tutela ambienti naturali e fauna, fotocopia conforme all'originale dell'elenco dei cacciatori titolari di permesso annuale e giornaliero, dell'elenco dei cacciatori invitati e dei verbali relativi alle immissionI di fauna effettuate dal 1° febbraio al 31 agosto;
h) qualora, entro il 30 aprile di ogni anno, l'azienda faunistico-venatoria non trasmetta al Servizio tutela ambienti naturali e fauna una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il legale rappresentante attesta di aver impegnato l'utile di bilancio dell'annata venatoria precedente a quella di riferimento, per interventi di miglioramento ambientale a favore della fauna ovvero di non aver conseguito alcun utile di bilancio nell'annata venatoria precedente;
i) qualora l'azienda faunistico-venatoria non garantisca l'accesso al personale individuato dall'Amministrazione regionale, al fine di eseguire studi, ricerche scientifiche, monitoraggi aventi per oggetto la fauna selvatica e lo stato dell'ambiente.
6. L'autorizzazione decade:
a) qualora allo scadere del periodo di tempo per il quale è stata rinnovata, l'azienda faunistico-venatoria non provveda a chiedere il rinnovo nei termini previsti;
b) qualora la richiesta di rinnovo non venga accolta;
c) qualora vengano effettuate immissioni di fauna dal 1° settembre al 31 gennaio.
Il presente decreto autorizzativo verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Udine, 10 aprile 2007

PERESSON

07_18_1_DPO_ATT REL GEST VEN 670_ALL

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna
Servizio tutela ambienti naturali e fauna

Allegato "A" al Decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa
"Attività relativa alla gestione venatoria"
n. 670 di data 10 APRILE 2007

AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA "CA' LEONI"

NB: Il perimetro riportato in planimetria alla presenta scala è indicativo

07_18_1_DPO_ATT REL GEST VEN 671

Decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa "Attività relativa alla gestione venatoria" del Servizio tutela ambienti naturali e fauna 10 aprile 2007, n. 671

LR 30/1999, art. 10, comma 1. Rinnovo autorizzazione Azienda faunistico-venatoria "Cà Tullio".

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, e successive modifiche e integrazioni, riguardante la gestione e l'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli Venezia Giulia ed in particolare l'articolo 10, comma 1, riguardante l'istituzione ed il rinnovo di aziende faunistico-venatorie;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, approvato con decreto del Presidente della Regione il 25 ottobre 2000, n.0375/Pres. e sue modifiche e integrazioni ed in particolare l'articolo 16 del citato D.P.G.R. riguardante il rinnovo dell'autorizzazione;

VISTA la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione, presentata in data 18.09.2006 dal sig. RENATO PONTIN, nato a Udine il 08.10.1961, in qualità di legale rappresentante dell'azienda faunistico-venatoria denominata "Cà Tullio", autorizzata con decreto del Direttore del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria di data 15 maggio 2002 n.105, così come modificato dal successivo decreto n. 290 del 26 aprile 2004, avente una superficie complessiva di ettari 227.30.77 coincidenti con la superficie agro-silvo-pastorale e insiti nella Riserva di caccia di Aquileia;

PRESO ATTO che, in seguito alla comunicazione di avvio del procedimento inviata dallo scrivente in data 17.11.2006, il direttore della Riserva di caccia di Aquileia non ha formulato alcuna osservazione in merito;

VISTO il parere tecnico dell'Ufficio studi faunistici di data 12 marzo 2007;

RITENUTO che la deroga ai limiti di estensione territoriale e di distanza prevista dall'articolo 40, comma 7, della legge regionale 30/1999 abbia valore sia al momento del primo rilascio dell'autorizzazione che in occasione dei successivi rinnovi;

VERIFICATO che per l'annata venatoria 2007-2008, l'azienda faunistica-venatoria ha ottemperato al versamento della tassa di concessione regionale prevista dall'articolo 27, comma 3, della LR 30/1999;

VERIFICATO che il sig. RENATO PONTIN è iscritto nell'Elenco regionale previsto dall'art. 9, comma 2 della L.R. 30/1999;

VERIFICATA l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dall'art. 10, D.P.G.R. 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres.;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n.0277/Pres. - e successive modifiche ed integrazioni - ed in particolare l'articolo 37 concernente le posizioni organizzative;

VISTO il decreto del Direttore centrale 30 giugno 2006, n. 3149, di rinnovo al sottoscritto, con decorrenza dal 1° luglio 2006 e per la durata di un anno, dell'incarico di posizione organizzativa "Attività relativa alla gestione venatoria";

DECRETA

1. E' rinnovata fino al 31 marzo 2013, l'autorizzazione dell'azienda faunistico-venatoria denominata "Cà Tullio", di tipo associativo, con sede legale nel comune di Aquileia, via Beligna 41, legalmente rappresentata dal sig. RENATO PONTIN, nato a Udine il 08.10.1961.

2. L'azienda faunistico-venatoria, individuata nell'allegato A, ha una superficie complessiva di ettari 227.30.77 coincidenti con la superficie agro-silvo-pastorale e insiti nella Riserva di caccia di Aquileia.

3. il numero massimo di cacciatori, titolari di permesso annuale o giornaliero, che possono esercitare nello stesso giorno l'attività venatoria all'interno dell'azienda faunistico-venatoria è di otto unità.

4. L'autorizzazione è subordinata alle seguenti limitazioni:

a) la creazione di nuovi spazi naturali permanenti dovrà rispettare gli elementi caratterizzanti il paesaggio naturale. La realizzazione di formazioni vegetali ed in particolare i boschi, boschetti, e siepi dovrà avvenire tramite l'utilizzo di specie autoctone;

b) è vietata l'immissione di specie alloctone ed in particolare della Pernice rossa (*Alectoris rufa*) e della Quaglia giapponese (*Coturnix japonica*) e suoi ibridi, previsto dal DPR 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

c) è vietato effettuare ripopolamenti di specie migratorie ed in particolare della Quaglia (*Coturnix coturnix*), il cui status conservazionistico è sfavorevole.

5. L'autorizzazione è revocabile:
a) per mancata osservazione delle disposizioni di legge, del D.P.G.R del 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres. e di quelle previste nel presente decreto;
b) per il mancato versamento della tassa di concessione annuale, secondo le modalità previste dall'art. 4 del sopra citato D.P.G.R.;
c) per la mancata comunicazione delle variazioni previste dai commi 2 e 5 dell'art. 15 del citato D.P.G.R.;
d) per la mancata annotazione, negli appositi registri, delle persone invitate all'attività venatoria, ovvero per il mancato rispetto della vigente normativa in materia, nel rilascio degli inviti e dei permessi;
e) qualora manchino o non siano mantenute le tabelle perimetrali, ovvero se rimosse, non vengano prontamente ripristinate;
f) qualora l'azienda faunistico-venatoria non si conformi alla pianificazione faunistico-venatoria ed agli indirizzi dei competenti organi di settore;
g) qualora, entro il 30 aprile di ogni anno, l'azienda faunistico-venatoria non trasmetta al Servizio tutela ambienti naturali e fauna, fotocopia conforme all'originale dell'elenco dei cacciatori titolari di permesso annuale e giornaliero, dell'elenco dei cacciatori invitati e dei verbali relativi alle immissionI di fauna effettuate dal 1° febbraio al 31 agosto;
h) qualora, entro il 30 aprile di ogni anno, l'azienda faunistico-venatoria non trasmetta al Servizio tutela ambienti naturali e fauna una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il legale rappresentante attesta di aver impegnato l'utile di bilancio dell'annata venatoria precedente a quella di riferimento, per interventi di miglioramento ambientale a favore della fauna ovvero di non aver conseguito alcun utile di bilancio nell'annata venatoria precedente;
i) qualora l'azienda faunistico-venatoria non garantisca l'accesso al personale individuato dall'Amministrazione regionale, al fine di eseguire studi, ricerche scientifiche, monitoraggi aventi per oggetto la fauna selvatica e lo stato dell'ambiente.
6. L'autorizzazione decade:
a) qualora allo scadere del periodo di tempo per il quale è stata rinnovata, l'azienda faunistico-venatoria non provveda a chiedere il rinnovo nei termini previsti;
b) qualora la richiesta di rinnovo non venga accolta;
c) qualora vengano effettuate immissioni di fauna dal 1° settembre al 31 gennaio.
Il presente decreto autorizzativo verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Udine, 10 aprile 2007

PERESSON

07_18_1_DPO_ATT REL GEST VEN 671_ALL

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna
Servizio tutela ambienti naturali e fauna

Allegato "A" al Decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa
"Attività relativa alla gestione venatoria"
n. 671 di data 10 APRILE 2007

AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA "CA' TULLIO"

NB: Il perimetro riportato in planimetria alla presenta scala è indicativo

07_18_1_DPO_ATT REL GEST VEN 672

Decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa "Attività relativa alla gestione venatoria" del Servizio tutela ambienti naturali e fauna 10 aprile 2007, n. 672

LR 30/1999, art. 10, comma 1. Rinnovo autorizzazione Azienda faunistico-venatoria "Isola Dossi".

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, e successive modifiche e integrazioni, riguardante la gestione e l'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia ed in particolare l'articolo 10, comma 1, riguardante l'istituzione ed il rinnovo di aziende faunistico-venatorie;
VISTO il Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, approvato con decreto del Presidente della Regione il 25 ottobre 2000, n.0375/Pres. e sue modifiche e integrazioni ed in particolare l'articolo 16 del citato D.P.G.R. riguardante il rinnovo dell'autorizzazione;
VISTA la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione presentata in data 08.08.2006 dal sig. Claudio Furlanut, nato a Fiumicello (UD) il 09.07.1964 in qualità di legale rappresentante dell'azienda faunistico-venatoria denominata "Isola Dossi" già autorizzata con decreto n. 403 del 06.09.2001 del Direttore del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria e successive modifiche ed integrazioni, avente una superficie complessiva di ettari 234.94.55 ed una superficie agro-silvo-pastorale pari a ettari 232.56.27 insiti nella Riserva di caccia di Grado;
PRESO ATTO che, in seguito alla comunicazione di avvio del procedimento inviata dallo scrivente in data17.11.2006, il direttore della Riserva di caccia di Grado non ha formulato alcuna osservazione in merito;
PRESO ATTO che i terreni costituenti l'azienda faunistico-venatoria sono parzialmente inseriti nel S.I.C IT 3320037 e Z.P.S. IT 3321003 denominati Laguna di Marano e Grado;
VISTA la nota di data 15 marzo 2007 del competente Ufficio Valutazione Incidenza Ambientale di questo Servizio, che ritiene non necessario attivare la procedura di valutazione d'incidenza, in quanto non vengono eseguiti interventi di miglioramento ambientale all'interno del SIC e ZPS;
VISTO il parere tecnico espresso dall'Ufficio studi faunistici di data 19.02.2007;
VERIFICATO che l'azienda faunistico-venatoria ha ottemperato al versamento della tassa di concessione regionale per l'annata venatoria 2007-2008;
VERIFICATO che il sig. Claudio Furlanut è iscritto nell'Elenco regionale previsto dall'art. 9, comma 2 della L.R. 30/1999;
RITENUTO che la deroga ai limiti di estensione territoriale e di distanza prevista dall'articolo 40, comma 7, della legge regionale 30/1999 abbia valore sia al momento del rilascio dell'autorizzazione sia in occasione dei successivi rinnovi;
VERIFICATA l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dall'articolo 10 del D.P.G.R. 25 ottobre 2000, n.0375/Pres.;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n.0277/Pres. - e successive modifiche ed integrazioni - ed in particolare l'articolo 37 concernente le posizioni organizzative;
VISTO il decreto del Direttore centrale 30 giugno 2006, n. 3149, di rinnovo al sottoscritto, con decorrenza dal 1° luglio 2006 e per la durata di un anno, dell'incarico di posizione organizzativa "Attività relativa alla gestione venatoria"

DECRETA

1. E' rinnovata, fino al 31 marzo 2013, l'autorizzazione dell'azienda faunistico-venatoria denominata "Isola Dossi" di tipo individuale con sede legale nel comune di Grado, Località Dossi, legalmente rappresentata dal sig. sig. Claudio Furlanut, nato a Fiumicello (UD) il 09.07.1964.
2. L'azienda faunistico-venatoria, individuata nell'allegato A, ha una superficie complessiva di ettari234.94.55 ed una superficie agro-silvo-pastorale pari a ettari 232.56.27 insiti nella Riserva di caccia di Grado.
3. Il numero massimo di cacciatori, titolari di permesso annuale o giornaliero, che possono esercitare nello stesso giorno l'attività venatoria all'interno dell'azienda faunistico-venatoria è di cinque unità.
4. L'autorizzazione è subordinata alle seguenti limitazioni:
a) ogni intervento di modificazione permanente di habitat nell' area inserita nel S.I.C IT 3320037 e Z P.S.

IT 3321003 denominati Laguna di Marano e Grado andrà assoggettato a valutazione d'incidenza;
b) le operazioni di regolazione dei livelli idrici delle zone umide dovrà garantire livelli stabili durante il periodo riproduttivo dell'avifauna che va da febbraio a luglio;
c) l'eventuale sfalcio di vegetazione acquatica andrà eseguito da ottobre a gennaio evitando l'utilizzo di prodotti chimici per il controllo della vegetazione;
d) i miglioramenti ambientali a fini faunistica, ovvero la creazione di siti utili all'alimentazione, limitatamente all'area inserita nel SIC IT 3320037 e Z P.S. IT 3321003 denominati Laguna di Marano e Grado, dovranno essere effettuati nel rispetto dei Piani di gestione dei SIC e delle ZPS qualora esistenti, e comunque la realizzazione di formazioni vegetali ed in particolare i boschi, boschetti, e siepi dovrà avvenire tramite l'utilizzo di specie autoctone;
e) è vietato effettuare gare e prove cinofile sui terreni dell'azienda faunistico-venatoria ricadenti in area SIC e ZPS ad eccezione di quelle effettuate su selvaggina naturale nel corso della stagione venatoria;
f) è vietata l'immissione di specie alloctone ed in particolare della Pernice rossa (*Alectoris rufa*) e della Quaglia giapponese (*Coturnix japonica*) e suoi ibridi, previsto dal DPR 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
g) è vietato effettuare ripopolamenti di specie migratorie ed in particolare della Quaglia (*Coturnix coturnix*), il cui status conservazionistico è sfavorevole.
5. Nelle Zone di protezione speciale (ZPS), a norma del Decreto dell'assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna n. 8236 del 14 novembre 2006 è fatto divieto di:
a) esercitare l'attività venatoria in data antecedente alla prima domenica di ottobre, con l'eccezione della cacciaagli ungulati svolta senza l'ausilio dei cani, e dell'impiego del cane da traccia per il recupero degli animali feriti;
b) esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio con l'eccezione della caccia da appostamento fisso per due giornate prefissate alla settimana corrispondenti al giovedì e alla domenica e della caccia di selezione agli ungulati;
c) esercitare in qualsiasi forma il prelievo venatorio in deroga, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 79/409 CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979;
d) abbattere esemplari appartenenti alle specie Pernice bianca (Lagopus mutus), Combattente (Philomacus pugnax), Moretta (Aythya fuligula), Allodola (Alauda arvensis);
e) esercitare la caccia nelle zone umide naturali ed artificiali, con acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, ed una fascia di rispetto di 150 metri dai loro confini, ad eccezione di quella effettuata con munizioni prive di graniglia di piombo, a decorrere dall'annata venatoria 2007-2008;
f) esercitare la caccia dopo il tramonto, con eccezione della caccia di selezione agli ungulati.
6. L'autorizzazione è revocabile:
a) per mancata osservazione delle disposizioni di legge, del D.P.G.R del 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres. e di quelle previste nel presente decreto;
b) per il mancato versamento della tassa di concessione annuale, secondo le modalità previste dall'art. 4 del sopra citato D.P.G.R.;
c) per la mancata comunicazione delle variazioni previste dai commi 2 e 5 dell'art. 15 del citato D.P.G.R.;
d) per la mancata annotazione, negli appositi registri, delle persone invitate all'attività venatoria, ovvero per il mancato rispetto della vigente normativa in materia, nel rilascio degli inviti e dei permessi;
e) qualora manchino o non siano mantenute le tabelle perimetrali, ovvero se rimosse, non vengano prontamente ripristinate;
f) qualora l'azienda faunistico-venatoria non si conformi alla pianificazione faunistico-venatoria ed agli indirizzi dei competenti organi di settore;
g) qualora, entro il 30 aprile di ogni anno, l'azienda faunistico-venatoria non trasmetta al Servizio tutela ambienti naturali efauna, fotocopia conforme all'originale dell'elenco dei cacciatori titolari di permesso annuale e giornaliero, dell'elenco dei cacciatori invitati e dei verbali relativi alle immissionI di fauna effettuate dal 1° febbraio al 31 agosto;
h) qualora, entro il 30 aprile di ogni anno, l'azienda faunistico-venatoria non trasmetta al Servizio tutela ambienti naturali e faunauna dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il legale rappresentante attesta di aver impegnato l'utile di bilancio dell'annata venatoria precedente a quella di riferimento, per interventi di miglioramento ambientale a favore della fauna ovvero di non aver conseguito alcun utile di bilancio nell'annata venatoria precedente;
i) qualora l'azienda faunistico-venatoria non garantisca l'accesso al personale individuato dall'Amministrazione regionale, al fine di eseguire studi, ricerche scientifiche, monitoraggi aventi per oggetto la fauna selvatica e lo stato dell'ambiente.
7. L'autorizzazione decade:
a) qualora allo scadere del periodo di tempo per il quale è stata rinnovata, l'azienda faunistico-venatoria non provveda a chiedere il rinnovo nei termini previsti;

b) qualora la richiesta di rinnovo non venga accolta;
c) qualora vengano effettuate immissioni di fauna dal 1° settembre al 31 gennaio.
Il presente decreto autorizzativo verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Udine, lì 10 aprile 2007

PERESSON

07_18_1_DPO_ATT REL GEST VEN 672_ALL

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna
Servizio tutela ambienti naturali e fauna

Allegato "A" al Decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa
"Attività relativa alla gestione venatoria"
n. 672 di data 10 APRILE 2007

AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA "ISOLA DOSSI"

NB: Il perimetro riportato in planimetria alla presenta scala è indicativo

07_18_1_DGR_851_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 13 aprile 2007, n. 851
LR 9/2005, art. 6. Adozione del progetto di inventario dei prati stabili.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 29 aprile 2005, n.9 concernente "Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali";
VISTO in particolare l'articolo 6 della predetta legge, ai sensi del quale l'Amministrazione regionale, di concerto con gli Enti locali, realizza l'inventario dei prati stabili naturali nella pianura, preceduto dall'adozione del progetto d'inventario;
PRESO ATTO che il Servizio tutela ambienti naturali e fauna della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, in collaborazione con personale qualificato del Corpo Forestale Regionale ha avviato un dettagliato esame del territorio, basato sul propedeutico studio delle ortofotografie digitali a colori eseguite nel 1998 e nel 2003 e della banca dei dati dichiarativi dei piani colturali annuali previsti in Domanda Unica forniti da Agea, e soprattutto sul successivo rilievo di campagna delle superfici potenzialmente inquadrabili come prati stabili, consistente in un esame della vegetazione atto ad escludere le colture cerealicole ed i prati avvicendati e determinare le tipologie di prato stabile previste dalla L.R. n. 9/2005, l'eventuale grado di abbandono ed incespugliamento e le condizioni naturalistiche;
VISTO il progetto d'inventario dei prati stabili naturali, costituito dalla banca dati georiferita denominata "Progetto_inventario_prati_stabili.mdb", utilizzabile tramite l'applicativo Geomedia e dalle rappresentazioni cartografiche di inquadramento in scala 1:50000 (Tavole da 1 a 10), allegato alla presente deliberazione su supporto informatico, della quale costituisce parte integrante e sostanziale, predisposto dal competente Servizio della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, e giudicato idoneo a costituire il citato progetto d'inventario;
PRESO ATTO che, per gli effetti dell'art. 6 della legge regionale n. 9 del 29 aprile 2005, la banca dati di cui al punto precedente, è riferita esclusivamente alla Carta Tecnica Regionale Numerica;
PRESO ATTO del coinvolgimento degli Enti locali, interessati con nota della Direzione centrale del 20 luglio 2005, n. 73837 e delle informazioni da essi pervenute;
RITENUTO pertanto, sulla base dei dati raccolti, di adottare il progetto d'inventario così come allegato su supporto informatico alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante;
RILEVATO che il presente provvedimento sarà pubblicato sul BUR con la precisazione dei tempi, luoghi e modalità di deposito, affinché chiunque sia interessato possa prenderne visione ed estrarne copia;
RITENUTO pertanto di stabilire che il progetto d'inventario sia depositato per trenta giorni consecutivi ad iniziare dalla pubblicazione della presente deliberazione sul BUR presso il Servizio tutela ambienti naturali e fauna della Direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, via del Cotonificio n. 127 - Udine, stanza n. 303 orario di apertura al pubblico 9.00-16.30 dal lunedì al giovedì e 9.00 - 13.00 il venerdì, prendendo altresì atto che eventuali osservazioni potranno essere trasmesse entro i successivi trenta giorni dal giorno di scadenza della consultazione come sopra individuata;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna;
all'unanimità,

DELIBERA

1. di adottare, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 9 del 29 aprile 2005, il progetto d'inventario dei prati stabili naturali, costituito dalla banca dati georiferita denominata "Progetto_inventario_prati_stabili.mdb", utilizzabile tramite l'applicativo Geomedia e dalle rappresentazioni cartografiche di inquadramento in scala 1:50000 (Tavole da 1 a 10), allegato alla presente deliberazione su supporto informatico, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, per gli effetti dell'art. 6 della legge regionale n. 9 del 29 aprile 2005, la banca dati di cui al punto precedente, è riferita esclusivamente alla Carta Tecnica Regionale Numerica;
3. di disporre il deposito del progetto d'inventario per trenta giorni consecutivi a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento sul BUR presso il Servizio tutela ambienti naturali e fauna, via del Cotonificio n. 127 - Udine, stanza n. 303 orario di apertura al pubblico 9.00-16.30 dal lunedì al giovedì e 9.00 - 13.00 al venerdì.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07_18_1_DGR_851_2_ALL1

Allegato alla delibera n. 851 del 13 aprile 2007

Viene conservato su cd-rom a cura del Segretariato Generale.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07_18_1_DGR_852_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 13 aprile 2007, n. 852
RECE 1260/1999 art. 20 - Iniziativa comunitaria LEADER+ - Approvazione della 3ª variazione dei PSL dei GAL Alpi Prealpi Giulie e Montagna Leader e modifica delle DGR 4240/2002 e DGR 1317/2004.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 20 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del 21 giugno 1999, che prevede l'iniziativa comunitaria LEADER per il periodo di programmazione dei fondi strutturali europei 2000-2006;
VISTA la comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2000/C 139/05 del 14 aprile 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 18 maggio 2000, riguardante l'avvio dell'iniziativa comunitaria denominata "Leader+";
VISTO l'art. 7, commi 91 e 92, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, che autorizza l'Amministrazione regionale a dare attuazione all'iniziativa comunitaria Leader+;
CONSIDERATO che il Regolamento di organizzazione dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 attribuisce al Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie il compito di autorità di gestione dei programmi comunitari di competenza della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna;
VISTO il Programma Leader+ regionale (d'ora in poi: PLR), approvato dalla Commissione delle Comunità europee con la decisione C(2001) 3563 del 19 novembre 2001 e dalla Giunta regionale con le deliberazioni n. 3433 del 10 novembre 2000 e n. 4291 del 19 dicembre 2001 (presa d'atto della decisione della Commissione europea C(2001) 3563 e approvazione definitiva);
VISTE le modifiche del piano finanziario del PLR, approvate dalla Commissione delle Comunità europee con decisioni C(2004) 400 del 5 febbraio 2004 e C(2004) 5498 del 21 dicembre 2004, di cui la Giunta regionale ha preso atto, rispettivamente, con deliberazioni n. 894 dell'8 aprile 2004 e n. 326 del 18 febbraio 2005;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 383 del 20 febbraio 2002, con la quale si prende atto dell'approvazione del Complemento di programmazione del PLR da parte del Comitato di sorveglianza, avvenuta nel corso della seduta dell'11 febbraio 2002;
VISTE le integrazioni e modifiche del Complemento di programmazione approvate dal Comitato di sorveglianza con procedura scritta (n. 1/2003) e nella seduta del 28 giugno 2005, di cui la Giunta regionale ha preso atto rispettivamente con deliberazioni n. 891 dell'8 aprile 2004 e n. 1725 del 15 luglio 2005;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 4240 del 6 dicembre 2002, con la quale, nell'approvare la graduatoria dei piani di sviluppo locale (d'ora in poi: PSL) presentati all'Amministrazione regionale dai gruppi di azione locale (d'ora in poi: GAL), si ammettono a finanziamento i PSL del GAL Alpi Preali Giulie, associazione temporanea di scopo costituita da Open Leader s. cons. a r.l. con sede in Pontebba, Torre Leader s. cons. a r.l. con sede in Tarcento e Natisone GAL s. cons. a r.l. con sede in San Pietro al Natisone, e del GAL Montagna Leader s, cons. a r.l. con sede in Maniago ;
ATTESO che con atto di fusione del 26 maggio 2005 le società Natisone GAL e Torre Leader hanno costituito la società Torre-Natisone GAL con sede in Tarcento, la quale subentra alle precedenti nella suddetta associazione temporanea di scopo;
RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta regionale con le quali si approvano le successive modifiche dei PSL dei due GAL suddetti:
- n. 1388 del 10 giugno 2005: prima variazione dei PSL dei GAL Alpi Prealpi Giulie e Montagna Leader;
- n. 2172 del 5 settembre 2005: seconda variazione del PSL del GAL Montagna Leader;
- n. 2217 del 22 settembre 2006: seconda variazione del PSL del GAL Alpi Prealpi Giulie;

CONSIDERATO che i GAL suddetti hanno trasmesso all'autorità di gestione del PLR una terza variazione dei rispettivi PSL - Alpi Prealpi Giulie con nota della società capofila, Open Leader, del 22 febbraio

2007, prot. n. 280/07, e Montagna Leader con nota del 26 febbraio 2007, prot. n. 072/07;
VISTO il verbale del 28 marzo 2007 del Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, con il quale si propone l'approvazione delle variazioni dei PSL con una precisazione relativa all'esecutività del nuovo piano finanziario del PSL del GAL Montagna Leader;
CONSIDERATO che, secondo quanto messo in evidenza dall'autorità di gestione, la variazione del PSL del GAL Montagna Leader comporta una variazione anche del piano finanziario dei progetti di cooperazione tra territori rurali del GAL stesso (asse 2, sottomisura 2.1.b del PLR, progetto "Improve") approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 2111 del 29 agosto 2005, la quale modifica la deliberazione n. 1317 del 21 maggio 2004;
CONSIDERATO che appare opportuno estendere ai singoli progetti di cooperazione dell'asse 2 del PLR i criteri di flessibilità adottati dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 1388 del 2005 con riferimento espresso alle azioni e sottomisure dei PSL;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali, e alla montagna;
all'unanimità,

DELIBERA

1. Sono approvate la terza variazione del PSL del GAL Alpi Prealpi Giulie e la terza variazione del PSL del GAL Montagna Leader di cui in premessa. Nella realizzazione della sottomisura 2.1.b dell'Asse 2 il GAL Montagna Leader si atterrà al piano finanziario del PSL approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 1388 del 10 giugno 2005, fino ad avvenuta approvazione di un nuovo piano finanziario per misure del Complemento di programmazione.
2. È modificata la deliberazione della Giunta regionale n. 4240 del 6 dicembre 2002, come modificata con deliberazioni n. 2172 del 5 settembre 2005 e n. 2217 del 22 settembre 2006, sostituendo i piani finanziari di cui agli allegati B) e C) della deliberazione stessa con i piani finanziari allegati sub A) e B) al presente provvedimento quali sue parti integranti e sostanziali.
3. È modificata la deliberazione della Giunta regionale n. 1317 del 21 maggio 2004, come modificata con deliberazione n. 2111 del 29 agosto 2005, sostituendo il piano finanziario di cui all'allegato B) della deliberazione stessa con il piano finanziario allegato sub C) al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale. L'autorità di gestione del PLR verificherà che le nuove risorse destinate al progetto "Improve" siano impiegate in conformità del progetto di cooperazione approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 1317 del 2004.
4. Si applicano ai singoli progetti di cooperazione dell'Asse 2 del PLR le indicazioni di cui al primo alinea, lettere c), d) ed e), del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale n. 1388 del 10 giugno 2005.
5. Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07_18_1_DGR_852_2_ALL1

Allegato A

ALPI PREALPI GIULIE - PIANO FINANZIARIO DEL PSL PER ASSI, MISURE, AZIONI (3 variazione)

EURO

ASSI PRIORITARI / *MISURE* / Sottomisure/Azioni	AZIONI PSL	TOTALE	QUOTA PUBBLICA					PRIVATI
			TOTALE	COFINANZIAMENTO EUROPEO	COFINANZIAMENTO NAZIONALE			
				FEAOG	TOTALE	STATO	REGIONE	
ASSE 1	---	**5.305.557,34**	**3.461.178,69**	**1.730.589,35**	**1.730.589,34**	**1.211.412,54**	**519.176,80**	**1.844.378,65**
MISURA 1.1	---	***400.000,00***	***400.000,00***	***200.000,00***	***200.000,00***	***140.000,00***	***60.000,00***	**-**
Azione 1.1.1	Azione I.1 Informatizzazione, e-commerce, direct marketing e certificazione delle imprese - Azione II.1 Rete della ricettività non professionale - Azione II.2 La valorizzazione delle risorse ambientali e la loro integrazione nel prodotto turistico - Azione III.1 Le attività di marketing e promozionali	400.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	140.000,00	60.000,00	-
MISURA 1.2	---	***4.039.778,56***	***2.195.399,91***	***1.097.699,96***	***1.097.699,95***	***768.389,97***	***329.309,98***	***1.844.378,65***
Azione 1.2.1	Azione I.1 Informatizzazione, e-commerce, direct marketing e certificazione delle imprese - Azione II.1 Rete della ricettività non professionale	2.058.082,22	957.512,00	478.756,00	478.756,00	335.129,20	143.626,80	1.100.570,22
Azione 1.2.3	Azione I.1 Informatizzazione, e-commerce, direct marketing e certificazione delle imprese - Azione II.2 La valorizzazione delle risorse ambientali e la loro integrazione nel prodotto turistico - Azione III.1 Le attività di marketing e promozionali	1.208.023,46	883.418,76	441.709,38	441.709,38	309.196,57	132.512,81	324.604,70
Azione 1.2.4	Azione I.1 Informatizzazione, e-commerce, direct marketing e certificazione delle imprese	550.000,00	250.000,00	125.000,00	125.000,00	87.500,00	37.500,00	300.000,00
Azione 1.2.5	Azione I.1 Informatizzazione, e-commerce, direct marketing e certificazione delle imprese	223.672,88	104.469,15	52.234,58	52.234,57	36.564,20	15.670,37	119.203,73
Azione 1.2.6	Azione I.1 Informatizzazione, e-commerce, direct marketing e certificazione delle imprese	-	-	-	-	-	-	-
MISURA 1.4	---	***865.778,78***	***865.778,78***	***432.889,39***	***432.889,39***	***303.022,57***	***129.866,82***	**-**
Sottomisura 1.4.1	Costi di gestione del PSL	828.112,12	828.112,12	414.056,06	414.056,06	289.839,24	124.216,82	-
Sottomisura 1.4.2	Piano delle azioni informative a livello di PSL	37.666,66	37.666,66	18.833,33	18.833,33	13.183,33	5.650,00	-
ASSE 2	---	**237.487,97**	**237.487,97**	**118.743,98**	**118.743,99**	**83.120,79**	**35.623,20**	**-**
MISURA 2.1	---	***237.487,97***	***237.487,97***	***118.743,98***	***118.743,99***	***83.120,79***	***35.623,20***	**-**
Sottomisura 2.1.a	Cooperazione infraterritoriale	-	-	-	-	-	-	-
Sottomisura 2.1.b	Cooperazione transnazionale	237.487,97	237.487,97	118.743,98	118.743,99	83.120,79	35.623,20	-
	TOTALE PSL	**5.543.045,31**	**3.698.666,66**	**1.849.333,33**	**1.849.333,33**	**1.294.533,33**	**554.800,00**	**1.844.378,65**

Il contributo comunitario è calcolato sulla spesa pubblica. Il costo della Sottomisura 1.4.1 non può superare il 15% del costo totale del PSL (totale quota pubblica e quota privata).

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07_18_1_DGR_852_3_ALL2

Allegato B

MONTAGNA LEADER - PIANO FINANZIARIO DEL PSL PER ASSI, MISURE, AZIONI (3ª variazione)

EURO

ASSI PRIORITARI / *MISURE* / Sottomisure/Azioni	AZIONI PSL	TOTALE	QUOTA PUBBLICA						PRIVATI
			TOTALE	COFINANZIAMENTO EUROPEO	COFINANZIAMENTO NAZIONALE				
				FEAOG	TOTALE	STATO	REGIONE		
ASSE 1	---	**4.695.792,86**	**3.516.166,70**	**1.758.083,35**	**1.758.083,35**	**1.230.658,35**	**527.425,00**		**1.179.626,16**
MISURA 1.1	---	***1.636.588,29***	***1.274.588,29***	***637.294,15***	***637.294,15***	***446.105,91***	***191.188,24***		***362.000,00***
Azione 1.1.1	Attività di informazione e animazione sulle problematiche ed opportunità di sviluppo territoriale	411.588,29	411.588,29	205.794,15	205.794,15	144.055,91	61.738,24		-
Azione 1.1.4	Qualificazione dei servizi esistenti	285.000,00	250.000,00	125.000,00	125.000,00	87.500,00	37.500,00		35.000,00
Azione 1.1.5	Introduzione sperimentale di nuovi servizi	940.000,00	613.000,00	306.500,00	306.500,00	214.550,00	91.950,00		327.000,00
MISURA 1.2	---	***1.467.689,70***	***940.650,00***	***470.325,00***	***470.325,00***	***329.227,50***	***141.097,50***		***527.039,70***
Azione 1.2.1	Sostegno alla costituzione di una rete tra operatori locali per l'offerta di posti letto extra-alberghieri	139.675,93	111.740,74	55.870,37	55.870,37	39.109,26	16.761,11		27.935,19
Azione 1.2.2	Sostegno alle attività culturali	613.013,77	413.909,26	206.954,63	206.954,63	144.868,24	62.086,39		199.104,51
Azione 1.2.3	Iniziative di promozione e commercializzazione	715.000,00	415.000,00	207.500,00	207.500,00	145.250,00	62.250,00		300.000,00
MISURA 1.3	---	***828.836,46***	***538.250,00***	***269.125,00***	***269.125,00***	***188.387,50***	***80.737,51***		***290.586,46***
Azione 1.3.3	Introduzione di servizi innovativi	670.757,83	402.454,70	201.227,35	201.227,35	140.859,14	60.368,21		268.303,13
Azione 1.3.4	Sostegno alla fase di start-up di nuove imprese, anche attraverso attività di tutoring e mentoring	158.078,63	135.795,30	67.897,65	67.897,65	47.528,36	20.369,30		22.283,33
MISURA 1.4	---	***762.678,41***	***762.678,41***	***381.339,21***	***381.339,20***	***266.937,44***	***114.401,76***		**-**
Sottomisura 1.4.1	Costi di gestione del PSL	725.011,75	725.011,75	362.505,88	362.505,87	253.754,11	108.751,76		-
Sottomisura 1.4.2	Piano delle azioni informative a livello di PSL	37.666,66	37.666,66	18.833,33	18.833,33	13.183,33	5.650,00		-
ASSE 2	---	**244.833,30**	**244.833,30**	**122.416,65**	**122.416,65**	**85.691,65**	**36.725,00**		**-**
MISURA 2.1	---	***237.793,64***	***237.793,64***	***118.896,82***	***118.896,82***	***83.227,77***	***35.669,05***		**-**
Sottomisura 2.1.a	Cooperazione infraterritoriale	47.497,67	47.497,67	23.748,84	23.748,83	16.624,18	7.124,65		-
Sottomisura 2.1.b	Cooperazione transnazionale	190.295,97	190.295,97	95.147,98	95.147,99	66.603,59	28.544,40		-
MISURA 2.2	---	***7.039,66***	***7.039,66***	***3.519,83***	***3.519,83***	***2.463,88***	***1.055,95***		**-**
	TOTALE PSL	**4.940.626,16**	**3.761.000,00**	**1.880.500,00**	**1.880.500,00**	**1.316.350,00**	**564.150,00**		**1.179.626,16**

Il contributo comunitario è calcolato sulla spesa pubblica. Il costo della Sottomisura 1.4.1 non può superare il 15% del costo totale del PSL (totale quota pubblica e quota privata).

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07_18_1_DGR_852_4_ALL3

Allegato C

PIANO FINANZIARIO PROGETTI DI COOPERAZIONE TRA TERRITORI RURALI - GAL MONTAGNA LEADER
(3ª variazione)

EURO

ASSI PRIORITARI	TOTALE	QUOTA PUBBLICA						PRIVATI
		TOTALE	COFINANZIAMENTO EUROPEO	COFINANZIAMENTO NAZIONALE				
			FEAOG	TOTALE	STATO	REGIONE		
ASSE 2 - SOSTEGNO ALLA COOPERAZIONE TRA TERRITORI RURALI	**244.833,30**	**244.833,30**	**122.416,65**	**122.416,65**	**85.691,65**	**36.725,00**		**-**
Misura 2.1- Progetti di cooperazione	237.793,64	237.793,64	118.896,82	118.896,82	83.227,77	35.669,05		-
2.1.a - Cooperazione infraterritoriale	*47.497,67*	*47.497,67*	*23.748,84*	*23.748,83*	*16.624,18*	*7.124,65*		
Progetto 1 "Linee verdi"	*47.497,67*	*47.497,67*	*23.748,84*	*23.748,83*	*16.624,18*	*7.124,65*		-
2.1.b - Cooperazione transnazionale	*190.295,97*	*190.295,97*	*95.147,98*	*95.147,99*	*66.603,59*	*28.544,40*		
Progetto 1 "Econet a vehicle of rural development"	*100.000,00*	*100.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*35.000,00*	*15.000,00*		-
Progetto 2 "Improve. Countryside services to improve viability in rural area"	*90.295,97*	*90.295,97*	*45.147,98*	*45.147,99*	*31.603,59*	*13.544,40*		-
Misura 2.2 - Identificazione dei partner ed elaborazione progettuale	7.039,66	7.039,66	3.519,83	3.519,83	2.463,88	1.055,95		-

INIZIATIVA COMUNITARIA LEADER+ - PLR FRIULI VENEZIA GIULIA (CCI N. 2000IT060PC009)

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07_18_1_DGR_854_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 13 aprile 2007, n. 854
RECE 1260/1999 art. 20 - Iniziativa comunitaria LEADER+ - Integrazione e variazione del programma aggiuntivo regionale approvato con DGR 4242/2002 (4° provvedimento).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 20 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del 21 giugno 1999, che prevede l'iniziativa comunitaria LEADER per il periodo di programmazione dei fondi strutturali europei 2000-2006;
VISTA la comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2000/C 139/05 del 14 aprile 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 18 maggio 2000, riguardante l'avvio dell'iniziativa comunitaria denominata "Leader+";
VISTO l'art. 7, commi 91 e 92, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, che autorizza l'Amministrazione regionale a dare attuazione all'iniziativa comunitaria Leader+;
VISTO il Programma Leader+ regionale (d'ora in poi: PLR), approvato dalla Commissione delle Comunità europee con la decisione C(2001) 3563 del 19 novembre 2001 e dalla Giunta regionale con le deliberazioni n. 3433 del 10 novembre 2000 e n. 4291 del 19 dicembre 2001 (presa d'atto della decisione della Commissione europea C(2001) 3563 e approvazione definitiva);
VISTE le modifiche del piano finanziario del PLR, approvate dalla Commissione delle Comunità europee con decisioni C(2004) 400 del 5 febbraio 2004 e C(2004) 5498 del 21 dicembre 2004, di cui la Giunta regionale ha preso atto, rispettivamente, con deliberazioni n. 894 dell'8 aprile 2004 e n. 326 del 18 febbraio 2005;
VISTO il Complemento di programmazione del PLR, approvato dal Comitato di sorveglianza del programma nel corso della seduta dell'11 febbraio 2002 e di cui la Giunta regionale ha preso atto con deliberazione n. 383 del 20 febbraio 2002;
VISTE le integrazioni e modifiche del Complemento di programmazione approvate dal Comitato di sorveglianza con procedura scritta (n. 1/2003), di cui la Giunta regionale ha preso atto con deliberazione n. 891 dell'8 aprile 2004, e nella seduta del 28 giugno 2005, di cui la Giunta regionale ha preso atto con deliberazione n. 1725 del 15 luglio 2005;
CONSIDERATO che il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni, attribuisce al Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie il compito di autorità di gestione - definito dall'art. 9, lett. n), del regolamento (CE) n. 1260/1999 - dei programmi comunitari di competenza della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 4242 del 6 dicembre 2002, modificata con la deliberazione n. 1804 del 9 luglio 2004, con la quale si approva il Programma aggiuntivo regionale per l'iniziativa comunitaria Leader+ (PAR), finanziato con le risorse del fondo di cui all'art. 9, comma 1, lett. d), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni, destinate alla costituzione di un parco-progetti ai sensi dell'art. 23 della legge regionale medesima;
CONSIDERATO che il PAR viene attuato dai gruppi di azione locale (d'ora in poi: GAL) i cui piani di sviluppo locale (d'ora in poi: PSL) sono stati approvati e ammessi a finanziamento con la deliberazione della Giunta regionale n. 4240 del 6 dicembre 2002;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 2376 del 23 settembre 2005, con la quale il PAR viene modificato incrementandone la dotazione finanziaria con l'importo di euro 246.752,59 ad esso destinato con deliberazione della Giunta regionale n. 2965 del 5 novembre 2004 (quota per l'anno 2004);
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1529 del 30 giugno 2006, con la quale il PAR viene modificato incrementandone la dotazione finanziaria con l'importo di euro 213.500,00 ad esso destinato con deliberazione della Giunta regionale n. 1088 del 13 maggio 2005 (quota per l'anno 2005);
RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta regionale n. 1824 del 28 luglio 2006 e n. 2755 del 17 novembre 2006, con le quali si determina, per l'anno 2006, in euro 604.777,60 la quota del Fondo di cui al citato art. 9 della legge regionale n. 7 del 1999 destinata al PAR Leader+;
VISTO l'art. 6, commi 43 e 44, della legge regionale 28 agosto 2003, n. 14, recante norme relative all'uso degli interessi attivi netti maturati sulle somme trasferite ai GAL;
CONSIDERATO che è disponibile, ai sensi dell'art. 6, commi 43 e 44, della legge regionale n. 14 del 2003 un importo di euro 1.271,74;
CONSIDERATO che il Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, autorità di gestione del PLR, in attuazione del

Piano operativo regionale 2007 (primo stralcio) approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 241 dell'8 febbraio 2007 e modificato con la deliberazione giuntale n. 508 del 9 marzo 2007, ha esaminato assieme ai GAL la possibilità d'integrazione del PAR - con le risorse di cui alle citate deliberazioni n. 1824 e n. 2755 del 2006 e con le risorse di cui all'art. 6 della citata legge regionale n. 14 del 2003 - in relazione ai progetti o interventi da essi attuati;
CONSIDERATO che il Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie ha elaborato, in base alle proposte dei GAL, un nuovo quadro finanziario del PAR, verificato con gli stessi GAL, secondo quanto esposto nel verbale a firma del Direttore del Servizio di data 4 aprile 2007;
CONSIDERATO che il Servizio suddetto, nell'elaborazione della proposta, ha tenuto conto della opportunità di destinare ad attività dell'asse 3 del PLR una somma che permetta all'autorità di gestione del PLR di affrontare adempimenti non sostenibili con le risorse disponibili del PLR stesso e di compensare eventuali economie di spesa derivanti dall'esecuzione di contratti in corso;
CONSIDERATO che nell'attuazione del PAR si procede con le medesime modalità previste per l'attuazione del PLR e secondo le indicazioni specifiche contenute nei singoli PSL approvati con la citata deliberazione giuntale n. 4240 del 2002, in armonia con le finalità e le disposizioni recate dai regolamenti comunitari, ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge regionale n. 7 del 1999;
CONSIDERATO, pertanto, che si intendono estese al PAR le raccomandazioni, prescrizioni, condizioni e precisazioni della citata deliberazione giuntale n. 4240 del 2002, e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 27 novembre 2001, n. 26;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e alla montagna,
all'unanimità,

DELIBERA

1. È approvato il nuovo quadro finanziario del PAR, allegato sub A) al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, che sostituisce l'Allegato A) della deliberazione n. 1529 del 30 giugno 2006.
2. Si dà atto che i progetti o gli interventi inclusi nel PAR vengono attuati secondo le medesime modalità definite per l'attuazione del Programma Leader+ regionale, come ricordato in premessa del presente provvedimento.
3. Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07_18_1_DGR_854_2_ALL1

ALLEGATO A)

PROGRAMMA AGGIUNTIVO REGIONALE PER L'INIZIATIVA LEADER+

EURO

GAL	Azione del PLR	Azione del PSL	Progetto/intervento	SPESA PREVISTA		
				Quota pubblica	Privato (*)	Totale
EUROLEADER	1.1.2	Azione 2 - Giovani e identità locale	Progetto 4 - AssociaGiovani	372.210,77	159.815,81	532.026,58
	1.2.2	Azione 4 - Ecomuseo	Interventi 2 e 4	296.100,00	178.352,38	474.452,38
			Totale	**668.310,77**	**338.168,19**	**1.006.478,96**
ALPI PREALPI GIULIE	1.2.1	Azione II.1 - Rete della ricettività non professionale: B&B e case vacanza	B&B e case vacanza (interventi contributivi)	61.417,73	75.186,97	136.604,70
	1.2.1	Azione II.1 - Rete della ricettività non professionale: B&B e case vacanza	Realizzazione della rete	62.080,00	-	62.080,00
	1.2.3	Azione II.2 - La valorizzazione delle risorse ambientali e la loro integrazione nel prodotto turistico	Creazione e gestione di nuovi pacchetti turistici	544.813,03	174.273,04	719.086,07
			Totale	**668.310,76**	**249.460,01**	**917.770,77**
MONTAGNA LEADER	1.1.1	Attività di informazione e animazione sulle problematiche e opportunità di sviluppo territoriale	Progetto 3 - Attività propedeutica alla realizzazione di marchi di qualità territoriale per la produzione di prodotti tipici	168.500,00	-	168.500,00
	1.2.1	Sostegno alla costituzione di una rete tra operatori locali per l'offerta di posti letto extra alberghieri	Progetto 1 - Creazione di un modello di sviluppo turistico in una valle alpina attivando una rete di ricettività extra albeghiera	353.310,76	84.577,69	437.888,45
	1.2.2	Sostegno alle attività culturali	Progetto 2 - Avvio e realizzazione di un parco faunistico	125.000,00	125.000,00	250.000,00
	1.3.3	Introduzione di servizi innovativi	Progetto 1 - Servizi integrati alle aziende	21.500,00	14.334,00	35.834,00
			Totale	**668.310,76**	**223.911,69**	**892.222,45**
AUTORITA' DI GESTIONE Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie	Asse 3 - Gestione, sorveglianza e valutazione			39.549,34	-	39.549,34
			TOTALE PAR	**2.044.481,63**	**811.539,89**	**2.856.021,52**

(*) dato previsionale che non incide sulla assegnazione delle risorse regionali.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07_18_1_DGR_856_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 13 aprile 2007, n. 856. (Estratto)

Comune di Tavagnacco: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 68 del 4.12.2006, di approvazione della variante n. 44 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 2782 del 17.11.2006 in merito alla variante n. 44 al Piano regolatore generale comunale del comune di TAVAGNACCO, superate dall'introduzione di integrazioni e dalla proposizione di verifiche e motivazioni a sostegno di specifiche previsioni di variante, disposte con la deliberazione comunale consiliare n. 68 del 4.12.2006;
2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 68 del 4.12.2006, di approvazione della variante n. 44 al Piano regolatore generale comunale del comune di Tavagnacco;
3. omissis

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07_18_1_DGR_860_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 13 aprile 2007, n. 860

Art. 2545 septiesdecies CC - Scioglimento per atto dell'autorità di una Società cooperativa senza nomina di commissario liquidatore.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 2545-septiesdecies c.c. concernente lo scioglimento d'ufficio di società cooperative;
VISTI altresì il verbale di revisione ordinaria ultimato il giorno 21.12.2006 alla cooperativa "Security Network società consortile cooperativa a responsabilità limitata" e la successiva nota del revisore dd. 02.02.2007, sub prot. n. 3111/PROD/COOP dd. 05.02.2007, dalle quali si rileva che la cooperativa stessa non è in condizione di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita;
RAVVISATA pertanto la necessità, fatta presente anche dal revisore, di procedere allo scioglimento d'ufficio ex articolo 2545-septiesdecies c.c. della predetta cooperativa, ricorrendo i presupposti di legge;
RILEVATA inoltre l'inesistenza di rapporti patrimoniali da definire;
PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso in merito, ai sensi del comma 2, lettera a) dell'articolo 10 della legge regionale 20.11.1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della L.R. 4 luglio 1997, n. 23, dalla Commissione regionale per la cooperazione nella seduta del 20 marzo 2007;
VISTO l'articolo 18 della L.R. 20.11.1982, n. 79;
VISTA inoltre la legge 17.7.1975, n. 400;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;
all'unanimità,

DELIBERA

- di sciogliere d'ufficio, ex articolo 2545-septiesdecies c.c., la cooperativa "Security Network società consortile cooperativa a responsabilità limitata" con sede in Udine, costituita addì 18.02.1991 per rogito notaio dott. Riccardo Petrosso di Udine, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire, ai sensi di quanto previsto dal 1° comma dell'articolo 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperati-

ve e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07_18_ADC_ATT PROD CANCELLAZIONE COOP

Direzione centrale attività produttive - Servizio vigilanza, sostegno e promozione comparto cooperativo

Elenco di società cooperative cancellate dal Registro regionale delle cooperative con decreti dd. 18 aprile 2007 in numero di 18 come previsto dall'art. 5 della legge regionale 20.11.1982 n. 79.

Sezione produzione-lavoro:
1. Mediacoop - piccola società cooperativa a r.l. - in liquidazione con sede in Gorizia
2. Arcobaleno cooperativa sociale piccola soc. coop. a r.l. con sede in Tarcento
3. Corollar società cooperativa in liquidazione con sede in Tramonti di Sotto
4. Cooperativa Informagiovani soc. coop. a r.l. Pordenone con sede in Pordenone
5. Projectus Labor società cooperativa con sede in S.Dorligo della Valle
6. Canale 55 soc. coop. a r.l. in liquidazione con sede in Pordenone
7. Promos - San Giacomo società cooperativa per azioni con sede in Codroipo
8. ICS società cooperativa in liquidazione con sede in Udine
9. Eurocoop società cooperativa con sede in Udine

Sezione agricoltura:
1. Verdina piccola società cooperativa a r.l. con sede in Verzegnis
2. Latteria sociale turnaria Palazzolo dello Stella piccola società cooperativa a r.l. con sede in Palazzolo dello Stella
3. Cooperativa di produzione agricola Fossa Vecchia di Fiumicello soc. coop. a r.l. con sede in Fiumicello

Sezione edilizia
1. Coop.Edilizia fra Impiegati dello Stato C.E.I.S. in Trieste - società cooperativa a r.l. in liquidazione con sede in Trieste
2. Sagittario società cooperativa edilizia a r.l. con sede in S.Giovanni al Natisone
3. S.Marco società cooperativa in liquidazione con sede in Marano Lagunare

Sezione miste:
1. Cadorna Mercato Vecchio società cooperativa a r.l. - in liquidazione con sede in Trieste
2. Dolina società cooperativa - zadruga S. Dorligo della Valle

Sezione cooperazione sociale:
1. Arcobaleno cooperativa sociale piccola soc. coop. a r.l. con sede in Tarcento

---

07_18_ADC_PIAN TERR CORDENONS 15

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Cordenons. Avviso di approvazione della variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 25 dell'8 marzo 2007 il comune di Cordenons ha preso atto, in ordine alla variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'art. 32 bis, co. 4 della L.R. 52/1991.

07_18_ADC_PIAN TERR FONTANAFREDDA 21

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Fontanafredda. Avviso di adozione del Piano di settore per il comparto del commercio per la parte in cui costituisce variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 co. 1 della L.R. 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 22 del 21 febbraio 2007, il comune di Fontanafredda ha adottato il Piano di settore per il comparto del commercio per la parte in cui costituisce variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale.
Successivamente alla presente pubblicazione, il Piano di settore per il comparto del commercio per la parte in cui costituisce variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale, sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

07_18_ADC_PIAN TERR UDINE 157

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Udine. Avviso di approvazione della variante n. 157 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 8 del 31 gennaio 2007 il comune di Udine ha preso atto, in ordine alla variante n. 157 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'art. 32 bis, co. 3 della L.R. 52/1991, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'art. 32 bis, co. 4 della L.R. 52/1991.

07_18_ADC_RIS ECON CIRCOLARE 6

Direzione centrale risorse economiche e finanziarie

Circolare esplicativa n. 6/2007. Esenzione dall'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) - Legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, art. 2 bis, e successive modifiche.

1. CAMPO DI APPLICAZIONE
Ai sensi dell'art. 2 bis della Legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2002, sono esentate dal pagamento dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), comprese le cooperative sociali di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della Legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7.
Tale disposizione è stata oggetto di una norma di interpretazione autentica introdotta dall'art. 1, comma 13, lett. c), della L.R. 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), la quale stabilisce che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004, le cooperative sociali di cui .all'art. 2, comma 1, lettera a), della Legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7, in quanto ONLUS di diritto, rientrano nell'ambito di applicazione del regime di esenzione di cui all'art. 2 bis della Legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3.
Relativamente ai periodi d'imposta 2002 e 2003, si precisa che, in deroga alla citata disposizione di cui alla L.R. 3/2002, per le cooperative sociali di tipo a) trovava applicazione l'aliquota ridotta del 3,50% (ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 1, lettera b), della L.R. 3/2002 e dell'art. 7, comma 11,

della L.R. 23/2002 con riferimento al periodo d'imposta 2002 ; dall' art. 1, comma 14, lettera b), della L.R. 1/2003 con riferimento al periodo d'imposta 2003).
Ai fini delle disposizioni citate si evidenzia che, in data 26 ottobre 2006, è stata emanata la legge regionale n. 20 recante "Norme in materia di cooperazione sociale", la quale ha sostituito la L.R. 7 febbraio 1992, n. 7.
2. BENEFICIARI
L'esenzione dal pagamento dell'Irap si applica ai soggetti che, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97, possono qualificarsi Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS).
3. CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELL'ESENZIONE
Per poter beneficiare dell'esenzione è necessaria l'iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS.
L'iscrizione deve essere effettuata presso la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale del contribuente (art. 11, D.Lgs. 460/97 e DM 266/2003).
Sono esonerati dalla suddetta iscrizione gli enti di seguito riportati per i quali l'art. 10, comma 8, del citato decreto ha disposto un'estensione automatica della soggettività fiscale ONLUS (cosiddetti ONLUS di diritto):
- gli organismi di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano (per la regione Friuli Venezia Giulia si tratta del registro generale delle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 6, Legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12);
- le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n. 49;
- le cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381 e i loro consorzi di cui all'art. 8 della L. 381/1991, che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali, iscritti all'Albo delle società cooperative - sezione mutualità prevalente, istituito con D.M. 23 Giugno 2004 del Ministero delle attività produttive.
Si precisa che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, della L.R. 20/2006, le cooperative sociali e i loro consorzi sopraspecificati, aventi la sede legale nella Regione Friuli Venezia Giulia, per poter fruire dell'esenzione devono risultare iscritti all'Albo regionale delle cooperative sociali istituito dall'art. 3, L.R. 20/2006.
4. TERRITORIALITÀ DELL' ONLUS AI FINI IRAP
L'esenzione prevista dall'art. 2 bis della L.R. 3/2002 compete ai soggetti di cui al punto 2, ossia alle ONLUS di cui all'art. 10 del D.Lgs 460/1997, indipendentemente dal luogo in cui è situata la sede legale, per la parte del valore della produzione netta realizzata nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.
ADEMPIMENTI DEI BENEFICIARI
Ai sensi dell'art. 8, comma 41, della L.R. 1/2007 (legge finanziaria 2007), a decorrere dal 1° gennaio 2007 (relativamente al periodo d'imposta 2006), fermo restando quanto previsto dalle disposizioni statali in merito all'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'Irap (D.P.R. 322/98), non è più richiesta la presentazione all'Amministrazione regionale della dichiarazione sostitutiva di atto notorietà concernente l'ammontare del beneficio fruito.
All'atto della compilazione del Modello UNICO, Quadro IQ, i soggetti che hanno usufruito dell'esenzione devono indicare, all'interno della sezione dedicata alla ripartizione della base imponibile e dell'imposta, nel rigo relativo alla Regione Friuli Venezia Giulia, alla colonna "Normative regionali" il codice:
- E1 al fine di individuare l'esenzione per le ONLUS;
- E2 al fine di individuare l'esenzione per le cooperative sociali di tipo b);
- E3 al fine di individuare l'esenzione per le cooperative sociali di tipo a).
così come previsto nelle istruzioni del modello UNICO, Quadro IQ, all'Appendice "Elenco e relativa codifica delle disposizioni emanate con leggi regionali modificative del regime impositivo e delle aliquote applicabili". Le cooperative sociali che svolgono contemporaneamente le attività di cui alla lettera a) e di cui alla lettera b) possono indicare indifferentemente il codice E2 o E3.
Trieste, 20 aprile 2007

IL DIRETTORE CENTRALE:
dott. Claudio Kovatsch

07_18_ADC_RIS ECON CIRCOLARE 7

Direzione centrale risorse economiche e finanziarie

Circolare esplicativa n. 7/2007. Esenzione dall'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) - Legge regionale 18 gennaio

2006, n. 2, art. 2, comma 6, e successive modifiche.

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge Finanziaria 2006), sono esentate dal pagamento dell'Irap le Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP) succedute alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB), ai sensi di quanto disposto dalla normativa statale.
La normativa statale cui la legge regionale fa riferimento è l'art. 1, comma 299, della Legge 23 Dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria dello Stato per il 2006).
Tale norma prevede che le Regioni che hanno disposto l'esenzione dal pagamento dell'IRAP per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), avvalendosi della facoltà di cui all'art. 21, D.Lgs. 4 Dicembre 1997, n. 460, possano estendere tale regime agevolato anche alle ASP succedute alle IPAB.
La Regione F.V.G. rientra nell'ambito di applicazione della suddetta normativa statale. Con legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, art. 2 bis, essa ha infatti disposto, ai sensi dell'art. 21, D.Lgs. 460/1997, l'esenzione dal pagamento dell'IRAP per le ONLUS.
Il regime agevolato per le ASP, previsto dall'art. 2, comma 6, L.R. 2/2006, viene, pertanto, posto in termini di estensione del regime di esenzione previsto per le ONLUS dalla L.R. 3/2002.

2. BENEFICIARI

L'esenzione dall'Irap riguarda le ASP succedute alle IPAB.
A norma dell'art. 15, Legge regionale 11 Dicembre 2003, n. 19, "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia", possono trasformarsi in ASP le istituzioni che svolgono direttamente attività di erogazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari.
Il procedimento di trasformazione delle IPAB in ASP è disciplinato dagli art. 4, comma 3, 15 e 16 della L.R. 19/2003.
A norma dell'art. 16, L.R. 19/2003, le istituzioni interessate procedono con apposito atto deliberativo all'adozione del nuovo statuto dell'azienda.
Tale statuto viene approvato, previa verifica della sua conformità alla legge, con decreto dell'Assessore regionale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali secondo la procedura prevista dall'art. 4, co. 3, L.R. 19/2003.
Il suddetto decreto conclude il procedimento e determina l'avvenuta trasformazione dell'IPAB in ASP. Da tale momento l'ASP può beneficiare dell'esenzione dall'IRAP.

3. TERRITORIALITÀ DELL'ASP AI FINI IRAP

L'esenzione prevista dall'art. 2, comma 6, L.R. 2/2006, è un'estensione dell'esenzione prevista per le ONLUS dall'art. 2 bis della L.R. 3/2002; come quest'ultima essa compete ai soggetti beneficiari, ossia alle ASP succedute alle IPAB, indipendentemente dal luogo in cui è situata la sede legale, per quella parte del valore della produzione netta realizzato nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

4. ADEMPIMENTI DEI BENEFICIARI

Ai sensi dell'art. 8, comma 41, della L.R. 1/2007 (legge finanziaria 2007), a decorrere dal 1° gennaio 2007 (relativamente al periodo d'imposta 2006), fermo restando quanto previsto dalle disposizioni statali in merito all'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'Irap (D.P.R. 322/98), non è più richiesta la presentazione all'Amministrazione regionale della dichiarazione sostitutiva di atto notorietà concernente l'ammontare del beneficio fruito.
All'atto della compilazione del Modello UNICO, Quadro IQ, i soggetti che hanno usufruito dell'esenzione devono indicare, all'interno della sezione dedicata alla ripartizione della base imponibile e dell'imposta, nel rigo relativo alla Regione Friuli Venezia Giulia, alla colonna "Normative regionali", il codice E4 così come previsto nelle istruzioni del modello UNICO, Quadro IQ, all'Appendice "Elenco e relativa codifica delle disposizioni emanate con leggi regionali modificative del regime impositivo e delle aliquote applicabili".

Trieste, 20 aprile 2007

IL DIRETTORE CENTRALE:
dott. Claudio Kovatsch

07_18_ADC_RIS ECON CIRCOLARE 8

Direzione centrale risorse economiche e finanziarie

Circolare esplicativa n. 8/2007. Riduzione dell'aliquota dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le nuove imprese artigiane - Legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, art. 1,

commi 13, 14, 15, 16 e 17, e successive modifiche.

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

La riduzione dell'aliquota dell'IRAP, stabilita dall'art. 1, commi 13, 14, 15, 16 e 17, della L.R. n. 1/2004, così come modificato dall'art. 1, comma 13, lettere a), b), d), e), f), della L.R. n. 1/2005 e dall'art. 9, comma 36, della L.R. n. 2/2006, trova applicazione nei riguardi delle nuove imprese artigiane che si iscrivono all'Albo delle Imprese Artigiane (in seguito A.I.A.) a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data dell' 1 gennaio 2004.

L'agevolazione opera entro i limiti stabiliti dalla regola "de minimis".

2. DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, commi 13, 14, 15, 16 e 17, della L.R. 1/2004, si intende:

- per "nuova impresa artigiana": l'impresa, costituita in forma individuale o collettiva, iscritta all'A.I.A. a partire dal periodo d'imposta in corso all' 1 gennaio 2004;
- per "sede": la sede di concreto esercizio dell'attività di impresa;
- per "insediamento nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico del territorio montano": la collocazione della sede della nuova impresa artigiana nei comuni o frazioni di essi rientranti nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico del territorio montano, come classificate ai sensi dell'art. 40 della L.R. 33/2002 ed in particolare della D.G.R. 31 ottobre 2000, n. 3303, Allegato A, fino a successiva riclassificazione da approvarsi con Deliberazione della Giunta regionale.
- per "insediamento nelle altre aree del territorio regionale": la collocazione della sede della nuova impresa artigiana nei comuni del territorio regionale, o frazioni di essi, non rientranti nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico del territorio montano.

L'allegato A alla D.G.R. 3303/2000, contenente la suddivisione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico, è riportato al successivo paragrafo 10.

3. REQUISITI SOGGETTIVI

Possono beneficiare dell'agevolazione in questione:

1. le imprese iscritte all'A.I.A., di cui all'art. 13, L.R. 12/2002;
2. i consorzi e le società consortili, di cui ai commi 1, 2 e 3, dell'art. 12, L.R. 12/2002, iscritti nella separata sezione dell'Albo stesso, e cioè:
   - i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti fra imprese artigiane (art. 12, comma 1);
   - i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, cui partecipano, oltre che imprese artigiane, anche piccole imprese, purché in numero non superiore ad un terzo, nonché enti pubblici o privati di ricerca e di assistenza tecnica e finanziaria, a condizione che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti (art. 12, comma 2);
   - i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra i consorzi e le società consortili di cui ai commi 1 e 2 (art. 12, comma 3).

4. REQUISITI OGGETTIVI

Riduzione dell'aliquota IRAP pari all'1%: l'agevolazione è concessa nella misura dell'1% a favore delle nuove imprese artigiane (per la definizione di nuova impresa artigiana vedasi paragrafo 2) insediate nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico del territorio montano. Tali nuove imprese applicheranno pertanto l'aliquota IRAP al 3,25%.

Riduzione dell'aliquota IRAP pari allo 0,8%: l'agevolazione è concessa nella misura dello 0,8% a favore delle nuove imprese artigiane insediate nelle aree del territorio regionale non incluse nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico del territorio montano summenzionate. Tali nuove imprese applicheranno l'aliquota IRAP al 3,45%.

5. TRASFERIMENTO E DECADENZA DAL BENEFICIO

Trasferimento della sede al di fuori del Friuli Venezia Giulia: la nuova impresa artigiana che, nel corso del periodo d'imposta di riferimento, trasferisce la propria sede al di fuori del territorio del Friuli Venezia Giulia decade dal beneficio per l'intero periodo d'imposta. Farà fede la rilevazione della sede alla fine del periodo d'imposta considerato (ad es. il 31/12/2006 per i soggetti aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare).

Trasferimento della sede dalle zone omogenee di svantaggio socio-economico del territorio montano alle altre aree del territorio regionale: se, nel corso del periodo d'imposta di riferimento, il trasferimento avviene dalle zone omogenee di svantaggio socio-economico del territorio montano alle altre aree del territorio regionale, la nuova impresa artigiana è tenuta ad applicare l'aliquota ridotta dell'IRAP al 3,45% per l'intero periodo d'imposta.

Trasferimento della sede dalle altre aree del territorio regionale alle zone omogenee di svantaggio socio-economico del territorio montano: se, nel corso del periodo d'imposta di riferimento, il trasferimento avviene dalle altre aree del territorio regionale alle zone omogenee di svantaggio socio-economico del territorio montano, la nuova impresa artigiana ha diritto ad applicare l'aliquota ridotta dell'IRAP al 3,25% per l'intero periodo d'imposta.

6. DECORRENZA E DURATA DELL'AGEVOLAZIONE
L'art. 1, comma 13, della L. R. 1/2004 prevede che l'agevolazione ivi prevista si applichi a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data dell'1 gennaio 2004, per un massimo di cinque periodi di imposta.
La locuzione "a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data dell'1 gennaio 2004" è stata utilizzata per garantire il godimento dell'agevolazione anche alle nuove imprese artigiane aventi l'esercizio non coincidente con l'anno solare.
Di conseguenza si deve intendere che l'agevolazione spetta:
a. per le imprese aventi l'esercizio non coincidente con l'anno solare, a partire dall'inizio del periodo d'imposta in corso all' 01/01/2004 (es. 01/07/2003 - 30/06/2004);
b. per le imprese aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare, a partire dall' 01/01/2004.
La locuzione "per un massimo di cinque periodi di imposta" va intesa nel senso che le nuove imprese artigiane, così come definite al paragrafo 2, possono avvalersi della riduzione dell'aliquota dell'IRAP, rispettando i requisiti summenzionati, per un massimo di cinque periodi d'imposta a decorrere dalla data di iscrizione all'A.I.A.
Ad esempio per le imprese aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare ed iscritte all'A.I.A. nel corso del 2004, l'agevolazione spetta per i periodi d'imposta 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 in permanenza dei requisiti di iscrizione all'A.I.A. e in mancanza di trasferimento della sede al di fuori del territorio regionale; e così, per le imprese aventi l'esercizio non coincidente con l'anno solare (ad es. 01/07/2003 - 30/06/2004), ed iscritte all'AIA durante il periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2004, l'agevolazione spetterà per i periodi d'imposta 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08.
Ad ulteriore esempio, per le imprese aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare ed iscritte all'A.I.A. nel corso del 2006, l'agevolazione spetta, invece, per i periodi d'imposta 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 sempre in permanenza dei requisiti di iscrizione all'A.I.A. e in mancanza di trasferimento della sede al di fuori del territorio regionale; e così, per le imprese aventi l'esercizio non coincidente con l'anno solare (ad es. 01/07/2005 - 30/06/2006) ed iscritte all'AIA durante il periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2006, l'agevolazione spetterà per i periodi d'imposta 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10.
7. REGOLA "DE MINIMIS"
A norma dell'art. 1, comma 16, della L.R. 1/2004, l'agevolazione IRAP per le nuove imprese artigiane si applica secondo la regola "de minimis".
Per i contribuenti valgono, dunque, i limiti discendenti dall'applicazione della regola "de minimis", fissati dal nuovo Regolamento (CE) n. 1998/2006, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis", con il quale la Commissione delle Comunità europee ha provveduto a sostituire il Regolamento (CE) n. 69/2001, con efficacia dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.
L'importo complessivo degli aiuti ricevuti in regime "de minimis" non può superare il nuovo massimale di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, comprensivi, secondo quanto precisato dall'art. 3 del Regolamento (CE) 1998/2006, dell'esercizio finanziario interessato dalla concessione del nuovo aiuto e dei due periodi precedenti; nel settore del trasporto su strada la soglia massima degli aiuti "de minimis" viene fissata, invece, nella somma di 100.000 euro, sempre su un periodo di tre esercizi finanziari.
Al riguardo, l'art. 2 del Regolamento (CE) 1998/2006, prevede, innovando sul punto il Regolamento (CE) 69/2001, che qualora la concessione di un aiuto "de minimis" determini per l'impresa beneficiaria un importo complessivo degli aiuti "de minimis" dalla stessa ricevuti superiore al massimale, di tale importo d'aiuto l'impresa non potrà fruire neppure per la parte che non superi detto massimale.
Di conseguenza, qualora l'ammontare della differenza tra l'applicazione dell'aliquota ordinaria e quella ridotta, cumulato con gli eventuali aiuti comunitari, statali, regionali o di altro tipo ricevuti, a titolo "de minimis", nell'arco temporale in cui si applica la regola "de minimis", comporti il superamento della suddetta soglia massima, i contribuenti perdono l'intero beneficio IRAP.
A norma del nuovo Regolamento sono escluse dall'agevolazione le imprese artigiane che, pur essendo in possesso dei requisiti richiesti, svolgono attività legate alla produzione primaria dei prodotti agricoli elencati nell'allegato 1 al Trattato istitutivo della Comunità Europea.
Il settore dei trasporti espressamente escluso dagli aiuti "de minimis" nelle previsioni del Regolamento (CE) n. 69/2001, è invece ricompreso nell'ambito di applicazione del nuovo Regolamento (CE) n. 1998/2006, con esclusione degli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano tale tipo di trasporto per conto terzi, come emerge dalla lettura dell'art. 1 del Regolamento medesimo, alla luce di quanto esposto dalla Commissione nelle premesse del provvedimento.
8. MODALITÀ DI APPLICAZIONE
A norma dell'art. 3 bis, della L.R. 4/2000, qualora la legge finanziaria regionale stabilisca riduzioni di aliquota ai fini IRAP nell'ambito del regime "de minimis", - tale è l'agevolazione IRAP per le nuove imprese artigiane - per il computo del periodo di riferimento, il beneficio deve intendersi concesso alla chiusura del periodo di imposta considerato, ancorché il contribuente si sia avvalso della riduzione di aliquota in sede di acconto.

Il regolamento (CE) 1998/ 2006 prevede, come detto sopra, che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi all'impresa non debba superare, durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato dalla concessione e i due esercizi finanziari precedenti, il massimale dallo stesso Regolamento stabilito.
Pertanto, l'agevolazione IRAP deve intendersi concessa alla chiusura del periodo di imposta a cui si riferisce l'agevolazione stessa, con la conseguenza che da tale data decorrerà il triennio di riferimento per la soglia massima degli aiuti "de minimis".
E così, per le imprese aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare, l'agevolazione IRAP riferita ad es. al periodo di imposta 2006 (1/01/2006- 31/12/2006), si intende concessa alla data del 31 dicembre 2006. Da tale data decorrerà l'arco temporale triennale che comprenderà, dunque, i periodi di imposta 2006, 2005, 2004.
Parimenti per le imprese aventi l'esercizio non coincidente con l'anno solare, l'agevolazione IRAP riferita ad esempio al periodo di imposta 01/07/2005 - 30/06/2006, si intende concessa al 30 giugno 2006, con la conseguenza che da tale data decorrerà l'arco temporale triennale che comprenderà, dunque, i periodi di imposta 2005/2006, 2004/2005, 2003/2004.
9. ADEMPIMENTI DEI BENEFICIARI
- *Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà*

In ottemperanza alla normativa comunitaria, l'art. 1, comma 17, L.R. 1/2004, dispone che i soggetti che hanno usufruito della riduzione di aliquota sono tenuti ad inoltrare, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione ai fini I.R.A.P.,alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale risorse economiche e finanziarie - Servizio imposte, tributi e gestione carburanti, Corso Cavour, n. 1, TRIESTE, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante l'importo del beneficio fruito e gli eventuali aiuti comunitari, statali, regionali o di altro tipo ricevuti, nel triennio considerato, secondo la regola "de minimis".
La dichiarazione va resa in conformità al modello indicato come allegato A) alla presente Circolare esplicativa, da utilizzarsi a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2007.
- *Dichiarazione IRAP - Codice identificativo dell'agevolazione regionale*

All'atto della compilazione del modello UNICO, Quadro IQ, i soggetti che hanno usufruito della riduzione di aliquota devono indicare, all'interno della sezione dedicata alla ripartizione della base imponibile e dell'imposta, nel rigo relativo alla Regione Friuli Venezia Giulia, alla colonna "Normative regionali" il codice A2, se si tratta di nuova impresa artigiana insediata nelle zone di svantaggio socio-economico del territorio montano, (così come classificate ai sensi dell'art. 40 della L.R. 33/2002 ed in particolare della D.G.R. 3303/2000), o A1, se si tratta di nuova impresa artigiana insediata nelle altre aree del territorio regionale, così come previsto nelle istruzioni del modello UNICO, Quadro IQ, all'Appendice "Elenco e relativa codifica delle disposizioni emanate con leggi regionali modificative del regime impositivo e delle aliquote applicabili".
10. CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO MONTANO IN ZONE OMOGENEE DI SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO
Per agevolare il contribuente nell'applicazione concreta dell'aliquota ridotta Irap nella diversa misura dell'1% o dello 0,8%, a seconda che trattasi di nuova impresa artigiana insediata nelle zone di svantaggio socio-economico del territorio montano, (così come classificate ai sensi dell'art. 40 della L.R. 33/2002 ed in particolare della D.G.R. 3303/2000), o nelle altre aree del territorio regionale, si riporta di seguito l'allegato A alla D.G.R. 3303/2000, contenente la classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico.
Trieste, 20 aprile2007

IL DIRETTORE CENTRALE:
dott. Claudio Kovatsch

Comune, provincia e relativa zona di classificazione			Centri abitati riclassificati in zona "B"	Centri abitati riclassificati in zona "C"
Arba	PN	A		
Artegna *	UD	A		
Aviano	PN	A		Busa di Villotta e Collalto.
Budoia	PN	A		
Caneva *	PN	A		La Crosetta.
Capriva del Friuli *	GO	A		
Cividale del Friuli *	UD	A		
Cormons *	GO	A		
Doberdò del Lago	GO	A		
Dolegna del Collio	GO	A		
Duino-Aurisina	TS	A		
Faedis *	UD	A		Canebola e Valle.
Fogliano Redipuglia *	GO	A		
Gemona del Friuli *	UD	A		
Gorizia *	GO	A		
Magnano in Riviera *	UD	A		
Maniago	PN	A		
Monfalcone *	GO	A		
Monrupino	TS	A	Zolla.	
Montereale ValCellina	PN	A		
Mossa *	GO	A		
Polcenigo	PN	A	Mezzomonte.	
Povoletto *	UD	A		
Ronchi Dei Legionari *	GO	A		
S. Dorligo della Valle *	TS	A	Grozzana e Pesek di Grozzana.	
S. Floriano del Collio	GO	A		
S. Lorenzo Isontino *	GO	A		
S. Pietro al Natisone	UD	A	Vernassino e Mezzana.	Costa.
Sagrado	GO	A		
Savogna d'Isonzo	GO	A		
Sequals *	PN	A		
Sgonico	TS	A		
Tarcento *	UD	A	Sammardenchia, Sedilis, Beorchian e Culau.	
Tolmezzo	UD	A		Cazzaso, Fusea, Illegio, Cazzaso Nuova e Lorenzaso.
Torreano	UD	A		Masarolis, Reant e Tamoris.

Trieste *	TS	A		
Vajont	PN	A		
Vivaro	PN	A		
Amaro	UD	B		
Attimis	UD	B		Porzus, Subit e Cancellier.
Bordano	UD	B		
Castelnovo del Friuli	PN	B		
Cavasso Nuovo	PN	B		
Cavazzo Carnico	UD	B		
Enemonzo	UD	B		Fresis, Maiaso e Tartinis-Colza.
Fanna	PN	B		
Forgaria nel Friuli	UD	B		Monteprat.
Meduno	PN	B		
Nimis *	UD	B		Chialminis, Monteprato e Borgo di Mezzo.
Pinzano al Tagliamento *	PN	B		
Prepotto	UD	B		Castelmonte.
Raveo	UD	B		Raveo.
San Leonardo	UD	B		Iainich.
Trasaghis	UD	B		
Travesio	PN	B		
Venzone	UD	B		
Villa Santina	UD	B		
Zuglio	UD	B		Fielis e Sezza.
Ampezzo	UD	C		
Andreis	PN	C		
Arta Terme	UD	C		
Barcis	PN	C		
Cercivento	UD	C		
Chiusaforte	UD	C		
Cimolais	PN	C		
Claut	PN	C		
Clauzetto	PN	C		
Comeglians	UD	C		
Dogna	UD	C		
Drenchia	UD	C		
Erto e Casso	PN	C		
Forni Avoltri	UD	C		
Forni di Sopra	UD	C		
Forni di Sotto	UD	C		
Frisanco	PN	C		
Grimacco	UD	C		

Lauco	UD	C		
Ligosullo	UD	C		
Lusevera	UD	C		
Malborghetto-Valbruna	UD	C		
Moggio Udinese	UD	C		
Montenars	UD	C		
Ovaro	UD	C		
Paluzza	UD	C		
Paularo	UD	C		
Pontebba	UD	C		
Prato Carnico	UD	C		
Preone	UD	C		
Pulfero	UD	C		
Ravascletto	UD	C		
Resia	UD	C		
Resiutta	UD	C		
Rigolato	UD	C		
Sauris	UD	C		
Savogna	UD	C		
Socchieve	UD	C		
Stregna	UD	C		
Sutrio	UD	C		
Taipana	UD	C		
Tarvisio	UD	C		
Tramonti di Sopra	PN	C		
Tramonti di Sotto	PN	C		
Treppo Carnico	UD	C		
Verzegnis	UD	C		
Vito d'Asio	PN	C		

Legenda:

- Zona A, corrispondente a comuni o centri abitati con basso svantaggio socio-economico.
- Zona B, corrispondente a comuni o centri abitati con medio svantaggio socio-economico.
- Zona C, corrispondente a comuni o centri abitati con alto svantaggio socio-economico.

* Comune parzialmente montano (Legge Regionale 4 maggio 1973, n. 29 e Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 settembre 1982 n. 0466/Pres.).

IL DIRETTORE CENTRALE:
dott. Claudio Kovatsch

07_18_ADC_RIS ECON CIRCOLARE 8_ALL

Allegato A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/a ☐ titolare ☐ legale rappresentante
(Cognome e Nome)

dell'impresa artigiana
(Ragione sociale/Ditta)

P. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nel periodo di imposta 2006, ha usufruito dell'agevolazione di cui all'art. 1, L.R. 1/2004 e successive modifiche e integrazioni calcolata come di seguito indicato:	IMPORTO
a) IRAP con aliquota ordinaria 4,25%	
b) IRAP con aliquota ridotta 3,25%	
b) IRAP con aliquota ridotta 3,45%	
[a)-b)] Agevolazione IRAP (da riportare nel quadro sottostante)	

valendosi delle disposizioni di cui all'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

DICHIARA

che, nel periodo di imposta 2006 e nei due periodi di imposta precedenti, ha beneficiato dei seguenti aiuti "de minimis":

Estremi del provvedimento di concessione dell'aiuto "de minimis": data: gg/mm/aaaa (*) numero (**)	Normativa di riferimento Amministrazione concedente	IMPORTO
31/12/2006 n. - - -	Art. 1, L.R. 1/2004 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia	
___/___/_____ n.		
___/___/_____ n.		
___/___/_____ n.		

(*) Ai sensi dell'art. 3 bis della L.R. 4/2000 le riduzioni di aliquota ai fini Irap, stabilite dalla legge finanziaria regionale nell'ambito del regime "de minimis", per il computo del periodo di riferimento, si intendono concesse alla chiusura del periodo d'imposta considerato, ancorché il contribuente se ne sia avvalso in sede di acconto.
(**) In mancanza di un provvedimento di concessione è sufficiente indicare la normativa di riferimento, l'Amministrazione concedente e l'importo in Euro.

Dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ed anche ai fini di cui all'art. 38 della L.R. 7/2000.

Luogo ________________ Data ____/____/________

____
Firma per esteso

Allegato A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Allega alla presente la fotocopia di un documento di identità valido del dichiarante; nel caso in cui il documento risulti scaduto, il titolare dovrà dichiarare in calce alla fotocopia che i dati non hanno subito variazioni dalla data del rilascio, ai sensi dell'art. 45 del DPR n. 445/2000.

07_18_1_ACR_DEL 294

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 3 aprile 2007, n. 294. (Estratto). Art. 37, comma 2 del regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale. Approvazione del programma delle attività per l'anno 2007.

omissis

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTI l'articolo 3, comma 2 e l'articolo 5 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modifiche e integrazioni, i quali prevedono che con Regolamento di organizzazione sono disciplinati, tra l'altro, gli strumenti di programmazione e di coordinamento, la verifica dei risultati e la valutazione dei dirigenti;

VISTO l'articolo 37, comma 1 del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005, il quale stabilisce che all'inizio di ogni legislatura, l'Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente del Consiglio regionale, definisce la programmazione delle attività di sostegno alle funzioni istituzionali del Consiglio regionale, dei suoi organi interni e dei singoli Consiglieri, che consiste nella definizione periodica degli obiettivi di gestione, delle azioni e dei progetti ad essi orientati, delle risorse finanziarie, funzionali e strumentali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi medesimi;

VISTO altresì il comma 2 del citato articolo 37, il quale prevede che, annualmente, entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio del Consiglio regionale, l'Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente del Consiglio, approva il Programma di attività, che contiene gli obiettivi assegnati ai dirigenti, e costituisce il parametro per la valutazione dei medesimi;

RICHIAMATO altresì l'articolo 3, comma 6 del citato Regolamento di organizzazione, il quale alla lettera a) stabilisce che il Nucleo di valutazione predispone almeno annualmente i parametri di riferimento della valutazione e relativi all'efficace ed efficiente gestione degli obiettivi;

DATO ATTO che, stante l'approvazione del suddetto Regolamento di organizzazione nel corso dell'attuale legislatura, manca lo strumento di programmazione di cui all'articolo 37, comma 1;

RITENUTO pertanto di prendere come riferimento gli indirizzi emergenti dal discorso di insediamento del Presidente del Consiglio regionale, dalle linee di attività perseguite dall'Ufficio di Presidenza e dalla Conferenza dei Capigruppo e dagli adempimenti previsti dal Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale e dagli orientamenti della Presidenza e dall'alta dirigenza consiliare;

RILEVATA pertanto la necessità di approvare il Programma dell'attività amministrativa per l'anno 2007;

RILEVATA altresì l'opportunità di dare mandato al Segretario generale di predisporre le schede obiettivo relative alle singole unità organizzative di livello direzionale della Segreteria generale del Consiglio regionale, da sottoporre all'esame del Nucleo di valutazione, di prossima nomina;

VISTO l'articolo 9 del Regolamento interno del Consiglio regionale;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa

1. di approvare il Programma dell'attività amministrativa per l'anno 2007, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (all. 1);

2. di dare mandato al Segretario generale di predisporre le schede obiettivo relative alle singole unità organizzative di livello direzionale della Segreteria generale del Consiglio regionale, da sottoporre al-

l'esame del Nucleo di valutazione, di prossima nomina.
Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
omissis

IL PRESIDENTE:
Alessandro Tesini
IL SEGRETARIO GENERALE:
dott. Mauro Vigini

07_18_1_ACR_DEL 294_ALLA

Segreteria generale del Consiglio regionale - Programma di attività per l'anno 2007

Nel delineare il programma dell'attività amministrativa va tenuto presente che il 2007 è ormai il quarto anno della nona Legislatura regionale, Legislatura assolutamente originale e dai connotati istituzionali affatto distinti dalle precedenti, dai quali emerge che il nuovo ruolo del Consiglio regionale, nell'ambito del rinnovato profilo ordinamentale della Regione, deve fare perno sulla qualificazione e valorizzazione della funzione legislativa e sullo svolgimento di una ridefinita funzione di indirizzo politico e di controllo e valutazione.
Dopo l'attività di normazione dedicata nella prima parte della legislatura all'istituzione-Regione e all'istituzione-Consiglio (approvazione della proposta di nuovo Statuto e approvazione del nuovo Regolamento interno) è pensabile che continui nel 2007 il sistematico riesame e il rinnovo delle normative di settore già iniziato con significativi atti nel 2006.
A completamento del quadro istituzionale va evidenziato l'importante tassello, appena definito, costituito dalla legge regionale statutaria, dedicata alla fondamentale disciplina dei rapporti fra il Presidente della Regione, il Consiglio e la Giunta, nonché al disegno del sistema elettorale regionale.
L'attività di revisione e riforma legislativa comporterà da parte degli Uffici una capacità e professionalità ancora più spinta e una più specialistica competenza sulle normative per individuare gli aspetti resi problematici e non più attuali e costruire le soluzioni più aggiornate e proprie.
Un primo terreno d'azione è costituito dallo stesso Regolamento interno, sul quale ricadono per vari versi le disposizioni della legge statutaria e che comunque presenta, dopo un primo periodo di applicazione, qualche naturale necessità di intervento e ricalibratura.
In tal senso permane l'esigenza di assicurare un attento presidio alle funzioni esercitate dagli Organi consiliari, in primis l'iter legislativo che attraverso il suo svilupparsi interessa e coinvolge la sfera di attività dei diversi uffici.
L'individuazione delle seguenti linee programmatiche tiene conto sia dell'evoluzione del quadro istituzionale, sia degli obiettivi di miglioramento da perseguire per assicurare un adeguato supporto tecnico amministrativo al Consiglio, nell'intento di rappresentare un sostanziale momento di indirizzo dell'attività delle strutture consiliari.

SEGRETERIA GENERALE

La crescente complessità del contesto istituzionale nel quale si svolge la funzione del Consiglio regionale, vedrà impegnati tutti gli uffici competenti a fornire supporto al procedimento legislativo, in un'azione coordinata tesa ad accrescere le forme di conoscenza più consone, onde mettere in condizione i Consiglieri regionali e gli Organi consiliari di svolgere al meglio le loro funzioni, prestando particolare attenzione al miglioramento della qualità e della fruibilità del prodotto legislativo anche nello snodarsi del procedimento, senza trascurare la partecipazione dei cittadini alla formulazione delle decisioni pubbliche in taluni ambiti di maggior interesse.
La maggiore attenzione a temi divenuti istituzionalmente centrali, quale quello della qualità della legislazione, del controllo degli effetti delle politiche regionali, l'incremento della cooperazione interistituzionale e la crescente, necessaria apertura alla fitta trama della rappresentanza sociale regionale, unitamente al conseguente sviluppo quantitativo e qualitativo delle attività a supporto degli Organi consiliari, richiedono necessariamente, oltre alla programmazione di iniziative che seguano questa scia, il potenziamento e la riqualificazione degli strumenti e delle tecnologie già in uso e la sperimentazione di altre risorse di supporto.
In particolare il rapporto ed il rafforzamento del dialogo con le istituzioni e la società regionale – che si pongono di per sé stessi non solo come obiettivo istituzionale ma anche come metodo di lavoro reso necessario dall'articolazione delle competenze e delle procedure e dall'esigenza di assicurare efficacia ed efficienza all'attività svolta dagli uffici - possono progredire con effetti positivi solo poggiando su di un sistema di comunicazione efficace, sulla creazione di reti tra i soggetti coinvolti e sulla diffusione di

un'informazione ordinata ed organizzata.
In tale ambito la Segreteria generale dirigerà la propria azione verso una riorganizzazione dei flussi informativi, guidata da criteri di omogeneità gestionale del patrimonio informativo del Consiglio. Muovendo dalla considerazione che il sito Internet e la Intranet rappresentano lo snodo dei flussi di informazione e lo strumento principe di lavoro per le strutture interne, coerentemente con quanto già realizzato negli anni precedenti, tali reti informative, con ulteriori evoluzioni, dovranno diventare il concreto contenitore informativo delle attività svolte dal Consiglio regionale. Su tale linea saranno pertanto realizzati interventi diretti ad accrescere sia la fruibilità del sito, sia l'offerta informativa e documentale.
Sarà nel contempo proseguita l'azione intesa ad estendere le applicazioni informatiche alla documentazione, la corrispondenza e le procedure interne. Si intende in particolare recepire la possibilità offerta dal Regolamento interno di sostituire la documentazione cartacea con la sua versione informatica, purchè dotata di firma digitale. La prima introduzione del nuovo sistema, da completare nell'anno in corso, riguarderà le convocazioni degli Organi consiliari diramate dal Presidente, dal Segretario generale o dai Vice segretari generali.
Verranno altresì impostate le fasi successive avendo riguardo in particolare all'abilitazione delle dotazioni individuali dei Consiglieri all'apposizione della firma digitale mediante smart card, al fine di consentire in futuro la trasmissione e la circolazione in via informatica anche dei documenti e degli atti di loro iniziativa.
Nel contesto descritto la struttura consiliare, in tutte le sue articolazioni, dovrà essere pienamente partecipe, rafforzando una cultura volta al conseguimento degli obiettivi. Su questa direttrice la Segreteria generale accentuerà lo sforzo teso al miglioramento dell'efficienza dell'azione amministrativa, guardando ad un modello organizzativo maggiormente rispondente alle necessità di un Organo legislativo, basato quindi sui principi di integrazione funzionale e programmazione delle attività. A tale fine dovrà accrescersi la funzione di coordinamento tra le varie strutture, sviluppando nondimeno quelle attività che si caratterizzano naturalmente per la loro trasversalità rispetto agli ambiti funzionali dei diversi Uffici.
Su questo terreno saranno promossi significativi interventi sulla struttura amministrativa: in parte volti alla riorganizzazione di funzioni già esistenti, in parte collegati all'emersione di nuove esigenze istituzionali ed amministrative, al fine di attivare le misure ritenute più idonee al migliore approntamento dei servizi, e che si rivelino altresì utili a generare positive ricadute sul piano della valorizzazione del capitale umano, particolarmente in termini di qualificazione professionale.
Da ciò discende, direttamente connessa, l'esigenza di realizzare un sistema di monitoraggio delle attività svolte che consenta di esaminare la congruità del rapporto tra le risorse impiegate ed i risultati ottenuti al fine di individuare gli interventi correttivi necessari all'allineamento della gestione agli obiettivi prefissati. L'istituzione del Nucleo di valutazione costituirà in tal senso strumento tecnico necessario ed utile, anche al fine dell'adozione del nuovo sistema di valutazione delle prestazioni della dirigenza.
E' quindi necessario prevedere modi e strumenti per mantenere e incrementare i livelli di professionalità e competenza. La cura, la motivazione, la responsabilizzazione del personale, da perseguire mediante gli strumenti che saranno predisposti a livello di contrattazione di ente e mediante gli istituti che possono essere attivati autonomamente dal Consiglio, costituiscono pertanto un indirizzo strategico primario.

AREA GIURIDICO LEGISLATIVA
L'attuale, complesso svolgersi del procedimento legislativo ed il relativo affinamento dell'attività istruttoria richiede lo sviluppo di maggiore capacità selettiva, elaborativa e di analisi della documentazione e delle informazioni utili alla definizione di disposizioni normative chiare ed in grado di conseguire gli obiettivi prefissati. Pertanto, in un'ottica di rafforzamento dell'istruttoria legislativa tesa ad elevare la qualità formale e sostanziale della legislazione, si intende ulteriormente ampliare strumenti quali la redazione di dossier di accompagnamento ai progetti di legge, l'analisi tecnico - normativa e l'introduzione di elementi di analisi dell'impatto della normazione, fondamentali per la valutazione ex ante dell'efficacia delle leggi, la progettazione, la realizzazione e la gestione di banche dati informatiche di settore.
A questo proposito un particolare impegno sarà profuso nell'attività di implementazione e miglioramento della funzionalità della banca dati delle normative regionali e quella delle fasi del procedimento legislativo. Si prevede infatti di rendere consultabili i dossier e di inserire dei collegamenti ai verbali delle sedute delle Commissioni e ai resoconti delle sedute d'Aula. L'informatizzazione e lo studio di una banca dati per la gestione degli emendamenti presentati in Commissione, consentirà anche un ulteriore progresso in direzione della ricostruzione completa dei lavori preparatori e contribuirà al perfezionamento del sistema di monitoraggio e coordinamento degli elementi utili alla formazione del rapporto sulla legislazione che dovrà porsi al centro di una più attenta considerazione poichè strumento essenziale per mettere a fuoco le tendenze della normazione regionale, tenuto conto che le attività di moni-

toraggio e valutazione stanno gradualmente assumendo un profilo strategico dell'attività consiliare.
Per corrispondere al meglio a tali necessità informative e di analisi, dovrà progredire e consolidarsi un modulo organizzativo basato sull'integrazione delle funzioni istruttorie svolte nell'ambito dell'Area giuridico-legislativa, anche al fine di valorizzare le diverse specializzazioni ed agevolare la complementarietà. In questo senso va consolidata una metodologia di lavoro comune tra i Servizi e le strutture dell'Area, costantemente impegnate nella predisposizione di varie tipologie di dossier a corredo dell'attività legislativa.
Per quanto attiene alle azioni di supporto per assicurare la qualità della normazione, si procederà alla sperimentazione di un indice di qualità delle leggi con lo scopo di arrivare a un'uniformità di applicazione delle regole di drafting sulla forma redazionale, secondo il documento elaborato dall'Osservatorio legislativo interregionale recante "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi".
Si avvieranno inoltre iniziative volte al migliore esercizio della funzione legislativa e di controllo, quali la messa a punto di una metodologia per l'analisi di attuazione delle leggi e la valutazione delle politiche regionali.
In questo ambito è necessario perseguire l'obiettivo della massima diffusione esterna degli strumenti di documentazione, assicurandone la pubblicazione sul sito web.
Sullo stesso terreno, un ulteriore obiettivo cui mirare, è l'incremento delle fonti di conoscenza rilevando, al riguardo, l'esigenza di ampliare contatti e momenti di incontro di studio con regioni, centri di ricerca e altre istituzioni pubbliche che – nell'ambito della documentazione – possono agevolare un arricchimento delle conoscenze necessario allo svolgimento istruttorio, favorendo al contempo la trasmissione all'esterno, e la condivisione di una metodologia di lavoro e di approccio al merito delle questioni.

AREA GENERALE
L'azione dell'Area generale si svolgerà nella prospettiva di migliorare le funzioni di presidio e di supporto organizzativo dell'intera struttura, con l'intento di ottimizzare sistemi operativi e procedure di spesa, di rendere disponibili sedi funzionali e strumentazioni di avanguardia, e di assicurare ai Consiglieri ed agli Organi consiliari servizi efficienti, per l'efficace esercizio delle loro funzioni.
In tale ambito, verrà effettuata un'attenta verifica dell'insieme delle reti e degli impianti a disposizione, finalizzata all'adeguamento degli stessi alle prescrizioni normative sotto i vari profili della fruibilità e della sicurezza.
Quanto all'attività di supporto logistico, si procederà ad un esame delle necessità di ulteriori, idonei spazi da destinare alle attività consiliari. Saranno altresì promosse attività di riqualificazione dei locali attualmente non agibili, e realizzato uno specifico intervento di miglioramento della Sala Verde attraverso l'ammodernamento degli arredi e l'installazione di un sistema di amplificazione e registrazione.
A seguito della recente messa a disposizione di due nuove sale dotate di apparecchiature audio e audio-video, sarà reso operativo, infine, il loro collegamento con la rete telematica interna, in modo da consentire la diffusione negli uffici dei lavori che vi si svolgono.
Sul piano dell'innovazione tecnologia mirata a migliorare lo svolgimento delle funzioni consiliari, sarà avviata una prima fase di studio per estendere le tecniche di supporto informatizzato alle attività di resocontazione dei lavori d'Aula attraverso l'adozione di forme di conversione automatica degli interventi orali in testi L'obiettivo è quello di velocizzare la produzione degli atti consiliari e di avviare nel contempo economie nella gestione delle risorse destinate alla resocontazione analitica.
Per quanto concerne l'obiettivo di un migliore utilizzo del personale, saranno attivate iniziative nella direzione di una reale valorizzazione delle risorse umane, mirate a perfezionare e ad accrescere professionalità tipiche, più confacenti alla specificità dell'Organo legislativo. A tale scopo sulla base di un'apposita rilevazione dei fabbisogni formativi, ci si propone di pervenire all'elaborazione del primo piano organico di formazione per il personale del Consiglio regionale, individuando le priorità per la realizzazione di quelle attività formative – compatibili con il budget a disposizione – ritenute maggiormente qualificanti e utili per un migliore svolgimento delle funzioni consiliari.
Nella prospettiva di un ammodernamento delle procedure tecnico-organizzative, nonché nell'ottica della progressiva informatizzazione delle strutture consiliari, verrà dato avvio ad un progetto di messaggistica elettronica rivolto ai Consiglieri regionali, che consentirà di rendere più efficace lo svolgimento di adempimenti amministrativo-istituzionali.
Il sistema di messaggistica – affiancandosi ai tradizionali sistemi di convocazione e agli avvisi tramite l'albo interno – consentirà di raggiungere i consiglieri con immediatezza, e di informarli con rapidità, in particolare, delle convocazioni ed eventuali variazioni, nonchè di ogni altro fatto rilevante per l'organizzazione dei lavori consiliari.
Sul piano della diffusione della conoscenza dell'attività consiliare, particolare attenzione sarà riservata sia alla realizzazione di una banca dati degli ordini del giorno approvati dal Consiglio in relazione a progetti di legge o mozioni – che consentirà di monitorare con più efficacia l'attività di indirizzo dell'Organo legislativo - sia al miglioramento della funzionalità della banca dati della Giunta per le nomine.

Saranno altresì, a tale proposito, predisposte delle schede illustrative, e relativa modulistica, inerenti alle procedure e gli adempimenti riguardanti la presentazione di progetti di legge di iniziativa popolare e lo svolgimento dei referendum regionali, da pubblicare sul sito Web del Consiglio.
Nel contesto generale del perfezionamento del processo di riorganizzazione saranno, infine, sviluppate alcune significative azioni relative alla semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative. In questo quadro va ricompresa anche una prima elaborazione dei nuovi regolamenti di contabilità e delle spese in economia, in linea con la legislazione nazionale e regionale vigente tendente a distinguere le competenze proprie della struttura amministrativa da quelle degli organi politico-istituzionali, con l'obiettivo di adeguare gli stessi alle disposizioni contenute nel nuovo regolamento di organizzazione degli uffici consiliari.

07_18_1_ACR_DEL 295

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 3 aprile 2007, n. 295. (Estratto). Nucleo di valutazione. Istituzione ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale.

omissis

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTO l'articolo 56 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modifiche e integrazioni con cui si dettano disposizioni in merito alla verifica dei risultati e alla valutazione di dirigenti prevedendo a tal fine la nomina di un Nucleo di valutazione;
VISTI in particolare i commi 5 e 7 del citato articolo 56 della legge regionale n. 18/1996 i quali stabiliscono che ai componenti esterni del Nucleo di valutazione spetta un'indennità annua da determinarsi con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, nonché il rimborso delle spese secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 23 agosto 1982 n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale);
VISTO l'articolo 33, comma 1, del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005, il quale prevede che le prestazioni e le competenze organizzative dei dirigenti sono soggette a valutazione annuale da parte dell'Ufficio di Presidenza, su proposta del Segretario generale, ai fini dello sviluppo professionale, dell'attribuzione degli incarichi e, secondo quanto previsto dai contratti di lavoro, della retribuzione di risultato;
VISTO altresì il comma 2 del medesimo articolo il quale stabilisce che:
- Per la suddetta valutazione l'Ufficio di Presidenza si avvale di un Nucleo di valutazione nominato con deliberazione dell'Ufficio medesimo, su proposta del Presidente del Consiglio regionale;
- tale Nucleo è composto dal Segretario generale, che lo presiede, e da due membri esterni individuati tra soggetti particolarmente esperti in tecniche di valutazione, di controllo, di gestione e attività ispettiva;

VISTO il comma 4 secondo il quale i componenti esterni rimangono in carica tre anni oppure fino alla cessazione dell'Ufficio di Presidenza in carica;
RICHIAMATI infine i commi 5 e 6 i quali disciplinano le attribuzioni e le competenze del Nucleo in oggetto;
VISTI i curriculum del dott. Pietro Curzio già Direttore generale dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna e del dott. Piergiorgio Gabassi Professore ordinario di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni presso l'Università degli studi di Trieste e ritenuti i candidati particolarmente idonei per la particolare esperienza in tecniche di valutazione e controllo;
ATTESA l'acquisizione, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001, per il professor Piergiorgio Gabassi dell'autorizzazione dell'Università degli Studi di Trieste;
RITENUTO pertanto di provvedere alla nomina del Nucleo di valutazione della dirigenza della Segreteria generale del Consiglio regionale a far data dal 1° maggio 2007, al fine di garantire la piena e immediata operatività dell'organo in oggetto;
CONSIDERATI la qualità e il carico di lavoro dell'organo in argomento e la particolare qualificazione richiesta ai componenti esterni;
RITENUTO pertanto congruo un importo di Euro 15.000,00 (al lordo delle imposte a carico del beneficiario) come misura dell'indennità annua da attribuire a ciascun componente esterno del Nucleo di Valutazione di cui trattasi;

VISTO l'articolo 9 del Regolamento interno;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa
1. sono nominati membri esterni del Nucleo di valutazione del Consiglio regionale il dott. Pietro Curzio ed il prof. Piergiorgio Gabassi
2. il Nucleo di valutazione, composto dal Segretario generale, dott. Mauro Vigini, che lo presiede, dal dott. Pietro Curzio e dal prof. Piergiorgio Gabassi quali membri esterni è attivato a far data dal 1° maggio 2007;
3. i componenti esterni rimangono in carica fino alla cessazione di questo Ufficio di Presidenza;
4. a ciascun componente esterno del Nucleo di Valutazione spetta un'indennità annua determinata in Euro 15.000,00 (al lordo delle imposte al carico del beneficiario) nonché il rimborso delle spese secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 23 agosto 1982 n. 63;
5. gli oneri di cui al punto 3) graveranno sul capitolo 6 del bilancio di previsione per l'anno 2007.
Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

omissis

IL PRESIDENTE:
Alessandro Tesini
IL SEGRETARIO GENERALE:
dott. Mauro Vigini

07_18_1_ACR_DEL 296

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 12 aprile 2007, n. 296. (Estratto). Nucleo di valutazione. Nomina del componente dell'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'art. 33, comma 3 del regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale.

omissis

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTO l'articolo 56 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modifiche e integrazioni con cui si dettano disposizioni in merito alla verifica dei risultati e alla valutazione di dirigenti prevedendo a tal fine la nomina di un Nucleo di valutazione;
VISTO l'articolo 33, del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005 il quale prevede che le prestazioni e le competenze organizzative dei dirigenti sono soggette a valutazione annuale da parte dell'Ufficio di Presidenza, che si avvale a tale fine di un Nucleo di valutazione;
RICHIAMATO in particolare il comma 3 del suddetto articolo 33, il quale stabilisce che, per la valutazione del Segretario generale, il Nucleo è composto dai due membri esterni e da un componente dell'Ufficio di Presidenza, a tal fine individuato dall'Ufficio medesimo, che lo presiede;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 295 del 3 aprile 2007, con cui è stato istituito il Nucleo di valutazione, ai sensi del comma 2 del citato articolo 33;
RILEVATA la necessità di nominare il componente dell'Ufficio di Presidenza quale membro del Nucleo in argomento per la valutazione del Segretario generale;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa:
Per la valutazione del Segretario generale del Consiglio regionale, il Nucleo di valutazione è composto dal Vice Presidente avv. Carlo Monai, che lo presiede e dai due membri esterni nominati con propria deliberazione n. 295 del 3 aprile 2007.
Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

omissis

IL PRESIDENTE:
Alessandro Tesini
IL SEGRETARIO GENERALE:
dott. Mauro Vigini

07_18_1_ERR_DEL 265

Errata corrige

Bur n. 9 del 28 febbraio 2007. Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 23 gennaio 2007, n. 265. (Estratto). DLgs. 30 giugno 2003, n. 196, artt. 20 e 21 - Approvazione del Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari del Consiglio regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Si rende noto che nel BUR n. 9 del 28 febbraio 2007, nella deliberazione di cui all'oggetto, nel sommario a pag 4 e a pag 89, il numero della delibera, anziché <<..., n. 43.>>, deve correttamente leggersi <<..., n. 265.>>.

Parte Terza Concorsi e avvisi

07_18_3_GAR_AZ SP ITIS GARA ESPERITA_001

Azienda pubblica di servizi alla persona ITIS - Trieste
Avviso di appalto aggiudicato.

E' stato aggiudicato l'appalto del Global Service di gestione e manutenzione integrata del patrimonio immobiliare strumentale di proprietà dell'A.S.P. ITIS; categoria di servizi 01, CPV 50000000-63110000-72262000; procedura aperta ai sensi art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Pubblicazione bando nella G.U.C.E. 2006/S190-202110 del 05.10.2006; offerte ricevute: n. 3; impresa aggiudicataria: Manutencoop Facility Management S.p.A. – via Poli 4 – Zola Predosa (Bo); importo offerto € 545.092,00 per due anni; data di aggiudicazione 27.03.2007.
Data invio presente avviso alla GUCE: 12.04.2007

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO FF.:
Giuliana Limoncin

07_18_3_GAR_COM FONTANAFREDDA ASTA TERRENI

Comune di Fontanafredda (PN)
Estratto avviso d' asta pubblica per vendita terreni.

Si informa che l'Amministrazione comunale di Fontanafredda intende procedere all'alienazione di alcuni terreni, suddivisi in lotti singoli, da aggiudicare mediante asta pubblica per mezzo di offerte segrete da confrontarsi col prezzo estimativo su cui si apre l'incanto (art. 73 lettera c e art. 76 del R.D. 23.05.1924 n. 827).
Chiunque interessato potrà partecipare al pubblico incanto, che si terrà il giorno 16 maggio 2007 alle ore 09,00 presso la Sede Municipale di Vigonovo.
Le offerte dovranno pervenire al protocollo comunale, esclusivamente a mezzo del servizio postale, entro le ore 12,00 del giorno 15 maggio 2007.
Suddivisione dei lotti dei beni così censiti nel Catasto Terreni del Comune di Fontanafredda :
Lotto n. 1 Fg. 39 mapp. 102/p sup. Ha 0.54.00 (da frazionare)
Terreno ricadente in zona H.2.2 corrispondente alla zona commerciale di interesse Comunale di nuovo impianto.
Lotto n. 2 Fg. 39 mapp. 561/p sup. Ha 0.35.94
Terreno ricadente in zona residenziale C.1 di nuovo impianto della zona residenziale C di espansione.
Lotto n. 3 Fg.39 mapp.842/p sup. Ha0.46.30 (da frazionare)
Terreno ricadente in zona residenziale C.1 di nuovo impianto della zona residenziale C di espansione.
Copia integrale dei bandi è disponibile presso gli uffici dell'Area Servizi Territoriali di questo Comune.
Fontanafredda, 20 aprile 2007

IL COORDINATORE DELL'AREA SERVIZI TERRITORIALI:
geom. Franco Cesa

07_18_3_GAR_DIR RIS AGR BANDO LOGO

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali e fauna - Udine

Bando per l'affidamento del servizio inerente l'ideazione e progettazione di composit-logo per il sistema delle aree naturali tutelate del Friuli Venezia Giulia, ideazione e stesura del manuale d'uso dei composit-logo, ideazione, progettazione grafica e impostazione materiale promozionale e pubblicitario del sistema, servizi e oneri accessori in attuazione del progetto "S.A.R.A. Sistema Aree Regionali Ambientali - Costituzione del Sistema regionale delle aree naturali" cofinanziato a valere sul DOCUP Obiettivo 2 2000/2006, azione 3.1.1.

Art. 1 amministrazione appaltante

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, Servizio tutela ambienti naturali e fauna, Uffici di Via di Toppo, 40 – 33100 UDINE, Tel. 0432 555290-1-2-3-4-5, fax 0432 507751, sito internet: www.regione.fvg.it;
email: s.tutelambienti.fauna.agrifor@regione.fvg.it
Responsabile del procedimento: dott. Daniele De Luca

Art. 2 riserve

Non sono previste riserve.

Art. 3 quadro di riferimento

A valere sull'azione 3.1.1 "Tutela e valorizzazione delle risorse naturali", del programma dell'Unione Europea DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, il Servizio tutela ambienti naturali e fauna ha dato attuazione al progetto "S.A.R.A. Sistema aree regionali ambientali – Costituzione Sistema regionale delle aree naturali", approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 3235, di data 29 dicembre 2006, la cui finalità è quella di dotare il Sistema regionale delle aree naturali tutelate del Friuli Venezia Giulia di strumenti armonici finalizzati alla tutela e conservazione della biodiversità e della natura nonché alla gestione, alla promozione, alla fruizione e alla valorizzazione socio-economica delle aree naturali tutelate facenti parte del Sistema.
Le aree che costituiscono il Sistema sono i parchi naturali regionali, le riserve naturali regionali e i biotopi naturali regionali, istituiti ai sensi della Legge regionale n.42/1996, le aree proposte quali Siti di Importanza Comunitaria (PSIC), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC), le Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite ai sensi delle Direttive 92/43 CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 (Direttiva Habitat), 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 (Direttiva Uccelli) nonché le aree di collegamento.
Nell'ambito della strategia di promozione turistica la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha individuato un proprio marchio, allegato al presente Capitolato, costituito da un logo grafico, rappresentato dall'aquila e dalla scritta Friuli Venezia Giulia, e da una declinazione "Ospiti di gente unica".
Per raggiungere gli obiettivi fissati dal progetto "S.A.R.A. Sistema Aree Regionali Ambientali – Costituzione del sistema regionale delle aree naturali", tra i quali quello di dotare il suddetto Sistema di un proprio "marchio", si è ritenuto di utilizzare il marchio turistico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sostituendo la declinazione "Ospiti di gente unica" con "Parchi e riserve naturali".
Il presente bando prevede lo studio grafico del "marchio" del sistema regionale delle aree naturali tutelate con la sostituzione della declinazione "Ospiti di gente unica", del marchio turistico della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con "Parchi e riserve naturali", l'eventuale adeguamento e aggiornamento del relativo manuale d'uso, l'ideazione di composit-logo tra il suddetto "marchio" e gli esistenti loghi dei parchi e delle riserve naturali regionali, che si allegano al presente Capitolato d'oneri, l'ideazione dell'immagine comune del Sistema regionale delle aree naturali tutelate e lo studio e progettazione grafica di materiale promozionale e didattico.

Art. 4 oggetto del servizio

L'appalto ha per oggetto l'affidamento di servizi pubblicitari e di marketing categoria 11, CPC 86401, 86503, 86506 CPV 74400000 come di seguito indicati e meglio specificati nel Capitolato d'oneri, in at-

tuazione del progetto “S.A.R.A. Sistema Aree Regionali Ambientali - Costituzione del Sistema regionale delle aree naturali”:
a – studio e progettazione grafica del “marchio” del sistema regionale delle aree naturali tutelate nonché l’eventuale aggiornamento e adeguamento dell’esistente manuale d’uso del marchio turistico “Ospiti di gente unica”, marchio che si allega al presente Capitolato d’oneri;
b - studio, ideazione e progettazione grafica di composit-logo tra il “marchio”, come definito alla lettera a), e gli esistenti loghi delle aree naturali protette del Friuli Venezia Giulia (Parchi e riserve naturali regionali), che si allegano al presente Capitolato d’oneri;
c - studio, ideazione e stesura del manuale d’uso dei composit-logo come definiti alla lettera b);
d - studio, ideazione, progettazione e definizione dell’immagine e grafica comune pubblicitaria e promozionale del sistema regionale delle aree naturali tutelate;
e - trasposizione dell’immagine e grafica comune pubblicitaria e promozionale per lo studio, ideazione, progettazione grafica e impaginazione di:

- modulistica (carta intestata);
- una raccolta di n.13 pieghevoli in quadricromia;
- una cartina, stilizzata, del Friuli Venezia Giulia che rappresenti il sistema delle aree naturali tutelate del Friuli Venezia Giulia;
- raccoglitore per i suddetti pieghevoli e cartina;
- espositore per materiale promozionale;
- locandine in formato 35x50 e poster di dimensioni cm. 50x70 o formati similari;
- opuscolo, a schede, riepilogativo delle proposte di educazione ambientale del sistema regionale delle aree naturali tutelate;
- materiale per la didattica ambientale illustrativo delle caratteristiche naturali della regione e del sistema regionale delle aree naturali tutelate;
- gadget didattici;
- gadget promozionali e pubblicitari;
- pannelli informativi per manifestazioni fieristiche.

Per una descrizione più dettagliata del servizio e per le altre informazioni si rinvia al Capitolato d’oneri ed alla documentazione da esso richiamata che costituiscono parte integrante del presente bando.

Art. 5 luogo di esecuzione

L’attività richiesta dovrà essere svolta sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 6 luogo di consegna

I risultati e i prodotti richiesti dovranno essere consegnati presso l’indirizzo indicato all’art.1.

Art. 7 disposizioni legislative ed amministrative

Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, D.Lgs. 12 Aprile 2006, n.163, Legge regionale 30 aprile 2003, n.12, Legge regionale 30 maggio 1996, n.42, D.L. 25 settembre 2002, n.210, convertito dalla L. 22 settembre 2002, n.266.

Art. 8 importo dell’appalto

L’importo complessivo a base di gara e pari a €50.000,00 (cinquantamila/00), IVA esclusa.
Non sono ammesse offerte in aumento.

Art. 9 possibilità di suddivisione del servizio e subappalto

Non sono ammesse offerte parziali, il servizio è indivisibile.
Non è ammesso il subappalto.

Art. 10 inammissibilità delle varianti

Non sono ammesse offerte in variante.

Art. 11 durata del contratto

Il contratto ha la durata di 12 (dodici) mesi dalla sua stipulazione. Ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art.57, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006, al termine di tale periodo, l’Amministrazione appaltante , se del caso, si riserva di procedere ad aggiudicazione con procedura negoziata per il prolungamento del servizio in oggetto.

Art. 12 indirizzo per richiesta di documenti

Il Capitolato d’oneri e quanto necessario per la presentazione dell’offerta può essere richiesto all’Amministrazione appaltante indicata all’art. 1 o reperita al sito internet www.regione.fvg.it/progcom/progcom.htm (link obiettivo 2) o sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del 2 maggio 2007.

Art. 13 termine per la ricezione delle offerte

Le offerte, redatte in lingua italiana, in conformità con quanto specificato nel Capitolato d'oneri, devono pervenire al seguente indirizzo, a pena di inammissibilità, entro e non oltre le **ore 12.00 del giorno 21 maggio 2007** (venti giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente bando di gara sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del giorno 2 maggio 2007):
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio tutela ambienti naturali e fauna della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, Uffici di Via di Toppo, 40 – 33100 UDINE
Ai fini della verifica del rispetto del suddetto termine si specifica che farà fede solo ed esclusivamente la data e l'ora di ricezione da parte dell'Amministrazione appaltante.
Il plico, contenente l'offerta e la documentazione richiesta, dovrà essere sigillato con ceralacca e firmato sui lembi di chiusura. Esso deve arrecare all'esterno, oltre all'indicazione del mittente e all'indirizzo, la dicitura "Offerta per gara con procedura aperta per l'ideazione di composit-logo del sistema delle aree naturali tutelate del Friuli Venezia Giulia in attuazione del progetto "S.A.R.A. Sistema Aree Regionali Ambientali – Costituzione del Sistema regionale delle aree naturali, finanziamento DOCUP Ob2 2000-2006, azione 3.1.1".
La busta deve anche recare la scritta "NON APRIRE".
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria offerta direttamente o a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, del Servizio Postale, in ogni caso farà fede la data e l'ora di ricezione da parte dell'Amministrazione appaltante.
La presentazione di più offerte da parte di un medesimo concorrente, sia singolarmente che in raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi, consorzio o cooperativa determina l'inammissibilità di tutte le offerte ad esso riferibili.

Art. 14 persone autorizzate a presenziare all'apertura delle offerte

Sono autorizzati a presenziare all'apertura delle offerte i soggetti che hanno presentato offerta o loro incaricati muniti di procura.

Art. 15 garanzie

A garanzia della sussistenza dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa indicati dall'offerente, secondo le previsioni del presente bando di gara, nonché della obbligazione di sottoscrivere il contratto in ipotesi di aggiudicazione del servizio oggetto del presente bando, ciascun prestatore di servizi deve prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo globale a base di gara di cui al precedente punto 7, al netto dell'IVA, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 75 del D.lgs. 163/2006.
La cauzione, che può essere prestata anche mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, a pena di inammissibilità deve:
a) indicare testualmente il seguente oggetto "Gara con procedura aperta per l'ideazione di composit-logo del sistema delle aree naturali tutelate del Friuli Venezia Giulia in attuazione del progetto "S.A.R.A. Sistema Aree Regionali Ambientali – Costituzione del Sistema regionale delle aree naturali, finanziamento DOCUP Ob2 2000-2006, azione 3.1.1"
b) garantire, in relazione alla gara indicata nell'oggetto, la sussistenza dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa indicati dall'offerente, secondo le previsioni del presente bando di gara, nonché la mancata sottoscrizione del contratto in caso di aggiudicazione;
c) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'obbligo al pagamento dell'importo garantito non oltre quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta dell'Amministrazione;
d) avere validità di almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
e) prevedere, ai sensi dell'art. 75, comma 5 del codice, l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per ulteriori novanta giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su semplice richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.
Nel caso in cui la suddetta cauzione provvisoria venisse fornita ai sensi dell'art. 75, comma 2, del D.Lgs, n. 163/2006, presso una sezione della Tesoreria del Friuli Venezia Giulia, le specifiche di cui ai precedenti punti b), c), d) e) dovranno essere fornite tramite dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'offerente.
All'offerta dovrà essere, altresì, allegata una dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del codice, qualora l'offerente risultasse affidatario.
La cauzione provvisoria è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, mentre ai non aggiudicatari è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi, la cauzione provvisoria deve essere

prestata dal mandatario.
In caso di aggiudicazione dei servizi oggetto del presente bando deve essere fornita una garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n.163/2006.

Art. 16 modalità essenziali di finanziamento e pagamento

Il costo del servizio è finanziato a valere sulle risorse del programma dell'Unione Europea DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, azione 3.1.1.
I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità indicate nel Capitolato d'oneri.

Art. 17 raggruppamenti

Sono ammessi alla gara anche consorzi, GEIE o raggruppamenti temporanei dei soggetti individuati dalla lettera d, comma 1, articolo 34 del D. Lgs. 163/2006, liberi professionisti, anche associati, società di professionisti, anche da costituirsi, ex art. 37 del D.Lgs. 163/2006. L'offerta metodologica, sottoscritta da tutti i prestatori raggruppati, deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli prestatori.

Art. 18 condizioni minime economiche e tecniche di ammissibilità

Idoneità alla partecipazione
Sono ammessi alla gara, per l'affidamento del servizio in oggetto, i soggetti previsti dall'art. 34 del D.lgs. 163/2006 con competenze di grafica istituzionale e promo-pubblicitaria, iscritti alla Camera di commercio, o presso i competenti ordini professionali per attività compatibili con quelle oggetto del presente bando ovvero, se residenti in altri Stati membri, nei pertinenti registri professionali e commerciali dello Stato di pertinenza;
18.1 - che non si trovino nelle condizioni previste dall'art. 38, comma 1, del D.lgs. n.163/2006;
18.2 - che non si trovino nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all'art. 1 bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n.383, come modificata dal Decreto legge 25 settembre 2002, n.210, convertito con legge 22 novembre 2002, n.266.
I prestatori di servizi che partecipano alla gara in raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi devono dimostrare che i suddetti requisiti 17.1 e 17.2 siano posseduti da ciascun partecipante.
Capacità economica e finanziaria
18.3 - che abbiano una comprovata solidità economica, consistente nel possesso di entrambi i seguenti requisiti:

18.3.1. fatturato globale, dell'ultimo triennio, non inferiore al triplo dell'importo posto a base della presente gara;
18.3.2. fatturato non inferiore all'importo posto a base di gara per servizi, svolti nell'ultimo triennio, analoghi a quello previsto con il presente bando;

Ai sensi dell'articolo 41 del D.lgs. 163/2006 il possesso dei suddetti requisiti è attestato mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, al concorrente aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.
Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi,ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante specifica dichiarazione bancaria di affidamento per una durata biennale fino ad un importo almeno pari al 100% di quello posto a base della presente gara.
I prestatori di servizi che partecipano alla gara in raggruppamento temporaneo dovranno dare prova che entrambi i requisiti di cui ai punti 17.3.1 e 17.3.2 sono posseduti complessivamente dall'intero raggruppamento, fermo restando che il mandatario dovrà possedere ognuno dei due requisiti nella misura di almeno il 70% (settanta per cento), mentre ciascuno dei mandanti dovrà dimostrare il possesso di almeno il 10% (dieci per cento) di ciascuno dei suddetti due requisiti.
Qualora uno dei prestatori raggruppati non fosse in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, potrà provare la propria capacità economica e finanziaria mediante specifica dichiarazione bancaria di affidamento per una durata biennale fino ad un importo pari al 20% di quello posto a base della presente gara, fermo restando il possesso complessivo di entrambi i requisiti di cui ai punti 17.3.1 e 17.3.2 da parte dei restanti offerenti raggruppati;
Capacità tecnica-professionale dell'offerente
18.4 – che negli ultimi tre anni abbiano svolto servizi analoghi o similari a quelli richiesti con il presente bando. Ove tali servizi fossero stati realizzati nel contesto della partecipazione ad un raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi, un consorzio o un Gruppo Europeo di Interesse Economico, è necessario indicare il ruolo svolto dal prestatore di servizi, sia sotto il profilo qualitativo (tipo di attività svolta) che quantitativo (parte percentuale del servizio realizzata). Ai sensi dell'art. 42, comma 1, lett. a) del D.lgs. 163/2006, per ciascun servizio dovrà essere indicato l' importo, le date e i destinatari, pubblici o privati;

fermo restando quanto stabilito dall'art. 42, comma 4, del D.lgs. 163/2006, se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi devono essere provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.
Rapporto di indipendenza con altre imprese partecipanti alla gara
18.5 - che non partecipino alla gara in più di un raggruppamento di prestatori di servizi, consorzio o cooperativa;
18.6 - che non si trovino in rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile con altri concorrenti, singoli o raggruppati;
18.7 - che non presentino offerte che siano imputabili, insieme a quelle di altri concorrenti, singoli o raggruppati, ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. 163/2006.

Art. 19 obblighi

Gli obblighi a carico dell'aggiudicatario sono in dettaglio specificati nel Capitolato d'oneri.

Art. 20 periodo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

L'offerta vincola l'offerente per 180 giorni dal termine ultimo fissato per la ricezione delle offerte, salvo richiesta di proroga della Amministrazione appaltante, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.lgs. 163/2006.

Art. 21 procedura e criteri di aggiudicazione

Il servizio viene affidato, ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.lgs. 12 aprile 2006, n.163, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da determinarsi mediante l'applicazione dei seguenti criteri, meglio specificati dal Capitolato d'oneri, in relazione all'importanza relativa ad essi assegnata:
Curriculum-professionalità acquisita dall'offerente: punteggio massimo 75 su 100
Offerta economica: punteggio massimo 25 su 100.
Per i **Curriculum-professionalità** acquisita dall'offerente, punteggio 75/100, i punti sono attribuiti sulla base della migliore professionalità acquisita dall'offerente per la realizzazione di lavori e servizi prestati, a decorrere dal 2000 ad oggi e già conclusi alla data di presentazione dell'offerta, uguali o analoghi a quelli richiesti dal presente bando;
Per l'**Offerta economica,** punteggio max 25 su 100, i punti sono attribuiti sulla base della seguente formula;
p = (Cmin/Coff) x 25, dove
Cmin = è il compenso minimo richiesto
Coff = è il compenso richiesto dal concorrente in esame.
Il prezzo offerto dovrà essere giustificato, ai sensi dell'art.86, comma 5, del codice relativamente alle voci di costo che formano l'importo complessivo.
La valutazione tra le varie offerte prestate sarà effettuata con il sistema del confronto a coppie come specificato nel Capitolato d'oneri.
L'aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che otterrà il punteggio complessivo più vicino a cento sulla base della graduatoria ottenuto seguendo i criteri specificati nel Capitolato d'oneri
In caso di parità di punteggio complessivo l'appalto sarà aggiudicato al concorrente con offerta economica più bassa.
L' Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione del servizio di cui al presente bando, nell'ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio, sia venuta meno la necessità delle prestazioni richieste. La gara sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta, che comunque sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione.

Art. 22 offerte anomale

Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione richiesta l'Amministrazione appaltante chiede, per iscritto, le precisazioni in merito agli elementi costituivi delle stesse e procede alla relativa verifica ai sensi degli articoli 87 e 89 del D.lgs. 163/2006;.

Art. 23 foro competente

Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione è attribuita alla competenza esclusiva del foro di Trieste.

Art. 24 altre informazioni

Le offerte devono pervenire in plico chiuso, sigillato con ceralacca. Ciascun plico deve contenere tre buste separate, singolarmente controfirmate e sigillate con ceralacca, recanti ciascuna l'indicazione del

contenuto con le seguenti dizioni A) “Documentazione”, B) “Curriculum - professionalità” e C) “Offerta economica”.
Ogni ulteriore prescrizione relativa alle modalità di presentazione dell’offerta è contenuta nel Capitolato.
Ogni altra ulteriore informazione, prescrizione, specificazione è contenuta nel Capitolato.

Art. 25 avviso di preinformazione

Non e’ stato pubblicato alcun avviso di preinformazione.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott. Rolando Della Vedova

07_18_3_GAR_DIR RIS AGR BANDO LOGO_ALL

Capitolato d’oneri per l’affidamento del servizio inerente l’ideazione e progettazione di composit-logo per il sistema delle aree naturali tutelate del Friuli Venezia Giulia, ideazione e stesura del manuale d’uso dei composit-logo, ideazione, progettazione grafica e impostazione materiale promozionale e pubblicitario del sistema, servizi e oneri accessori in attuazione del progetto “SARA Sistema Aree Regionali Ambientali - Costituzione del Sistema regionale delle aree naturali” cofinanziato a valere sul DOCUP Obiettivo 2 2000/2006, azione 3.1.1.

DEFINIZIONI

L’ “aggiudicatario o affidatario o appaltatore”: il soggetto cui sarà affidata l’esecuzione del Servizio all’esito della presente procedura di gara;
Il “D.Lgs. 163/06” o anche “codice”: il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
Il “Capitolato”: il presente Capitolato d’oneri che definisce i contenuti fondamentali del Servizio e fissa le procedure per la presentazione dell’offerta e per lo svolgimento della gara;
Il “Committente o Amministrazione”: Servizio tutela ambienti naturali e fauna della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Il “contratto”: il contratto che, all’esito della presente procedura di gara, il committente stipulerà con l’aggiudicatario;
Gli “offerenti o concorrenti”: i prestatori di servizi ovvero i raggruppamenti di prestatori di servizi in possesso dei requisiti definiti nel bando di gara;
Il “marchio”: è il marchio che identifica il sistema regionale delle aree naturali tutelate:
Il “composit-logo”: è il “marchio” del sistema regionale delle aree naturali tutelate coordinato con gli esistenti loghi dei parchi e delle riserve naturali regionali.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 quadro di riferimento

A valere sull’azione 3.1.1 “Tutela e valorizzazione delle risorse naturali”, del programma dell’Unione Europea DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, il Servizio tutela ambienti naturali e fauna ha dato attuazione al progetto “S.A.R.A. Sistema aree regionali ambientali – Costituzione Sistema regionale delle aree naturali”, approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 3235, di data 29 dicembre 2006, la cui finalità è quella di dotare il Sistema regionale delle aree naturali tutelate del Friuli Venezia Giulia di strumenti armonici finalizzati alla tutela e conservazione della biodiversità e della natura nonché alla gestione, alla promozione, alla fruizione e alla valorizzazione socio-economica delle aree naturali tutelate facenti parte del Sistema.
Le aree che costituiscono il Sistema sono i parchi naturali regionali, le riserve naturali regionali e i biotopi naturali regionali, istituiti ai sensi della Legge regionale n.42/1996, le aree proposte quali Siti di Importanza Comunitaria (PSIC), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC), le Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite ai sensi delle Direttive 92/43 CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 (Direttiva Habitat), 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 (Direttiva Uccelli) nonché le aree di collegamento.

Nell'ambito della strategia di promozione turistica la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha individuato un proprio marchio, allegato al presente Capitolato, costituito da un logo grafico, rappresentato dall'aquila e dalla scritta Friuli Venezia Giulia, e da una declinazione "Ospiti di gente unica".
Per raggiungere gli obiettivi fissati dal progetto "S.A.R.A. Sistema Aree Regionali Ambientali – Costituzione del sistema regionale delle aree naturali", tra i quali quello di dotare il suddetto Sistema di un proprio "marchio", si è ritenuto di utilizzare il marchio turistico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sostituendo la declinazione "Ospiti di gente unica" con "Parchi e riserve naturali".
Il presente bando prevede lo studio grafico del "marchio" del sistema regionale delle aree naturali tutelate con la sostituzione della declinazione "Ospiti di gente unica", del marchio turistico della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con "Parchi e riserve naturali", l'eventuale adeguamento e aggiornamento del relativo manuale d'uso, l'ideazione di composit-logo tra il suddetto "marchio" e gli esistenti loghi dei parchi e delle riserve naturali regionali, che si allegano al presente Capitolato d'oneri, l'ideazione dell'immagine comune del Sistema regionale delle aree naturali tutelate e lo studio e progettazione grafica di materiale promozionale e didattico, il tutto come meglio specificato ai successivi articoli 2 e 3.

Art. 2 oggetto del servizio

Il servizio richiesto è finalizzato a fornire:
a – studio e progettazione grafica del "marchio" del sistema regionale delle aree naturali tutelate nonché l'eventuale aggiornamento e adeguamento dell'esistente manuale d'uso del marchio turistico "Ospiti di gente unica", marchio che si allega al presente Capitolato d'oneri;
b – studio, ideazione e progettazione grafica di composit-logo tra il "marchio", come definito alla lettera a), e gli esistenti loghi delle aree naturali protette del Friuli Venezia Giulia (Parchi e riserve naturali regionali), che si allegano al presente Capitolato d'oneri;
c - studio, ideazione e stesura del manuale d'uso dei composit-logo come definiti alla lettera b);
d – studio, ideazione, progettazione e definizione dell'immagine e grafica comune pubblicitaria e promozionale del sistema regionale delle aree naturali tutelate;
e– trasposizione dell'immagine e grafica comune pubblicitaria e promozionale per lo studio, ideazione, progettazione grafica e impaginazione di:
- modulistica (carta intestata);
- una raccolta di n.13 pieghevoli in quadricromia;
- una cartina, stilizzata, del Friuli Venezia Giulia che rappresenti il sistema delle aree naturali tutelate del Friuli Venezia Giulia;
- raccoglitore per i suddetti pieghevoli e cartina;
- espositore per materiale promozionale;
- locandine in formato 35x50 e poster di dimensioni cm. 50x70 o formati similari;
- opuscolo, a schede, riepilogativo delle proposte di educazione ambientale del sistema regionale delle aree naturali tutelate;
- materiale per la didattica ambientale illustrativo delle caratteristiche naturali della regione e del sistema regionale delle aree naturali tutelate;
- gadget didattici;
- gadget promozionali e pubblicitari;
- pannelli informativi per manifestazioni fieristiche.

Art. 3 descrizione delle attività del servizio

A) – Ideazione, studio e progettazione grafica del "marchio" del sistema regionale delle aree naturali tutelate nonché eventuale aggiornamento e adeguamento dell'esistente manuale d'uso del marchio "Ospiti di gente unica".
Il servizio richiede:
- ricognizione presso la Direzione della comunicazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e presso l'Agenzia Turismo FVG del marchio turistico della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia "Ospiti di gente unica" e del relativo manuale d'uso;
- ideazione, studio e progettazione grafica, sulla base del marchio "Ospiti di gente unica", del "marchio" del sistema regionale delle aree naturali tutelate con inserimento della declinazione "Parchi e riserve naturali" in sostituzione della declinazione "Ospiti di gente unica". Del suddetto "marchio" dovranno essere proposte alcune varianti fra le quali verrà selezionato il "marchio" definitivo, Del "marchio" definitivo dovranno essere proposte alcune variante cromatiche.
- la realizzazione di proposte di applicazione del "marchio" su:
- modulistica (carta intestata);
- materiale promozionale e informativo del sistema;
- depliant, locandine, opuscoli;
- pagine WEB;
- cartelli e tabelle informative;

- materiale didattico promozionale (ad esempio blocchi da disegno, disegni da colorare, ecc.
- materiale pubblicitario e gadget.

- aggiornamento e adeguamento dell'esistente manuale d'uso del marchio "Ospiti di gente unica";.
La succitata attività dovrà essere discussa e condivisa con il Servizio tutela ambienti naturali e fauna, gli Enti e organi gestori delle aree naturali protette, con la Direzione della comunicazione e con Turismo FVG.
La versione definitiva del "marchio", dell'eventuale aggiornamento del manuale d'uso e delle applicazione del "marchio" dovranno essere specificatamente approvate dalla Direzione della Comunicazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e dal Servizio tutela ambienti naturali e fauna.

B) - Studio, ideazione e progettazione grafica di composit-logo tra il "marchio" e gli esistenti loghi delle aree naturali protette del Friuli Venezia Giulia. Studio, ideazione e stesura del "manuale d'uso" dei composit-logo.

Il Servizio prevede l'ideazione e progettazione grafica di composit-logo del "marchio" del sistema regionale delle aree tutelate, come richiesto alla lettera A), con gli esistenti loghi dei parchi e delle riserve naturali del Friuli Venezia Giulia nonché l'ideazione e stesura del manuale d'uso dei suddetti composit-logo.
Il servizio richiede:
- ricognizione presso gli Enti e organi gestori delle aree naturali protette e presso la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia dei loghi esistenti che, ad ogni buon conto, si allegano al presente capitolato d'oneri, dei rispettivi manuali d'uso e dell'esistenza di progetti che prevedono attività similari a quelle di cui al presente bando;
- la creazione grafica di più proposte di composit-logo, almeno in numero di tre fra loro alternative, fra le quale saranno selezionati i composit-logo. Si precisa che i composit-logo dovranno integrare il "marchio" del sistema con gli esistenti n. 12 loghi delle aree naturali protette, quindi i composit-logo definitivi dovranno essere pari ad almeno n.12. Ciascuna soluzione proposta dovrà contenere le caratteristiche d'uso, le motivazioni di ogni soluzione proposta, studio comparato con altre analoghe soluzioni presenti, ad esempio, sia sul territorio regionale che nelle regioni contermini..

Tra le suddette soluzioni proposte saranno selezionati e approvati i composit-logo definitivi.
- descrizione, impaginazione e presentazione dei composit-logo, approvati, corredati dalle varianti d'uso cromatiche (quadricromia, due colori, bianco e nero);
- la realizzazione di proposte di applicazione dei composit-logo per:
    - modulistica (carta intestata);
    - materiale promozionale e informativo del sistema;
    - depliant, locandine, opuscoli;
    - pagine WEB;
    - cartelli e tabelle informative;
    - materiale didattico promozionale;
    - materiale pubblicitario, gadget;.
- la realizzazione dei manuali d'uso dei composit-logo.

I manuali d'uso dei composit-logo, destinati agli Enti e organi gestori delle aree naturali tutelate e alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, dovranno indicare, in modo specifico e dettagliato, l'utilizzo dei suddetti composit-logo, nelle forme individuate, nella predisposizione di modulistica, nella comunicazione, nella realizzazione di materiale informativo e pubblicitario, sia su supporto cartaceo che informatico, nelle locandine, nei siti web, ecc.
L'attività suindicata dovrà essere discussa e condivisa con il Servizio tutela ambienti naturali e fauna, con la Direzione della comunicazione,con Turismo FVG e con gli Enti e organi gestori delle aree naturali tutelate del Friuli Venezia Giulia.
Le versioni definitive dei composit-logo, del manuale d'uso e le proposte di applicazione dei composit-logo dovranno essere espressamente approvate dalla Direzione della Comunicazione e dal Servizio tutela ambienti naturali e fauna.

C) - Studio, ideazione e definizione dell'immagine comune del sistema delle aree naturali tutelate del Friuli Venezia Giulia.

Lo studio, la progettazione grafica e in genere l'attività prevista alla precedenti lettere A) e B), dovranno essere completate con lo studio, ideazione, definizione e progettazione, anche grafica, dell'immagine comune, pubblicitaria, promozionale del sistema delle aree naturali tutelate del Friuli Venezia Giulia.
Lo studio dovrà comprendere:
- studio concept, con indicazione del posizionamento del "marchio" di cui alla lettera A), dei composit-logo di cui alla lettera B), dei testi e delle fotografie, grafica immagine pubblicitaria, grafica cartellonistica;
- trasposizione dell'immagine comune, compresa descrizione, impaginazione e coordinamento:
    - in f.to A4 per annunci stampa;
    - in f.to 50x70 o simile per locandine;
    - per la realizzazione di depliant, pieghevoli e opuscoli illustrativi del sistema;

- per la realizzazione di pagine WEB illustrative del sistema;
- per la realizzazione di cartellonistica e tabelle informative;
- per la realizzazione di pannelli informativi illustrativi del sistema;
- per la realizzazione di materiale didattico promozionale;
- per la realizzazione di materiale pubblicitario e gadget;

- descrizione e impaginazione grafica della modulistica (carta intestata) coordinata con gli esistenti loghi delle aree naturali protette.

L'attività suindicata dovrà essere discussa e condivisa con il Servizio tutela ambienti naturali e fauna, con la Direzione della comunicazione, con Turismo FVG e con gli Enti e organi gestori delle aree naturali tutelate del Friuli Venezia Giulia.
L'immagine comune del Sistema e la trasposizione grafica dello stesso, nella versione definitiva, dovrà essere espressamente approvata dalla Direzione della Comunicazione e dal Servizio tutela ambienti naturali e fauna.

D) - Studio, ideazione, progettazione grafica e impaginazione di materiale promozionale.

Sulla base dei risultati condivisi, derivanti dalle attività di cui alle precedenti lettere A), B) e C) si richiede lo studio, definizione, ideazione, impaginazione grafica, stesura di disegni, raccolta dei testi e delle fotografie presso gli Enti e organi gestori delle aree naturali tutelate del Friuli Venezia Giulia e presso il Servizio tutela ambienti naturali e fauna, che provvederanno alla fornitura dei testi e delle fotografie, selezione delle fotografie, eventuale scansione delle stesse, se necessaria, assistenza alla stesura dei testi ed eventuale loro ridefinzione, assistenza alla stampa, fornitura degli impianti di stampa, verifica delle prove di stampa, coordinamento delle attività e quanto altro necessario per la realizzazione di:

- una raccolta di n.13 pieghevoli in quadricromia, in formato da proporre al Committente da parte della ditta aggiudicataria, che in modo coordinato rappresentino e illustrino, per ciascuna delle sotto elencate aree naturali tutelate, il riferimento alla loro istituzione, le caratteristiche naturali, floristiche, faunistiche, geomorfologiche, indicazione su alcuni percorsi escursionistici e didattici, indicazioni sulla presenza di centri visite e/o allestimenti espositivi -didattici e mostre a tema, localizzazione degli Enti e organi gestori e relativi riferimenti per informazioni e quanto altro necessario per fornire ciascun pieghevole quanto più completo possibile:
    - Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane;
    - Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie;
    - Riserva naturale regionale della Forra del Cellina;
    - Riserva naturale regionale della Val Alba;
    - Riserva naturale regionale del Lago di Cornino;
    - Riserve naturali regionale della Valle Canal Novo e Foci dello Stella;
    - Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo;
    - Riserva naturale regionale delle Falesie di Duino;
    - Riserva naturale regionale dei Laghi di Doberdò e Pietrarossa;
    - Riserve naturali regionali dei Monti Lanaro e Monte Orsario;
    - Riserva naturale regionale della Val Rosandra;
    - Biotopi naturali regionali;
    - aree wilderness della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- una cartina del Friuli Venezia Giulia che, in quadricromia e coordinata con le cartine già realizzate ed esistenti delle aree naturali tutelate del Friuli Venezia Giulia, rappresenti il sistema delle aree naturali tutelate del Friuli Venezia Giulia;
- un raccoglitore per i suddetti 13 pieghevoli e cartina;
- un pieghevole, in quadricromia, in formato agevole e da proporre al Committente da parte della ditta aggiudicataria, che rappresenti in modo chiaro, generale e sintetico il sistema delle aree naturali tutelate del Friuli Venezia Giulia , fornendo al fruitore indicazioni utili e necessarie a cogliere l'unicità rappresentata dalla suddette aree;
- un opuscolo riepilogativo delle proposte di educazione ambientale del sistema delle aree naturali tutelate del Friuli Venezia Giulia inerenti l'anno scolastico 2008-2009, in formato da proporre al Committente dalla ditta aggiudicataria.
- un "quaderno" delle aree naturali tutelate del Friuli Venezia Giulia, rivolto agli alunni e agli insegnati, che in modo semplice ma efficace illustri il sistema delle aree naturali tutelate del Friuli Venezia Giulia e di Natura 2000, le motivazioni inerenti l'istituzione del sistema e della Rete, gli obiettivi da perseguire, le finalità, le principali caratteristiche naturali del sistema e delle singole aree che lo costituiscono e quanto altro necessario per fornire il quaderno il più completo possibile;
- un espositore, di dimensioni e materiale idoneo, finalizzato alla distribuzione di materiale promozionale.

Il Servizio prevede, altresì, lo studio, l'ideazione, la stesura di disegni, l'impaginazione grafica, la raccolta dei testi e delle fotografie presso gli Enti e organi gestori delle aree naturali tutelate del Friuli Venezia Giulia e presso il Servizio tutela ambienti naturali e fauna, che provvederanno alla fornitura dei suddetti

testi e fotografie, la selezione delle fotografie, l'eventuale scansione delle stesse, l'assistenza alla stesura dei testi, l'eventuale ridefinizione dei testi, l'assistenza alla stampa e/o alla realizzazione, la fornitura degli impianti di stampa, la verifica delle prove di stampa, il coordinamento delle attività e quanto altro necessario per la realizzazione di:
- materiale didattico;
- materiale promozionale didattico;
- materiale promozionale e gadget.

L'attività suindicata dovrà essere discussa e condivisa con il Servizio tutela ambienti naturali e fauna, con la Direzione della comunicazione, con Turismo FVG e con gli Enti e organi gestori delle aree naturali tutelate del Friuli Venezia Giulia.

Le prove di stampa e in genere i risultati derivanti dalle attività sopra indicate dovranno essere preventivamente approvati da Turismo FVG, supervisore all'attività, e dal Servizio tutela ambienti naturali e fauna.

Art. 4 durata del servizio

Il servizio avrà inizio dal giorno successivo alla data di stipula del contratto e si concluderà nei successivi 12 (dodici) mesi.

L'Amministrazione si riserva di ricorrere, entro i tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, a trattativa privata, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 57, comma 5, lett b), del D.lgs. 163/2006, per attività consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario.

Art. 5 corrispettivo dell'affidamento

Il prezzo posto a base d'asta per il servizio oggetto dell'appalto, per il periodo considerato, è di € 50.000,00 (cinquantamila/00), al netto dell'IVA.

Il prezzo è forfettario, invariabile ed onnicomprensivo di onorario, indennità, rimborsi e spese di viaggio, di soggiorno e varie di qualsiasi genere e natura, fiscali o meno, IVA esclusa.

Art. 6 esclusioni

Possono presentare domanda di partecipazione alla gara tutti i soggetti in possesso dei requisiti richiesti dal bando e dal presente capitolato.

FORMALITÀ E DOCUMENTAZIONE NECESSARIE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Art. 7 istanza

Ai fini della partecipazione alla gara, ciascun concorrente deve presentare apposita istanza redatta, in lingua italiana, secondo gli schemi allegati (Allegati I, II, III, IV e V) e corredata della documentazione ivi indicata.

Art. 8 norme comuni sulla documentazione e dichiarazioni sostitutive

L'Amministrazione, fermo restando il controllo sul possesso di requisiti previsto dall'art. 48 del D.lgs. 163/2006, si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare la veridicità dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario nella propria istanza, mediante l'acquisizione d'ufficio dei certificati attestanti il possesso degli stati, dei fatti e delle qualità ivi dichiarati. Essa si riserva, altresì, ove non ottenuta d'ufficio idonea documentazione, di chiedere all'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, prova del possesso dei requisiti dichiarati, nonché di effettuare, nel periodo di vigenza del contratto, verifiche sull'effettivo rispetto degli impegni assunti.

Le dichiarazioni sostitutive delle relative certificazioni possono essere contenute in un'unica dichiarazione siglata in ogni pagina e sottoscritta in calce da tutti i soggetti indicati nello schema di istanza (Allegato I) con firme autenticate o, in alternativa, senza autenticazione delle firme, ove la stessa dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dei sottoscrittori in corso di validità.

Alle dichiarazioni sostitutive prodotte da cittadini della Unione Europea, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani. I cittadini extra comunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le suddette dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 9 elaborazione dei curriculum-professionalità

La documentazione inerente il curriculum-professionalità dell'offerente dovrà essere siglata in ogni pa-

gina e sottoscritta, in calce per esteso, da parte del professionista, del titolare dell'impresa o dal legale rappresentante dell'offerente. Nel caso di costituendo raggruppamento o associazione di professionisti la documentazione inerente il curriculum-professionalità dovrà essere siglata in ogni pagina da tutti i partecipanti al raggruppamento e sottoscritta, in calce, da tutti i professionisti e dai legali rappresentanti dei partecipanti al raggruppamento. In caso di raggruppamento già costituito la suddetta documentazione dovrà essere siglata dal legale rappresentante del soggetto individuato come mandatario.
Il curriculum-professionalità dell'offerente dovrà contenere, **a pena l'esclusione**;
a – L'allegato IV, inerente la professionalità acquista dall'offerente per la realizzazione di lavori e servizi prestati, a decorrere dal 2000 e già conclusi alla data di presentazione dell'offerta, uguali o analoghi a quelli richiesti dal presente bando.
Saranno privilegiate le esperienze pregresse finalizzate alla valorizzazione e promozione delle aree naturali tutelate e protette (parchi, riserve, biotopi naturali e Natura 2000 – SIC e ZPS)
Per ciascun servizio svolto l'offerente dovrà compilare **solo ed esclusivamente la scheda allegate IV** – composta da una facciata per esperienza e indicando un numero massimo di 5 (cinque) servizi svolti, uguali o analoghi a quelli previsti dal presente bando, allegando copia dell'elaborato prodotto o documentazione grafica e fotografica.
Per ciascun servizio dovrà essere riportato il titolo, il committente, l'importo, le date di inizio e fine del servizio, una descrizione del servizio prestato e le professionalità coinvolte.
Se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi devono essere provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.
Ove i servizi indicati dall'offerente fossero stati realizzati nel contesto della partecipazione ad un raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi, un consorzio o un Gruppo Europeo di Interesse Economico, è necessario indicare il ruolo svolto dall'offerente, sia sotto il profilo qualitativo (tipo di attività svolta) che quantitativo (parte percentuale del servizio realizzata).
Le suddette schede dovranno essere firmate in calce dal titolare dell'impresa o legale rappresentante dell'offerente. Nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo o associazione di professionisti, le suddetta schede dovranno essere siglate in ogni pagina da tutti i partecipanti al raggruppamento o associazione e sottoscritta, in calce, da tutti i professionisti e dai legali rappresentanti dei partecipanti al raggruppamento. In caso di raggruppamento già costituito, le schede dovranno essere firmate dal legale rappresentante del soggetto individuato come mandatario.
b – documentazione inerente i servizi prestati, come sopra indicati nelle schede allegato IV, rappresentata da copia dell'elaborato realizzato, nello svolgimento del servizio indicato, oppure dalla relativa documentazione grafica o fotografica.
Art. 10 - Elaborazione dell'offerta economica
L'offerta economica, **allegato V**, dovrà essere siglata in ogni pagina e sottoscritta, in calce per esteso, da parte del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'offerente. Nel caso di costituendo raggruppamento o associazione di professionisti, l'offerta economica dovrà essere siglata in ogni pagina da tutti i partecipanti al raggruppamento e sottoscritta, in calce, da tutti i professionisti e dai legali rappresentanti dei partecipanti al raggruppamento. In caso di raggruppamento già costituito, l'offerta economica dovrà essere siglata dal legale rappresentante del soggetto individuato come mandatario.
L'offerta economica dovrà contenere, pena l'esclusione, chiaramente indicato in lettere e cifre, il prezzo proposto per l'espletamento del servizio, al netto dell'IVA.
Non sono ammesse, a pena d'esclusione, offerte in aumento.
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e il prezzo indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione.
Il prezzo offerto dovrà essere giustificato ai sensi dell'art. 86, comma 5° del codice, relativamente alle voci di costo che formano l'importo complessivo offerto. In particolare tali voci di costo devono riguardare: a) economia del metodo di prestazione del servizio, b) prestazioni professionali o equiparate, c) spese generali.
Per eventuali verifiche dell'anomalie dell'offerta l'Amministrazione potrà, comunque, richiedere chiarimenti e specificazioni degli elementi che compongono il prezzo offerto.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA

Art. 11 presentazione delle offerte

L'offerta, in lingua italiana, dovrà essere redatta in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti di pubblici servizi.
L'offerta, contenuta in un unico plico, chiuso e sigillato con ceralacca, recante la dicitura "Offerta per gara con procedura aperta per l'ideazione di composit-logo del sistema delle aree naturali tutelate del Friuli

Venezia Giulia in attuazione del progetto "S.A.R.A. Sistema Aree Regionali Ambientali – Costituzione del Sistema regionale delle aree naturali, finanziamento DOCUP Ob2 2000-2006, azione 3.1.1", **dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 21 maggio 2007 al seguente indirizzo**:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio tutela ambienti naturali e fauna della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, Uffici di Via di Toppo, 40 – 33100 UDINE
Ai fini della verifica del rispetto del suddetto termine si specifica che farà fede solo ed esclusivamente la data e l'ora di ricezione da parte dell'Amministrazione appaltante.
Il plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, tre buste separate, ognuna sigillata con ceralacca, controfirmate su tutti i lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente A) "Documentazione", B) "Curriculum - professionalità", C) "Offerta economica".
La Busta **A) "Documentazione"** dovrà contenere, pena l'esclusione,:
a.1 - l'istanza di partecipazione, redatta secondo lo schema allegato I al presente capitolato;
a.2 – dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara in oggetto, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo gli schemi allegati II e III. La produzione delle suddette dichiarazioni sostitutive è alternativa alla produzione delle relative certificazioni.
a.3 - copia del bando di gara e del capitolato d'oneri, comprensivo dei fac-simili allegati, sottoscritti e firmati in ogni pagina in segno di approvazione e accettazione incondizionata delle previsioni ivi contenute;
a.4 – cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo a base d'asta, prestata ai sensi e con le modalità previste dall'art. 75 del D.lgs. 163/2006 che, a pena di esclusione, deve:

1- indicare testualmente il seguente oggetto: "Gara con procedura aperta per l'ideazione di composit-logo del sistema delle aree naturali tutelate del Friuli Venezia Giulia in attuazione del progetto "S.A.R.A. Sistema Aree Regionali Ambientali – Costituzione del Sistema regionale delle aree naturali, finanziamento DOCUP Ob2 2000-2006, azione 3.1.1";
2 - garantire, in relazione alla gara indicata nell'oggetto, la sussistenza dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa indicati dall'offerente, secondo le previsioni del presente bando di gara, nonché la mancata sottoscrizione del contratto in caso di aggiudicazione;
3 - prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'obbligo al pagamento dell'importo garantito non oltre quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta dell'Amministrazione;
4 - avere validità di almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
5 - prevedere, ai sensi dell'art. 75, comma 5 del codice, l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per ulteriori novanta giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su semplice richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.

Nel caso in cui la suddetta cauzione provvisoria venisse fornita, ai sensi dell'art. 75, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, presso una sezione della Tesoreria del Friuli Venezia Giulia, le specifiche di cui ai precedenti punti da 2) a 5) dovranno essere fornite tramite dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante dell'offerente.
a.5 – dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del codice, qualora l'offerente risultasse affidatario.
La Busta **B) "Curriculum - professionalità"** dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti indicati all'art 9:
b.1 - le schede, allegato IV, inerenti il curriculum - professionalità acquisita dall'offerente, debitamente sottoscritte dall'offerente medesimo;
b.2 – copia degli elaborati inerenti il servizio indicato in ciascuna scheda IV o la relativa documentazione grafica o fotografica.
La Busta **C) "Offerta economica"** dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti indicati all'art.10:
c.1 - l'offerta economica redatta secondo lo schema allegato V;
c.2 – le giustificazioni di cui agli artt. 86 e 87, comma 2, del codice, relativamente alle voci di costo che formano l'importo complessivo offerto.

Art. 12 nomina della Commissione e svolgimento della gara

Per l'espletamento del procedimento di gara è nominata, dal Direttore del Servizio tutela ambienti naturali e fauna, una Commissione di valutazione composta da non meno di tre membri.
Le operazioni di gara avranno inizio alle ore 9,30 del giorno successivo alla scadenza del termine indicato al precedente articolo 12, presso l'indirizzo di cui al bando di gara e si svolgeranno come di seguito illustrato:

a) la Commissione di gara procederà, in seduta pubblica, all'esame della documentazione di cui alle Buste A), e valuta la sussistenza dei requisiti minimi richiesti.
Essa potrà, eventualmente, richiedere documenti e informazioni complementari, ai sensi dell'art. 46 del codice;
b) la Commissione procederà, nella medesima o in una successiva seduta pubblica, all'apertura delle Buste B), al fine di verificarne il contenuto;
c) successivamente, la Commissione valuterà, in una o più sedute riservate, le schede curriculum - professionalità, e i relativi allegati, contenuti nelle Buste B) sulla base dei criteri stabiliti nel bando e riportati nel presente Capitolato. La valutazione tra le varie offerte verrà effettuata con il sistema del confronto a coppie. La Commissione valuta quale dei due elementi che formano la coppia sia da preferire. Tenuto conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande) a 6 (preferenza massima). Una volta terminato il confronto delle coppie saranno sommati i punti attribuiti, da parte della Commissione, ad ogni curriculum. Tali somme provvisorie verranno trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie.
Il coefficiente così determinato verrà utilizzato per l'attribuzione del punteggio definitivo.
d) terminata la valutazione delle schede curriculum - professionalità, la Commissione procederà, in seduta pubblica, alla valutazione delle offerte economiche contenute nelle Buste C) e ne valuterà il contenuto nel rispetto dei criteri indicati dal bando e specificati nel presente capitolato;
e) infine, la Commissione provvederà a stilare una graduatoria delle offerte, definita sommando il punteggio delle valutazioni dei curriculum – professionalità ed economiche e l'offerta che ottiene il punteggio più elevato è selezionata come economicamente più vantaggiosa.
Si procederà alla individuazione della soglia di anomalia, ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del D.Lgs. 163/06 ed alla verifica delle offerte eventualmente anomale, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 87 del D.Lgs. 163/06. Devono ritenersi anomale tutte le offerte in cui sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambe pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
L'amministrazione, nel caso di anomalie dell'offerta, si riserva la facoltà di richiedere ulteriori giustificazioni rispetto a quelle presentate, ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta. Il procedimento di presentazione ed esame delle giustificazioni è disciplinato dagli artt. 87 e 88 del D.Lgs. 163/06.
Completate le operazioni di gara, la Commissione formerà la graduatoria degli offerenti, attribuendo a ciascuno degli ammessi un punteggio e rimettendo gli atti e i verbali di gara all'Amministrazione.
L'aggiudicazione definitiva del servizio verrà effettuata dal Committente, in persona del Direttore del Servizio tutela ambienti naturali e fauna, e sarà comunicata ad ogni concorrente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Tutte le operazioni eseguite dalla Commissione verranno descritte da appositi verbali.

Art. 13 criteri di aggiudicazione

Il servizio viene affidato, ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da determinarsi mediante l'applicazione dei seguenti criteri di valutazione, ordinati in relazione all'importanza relativa ad essi assegnata:
- Curriculum – professionalità dell'offerente (max. punti 75/100)
- Offerta economica (max. punti 25/100)

La valutazione tra le varie offerte prestate sarà effettuata con il sistema del confronto a coppie.
Per i **CURRICULUM - PROFESSIONALITÀ** i punti sono attribuiti sulla base della valutazione della migliore professionalità acquisita dall'offerente per la realizzazione di lavori e servizi prestati, a decorrere dal 2000 e già conclusi alla data di presentazione dell'offerta, uguali o analoghi a quelli richiesti, massimo 5 (cinque) servizi, utilizzando solo ed esclusivamente le schede allegato IV (una scheda da una facciata per servizio reso) debitamente firmate dall'offerente come specificato all'art. 9.
A ciascuna scheda dovrà essere allegato l'elaborato derivante dal servizio reso e/o la relativa documentazione grafica, fotografica necessaria alla valutazione del servizio prestato.
Verranno privilegiati i servizi e i lavori, svolti dall'offerente, attinenti al servizio richiesto, come descritto agli artt.2 e 3, in particolare se finalizzati alla valorizzazione e promozione delle aree naturali tutelate e protette (parchi, riserve, biotopi naturali e aree Natura 2000- Sic e ZPS).
Punteggio massimo valutazione curriculum-professionalità offerente : 75/100.
Per l'**OFFERTA ECONOMICA** (max 25/100), i punti sono attribuiti sulla base della seguente formula:
p = (Cmin/Coff) x 25, dove
Cmin = è il compenso minimo richiesto
Coff = è il compenso richiesto dal concorrente in esame.

L'aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che otterrà il punteggio complessivo più vicino a cento sulla base della graduatoria ottenuta seguendo i suddetti criteri.
In caso di parità di punteggio complessivo (curriculum-professionalità più offerta economica) l'appalto sarà aggiudicato al concorrente con offerta economica più bassa.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione del servizio di cui al presente bando, nell'ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio, sia venuta meno la necessità delle prestazioni richieste.
La gara sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta, che comunque sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione.

Art. 14 aggiudicazione

Dell'aggiudicazione dell'appalto sarà data comunicazione a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa.
A seguito dell'aggiudicazione, il controllo sulla sussistenza dei requisiti in capo all'aggiudicatario avverrà con le modalità e i tempi previsti dall'art. 48 del codice.
L'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione.

Art. 15 cauzione definitiva

L'aggiudicatario sarà tenuto a prestare, in sede di stipulazione del contratto, una fideiussione bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art. 113 del codice, per importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento e' di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.
La garanzia fideiussoria è svincolata a conclusione del Servizio e ad avvenuta conferma della regolare esecuzione del Servizio.
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento. In tale caso l'Amministrazione aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Art. 16 responsabile unico del procedimento e referente

Per la massima fluidità ed efficacia dei rapporti reciproci nell'esecuzione del presente affidamento, l'Amministrazione è rappresentata dal Responsabile Unico del Procedimento, indicato nel bando, con i poteri previsti dall'art. 10 del codice, mentre l'aggiudicatario indicherà un proprio rappresentante definito Referente.
In caso di sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento o del Referente, la parte che procede in tal senso deve darne comunicazione scritta, anche a mezzo fax, all'altra parte.

Art. 17 proprietà delle risultanze del servizio

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati, su supporto cartaceo, informatico o altro diverso formato, realizzati dall'Aggiudicatario nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente Servizio, sono e rimarranno di titolarità esclusiva della Committente, che potrà, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale. Detti diritti, ai sensi della normativa sulla protezione del diritto d'autore, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.
L'Aggiudicatario si obbliga espressamente a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione e il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione appaltante in eventuali registri od elenchi pubblici.
L'Aggiudicatario indicherà tutti gli elementi del Servizio per i quali esiste già un diritto d'autore o un altro diritto di proprietà ed egli garantisce, con la presente clausola, di avere ottenuto dal titolare (o dai titolari) dei suddetti diritti o dai suoi (loro) rappresentanti legali l'autorizzazione a utilizzare i suddetti elementi. Tutte le spese eventualmente sostenute dal contraente per il rilascio della suddetta autorizzazione saranno a suo carico.
L'Amministrazione, su specifica richiesta scritta e motivata dell'Aggiudicatario, potrà autorizzare l'uso

degli elaborati realizzati nell'ambito del presente Servizio fatto salvo l'impegno a citare l'Amministrazione quale promotore del Servizio.
E facoltà dell'Amministrazione citare, in qualsiasi occasione, il nominativo dell'Aggiudicatario quale fornitore del Servizio richiesto.

Art. 18 permessi ed autorizzazioni

Le pratiche necessarie per ottenere i permessi e le autorizzazioni funzionali all'esecuzione dell'incarico in virtù delle leggi e dei regolamenti in vigore nei luoghi in cui devono essere svolti i compiti affidati all'aggiudicatario, ivi comprese le eventuali spese, incombono esclusivamente all'aggiudicatario stesso.
Qualora l'aggiudicatario non dovesse poter ottenere, per sua manchevolezza, uno dei permessi o una delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione dell'incarico pregiudicandone la sua realizzazione il Committente potrà risolvere il contratto senza preavviso.

Art. 19 osservanza di norme previdenziali, assistenziali e a tutela della mano d'opera

L'aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento del Servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.
L'aggiudicatario ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi prestata direttamente all'interno dei locali della Committente, sollevando quest'ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento.
L'aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente Capitolato, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza la Committente da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.
L'aggiudicatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati per l'esecuzione del servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori.
I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicatario per tutta la durata del servizio indipendentemente dalla natura e dimensioni dell'aggiudicatario e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L'aggiudicatario sarà tenuto a prestare, ai fini della stipula del contratto, il Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C., ai sensi del D.L. 25 settembre 2002, n.210, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 settembre 2002, n.266.

Art. 20 suddivisione del servizio, inammissibilità delle varianti, inammissibilità del subappalto

Non sono ammesse offerte parziali, il servizio è indivisibile.
Non sono ammesse offerte in variante.
Non è ammesso il subappalto.

Art. 21 tempistica di esecuzione

Per lo svolgimento delle varie azioni connesse al raggiungimento degli obiettivi, l'aggiudicatario dovrà rispettare la tempistica di seguito indicata, i cui termini decorrono dalla data di stipula del contratto,.
a - studio, ideazione e progettazione grafica del "marchio" e integrazione, aggiornamento e adeguamento dell'esistente manuale d'uso del marchio "Ospiti di gente unica" : 2 (due) mesi;
b - studio, ideazione e progettazione grafica di composit-logo tra il "marchio" e gli esistenti loghi delle aree naturali protette del Friuli Venezia Giulia. Studio, ideazione e stesura del "manuale d'uso" dei composit-logo: 4 (quattro) mesi;
c - studio, ideazione e definizione dell'immagine comune del sistema delle aree naturali tutelate del Friuli Venezia Giulia: 6 (sei) mesi;
d - Studio, ideazione, progettazione grafica e impaginazione di materiale promozionale e didattico nonché dell'espositore materiale promozionale: 8 (otto) mesi
e - assistenza alla stampa, alla fornitura e realizzazione del materiale promozionale, partecipazione a riunioni, incontri, seminari e convegni: intera durata del contratto 12 (dodici) mesi
L'appaltatore, non appena sottoscritto il contratto, deve dare immediato inizio all'espletamento dei servizi previsti nel contratto.

Art. 22 proroghe dei termini

E' facoltà della Committente concedere, su specifica richiesta scritta dall'aggiudicatario, proroghe al

termine di consegna degli elaborati previsti nelle singole fasi per cause adeguatamente comprovate che non siano imputabili all'aggiudicatario e che abbiano direttamente influito sullo svolgimento dell'incarico

Art. 23 recesso unilaterale e sospensione del servizio

L'Amministrazione potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il contratto nei confronti dell'aggiudicatario qualora, a proprio giudizio, nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti i quali modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto e ne rendano impossibile la sua conduzione a termine. In tale ipotesi saranno riconosciute all'aggiudicatario le spese sostenute e/o impegnate alla data di comunicazione del recesso.
L'Amministrazione avrà la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi, l'efficacia del contratto stipulato con l'aggiudicatario, per periodi non superiori a sei mesi, dandone comunicazione scritta allo stesso. In conseguenza dell'esercizio della facoltà di sospensione, nessuna somma sarà dovuta all'aggiudicatario.

Art. 24 modalità di pagamento

I pagamenti saranno effettuati per ogni stato di avanzamento in relazione ad ognuno dei quali la Committente erogherà l'importo da contratto, con le seguenti modalità:
- il 20% (dieci per cento) verrà erogato dopo 2 (due) mesi dalla stipula del contratto, previa verifica della rispondenza delle prestazioni ricevute con quanto previsto dal contratto e nel capitolato;
- il 25% (venti per cento) verrà erogato dopo 4 (quattro) mesi dalla stipula del contratto, previa verifica della rispondenza delle prestazioni ricevute con quanto previsto dal contratto e nel capitolato;
- il 25% (venti per cento) verrà erogato dopo 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto, previa verifica della rispondenza delle prestazioni ricevute con quanto previsto dal contratto e nel capitolato;
- il 20% (venti per cento) verrà erogato dopo 8 (otto) mesi dalla stipula del contratto, previa verifica della rispondenza delle prestazioni ricevute con quanto previsto dal contratto e nel capitolato;
- il 10% (dieci per cento) verrà erogato ad avvenuto positivo espletamento della verifica finale da parte dell'Amministrazione della rispondenza di tutte le attività svolte con quanto previsto dal contratto, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento (RUP). Il certificato finale di regolare esecuzione sarà consegnato anche all'appaltatore.

La liquidazione di ogni importo, come sopra indicato, avverrà a presentazione di regolare fattura, previo parere di conformità del Responsabile Unico del Procedimento, a conferma della regolare esecuzione del servizio reso, entro 60 giorni dal suo ricevimento. La suddetta liquidazione avverrà mediante accreditamento su conto corrente bancario intestato all'appaltatore e da esso indicato. Tale modalità di pagamento, nonché il numero del conto e le coordinate bancarie, dovranno sempre essere indicate sulle fatture così come il riferimento al Servizio e al finanziamento DOCUP Obiettivo 2 2000-2006.

Art. 25 oneri ed obblighi dell'aggiudicatario

Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:
- tutte le spese sostenute per la partecipazione alla presente gara;
- tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del servizio dal giorno della notifica della aggiudicazione e per tutta la sua durata;
- la ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio del Responsabile unico del procedimento non risultassero eseguiti a regola d'arte o non rispondessero a quanto previsto dal contratto. In tale caso il Responsabile unico del procedimento potrà richiedere, mediante richiesta scritta inviata anche via fax o posta elettronica, modifiche e integrazioni.

Nel caso di richiesta di modifiche e integrazioni i testi, documenti o elaborati devono essere adeguati entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta scritta inviata dal Responsabile unico del procedimento o dalla Committente;
- l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente alla Committente ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto;
- l'obbligo di riservatezza per tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dall'aggiudicatario verrà a conoscenza nello svolgimento del servizio che devono essere considerati riservati e coperti da segreto.
- l'obbligo di collaborare con la Direzione della comunicazione, con l'Agenzia regionale Turismo FVG e con gli Enti e organi gestori delle aree naturali protette del Friuli Venezia Giulia;
- l'obbligo di collaborare con i soggetti, anche esterni all'Amministrazione regionale, che di volta in volta saranno indicati dalla Committente, al fine di integrare i risultati del Servizio richiesto con le altre attività previste dal progetto "S.A.R.A. Sistema aree regionali ambientali – Creazione sistema regionale delle aree naturali", e con le attività previste da altri progetti dell'Amministrazione regionale, in essere, previsti o in fase di avvio, che comportino il coordinamento delle attività ivi previste;

- l'obbligo di ottenere l'approvazione dei risultati derivanti, volta per volta, dall'espletamento dell'incarico dal Servizio tutela ambienti naturali e fauna e, a seconda dei casi e come indicato all'art. 3, dalla Direzione della comunicazione e da Turismo FVG;
- l'obbligo di partecipazione del "Referente" a incontri, seminari, convegni e conferenze che verranno organizzati dall'Amministrazione regionale, dagli Enti e organi gestori delle aree naturali tutelate, dalle autorità statali e comunitarie , e da altri Enti ed Istituti finalizzati alla realizzazione dell'incarico di cui al presente bando, a promuovere le attività e i risultati dell'incarico stesso e permettere la realizzazione del progetto "S.A.R.A. Sistema aree regionali ambientali – Creazione sistema regionale delle aree naturali", nonché a specifiche riunioni di lavoro e a qualsiasi altra attività per lo svolgimento della quale si rendesse necessaria la presenza del suddetto "Referente".
La convocazione a incontri di lavoro, seminari, convegni e conferenze sarà effettuata dalla Committente tramite comunicazione scritta inviata all'aggiudicatario per posta, fax o posta elettronica con almeno cinque giorni di preavviso.
La suddetta attività si svolgerà durante tutta la durata del servizio;

VERIFICHE E PENALI

Art. 26 verifiche - penali per ritardi

Qualora i risultati fossero giudicati non soddisfacenti, l'aggiudicatario è tenuto a provvedere agli adeguamenti relativi secondo le indicazioni del Responsabile unico del procedimento ed entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della relativa richiesta scritta. Qualora l'aggiudicatario si rifiuti di provvedere o provveda scaduti i termini, la Committente applicherà la penale prevista nel successivo capoverso ed eventualmente si riserva di provvedere con altra Ditta, imputando i costi all'aggiudicatario stesso.
Nel caso di ritardi o scostamenti rispetto alla tempistica definita nel Capitolato e nell'Offerta tecnica-metodologica, ovvero diversamente concordata con la Committente, imputabili all'aggiudicatario, sarà applicata nei confronti di quest'ultimo una penale di euro 200,00 (duecento/00) al giorno, ferma restando comunque la richiesta dei danni subiti dalla Committente.
La suddetta penale sarà trattenuta, a scelta della Committente, dallo stato di avanzamento successivo al verificarsi dell'inadempimento o dalla fideiussione, salva, in ogni caso, la facoltà per la Committente di risolvere il contratto stesso e salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo.

Art. 27 risoluzione anticipata

Il venire meno, a seguito dell'aggiudicazione, o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel bando o nel presente Capitolato, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Committente.

Art. 28 recesso

La Committente può recedere dal Contratto in qualsiasi momento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'opera prestata, comprensivo delle spese sostenute, e a un indennizzo commisurato alla quota di servizio residuo da effettuare, nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo delle prestazioni ancora da eseguire secondo le previsioni contrattuali.
Il pagamento di quanto previsto per il recesso è effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa dell'opera prestata e delle spese sostenute e, per quanto attiene all'indennizzo per la parte residua, previa presentazione di una relazione attestante tipologia ed entità delle spese programmate accompagnata comunque dai documenti giustificativi dell'avvenuto pagamento delle stesse.
Le modalità e i tempi di liquidazione del pagamento sono quelli previsti dall'articolo 22 del presente Capitolato.

Art. 29 riservatezza

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dai concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e della eventuale e successiva stipula e gestione del contratto di incarico secondo le modalità e le finalità di cui al D.Lgs. 196/2003.

Art. 30 legge applicabile e foro competente

Il Contratto che verrà stipulato dalle parti è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra l'Amministrazione e l'aggiudicatario in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto sarà deferita all'Autorità giudiziaria, foro di Trieste, con esclusione della competenza arbitrale.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott. Rolando Della Vedova

Procedura aperta per l'affidamento del servizio inerente l'ideazione e progettazione di Composit-logo del sistema delle aree naturali tutelate del Friuli Venezia Giulia, ideazione e stesura del manuale d'uso dei Composit-logo, ideazione grafica e impostazione materiale promozionale e pubblicitario del sistema, servizi e oneri accessori, in attuazione del progetto "SARA Sistema Aree Regionali Ambientali - Costituzione del sistema regionale delle aree naturali" cofinanziato a valere sul DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, azione 3.1.1.

AVVERTENZE:

1. Il presente documento forma parte integrante e sostanziale del bando di gara a cui è allegato e la presentazione della domanda di partecipazione comporta la conoscenza delle informazioni ed indicazioni qui di seguito esposte.
2. Ai fini dell'ammissione al pubblico incanto, il concorrente deve presentare un'istanza di ammissione alla gara, secondo lo schema di cui all'Allegato I al presente capitolato d'oneri. Tale istanza deve essere corredata dai documenti, dalle certificazioni e dalle dichiarazioni previsti dal medesimo schema di istanza, fatta naturalmente eccezione per le dichiarazioni in concreto non riferibili al concorrente, nonché da tutte le ulteriori dichiarazioni necessarie per la partecipazione alla gara, oppure dalle dichiarazioni sostitutive dei suddetti documenti e certificazioni, ai sensi dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. In caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell'articolo 48 che richiama il successivo art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre le sanzioni amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi.
4. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 e 18 e seguenti, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si forniscono le informazioni di seguito indicate:

a. I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per l'affidamento di appalti di servizi;
b. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione alla gara, il concorrente è tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesti, a pena di esclusione dalla gara medesima. Per i documenti da presentare ai fini dell'eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, il concorrente che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionato con la decadenza dall'aggiudicazione;
c. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
- al personale dipendente dell'Amministrazione, a Turismo FVG, al Responsabile unico del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
- al personale dell'Unione Europea o dell'Amministrazione statale coinvolto per ragioni di servizio;
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità come previsto dalla legge in materia di servizi;

d. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza; I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nei casi previsti dalla legge;
e. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, compatibilmente con le disposizioni sul trattamento dei dati da parte delle amministrazioni pubbliche.

ALLEGATO I
SCHEMA DI ISTANZA

Spett.le
REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale risorse agricole,
naturali, forestali e montagna
SERVIZIO TUTELA AMBIENTI
NATURALI E FAUNA
VIA DI TOPPO, 40
33100 UDINE

OGGETTO: **Istanza di ammissione per la partecipazione alla gara, con procedura aperta, per l'affidamento del servizio inerente l'ideazione e progettazione di composit-logo del sistema delle aree naturali tutelate del Friuli Venezia Giulia, ideazione e stesura del manuale d'uso dei composit-logo, ideazione grafica e impostazione materiale promozionale e pubblicitario del sistema, servizi e oneri accessori, in attuazione del progetto "S.A.R.A. Sistema Aree Regionali Ambientali – Costituzione del sistema regionale delle aree naturali" cofinanziato a valere sul DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, azione 3.1.1.**
*[**Avvertenza:** In caso di raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi o associazione di professionisti, l'istanza deve essere presentata congiuntamente da tutti i titolari e/o rappresentanti legali dei prestatori raggruppati. Gli allegati II e III dell'istanza devono essere presentati da ciascun partecipante al raggruppamento.]*

Il/I sottoscritto/i : ____ 1)

residente nel Comune di ______________________________ Provincia __________

Via/Piazza ________________ nella qualità di ___________(*titolare della Impresa* ____________ o

*legale rappresentante del impresa/Ente*_________________) con sede nel Comune di __________

Provincia ___________Via/Piazza ____________ con codice fiscale numero ________________

e con partita I.V.A. numero ______________________ telefono __________fax__________

e-mail______________________), detto più avanti anche *offerente*;

2)____;

3)____;

CHIEDE/CHIEDONO

che_______________(*l'impresa, Ente o società o cooperativa o consorzio oppure il raggruppamento di prestatori di servizi avente come mandatario* _________________ *e mandanti*_____________)

venga ammessa/o al pubblico incanto indicato in oggetto.
A tal fine

DICHIARA/DICHIARANO

- di aver preso visione di tutta la documentazione di gara e di tutte le circostanze generali e particolari, che possono influire sullo svolgimento del servizio contenute nel bando, nel capitolato e nei relativi allegati, nonché nei documenti/atti specificamente richiamati dal bando e dal Capitolato e di aver ritenuto le suddette circostanze tali da consentire l'offerta;
- di accettare integralmente tutti gli atti e tutti i documenti a base d'asta, ed espressamente tutti gli oneri previsti nei predetti documenti;
- di avere tenuto conto, nel redigere l'offerta, degli obblighi e degli oneri connessi alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro previsti dalle vigenti normative e delle condizioni e disposizioni in materia di lavoro, previdenza ed assistenza in vigore.

Eventualmente aggiungere:
- di avere intenzione di costituirsi giuridicamente in raggruppamento di prestatori di servizi o associazione di professionisti e di nominare, fin da ora, quale mandatario il
____.

Allega/Allegano alla presente istanza:
1 - Dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara in oggetto, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo gli schemi di seguito allegati (Allegati II e III al presente capitolato). *[La produzione delle suddette dichiarazioni sostitutive è alternativa alla produzione delle relative certificazioni]*;
2 – copia del bando di gara e del capitolato d'oneri, comprensivo degli allegati, siglati in ogni pagina numerata e sottoscritto in calce per accettazione;
3 – schede inerenti il curriculum-professionalità;
4 - copia degli elaborati inerenti i servizi prestati come indicati nelle relative schede;
5 - cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo a base d'asta, secondo le modalità previste dalla normativa;
6 - dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del codice, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Data

____
Firma leggibile

ALLEGATO II

Spett.le
REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale risorse agricole,
naturali, forestali e montagna
SERVIZIO TUTELA AMBIENTI
NATURALI E FAUNA
VIA DI TOPPO, 40
33100 UDINE

OGGETTO: **Istanza di ammissione per la partecipazione alla gara, con procedura aperta, per l'affidamento del servizio inerente l'ideazione e progettazione di composit-logo del sistema delle aree naturali tutelate del Friuli Venezia Giulia, ideazione e stesura del manuale d'uso dei composit-logo, ideazione grafica e impostazione materiale promozionale e pubblicitario del sistema, servizi e oneri accessori, in attuazione del progetto "S.A.R.A. Sistema Aree Regionali Ambientali – Costituzione del sistema regionale delle aree naturali" cofinanziato a valere sul DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, azione 3.1.1.**

Il/I sottoscritto/i : ______________________________

residente nel Comune di ______________________________ Provincia ______________

Via/Piazza ______________________ nella qualità di ______________ (*libero professionista, titolare della Impresa* ______________________________ o *legale rappresentante del impresa/Ente* ______________________________ con sede nel Comune di ______________

Provincia ______________ Via/Piazza ______________ con codice fiscale numero ______________

e con partita I.V.A. numero ______________ telefono ______________ fax ______________

e-mail ______________________, detto più avanti anche *offerente*;

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre le sanzioni amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi,

DICHIARA

ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, che:

[Se trattasi di imprese]

l'impresa che rappresenta è inscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio o nel registro professionale/commerciale di ______________________________;

per attività *(specificare le attività per la quale è inscritta)*: ______________________________;

ed attesta i seguenti dati:

numero d'iscrizione: ______________________. data d'iscrizione: ______________________;

durata della Impresa/data termine: ______________________________;

forma giuridica:____;
[**N.B.** *Specificare se impresa individuale, associazione professionale, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperativa a responsabilità limitata,società cooperativa a responsabilità illimitata, consorzio di cooperative, consorzi stabili,ecc.]*.

organi di Amministrazione:____
[**N.B.** *indicare nominativi ed esatte generalità, nonché poteri loro conferiti: in particolare,per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società, i consorzi tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, specificando quali sono i membri muniti di rappresentanza];*

[Se trattasi di Enti privati]
forma giuridica____;

estratto dello Statuto *(da cui risulti che l'attività oggetto del presente appalto non sia incompatibile con le norme statutarie* ____;

organi di Amministrazione: ____;
[**N.B.** *indicare nominativi ed esatte generalità, nonché poteri loro conferiti e nominativi dei membri muniti di rappresentanza];*

[Se trattasi di cooperativa o consorzio di cooperative]
in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, è regolarmente iscritta/o nel/nello Registro prefettizio ______________________ *oppure* Schedario generale della cooperazione ______________________;

[Se trattasi di consorzio ordinario di concorrenti]
di concorrere - partecipando come consorzio - per le seguenti Imprese/Enti consorziate/i ______________________ *[indicare denominazione e sede legale di ciascuno dei consorziati]*;

DICHIARA ALTRESI'

ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000:
- di **non** trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara, come specificate dall'articolo 38, comma 1, D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, del quale si riporta, qui di seguito, la testuale formulazione che riguarda i concorrenti:
  a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  b) nei cui confronti e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
  c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:
    - del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico,

se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
- degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
m) nei cui confronti e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all'art. 1-bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001, n. 383, come aggiunto dall'art. 3, D.L. 25 settembre 2002, n.210, convertito nella legge 22 novembre 2002, n. 266;
- che il fatturato globale realizzato nell'ultimo triennio è stato il seguente:

Anno	Importo
2004	
2005	
2006	
Totale	

- che il fatturato specifico relativo allo svolgimento di servizi, studi, ricerche, indagini, lavori, ecc. svolti nell'ultimo triennio e attinenti, analoghi o similari alle attività previste per lo svolgimento del servizio posto a base di gara è pari a:

Anno	Importo
2004	
2005	
2006	
Totale	

- che i principali servizi (studi, ricerche, indagini, lavori, ecc.), svolti nell'ultimo triennio, attinenti, analoghi o similari alle attività previste per lo svolgimento del servizio richiesto con il presente bando sono i seguenti*:

Anno	Importo	Data	Destinatari
2004			
2005			
2006			

- di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento di prestatori di servizi o consorzio o Gruppo Europeo di Interesse Economico;

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente gara di società, singole o raggruppate, che si trovano in rapporto di controllo con quella da egli rappresentata, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
- che la propria offerta non è imputabile ad un unico centro decisionale che riguardi anche altri offerenti, singoli o raggruppati, ai sensi dell'art. 34, comma 2, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Data

____
Firma leggibile

Avvertenza:
*Nel caso in cui i servizi analoghi indicati fossero stati realizzati nel contesto della partecipazione ad un raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi, un consorzio o un Gruppo Europeo di Interesse Economico, è necessario indicare il ruolo svolto dal prestatore di servizi, sia sotto il profilo qualitativo (tipo di attività svolta) che quantitativo (parte percentuale del servizio realizzata). Ai sensi dell'art. 42, comma 1, lett. a) del codice, per ciascun servizio dovrà essere indicato l'importo, le date e i destinatari, pubblici o privati; fermo restando quanto stabilito dall'art. 42, comma 4, del codice, se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi devono essere provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.

Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti dichiaranti (art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). In tale caso le firme non dovranno essere autenticate.

ALLEGATO III

Spett.le
REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale risorse agricole,
naturali, forestali e montagna
SERVIZIO TUTELA AMBIENTI
NATURALI E FAUNA
VIA DI TOPPO, 40
33100 UDINE

OGGETTO: **Istanza di ammissione per la partecipazione alla gara, con procedura aperta, per l'affidamento del servizio inerente l'ideazione e progettazione di composit-logo del sistema delle aree naturali tutelate del Friuli Venezia Giulia, ideazione e stesura del manuale d'uso dei composit-logo, ideazione grafica e impostazione materiale promozionale e pubblicitario del sistema, servizi e oneri accessori, in attuazione del progetto "S.A.R.A. Sistema Aree Regionali Ambientali – Costituzione del sistema regionale delle aree naturali" cofinanziato a valere sul DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, azione 3.1.1.**

*[**Avvertenza**: La successiva dichiarazione deve essere resa dall'imprenditore individuale, da ciascun professionista, **da tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza** se trattasi di società di capitali, da tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo, dai soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, dai legali rappresentanti se trattasi di Enti privati, da coloro che rappresentano stabilmente l'Impresa nel territorio dello Stato se trattasi di società di cui all'articolo 2506 del codice civile, consorzi, cooperative, ecc.].*

Il sottoscritto ____

residente nel Comune di ______________________________Provincia ____________

Via/Piazza ____________nella qualità di __________della ____________con sede nel

Comune di ________Provincia __________Via/Piazza ____________________

con codice fiscale numero ______________e con partita I.V.A. numero ______________

telefono __________fax____________ email ______________________

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi,

DICHIARA

che non è mai stata pronunciata, nei suoi confronti, una condanna con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale e, comunque, di non aver subito condanna per delitti che, a norma dell'art. 32 *quater* del codice penale, comportino l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

DICHIARA ALTRESI'

ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 38, D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Data

____

Firma leggibile

Avvertenza:
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti dichiaranti (art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,n. 445). In tale caso le firme non dovranno essere autenticate.

ALLEGATO IV

Curriculum – professionalità dell'offerente

Spett.le
REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale risorse agricole,
naturali, forestali e montagna
SERVIZIO TUTELA AMBIENTI
NATURALI E FAUNA
VIA DI TOPPO, 40
33100 UDINE

OGGETTO: **Gara, con procedura aperta, per l'affidamento del servizio inerente l'ideazione e progettazione di composit-logo del sistema delle aree naturali tutelate del Friuli Venezia Giulia, ideazione e stesura del manuale d'uso dei composit-logo, ideazione grafica e impostazione materiale promozionale e pubblicitario del sistema, servizi e oneri accessori, in attuazione del progetto "S.A.R.A. Sistema Aree Regionali Ambientali – Costituzione del sistema regionale delle aree naturali" cofinanziato a valere sul DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, azione 3.1.1.**

*[**Avvertenza** Nel caso di costituendo raggruppamento o associazione di professionisti la deve essere presentata congiuntamente e firmata, in calce e per esteso, da tutti i professionisti e dai legali rappresentanti dei partecipanti al raggruppamento. In caso di raggruppamento/associazione già costituito firma, in calce e per esteso, dal legale rappresentante del soggetto individuato come mandatario.]*

Il/I sottoscritto/i : ____________________________________ 1)

residente nel Comune di ______________________________ Provincia __________

Via/Piazza ______________ nella qualità di __________(*titolare della Impresa* __________ o *legale rappresentante dell'impresa/Ente*________________) con sede nel Comune di __________

Provincia __________Via/Piazza __________ con codice fiscale numero ______________

e con partita I.V.A. numero ____________________ telefono __________fax__________

e-mail____________________);

2)____;

3)____;

DICHIARA/DICHIARANO

di avere svolto i servizi indicati nelle schede allegate.

Data

____

Firma leggibile

Allega

- n. ____ schede inerenti i servizi prestati:
- copia elaborati inerenti lo svolgimento del servizio indicato o relativa documentazione grafica o fotografica;
- certificati rilasciati e vistati da amministrazioni e Enti pubblici.

Allegato IV

SCHEDA PROFESSIONALITA CONCORRENTE SERVIZIO SVOLTO N.1	Titolo del servizio svolto ____ Committente ____ Importo ____ Data inizio ____ data fine ____

Indicare i servizi svolti, a decorrere dal 2000 ad oggi e già conclusi, avuto riguardo al solo settore specifico ed evidenziando quelli attinenti al servizio richiesto in particolare se finalizzate alla valorizzazione e promozione delle aree naturali tutelate e protette (Parchi, riserve, biotopi naturali, Rete Natura 2000). Indicare le professionalità impegnate nello svolgimento del servizio. Ove tali servizi fossero stati realizzati nel contesto della partecipazione ad un raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi, un consorzio o un Gruppo Europeo di Interesse Economico, è necessario indicare il ruolo svolto dal prestatore di servizi, sia sotto il profilo qualitativo (tipo di attività svolta) che quantitativo (parte percentuale del servizio realizzata). Se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi devono essere provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.

Descrizione del servizio

Professionalità impegnate

ALLEGARE RELATIVI ELABORATI E/O DOCUMENTAZIONE GRAFICA O FOTOGRAFICA.

Data

____

Firma leggibile

SCHEDA PROFESSIONALITA CONCORRENTE SERVIZIO SVOLTO N.2

Titolo del servizio svolto ____________________

Committente ____________________

Importo ____________________

Data inizio ____________________ data fine ____________________

Indicare i servizi svolti, a decorrere dal 2000 ad oggi e già conclusi, avuto riguardo al solo settore specifico ed evidenziando quelli attinenti al servizio richiesto in particolare se finalizzate alla valorizzazione e promozione delle aree naturali tutelate e protette (Parchi, riserve, biotopi naturali, Rete Natura 2000). Indicare le professionalità impegnate nello svolgimento del servizio. Ove tali servizi fossero stati realizzati nel contesto della partecipazione ad un raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi, un consorzio o un Gruppo Europeo di Interesse Economico, è necessario indicare il ruolo svolto dal prestatore di servizi, sia sotto il profilo qualitativo (tipo di attività svolta) che quantitativo (parte percentuale del servizio realizzata). Se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi devono essere provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.

Descrizione del servizio

Professionalità impegnate

ALLEGARE RELATIVI ELABORATI E/O DOCUMENTAZIONE GRAFICA O FOTOGRAFICA.

Data

____

Firma leggibile

SCHEDA PROFESSIONALITA CONCORRENTE
SERVIZIO SVOLTO N.3

Titolo del servizio svolto ______________________________

Committente ______________________________

Importo ______________

Data inizio ______________ data fine ______________

Indicare i servizi svolti, a decorrere dal 2000 ad oggi e già conclusi, avuto riguardo al solo settore specifico ed evidenziando quelli attinenti al servizio richiesto in particolare se finalizzate alla valorizzazione e promozione delle aree naturali tutelate e protette (Parchi, riserve, biotopi naturali, Rete Natura 2000). Indicare le professionalità impegnate nello svolgimento del servizio. Ove tali servizi fossero stati realizzati nel contesto della partecipazione ad un raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi, un consorzio o un Gruppo Europeo di Interesse Economico, è necessario indicare il ruolo svolto dal prestatore di servizi, sia sotto il profilo qualitativo (tipo di attività svolta) che quantitativo (parte percentuale del servizio realizzata). Se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi devono essere provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.

Descrizione del servizio

Professionalità impegnate

ALLEGARE RELATIVI ELABORATI E/O DOCUMENTAZIONE GRAFICA O FOTOGRAFICA.

Data

____
Firma leggibile

SCHEDA PROFESSIONALITA CONCORRENTE SERVIZIO SVOLTO N.4

Titolo del servizio svolto ____

Committente ____

Importo ____________________

Data inizio ____________________ data fine ____________________

Indicare i servizi svolti, a decorrere dal 2000 ad oggi e già conclusi, avuto riguardo al solo settore specifico ed evidenziando quelli attinenti al servizio richiesto in particolare se finalizzate alla valorizzazione e promozione delle aree naturali tutelate e protette (Parchi, riserve, biotopi naturali, Rete Natura 2000). Indicare le professionalità impegnate nello svolgimento del servizio. Ove tali servizi fossero stati realizzati nel contesto della partecipazione ad un raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi, un consorzio o un Gruppo Europeo di Interesse Economico, è necessario indicare il ruolo svolto dal prestatore di servizi, sia sotto il profilo qualitativo (tipo di attività svolta) che quantitativo (parte percentuale del servizio realizzata). Se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi devono essere provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.

Descrizione del servizio

Professionalità impegnate

ALLEGARE RELATIVI ELABORATI E/O DOCUMENTAZIONE GRAFICA O FOTOGRAFICA.

Data

____
Firma leggibile

SCHEDA PROFESSIONALITA CONCORRENTE
SERVIZIO SVOLTO N.5

Titolo del servizio svolto ______________________________

Committente ______________________________

Importo ______________________________

Data inizio ______________________________ data fine ______________________________

Indicare i servizi svolti, a decorrere dal 2000 ad oggi e già conclusi, avuto riguardo al solo settore specifico ed evidenziando quelli attinenti al servizio richiesto in particolare se finalizzate alla valorizzazione e promozione delle aree naturali tutelate e protette (Parchi, riserve, biotopi naturali, Rete Natura 2000). Indicare le professionalità impegnate nello svolgimento del servizio. Ove tali servizi fossero stati realizzati nel contesto della partecipazione ad un raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi, un consorzio o un Gruppo Europeo di Interesse Economico, è necessario indicare il ruolo svolto dal prestatore di servizi, sia sotto il profilo qualitativo (tipo di attività svolta) che quantitativo (parte percentuale del servizio realizzata). Se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi devono essere provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.

Descrizione del servizio

Professionalità impegnate

ALLEGARE RELATIVI ELABORATI E/O DOCUMENTAZIONE GRAFICA O FOTOGRAFICA.

Data

____
Firma leggibile

ALLEGATO V
MODELLO OFFERTA ECONOMICA

Spett.le
REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna
SERVIZIO TUTELA AMBIENTI NATURALI E FAUNA
VIA DI TOPPO, 40
33100 UDINE

OGGETTO: **Gara, con procedura aperta, per l'affidamento del servizio inerente l'ideazione e progettazione di composit-logo del sistema delle aree naturali tutelate del Friuli Venezia Giulia, ideazione e stesura del manuale d'uso dei composit-logo, ideazione grafica e impostazione materiale promozionale e pubblicitario del sistema, servizi e oneri accessori, in attuazione del progetto "S.A.R.A. Sistema Aree Regionali Ambientali – Costituzione del sistema regionale delle aree naturali" cofinanziato a valere sul DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, azione 3.1.1.**

*[**Avvertenza** Nel caso di costituendo raggruppamento o associazione di professionisti l'offerta economica deve essere presentata congiuntamente e firmata, in calce e per esteso, da tutti o professionisti e dai legali rappresentanti dei partecipanti al raggruppamento. In caso di raggruppamento/associazione già costituito firma, in calce e per esteso, dal legale rappresentante del soggetto individuato come mandatario.]*

Il/I sottoscritto/i : ____1)

residente nel Comune di ______________________________ Provincia __________

Via/Piazza ______________ nella qualità di __________(*titolare della Impresa* __________ o

*legale rappresentante del impresa/Ente*________________) con sede nel Comune di __________

Provincia __________Via/Piazza ___________ con codice fiscale numero ______________

e con partita I.V.A. numero ____________________ telefono __________fax__________

e-mail____________________);

2)____;

3)____;

OFFRE/OFFRONO

senza alcuna condizione ed eccezione, il seguente prezzo €________ (_______) per lo svolgimento del servizio di cui alla presente gara rispetto all'importo a base di gara pari ad €50.000,00 (cinquantamila/00), IVA esclusa.

ALLEGA/ALLEGANO

- Giustificazioni di cui agli artt. 86 e 87, comma 2, del d.Lgs. n.163/2006,relativamente alle voci di costo che formano l'importo complessivo offerto.

Data

____
Firma leggibile

LOGHI DEI PARCHI E DELLE RISERVE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

 RISERVA NATURALE REGIONALE DELLA VAL ALBA

 RISERVE NATURALI REGIONALI DELLA VALLE CANAL NOVO E FOCI STELLA

 RISERVE CARSICHE

 RISERVA NATURALE REGIONALE DELLA VALLE CAVANATA

 RISERVA NATURALE REGIONALE DEL LAGO DI CORNINO

 RISERVA NATURALE REGIONALE DEI LAGHI DI DOBERDO' E PIETRAROSSA

 RISERVA NATURALE REGIONALE DELLE FALESIE DI DUINO

RISERVA NATURALE REGIONALE DELLE FOCI DELL'ISONZO

PARCO NATURALE REGIONALE DELLE DOLOMITI FRIULANE

PARCO NATURALE REGIONALE DELLE PREALPI GIULIE

MARCHIO TURISTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

MARCHIO FRIULI VENEZIA GIULIA

07_18_3_AVV_COM AIELLO TELEFONIA

Comune di Aiello del Friuli (UD)

Avviso di approvazione del Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, 3° co., lett. f) della L.R. 28/2004 e s.m.i., recante "Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile", si rende noto che con deliberazione consiliare n.4 dd. 09.02.2007, il Comune di Aiello del Friuli ha approvato il Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile.
Ai sensi e per gli effetti del medesimo comma, copia del Piano è inviata alla struttura Regionale competente.
Aiello del Friuli, 20 aprile 2007

IL SEGRETARIO COMUNALE:
dott. Flavio Seculin

07_18_3_AVV_COM CORMONS 2

Comune di Cormons (GO)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della zona "D2.1" - PIP.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 45 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni ,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n.334 del 11.04.2007, immediatamente esecutiva, è stata adottata la variante n. 2 a Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della zona "D2.1" – P.I.P..
Ai sensi dell'art. 45 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 02.05.2007 al 12.06.2007 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Cormons, 20 aprile 2007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom. Fulvio Ceccotti

07_18_3_AVV_COM CORMONS 9

Comune di Cormons (GO)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 9 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della zona "A.1" - Centro Storico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 45 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni ,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n.332 del 11.04.2007, immediatamente esecutiva, è stata adottata la variante n. 9 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della zona "A.1" – Centro Storico.
Ai sensi dell'art. 45 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni, la deliberazione di adozione,

divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 02.05.2007 al 12.06.2007 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Cormons, 20 aprile 2007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom. Fulvio Ceccotti

07_18_3_AVV_COM ERTO CASSO DET 18

Comune di Erto e Casso (PN)
Estratto della determinazione n. 18 dell'11/04/2007 - Lavori di realizzazione piste ciclabili in Valcellina e Val Vajont - in Comune di Erto e Casso (PN). Deposito indennità provvisoria di esproprio presso Cassa Depositi e Prestiti della Direzione provinciale del Tesoro di Pordenone.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione della Consiglio Comunale n. 30 del 30/12/2004 con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo alla realizzazione di piste ciclabili in Valcellina e Val Vajont – in Comune di Erto e Casso (PN), che comporta la dichiarazione di pubblica utilità;
Visto il decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione n. 02 del 28/11/2005 con il quale è stata determinata, in via provvisoria, l'indennità di espropriazione da corrispondere ai proprietari degli immobili interessati dalla realizzazione dei suddetti lavori;

omissis

DETERMINA

1. di depositare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 14, e dell'art. 26, comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, presso la Cassa Depositi e Prestiti della Direzione Provinciale del Tesoro di Pordenone l'importo complessivo di €. 3.924,34 (eurotremilanovecentoventiquattro/34), corrispondente alle somme dovute ai proprietari non concordatari, di cui all'allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, quali indennità a titolo provvisorio determinate per l'espropriazione degli immobili necessari per la realizzazione di piste ciclabili in Valcellina e Val Vajont – in Comune di Erto e Casso (PN);
2. la Cassa Depositi e Prestiti della Direzione Provinciale del Tesoro di Pordenone pagherà la somma ricevuta in deposito in esecuzione di specifico provvedimento che ne dispone lo svincolo;
omissis
ELENCO DITTE:
1) Ditta:
DE DAMIANI Bruna n. Belluno (BL) il 06.10.1957 - C.F. DDMBRN57R46A757G Proprietà 5/72
DE DAMIANI Lucia n. Aviano (PN) il 24.10.1967 - C.F. DDMLCU67R64A516I Proprietà 5/72
FILIPPIN Felice fu Giovanni n. Erto e Casso (PN) il 02.04.1924 - C.F. FLPFLC24D02D426K Proprietà 18/72, FILIPPIN Franca fu Giovanni n. Erto e Casso (PN) il 05.08.1937 - C.F. FLPFNC37M45D426C Proprietà 18/72, FILIPPIN Maria Pia fu Antonio n. Erto e Casso (PN) il 22.06.1941 - C.F. FLPMRP41H62D426Z Proprietà 18/72 , DE DAMIANI Osvaldo n. Erto e Casso (PN) il 22.05.1924 - C.F. DDMSLD24E22D426D Proprietà 8/72.

Per €. 42,00

2) Ditta:
CORONA Adele n. Rancio Valcuvia il 24.04.1911 -C.F. CRNDLA11D67H173X Proprietà 4/12
CORONA Assunta n. Erto e Casso (PN) il 17.03.1944 - C.F. CRNSNT44C57D426M Proprietà 1/12, CORONA Laura n. Erto e Casso (PN) il 30.04.1946 - C.F. CRNLRA46D70D426Q Proprietà 1/12, CORONA Luciano n. Erto e Casso (PN) il 23.12.1948 - C.F. CRNLCN48T23D426K Proprietà 1/12, CORONA Maria n. Erto e Casso (PN) il 23.05.1940 - C.F. CRNMRA40E63D426S Proprietà 1/12 , CORONA Nadia n. Bolzano (BZ) il 13.07.1943 - C.F. CRNNDA43L53A952R Proprietà 4/12, DELLA PUTTA Maria n. Erto e Casso (PN) il 12.11.1983 Usufrutto 1/3.

Per €. 140,00

3) Ditta:
FILIPPIN Giuseppe n. Erto e Casso (PN) il 09.01.1908 - C.F. FLPGPP08A09D426H Proprietà 1000/1000.
Per €. 42,00
4) Ditta:
MARTINELLI Antonia n. Erto e Casso (PN il 31.08.1905 - C.F. MRTNTN05M71D426T Proprietà 1/3,MARTINELLI Maria n. Erto e Casso (PN) il 26.03.1911 - C.F. MRTMRA11C66D426V Proprietà 1/3, PEZZIN Luigino n. Erto e Casso (PN) il 01.09.1942 - C.F. PZZLGN42P01D426D Proprietà 1/3.
Per €. 501,20
5) Ditta:
SARTOR Antonietta fu Sebastiano Proprietà 1000/1000.
Per €. 210,00
6) Ditta:
ZOLDAN Margherita n. Erto e Casso (PN) il 31.10.1922 - C.F. ZLDMGH22R71D426W Proprietà 2/6, FILIPPIN Pietro n. Erto e Casso (PN) il 19.09.1950 - C.F. FLPPTR50P19D426K Proprietà 667/1000.
Per €. 14,00
7) Ditta:
CORONA Antonio fu Pietro Comproprietario, CORONA Lucia fu Pietro Comproprietario,
CORONA Maria fu Pietro Comproprietario, MARTINELLI Antonia ved. Corona Usufruttuario parziale.
Per €. 349,74
8) Ditta:
MULLONI Gualtiero n. Erto e Casso (PN) il 21.04.1948 - C.F. MLLGTR48D21D426V Proprietà 1000/1000.
Per €. 160,00
9) Ditta:
SARTOR Maria n. Erto e Casso (PN) il 26.08.1918 - C.F. SRTMRA18M66D426J Proprietà 9/90, SARTOR Valentina n. Erto e Casso (PN) il 25.12.1914 - C.F. SRTVNT14T65D426N Proprietà 9/90, MANARIN Diego n. Belluno (BL) il 31.07.1984 - C.F. MNRDGI84L31A757E Proprietà 9/90, SARTOR Giovanni n. Erto e Casso (PN) il 26.12.1921 - C.F. SRTGNN21T26D426S Proprietà 9/90, SARTOR Giuseppe n. Erto e Casso (PN) il 29.03.1913 - C.F. SRTGPP13C29D426X Proprietà 9/90 CORONA Felicita n. Claut (PN) il 09.05.1965 - C.F. CRNFCT65E49C790Y Proprietà 10/90 CARRARA Costanza n. Erto e Casso (PN) il 29.04.1929 - C.F. CRRCTN29D69D426G Proprietà 15/90 CORONA Morena n. Erto e Casso (PN) il 18.04.1955 - C.F. CRNMRN55D58D426X Proprietà 10/90 CORONA Oscar n. Erto e Casso (PN) il 05.06.1956 - C.F. CRNSCR56H05D426E Proprietà 10/90.
Per €. 280,00
10) Ditta:
CORONA Costantino n. Erto e Casso (PN) il 01.04.1921 Comproprietario, CORONA Giacomo n. Piacenza (PC) il 20.04.1928 Comproprietario, CORONA Maria n. Granarola il 19.10.1918 Comproprietario, CORONA Rinaldo n. Erto e Casso (PN) il 03.02.1925 Comproprietario.
Per €. 14,00
11) Ditta:
MARTINELLI Donato fu Donato Angelo detto Marendi Proprietà 1000/1000.
Per €. 102,00
12) Ditta:
CORONA Giuseppina fu Giacomo detta Managia o Schenon Proprietà 1000/1000.
Per €. 140,00
13) Ditta:
MARTINELLI Pietro n. Erto e Casso (PN) il 22.03.1959 - C.F. MRTPTR59C22D426C Proprietà 1/6, MARTINELLI Giuliano n. Erto e Casso (PN) il 16.01.1951 - C.F. MRTGLN51A16D426C Proprietà 1/6, proprietà 3/6 bene personale, MARTINELLI Maria n. Erto e Casso (PN) il 14.09.1924 - C.F. MRTMRA24P54D426U Proprietà 1/6.
Per €. 336,00
14) Ditta:
MARTINELLI Eugenio n. Erto e Casso (PN) il 02.05.1924 - C.F. MRTGNE24E02D426B Proprietà 1000/1000.
Per €. 14,00
15) Ditta:
CORONA Carlo di Osvaldo detto Gri Comproprietario CORONA Giuliano di Osvaldo detto Gri Comproprietario MARTINELLI Cecilia fu Celeste Comproprietario, MARTINELLI Celestina fu Celeste mar Della Putta Comproprietario.
Per €. 105,00
16) Ditta:
CORONA Giuseppe n. Erto e Casso (PN) il 17.02.1953 - C.F. CRNGPP53B17D426Z Proprietà 83/1000,

CORONA Giacomina n. Erto e Casso (PN) il 18.08.1945 - C.F. CRNGMN45M58D426I Comproprietario, proprietà 1/36, proprietà 2/36, CORONA Eva Laura n. Erto e Casso (PN) il 07.10.1949 - C.F. CRNVLR49R47D426E Proprietà 1/36, proprietà 2/36 CORONA Antonio - Comproprietario CORONA Gabriella n. Belluno (BL) il 26.02.1965 - C.F. CRNGRL65B66A757R Proprietà 2/36 CORONA Giuseppina n. Belluno (BL) il 14.05.1969 - C.F. CRNGPP69E54A757W Proprietà 2/36 CORONA Luciana n. Belluno (BL) il 29.09.1963 - C.F. CRNLCN63P69A757C Proprietà 2/36 PEZZIN Arcangela n. Erto e Casso (PN) il 30.10.1932 - C.F. PZZRNG32R70D426S Proprietà 3/36 PEZZIN Eva fu Giovanni ved. Corona – Usufrutto.

Per €. 280,00

17) Ditta:
MARTINELLI Giacomo n. Erto e Casso (PN) il 29.03.1936 - C.F. MRTGCM36C29D426M Proprietà 3/6, MARTINELLI Mara n. Brescia (BS) il 04.05.1967 - C.F. MRTMRA67E44B157G Proprietà 1/6, MARTINELLI Mauro n. Sarezzo il 02.11.1964 - C.F. MRTMRA64S02I433C Proprietà 1/6, MARTINELLI Pietro Bruno n. Ponte San Pietro il 01.07.1968 - C.F. MRTPRB68L01G856P Proprietà 1/6.

Per €. 140,00

18) Ditta:
FILIPPIN Maria n. Claut (PN) il 17.10.1966 - C.F. FLPMRA66R57C790X Proprietà 1000/1000.

Per €. 162,40

19) Ditta:
MARTINELLI Elide Maria detta Micelin n. il 16.07.1925 Comproprietario MARTINELLI Ines Amabile detta Micelin n. il 18.10.1916 Comproprietario MARTINELLI Rachele detta Micelin n. il 25.02.1913 Comproprietario.

Per €. 210,00

20) Ditta:
DELLA PUTTA Giovanni di Pietro detti Carobola Comproprietario, DELLA PUTTA Giuseppe di Pietro detti Carobola Comproprietario, DELLA PUTTA Pietro di Pietro detti Carobola Comprop..

Per €. 21,00

21) Ditta:
FILIPPIN Bruno n. Erto e Casso (PN) il 02.07.1940 - C.F. FLPBRN40L02D426S Proprietà 1/12 FILIPPIN Marcella n. Erto e Casso (PN) il 16.01.1946 - C.F. FLPMCL46A56D426Q Proprietà 1/12, FILIPPIN Irma n. Erto e Casso (PN) il 06.08.1936 - C.F. FLPRMI36M46D426T Proprietà 1/12, SARTOR Beatrice n. Erto e Casso (PN) il 16.03.1912 - C.F. SRTBRC12C56D426G Proprietà ¼, DELLA PUTTA Apollonia Usufrutto 1/3, CARRARA Bartolomeo n. Belluno (BL) il 07.09.1983 - C.F. CRRBTL83P07A757H Proprietà 1/4 SARTOR Giacoma Margherita n. Erto e Casso (PN) il 25.08.1916 - C.F. SRTGMM16M65D426V Proprietà ¼.

Per €. 14,00

22) Ditta:
DE FILIPPO Sergio n. Erto e Casso (PN) il 13.10.1956 - C.F. DFLSRG56R13D426I prop. 1000/1000 comunione.

Per €. 170,00

23) Ditta:
ZOLDAN Maria Osvalda fu Giovanni Ceola Proprietà 1/3, FILIPPIN Bruno n. Erto e Casso (PN) il 26.01.1937 - C.F. FLPBRN37A26D426G Proprietà 1/3, FILIPPINI Maria n. Asolo (TV) il 12.10.1939 - C.F. FLPMRA39R52A471T Proprietà 1/3.

Per €. 266,00

24) Ditta:
CORONA Elisabetta n. Erto e Casso (PN) il 29.10.1913 Comproprietario, CORONA Eugenio n. Erto e Casso (PN) il 14.02.1939 Comproprietario, CORONA Giovanni n. Erto e Casso (PN) il 08.09.1941 Comproprietario, CORONA Maddalena n. Erto e Casso (PN) il 09.04.1901 Comproprietario, CORONA Maria n. Erto e Casso (PN) il 06.04.1935 Comproprietario
CORONA Narina n. Erto e Casso (PN) il 29.12.1905 Comproprietario, CORONA Rosalba n. Erto e Casso (PN) il 20.10.1933 Comproprietario.

Per €. 119,00

25) Ditta:
DE DAMIANI Angelica n. Erto e Casso (PN) il 12.12.1956 - C.F. DDMNLC56T52D426P Proprietà 2/9, FILIPPIN Rachele n. Erto e Casso (PN) il 09.10.1920 - C.F. FLPRHL20R49D426J Usufrutto 9/9, DE DAMIANI Fulvia n. Erto e Casso (PN) il 04.09.1952 - C.F. DDMFLV52P44D426O Proprietà 2/9, DE DAMIANI Francesca n. Erto e Casso (PN) il 09.02.1954 - C.F. DDMFNC54B49D426W Proprietà 2/9, DE DAMIANI Raffaele n. Belluno (BL) il 12.11.1972 - C.F. DDMRFL72S12A757P Proprietà 3/9.

Per €. 92,00

omissis

IL SEGRETARIO COMUNALE:
dott.ssa Daniela Galante

07_18_3_AVV_COM ERTO CASSO DET 19

Comune di Erto e Casso (PN)

Estratto della determinazione n. 19 dell'11/04/2007 - Realizzazione interventi di riqualificazione urbana dei centri storici di Erto, Casso e San Martino - in Comune di Erto e Casso (PN). Deposito indennità provvisoria di esproprio presso Cassa Depositi e Prestiti della Direzione provinciale del Tesoro di Pordenone.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 30/07/2004, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo alla realizzazione degli interventi di riqualificazione urbana dei centri storici di Erto, Casso e San Martino – in Comune di Erto e Casso, che comporta la dichiarazione di pubblica utilità;
VISTO il decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione n. 01 del 09/05/2005 con il quale è stata determinata, in via provvisoria, l'indennità di espropriazione da corrispondere ai proprietari degli immobili interessati dalla realizzazione dei suddetti lavori;

omissis

DETERMINA

1. di depositare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 14, e dell'art. 26, comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, presso la Cassa Depositi e Prestiti della Direzione Provinciale del Tesoro di Pordenone l'importo complessivo di €. 2.227,80 (euroduemiladuecentoventisette/80), corrispondente alle somme dovute ai proprietari non concordatari, di cui all'allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, quali indennità a titolo provvisorio determinate per l'espropriazione degli immobili necessari per la realizzazione degli interventi di riqualificazione urbana dei centri storici di Erto, Casso e San Martino – in Comune di Erto e Casso (PN);
2. la Cassa Depositi e Prestiti della Direzione Provinciale del Tesoro di Pordenone pagherà la somma ricevuta in deposito in esecuzione di specifico provvedimento che ne dispone lo svincolo;

omissis

ELENCO DITTE:
1) Ditta:
PEZZIN Galliano di Edoardo
PEZZIN Maria fu Giovanni
PEZZIN Pietro di Edoardo

Per €. 71,00

2) Ditta:
BERNARDA Barbara n. Bolzano il 21/10/63 prop. 1000/1000 c.f. BRN BBR 63R61 A952O

Per €. 43,00

3) Ditta:
PEZZIN Maria Antonia n. Belluno il 10/6/30 prop. 1000/1000 c.f. PZZ MRA 30H50 A757K

Per €. 42,00

4) Ditta:
PEZZIN Giovanni fu Pietro
PEZZIN Giuseppe fu Pietro
PEZZIN Primo fu Pietro

Per €. 150,00

5) Ditta:
PEZZIN Carlo n. Erto e Casso il 19/1/1932 prop. 1000/1000 c.f. PZZ CRL 32A19 D426D

Per €. 100,00

6) Ditta:
MANARIN Alberto n. Erto e Casso il 11/9/52 prop. ½ c.f. MNR LRT 52P11 D426V
MANARIN Giovanni n. Erto e Casso il 12/8/47 prop. ½ c.f. MNR GNN 47M12 D426R
MANARIN Santina n. Erto e Casso il 29/08/1884 usuff. 1000/1000 c.f. MNR STN 84M69 D426Z

Per €. 219,00

7) Ditta:
DE LORENZI Americo Valentino n. Erto e Casso il 11/07/30 prop. 2/20 c.f. DLR MCV 30L11 D426B
DE LORENZI Giovanni Paolo n. Argentina il 4/11/44 prop. 2/20 c.f. DLR GNN 44S04 Z600K

DE LORENZI Pietro Lorenzo n. Erto e Casso il 08/12/27 prop. 2/20 c.f. DLR PRL 27T08 D426E
DE LORENZI Roberto n. Argentina il 5/12/38 prop. 2/20 c.f. DLR RRT 38T05 Z600X
DE LORENZI Francesco n. Erto e Casso il 28/10/36 prop. 5/20 c.f. DLR FNC 36R28 D426U
DE LORENZI Giovanni Domenico n. Erto e Casso il 11/4/48 prop. 5/20 c.f. DLR GNN 48D11 D426P
DE LORENZI Francesco Giuseppe n. Argentina il 22/03/42 prop. 2/20 c.f. DLR FNC 42C22 Z600N
Per €. 210,00
8) Ditta:
FILIPPIN Osvaldo n. Erto e Casso prop. 3/12
FILIPPIN Sebastiano n. Erto e Casso prop. 3/12
CARRARA Lucia n. Erto e Casso il 16/06/1916 prop. 1/12 c.f. CRR LCU 16H56 D426I
FILIPPIN Silvio n. Erto e Casso il 22/3/50 prop. 1/12 c.f. FLP SLV 50C22 D426U
FILIPPIN Antonia n. Erto e Casso il 19/3/36 prop. 1/12 c.f. FLP NTN 36C59 D426K
FILIPPIN Augusto n. Erto e Casso il 30/9/48 prop. 3/12 c.f. FLP GST 48P30 D426N
Per €. 60,00
9) Ditta:
FILIPPIN Atonia fu Pietro prop. 6/36
FILIPPIN Domenica fu Pietro prop. 6/36
FILIPPIN Ivan fu Giuseppe prop. 9/36
FILIPPIN Pietro fu Giuseppe prop. 9/36
FILIPPIN Gabriella n. Erto e Casso il 13/4/42 prop. 2/36 c.f. FLP GRL 42D53 D426H
FILIPPIN Margherita n. Erto e Casso il 22/11/40 prop. 2/36 c.f. FLP MGH 40S62 D426S
FILIPPIN Pietro n. Belluno il 3/7/46 prop. 2/36 c.f. FLP PTR 46L03 A757I
Per €. 52,00
10) Ditta:
DELLA PUTTA Bartolomeo n. Erto e Casso il 27/10/50 comp. 1/15 c.f. DLL BTL 50R27 D426N
DELLA PUTTA Piera n. Belluno il 29/12/48 comp. 1/15 c.f. DLL PRI 48T69 A757U
PEZZIN Oliva n. Ponte nelle Alpi il 31/3/24 comp. 1/15 c.f. PZZ LVO 24C71 B662E
DELLA PUTTA Margherita Maddalena fu Bortolo detto Bado comp.
DELLA PUTTA Maria fu Bortolo detto Bado comp.
DELLA PUTTA Pietro fu Bortolo detto Bado comp.
DELLA PUTTA Vittoria fu Bortolo detto Bado comp.
Per €. 100,00
11) Ditta:
CORONA Domenico di Felice detto Melissa prop. 1000/1000
Per €. 350,00
12) Ditta:
SARTOR Maria n. Erto e Casso il 19/10/1925 prop. 10/54
SARTOR Angelica n. Erto e Casso il 26/8/34 prop. 10/54 c.f. SRT NLC 34M66 D426L
SARTOR Italia n. Erto e Casso il 18/06/1932 prop. 10/54 c.f. SRT TLI 32H58 D426X
FILIPPIN Graziosa Oliva n. Erto e Casso il 30/06/1903 prop. 15/54
FILIPPIN Osvaldo fu Domenico prop. 1/6
Per €. 550,80
13) Ditta:
FILIPPIN Giuliano n. a Rasun/Anterselva (BZ) il 7/7/31 prop. 1/2 c.f. FLPGLN 31L07 H189L
FILIPPIN Giuseppe n. Erto e Casso il 01/5/37 prop. ½ FLP GPP 37E01 D426Z
Per €. 280,00
omissis

IL SEGRETARIO COMUNALE:
dott.ssa Daniela Galante

07_18_3_AVV_COM ERTO CASSO DET 20

Comune di Erto e Casso (PN)

Estratto della determinazione n. 19 dell'11/04/2007 - Lavori urgenti di protezione civile per la sistemazione idraulica del versante a valle del centro storico di Erto e messa in sicurezza del depuratore comunale in Comune di Erto e Casso (PN). Deposito indennità provvisoria di esproprio presso Cassa Depositi e

Prestiti della Direzione provinciale del Tesoro di Pordenone.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la delibera n. 66 del 10/08/2005, immediatamente eseguibile, della Giunta Comunale di Erto e Casso con la quale viene approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di sistemazione idraulica del versante a valle del centro storico di Erto e messa in sicurezza del depuratore comunale, che comporta la dichiarazione di pubblica utilità;
VISTO il decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione n. 03 del 27/11/2006 con il quale è stata determinata, in via provvisoria, l'indennità di espropriazione da corrispondere ai proprietari dell'immobile interessato dalla realizzazione dei suddetti lavori;

omissis

DETERMINA

1. di depositare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 14, e dell'art. 26, comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, presso la Cassa Depositi e Prestiti della Direzione Provinciale del Tesoro di Pordenone, l'importo complessivo di €. 150,00 (eurocentocinquanta/00), corrispondente alla somma dovuta alla sotto riportata ditta non concordataria, quale indennità a titolo provvisorio determinata per l'espropriazione dell'immobile di proprietà necessario per la realizzazione dei lavori urgenti di protezione civile per la sistemazione idraulica del versante a valle del centro storico di Erto e messa in sicurezza del depuratore comunale in Comune di Erto e Casso (PN):
- CORONA Maria nata a Erto e Casso (PN) il 04/05/08 usufrutt. parziale.,MARTINELLI Giacoma fu Giuseppe comprop. e MARTINELLI Margherita Maria nata a Erto e Casso (PN) il 18/01/31 comprop..

2. la Cassa Depositi e Prestiti della Direzione Provinciale del Tesoro di Pordenone pagherà la somma ricevuta in deposito in esecuzione di specifico provvedimento che ne dispone lo svincolo;

omissis

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
(firma Illeggibile)

07_18_3_AVV_COM GORIZIA 20

Comune di Gorizia
Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale.

LA RESPONSABILE DELLA P.O. SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Visto l'art. 32 bis della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni ,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 13.03.2007, esecutiva il 04.04.2007, è stata adottata la variante n. 20 a Piano regolatore generale comunale – approvazione del progetto preliminare della piattaforma logistica gomma – rotaia nell'ambito dell'area attinente alla stazione confinaria S.Andrea - Vrtojba.
La deliberazione e gli elaborati tecnici costituenti la variante stessa, saranno depositati per 30 (trenta) giorni effettivi, presso l'Ufficio Pianificazione Urbanistica (sede di Via Garibaldi n. 7) a decorrere dal giorno **2 maggio 2007** e sino a tutto il **12 giugno 2007**.
Le opposizioni e le eventuali osservazioni degli aventi diritto, redatte in tre copie, dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune o tramite raccomandata postale entro la data improrogabile del **12 giugno 2007**.
Gorizia, 18 aprile 2007

LA RESPONSABILE DELLA P.O.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA:
arch. Maria Antonietta Genovese

07_18_3_AVV_COM GORIZIA ANTENNE

Comune di Gorizia
Avviso approvazione del Piano comunale di settore per la loca-

lizzazione degli impianti per la telefonia mobile.

LA RESPONSABILE DELLA P.O. SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Visto l'art. 4, comma 3, punto f) della L.R. 28/2004,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 26.03.2007 il Comune ha controdedotto alle osservazioni presentate avverso il Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile ed ha approvato il piano medesimo.

La deliberazione di approvazione è stata depositata all'Albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 02.04.2007 al 16.04.2007.

Gorizia, 18 aprile 2007

LA RESPONSABILE DELLA P.O.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA:
arch. Maria Antonietta Genovese

07_18_3_AVV_COM GORIZIA D.2.2A

Comune di Gorizia

Avviso di deposito relativo all'adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata relativo alla Zona D.2.2A - Artigianale di nuovo impianto di S. Andrea.

LA RESPONSABILE DELLA P.O. SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Visto l'art. 45 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni ,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 13.03.2007, esecutiva il 04.04.2007, è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata relativo alla Zona D.2.2A - Artigianale di nuovo impianto di S.Andrea.

La deliberazione e gli elaborati tecnici costituenti il piano stesso, saranno depositati per 30 (trenta) giorni effettivi, presso l'Ufficio Pianificazione Urbanistica (sede di Via Garibaldi n. 7) a decorrere dal giorno **2 maggio 2007** e sino a tutto il **12 giugno 2007**.

Le opposizioni e le eventuali osservazioni degli aventi diritto, redatte in tre copie, dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune o tramite raccomandata postale entro la data improrogabile del **12 giugno 2007**.

Gorizia, 18 aprile 2007

LA RESPONSABILE DELLA P.O.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA:
arch. Maria Antonietta Genovese

07_18_3_AVV_COM GORIZIA ESPR 6

Comune di Gorizia

Estratto del decreto d'esproprio n. 6 del 27.03.2007 - art. 23 del DPR 327/2001 e smi.

IL DIRIGENTE

Omissis

DECRETA

A favore del Comune di Gorizia, l'espropriazione degli immobili di seguito indicati, necessari per la realizzazione dei lavori della strada di collegamento del Ponte VIII agosto con la variante SS 56 della sistemazione degli ingressi in Città e del collegamento della via Trieste con la via Terza Armata – II Lotto di proprietà della Ditta a fianco riportata:

Comune Amministrativo di Gorizia – Comune Censuario di Vertoiba Superiore
a) porzione di mq. 44 della p.c. 239/2 iscritta nel 1° c.t. della P.T. 835 oggi p.c. 239/27 ind. Liquidata €. 3.962,20
b) porzione di mq. 106 della p.c. 239/11 iscritta nel 1° c.t. della P.T. 835 oggi p.c. 239/26 ind. Liquidata €. 9.545,30
c) porzione di mq. 43 e porzione di mq. 22 della p.c. 240/21 iscritta nel 2° c.t. della P.T. 835 oggi p.c. 240/10 e 240/11 ind. Liquidata €. 5.853,25
Indennità per soprassuolo €. 2.220,26 Indennità complessiva liquidata €. 21.581,01
Ditta proprietaria: Donà Arnaldo e Raguzzi Giacomina con ½ i.p. ciascuno

Omissis

Gorizia, 27 aprile 2007

IL DIRIGENTE:
dott. ing. Ignazio Spanò

07_18_3_AVV_COM MEDUNO 1

Comune di Meduno (PN)
Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 1 Piano regolatore particolareggiato comunale Centri Storici Meduno Navarons.

IL SINDACO

Visto l'art. 45 della L.R. 52/91,

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 16.04.2007, è stata adottata la variante 1 P.R.P.C. Centri Storici Meduno Navarons.
Ai sensi art. 45 L.R. 52/91, la deliberazione di adozione, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 19.04.2007 al 01.06.2007 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici Comunali.
Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni.
Meduno, 18 aprile 2007

IL SINDACO:
rag. Lino Canderan

07_18_3_AVV_COM MEDUNO 14

Comune di Meduno (PN)
Avviso di adozione della variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale.

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 bis, comma 2° della L.R. 52/91 rende noto che, con deliberazione consigliare n. 12 del 16 aprile 2007, il Comune di Meduno ha adottato la variante 14 al P.R.G.C.
Successivamente alla presente pubblicazione, la variante 14 al P.R.G.C. sarà deposita presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare osservazioni.
Meduno, 19 aprile 2007

IL SINDACO:
rag. Lino Canderan

07_18_3_AVV_COM PONTEBBA 43

Comune di Pontebba (UD)
Avviso di adozione della variante n. 43 al Piano regolatore gene-

rale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della Legge Regionale 52/1991, si rende noto che, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 13.04.2007, il Comune di Pontebba ha adottato la variante n. 43 al Piano regolatore generale comunale relativa alla viabilità ciclabile del medio e alto Friuli "ALPE ADRIA" tratto da Coccau a Gemona per il percorso in Comune di Pontebba.
Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 43 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affin-ché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.
Pontebba, 20 aprile 2007

IL SINDACO:
Bernardino Silvestri

07_18_3_AVV_COM PORDENONE ESPR 3

Comune di Pordenone - Settore lavori pubblici - Unità operativa complessa amm.vo LLPP

Decreto definitivo d'esproprio n. LLPP - ESP - 03/2007. Opera: collegamento pedonale del parcheggio di pertinenza del nuovo Teatro Verdi con viale Cossetti.

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO P.O.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

l'espropriazione a favore del Comune di Pordenone, dell'immobile di seguito descritto, necessario per la realizzazione dei lavori di "Collegamento pedonale del parcheggio di pertinenza del nuovo Teatro Verdi con viale Cossetti", di proprietà delle ditte sotto elencate:

Comune di Pordenone
Fg. 20 Mapp. 2889 di mq. 59
Superficie di esproprio mq. 59
(ex Mapp. 427b area comune a tutti i subalterni del Condominio "Palazzo XX Settembre")
Indennità di Esproprio €. 33.253,30
Ditte:
N° Soggetti
1) PREVARIN CLAUDIO
2) GIUST ADRIANA
3) MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A. CON SEDE IN UDINE
4) CORAN FRANCESCO
5) CORAN GIANCARLO
6) CORAN PAOLO
7) QUARTIERO ANNA MARIA
8) DE FILIPPO ROBERTO
9) BECHERUCCI RENATA
10) ENDRIGO FRANCESCA
11) PRATESI ALESSANDRO
12) FALOMO GASTONE
13) SIEGA BATTEL GIANLUCA
14) DE RE CINZIA
15) PAZZAGLIA CHRISTIAN
16) ENDRIGO BRUNA
17) ENDRIGO LAURA

18) TEDESCHI ALESSANDRO
19) PAVAN AGOSTINO
20) MELA ENGINEERING S.R.L. CON SEDE IN PORDENONE
21) ANDREAUS LUCIA
22) DELL'AGNOLO CLELIA
23) DELL'AGNOLO ERMANNO
24) DELL'AGNOLO PAOLO
25) BELLINI GIORGIO
26) VALENTI FORTUNATO GASPARE
27) TEDESCHI MARIO
28) VALBUSA GIANFRANCO
29) BRUNETTA STENIO
30) BRUNETTA MASSIMO
31) BALLARIN MARIO
32) DE MEZZO GABRIELLA
33) BERNARDIS LUCILLO
34) MORAS VANNA
35) CECILIOT SARINA
36) SPERANZIN CLAUDIO
37) BORSOI IGOR
38) BORSOI PAOLO
39) CEOLIN FERNANDA
40) PICCOLO ANTONIO
41) PICCOLO DANIELE
42) PICCOLO LUCA
43) BADIN CATERINA
44) BRAVIN PIA
45) BUONOCORE RITA
46) MIZZA SUSI
47) NARDONE DANIELE
48) VIOLA OLGA
49) SKENDER CATERINA
50) NOVARETTI GRAZIANO
51) ZUCARO LUIGI
52) DI ROSA MATTEO
53) ASCIONE NICOLETTA
54) MORSELLINO NICOLETTA
55) POSTE ITALIANE S.P.A. CON SEDE IN ROMA (RM)

(omissis)

Pordenone, 18 aprile 2007

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO P.O.:
dott.ssa Alessandra Predonzan

07_18_3_AVV_COM PRATA PN ESPR 6290

Comune di Prata di Pordenone (PN)

Estratto di decreto di esproprio n. 6290/07 per lavori di sistemazione stradale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO

VISTO l' art. 23 co. 5 del DPR 327-01 sugli espropri

RENDE NOTO

che il Comune di Prata di Pordenone con decreto n. 6290 del 02.04.2007 ha pronunciato a favore dell'Ente l'espropriazione degli immobili siti in Catasto al foglio 9 particella 921 per mq 200 della Ditta Mobilificio Santa Lucia di Prata di Pordenone con indennità pari a euro 850,00.=, per la realizzazione dei lavori previsti dall'O.P. n. 16.2003 di Sistemazione stradale.

Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulla predetta indennità possono proporre opposizione entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto. Decorso tale termine l'indennità resta

fissata nella somma suindicata.
Prata di Pordenone, 16 aprile 2007

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO:
avv. Giuditta Rombolà

07_18_3_AVV_COM PRATA PN ESPR 6329

Comune di Prata di Pordenone (PN)
Estratto di decreto di esproprio n. 6329/07 per lavori di sistemazione stradale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO

VISTO l'art. 23 co. 5 del DPR 327-01 sugli espropri

RENDE NOTO

che il Comune di Prata di Pordenone con decreto n. 6329 del 02.04.2007 ha pronunciato a favore dell'Ente l'espropriazione degli immobili siti in Catasto al foglio 7 particella 229 per mq 50 di proprietà per la quota di 1:12 della Ditta Filipetto Fausto di Prata di Pordenone con indennità pari a euro 37,66.= per la realizzazione dei lavori previsti dall'O.P. n. 08.2003 di Sistemazione stradale.
Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulla predetta indennità possono proporre opposizione entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto. Decorso tale termine l'indennità resta fissata nella somma suindicata.
Prata di Pordenone, 16 aprile 2007

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO:
avv. Giuditta Rombolà

07_18_3_AVV_COM S MARTINO TAGLIAMENTO TELEFONIA_003

Comune di San Martino al Tagliamento (PN)
Avviso di adozione del Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.4 della legge regionale 06.12.2004 n.28, si rende noto che con deliberazione consiliare n.15 del 27 marzo 2007 il Comune di San Martino al Tagliamento ha adottato il Piano Comunale di Settore per la Localizzazione degli Impianti di Telefonia Mobile.
Successivamente alla presente pubblicazione, il Piano sarà depositato presso la Segreteria comunale con tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni consecutivi, affinché chiunque possa prenderne visione.
Ai sensi della lett. c) dell'art.4 della legge regionale 28/04, chiunque, entro il periodo di deposito, può presentare al Comune osservazioni ed opposizioni al Piano suddetto.
San Martino al Tagliamento, 18 aprile 2007

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
AREA TECNICA – TECNICO MANUTENTIVA:
geom. René Vallar

07_18_3_AVV_COM TAVAGNACCO 46

Comune di Tavagnacco (UD)
Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 46 al PRGC ai sensi dell'art. 32 bis 1° comma lett. d) della LR 52/91 e successive modifiche ed integrazioni.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO – URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Visto l'art. 45 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni ,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 02.04.2007, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la variante n. 46 al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 32 bis della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni.
Che successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 46 al P.R.G.C. sarà depositata presso la Segreteria Comunale, in tutti i suoi elementi per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 della L.R. 52/91.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni ed opposizioni.
Feletto Umberto, 20 aprile 2007

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE:
dott. Claudio Barbini

07_18_3_AVV_COM TRAVESIO DEANA_002

Comune di Travesio (PN)
Avviso di riadozione e deposito PRPC di iniziativa pubblica della borgata Deana.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto l'art. 45 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni ,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 19.02.2007, esecutiva a norma di legge, è stato riadattato il P.R.P.C. di iniziativa pubblica della borgata Deana.
Ai sensi dell'art. 45 della L.R. 52/91 e s.m.i., gli elaborati del P.R.P.C. saranno depositati presso la Segreteria Comunale, in libera visione del pubblico, durante l'orario di apertura, per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Travesio, 19 aprile 2007.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom. Valter Chivilò

07_18_3_AVV_COM ZUGLIO FORMEASO

Comune di Zuglio (UD)
Avviso di deposito della deliberazione del Consiglio comunale n. 18 dd. 10.04.2007, avente per oggetto: LR 2/2000 art. 4 commi 55, 56, 57. Riqualificazione dei centri minori dei borghi rurali e delle piazze. Variante al PRGC e PP di ricostruzione di Formeaso ai sensi dell'art. 127 della LR 52/1991.

IL SINDACO

Visto l'art. 45, comma 2, della legge regionale n. 52/1991 e succ. mod. ed integr.ni ;

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 18 del 10.04.2007, avente per oggetto L.R. 2/2000 art. 4 commi 55, 56, 57. Riqualificazione dei centri minori dei borghi rurali e delle piazze. Variante al P.R.G.C. e P.P. di ricostruzione di Formeaso ai sensi dell'art. 127 della L.R. 52/1991, è stata adottata la variante n. 11 al Piano particolareggiato di ricostruzione di Formeaso.
L'atto deliberativo, unitamente agli elaborati tecnici relativi, è depositato presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi, affinchè chiunque possa prendere visione in tutti i suoi elementi ;

Entro il periodo di deposito, che avrà inizio dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, chiunque può presentare al Comune osservazioni e opposizioni sulla Variante in argomento.
Le osservazioni e opposizioni redatte su carta legale ed indirizzate al Sindaco, dovranno pervenire al protocollo comunale durante l'orario d'ufficio a mano oppure a mezzo del servizio postale, entro il termine utile in precedenza indicato.
Dalla Residenza Municipale, 17 aprile 2007

IL SINDACO:
dott. Stelio Dorissa

07_18_3_AVV_COMUNITA MFO DET 36

Comunità Montana del Friuli Occidentale - Barcis (PN)
Estratto della determinazione n. 39 del 16/04/2007 - Lavori di sistemazione idraulico-forestale lungo il "Rio Ruals" in Comune di Polcenigo (PN). Determinazione indennità provvisoria di esproprio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la delibera del Commissario della Comunità Pedemontana del Livenza, ora Comunità Montana del Friuli Occidentale, n. 70/C del 28/08/2002, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di sistemazione idraulico-forestale lungo il "Rio Ruals" in Comune di Polcenigo (PN) e viene dichiarata la pubblica utilità dell'opera;

omissis

DETERMINA

1. di stabilire nella misura seguente l'indennità provvisoria di esproprio da corrispondere, ai sensi dell'art. 11 della L. n. 865 del 22/10/1971, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale lungo il "Rio Ruals" in Comune di Polcenigo (PN):

1) ditta catastale:
MODOLO Amelia n. Polcenigo il 10/03/1923 prop. 1/2
MODOLO Plinio n. Polcenigo il 10/10/1913 prop. 1/2
Foglio 19 mappale 158 di mq. 520
superficie da espropriare mq. 520
in natura bosco ceduo
indennità €./mq. 0,75 x mq. 520 = **€. 390,00**
Foglio 19 mappale 878 di mq. 815
superficie da espropriare mq. 815
in natura bosco ceduo
indennità €./mq. 0,75 x mq. 815 = **€. 611,25**

2) ditta catastale:
DORIGO Claudio n. Germania Rep. Fed. Il 16/09/1966 prop. 1/2
DORIGO Oliver n. Germania Rep. Fed. Il 22/05/1963 prop. 1/2
Foglio 19 mappale 889 di mq. 55
superficie da espropriare mq. 55
in natura bosco ceduo
indennità €./mq. 0,75 x mq. 55 = **€. 41,25**

3) ditta catastale:
BAYLLI Jacqueline Ghislaine n. Belgio il 10/06/1935 prop. 2/72
BRAVIN Angela n. Polcenigo il 02/12/1929 prop. 6/72
BRAVIN Katty n. Belgio il 17/07/1962 prop. 2/72
BRAVIN Tania n. Belgio il 12/03/1956 prop. 2/72
DORIGO Alfredo n. Francia il 11/10/1952 prop. 16/72
DORIGO Alice n. Francia il 27/10/1948 prop. 16/72
DORIGO Alvina n. Polcenigo il 13/08/1943 prop. 16/72

DORIGO Alvis n. Francia il 26/11/1944 prop. 3/72
DORIGO Cristina n. Francia il 15/06/1962 prop. 3/72
DORIGO Jean n. Francia il 16/12/1935 prop. 3/72
DORIGO Odorico Joseph n. Francia il 12/01/1933 prop. 3/72
Foglio 19 mappale 891 di mq. 130
superficie da espropriare mq. 130
in natura bosco ceduo
indennità €./mq. 0,75 x mq. 130 = **€. 97,50**

4) ditta catastale:
DORIGO Angela n. Polcenigo il 20/04/1926 prop. 1/1
FANTIN Maddalena n. Polcenigo il 06/12/1897 usufrutt. Per 1/3
Foglio 19 mappale 893 di mq. 200
superficie da espropriare mq. 200
in natura bosco ceduo
indennità €./mq. 0,75 x mq. 200 = **€. 150,00**

5) ditta catastale:
FANTIN Angela n. Polcenigo il 13/10/1919 prop. 1/2
FANTIN Stelia n. Polcenigo il 06/10/1953 prop. 1/2
Foglio 19 mappale 881 di mq. 460
superficie da espropriare mq. 460
in natura bosco ceduo
indennità €./mq. 0,75 x mq. 460 = **€. 345,00**
Foglio 19 mappale 251 di mq. 1.090
superficie da espropriare mq. 1.090
in natura bosco ceduo
indennità €./mq. 0,75 x mq. 1.090 = **€. 817,50**

6) ditta catastale:
DEL PUPPO Laura n. Polcenigo il 22/08/1941 prop. 1/2
DEL PUPPO Vittorio n. Polcenigo il 12/09/1949 prop. 1/2
Foglio 19 mappale 252 di mq. 1.320
superficie da espropriare mq. 1.320
in natura bosco ceduo
indennità €./mq. 0,75 x mq. 1.320 = **€. 990,00**

7) ditta catastale:
DONADEL Giancarlo n. Polcenigo il 02/11/1942 prop. 1/2
MARTOREL Cristina n. Sacile il 25/01/1971 prop. 1/2
Foglio 19 mappale 883 di mq. 315
superficie da espropriare mq. 315
in natura bosco ceduo
indennità €./mq. 0,75 x mq. 315 = **€. 236,25**

8) ditta catastale:
BOSSER Luigia n. Polcenigo il 22/01/1925 usufrutt. Parz.
FANTIN Pierluigi n. Polcenigo il 06/11/1954 prop. 1/1
Foglio 19 mappale 885 di mq. 350
superficie da espropriare mq. 350
in natura bosco ceduo
indennità €./mq. 0,75 x mq. 350 = **€. 262,50**

9) ditta catastale:
FANTIN Severino n. Polcenigo il 25/12/1948 prop. 1/1
Foglio 19 mappale 887 di mq. 65
superficie da espropriare mq. 65
in natura bosco ceduo
indennità €./mq. 0,75 x mq. 65 = **€. 48,75**

2. ai sensi dell'art. 11 della L. n. 865/71, il presente atto sarà notificato ai proprietari espropriandi nelle

forme previste per la notificazione degli atti processuali civili e pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia;
3. il proprietario che intenda accettare la predetta indennità provvisoria, dovrà darne comunicazione scritta All'Ufficio Tecnico della Comunità Montana del Friuli Occidentale – P.le Vittoria, 1 Barcis (PN), entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di notificazione del presente atto, in tal caso l'indennità notificata verrà incrementata del 50%, come previsto dall'art. 12 della L. n. 865/71;
omissis

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
dott. ing. Danilo Della Valentina

07_18_3_AVV_DIR LLPP PN_1_CONS PONTE ROSSO

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Pordenone
Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3 luglio 2002, n. 16 e successive modifiche. Domanda di nuova concessione di derivazione d'acqua per uso igienico ed assimilati al Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale Ponte Rosso.

Il Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale Ponte Rosso, con domanda del 29.11.2006, ha chiesto la concessione per derivare mod. max 0,025 e medi 0,00016 di acqua da falda sotterranea in Comune di San Vito al Tagliamento mediante un'opera di presa, da realizzarsi al foglio 3 mappale 1565 a servizio dei mappali 1563-1569-1570-1568- 1565, per uso igienico ed assimilati. (IPD/2850)
Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti progettuali, sarà depositata presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone, via Oberdan n. 18, per la durata di 15 (quindici) giorni a decorrere dal 02.05.2007, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.
Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune di San Vito al Tagliamento.
Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'art. 16 della L.R. 20.03.2000, n. 7, potranno essere presentati presso il Comune medesimo o presso la Direzione Provinciale sopraindicata, entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Responsabile Delegato di Posizione Organizzativa dott.ssa Elena Marchi, responsabile dell'istruttoria tecnica è il per. ind. Alfeo Lucon, e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Cristina Parente.
Pordenone, 27 marzo 2007

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott.ssa Elena Marchi

(Pubblicazione a pagamento del richiedente)

07_18_3_AVV_DIR LLPP PN_2_PONTE ROSSO RECYCLING

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Pordenone
Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16 - Provvedimento di concessione di derivazione d'acqua alla ditta Ponte Rosso Recycling.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. LL.PP./101/IPD/2828, emesso in data 07.03.2007, è stato concesso alla Ditta Ponte Rosso Recycling il diritto di derivare, fino a tutto il 06 marzo 2017, moduli 0,020 d'acqua dal pozzo nel terreno censito in Catasto al foglio 4, mappale 1289, in Comune di San Vito al Tagliamento, per uso industriale.
Pordenone, 6 aprile 2007

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott.ssa Elena Marchi

(Pubblicazione a pagamento del richiedente)

07_18_3_AVV_DIR LLPP PN_3_GIPS PANEL

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Pordenone

Concessione in sanatoria di derivazione d'acqua alla Ditta Gip's Panels Srl.

Con decreto del Responsabile Delegato di P.O. n. LL.PP./132/IPD/1266 emesso il 15.03.2007 è concesso in sanatoria, alla Ditta Gip's Panels srl il diritto di continuare a derivare mod. 0,015 d'acqua dalla falda sotterranea mediante un pozzo terebrato in Comune di San Vito al Tagliamento per una durata di 10 anni decorrenti dalla data del provvedimento, per uso igienico.
Pordenone, 13 aprile 2007

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott.ssa Elena Marchi

(Pubblicazione a pagamento del richiedente)

07_18_3_AVV_DIR LLPP UD MASOTTI

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3.7.2002, n. 16. concessione di derivazione d'acqua a ditte varie.

La Ditta Masotti Giobattista con sede legale in Sedegliano ha chiesto in data 26.10.2006 la concessione per derivare mod.0.45 di acque sotterranee in Comune di Codroipo al fg.10 mapp.25, ad uso irriguo.
La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 23.05.2007, con ritrovo alle ore 10.00 presso il Municipio di Codroipo.
La Azienda Agricola Corberi Fausto con sede legale in San Vito al Torre ha chiesto in data 19.02.2007 la concessione per derivare mod.0.10 di acque sotterranee in Comune di Aiello del Friuli al fg.3 mapp.436/4, ad uso irriguo.
La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 24.05.2007, con ritrovo alle ore 10.00 presso il Municipio di Aiello del Friuli.
Il Consorzio Boschi Carnici con sede legale in Tolmezzo ha chiesto in data 08.02.2006 la concessione per derivare mod.0.10 di acque dalla Risorgiva Anonima in Comune di Ovaro in località Aplis alla quota di 496,35 m s.l.m., per l'alimentazione idrica di due laghetti artificiali da utilizzarsi a scopi turistici.
La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 24.05.2007, con ritrovo alle ore 10.00 presso il Municipio di Ovaro.
Si avvisa che le domande, unitamente agli atti di progetto, saranno depositate presso la Direzione Provinciale Lavori Pubblici di Udine, Via Uccellis n.4, per la durata di 15 giorni a decorrere dal 02.05.2007 e pertanto fino al 16.05.2007, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.
Il presente avviso sarà pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune in cui ricadono le opere di presa e di utilizzazione.
Le osservazioni e le opposizioni scritte, nonché le memorie o documenti di cui all'art.16 della legge regionale 7/2000 potranno essere presentate presso il Comune medesimo o presso la Direzione provinciale sopraindicata, entro e non oltre 20 giorni dalla data di inizio della pubblicazione del presente avviso.
Udine, 18 aprile 2007

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. ing. Giovanni Ceschia

(Pubblicazione a pagamento dei richiedenti)

07_18_3_AVV_PROV GORIZIA ESPR 544

Provincia di Gorizia - Direzione viabilità e trasporti

Determinazione n. 544/4/2007 - Lavori di adeguamento funzionale e miglioramento della sicurezza dell'intersezione tra la SP n. 4 e la SP n. 5 in Comune di Moraro. Espropriazioni. Ordine

di pagamento delle indennità dovute per asservimenti.

IL DIRIGENTE

omissis

DETERMINA

Di disporre, ai sensi dell'art. 26 del T.U. in materia espropriativa (D.P.R. n. 327/01 e successive modifiche ed integrazioni), il pagamento diretto ai proprietari dei beni oggetto di asservimento per i lavori in argomento, come segue:

C.C. p.c.	Mq	Proprietario	Indennità base	Maggiorazioni	Indennità da corrispondere al proprietario
Moraro 1146/1	175	Istituto Diocesano per il sostentamento del clero della Diocesi di Gorizia	Mq 175 x € 1,80 = € 315,00	€ 157,50	€ 472,60
Moraro 121/139 121/140	10 9	Comune di Moraro	Mq 19 x € 1,80 € 34,20	€ 17,10	€ 51,30

omissis

Gorizia, 18 aprile 2007

IL DIRIGENTE:
arch. Lara Carlot

07_18_3_AVV_PROV TRIESTE PROGR MONTANO

Provincia di Trieste
Programma triennale per lo sviluppo montano per gli anni 2006-2008.

(Adottato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 68 del 20 dicembre 2006, ai sensi dell'art. 19, commi 4 e seguenti, della L.R. 20 dicembre 2002, n. 33)

PARTE PRIMA – DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI DEL PROGRAMMA

Le finalità perseguite attengono al consolidamento e potenziamento del settore primario.

Infatti, si ritiene che sia necessario perseguire l'obiettivo di valorizzazione delle potenzialità ambientali e naturali strettamente connesse con l'attività agricola, in modo da mantenere le caratteristiche originarie dei luoghi, siano essi intesi come insediamenti abitativi e aree circostanti.

Pertanto tutte le azioni che possono favorire interventi mirati ad uno sviluppo sostenibile limitatamente alle risorse attivabili, saranno perseguite con determinazione da parte dell'Amministrazione.

PARTE SECONDA – INTERVENTI INSERITI NEL PIANO REGIONALE TRIENNIO 2006-2008

Ordine di priorità attribuito	*Denominazione sintetica dell'intervento*	*Costo complessivo previsto*	*Finanziamento richiesto a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano*
1	*Aiuti per la riduzione costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico in montagna, ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 33/2002*	*5.000,00*	*5.000,00*
2	*Aiuti alle imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 33/2002*	*10.000,00*	*10.000,00*
3	*Interventi per lo sviluppo del turismo alpino concernenti rifugi, bivacchi e sentieri ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 33/2002*	*5.300,00*	*5.300,00*
4	*Interventi atti a favorire lo sviluppo dell'attività agrituristica sul territorio montano ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L.R. 25/1996*	*250.000,00*	*250.000,00*
5	*Costruzione e manutenzione acquedotti e fognature ai sensi dell'articolo 50 della L.R. 10/1988*	*250.000,00*	*250.000,00*
6	*Piani economici di gestione delle proprietà silvo-pastorali ai sensi della L.R. 22/1982*	*50.000,00*	*50.000,00*

Ordine di priorità attribuito	Denominazione sintetica dell'intervento	Costo complessivo previsto	Finanziamento richiesto a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano
7	Interventi per la protezione della natura ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/1988	80.000,00	80.000,00
8	Costruzione e manutenzione strade vicinali ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. 18/1965	50.000,00	50.000,00
9	Manutenzione della viabilità forestale ai sensi dell'art. 53 della L.R. 10/1988	20.000,00	20.000,00
10	Aiuti per la riduzione costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico in montagna, ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 33/2002	5.000,00	5.000,00
11	Aiuti alle imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 33/2002	10.000,00	10.000,00
12	Interventi per lo sviluppo del turismo alpino concernenti rifugi, bivacchi e sentieri ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 33/2002	5.300,00	5.300,00
13	Interventi atti a favorire lo sviluppo dell'attività agrituristica sul territorio montano ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L.R. 25/1996	59.886,72	59.886,72
14	Costruzione e manutenzione acquedotti e fognature ai sensi dell'articolo 50 della L.R. 10/1988	250.000,00	250.000,00
15	Piani economici di gestione delle proprietà silvo-pastorali ai sensi della L.R. 22/1982	50.000,00	50.000,00
16	Interventi per la protezione della natura ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/1988	80.000,00	80.000,00
17	Costruzione e manutenzione strade vicinali ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. 18/1965	50.000,00	50.000,00
18	Manutenzione della viabilità forestale ai sensi dell'art. 53 della L.R. 10/1988	20.000,00	20.000,00
19	Aiuti per la riduzione costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico in montagna, ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 33/2002	5.000,00	5.000,00
20	Aiuti alle imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 33/2002	10.000,00	10.000,00
21	Interventi per lo sviluppo del turismo alpino concernenti rifugi, bivacchi e sentieri ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 33/2002	5.300,00	5.300,00
22	Interventi atti a favorire lo sviluppo dell'attività agrituristica sul territorio montano ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L.R. 25/1996	250.000,00	250.000,00
23	Costruzione e manutenzione acquedotti e fognature ai sensi dell'articolo 50 della L.R. 10/1988	250.000,00	250.000,00
24	Piani economici di gestione delle proprietà silvo-pastorali ai sensi della L.R. 22/1982	50.000,00	50.000,00
25	Interventi per la protezione della natura ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/1988	80.000,00	80.000,00
26	Costruzione e manutenzione strade vicinali ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. 18/1965	50.000,00	50.000,00
27	Manutenzione della viabilità forestale ai sensi dell'art. 53 della L.R. 10/1988	20.000,00	20.000,00

PARTE TERZA – QUADRO ANNUALE DEGLI INTERVENTI ANNO 2006

Quadro annuale degli interventi		
Ordine di priorità	Denominazione sintetica dell'intervento	Finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano
1	Aiuti per la riduzione costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico in montagna, ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 33/2002	5.000,00

Quadro annuale degli interventi		
Ordine di priorità	*Denominazione sintetica dell'intervento*	*Finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano*
2	*Aiuti alle imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 33/2002*	10.000,00
3	*Interventi per lo sviluppo del turismo alpino concernenti rifugi, bivacchi e sentieri ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 33/2002*	5.300,00
4	*Interventi atti a favorire lo sviluppo dell'attività agrituristica sul territorio montano ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L.R. 25/1996*	250.000,00
5	*Costruzione e manutenzione acquedotti e fognature ai sensi dell'articolo 50 della L.R. 10/1988*	250.000,00
6	*Piani economici di gestione delle proprietà silvo-pastorali ai sensi della L.R. 22/1982*	50.000,00
7	*Interventi per la protezione della natura ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/1988*	80.000,00
8	*Costruzione e manutenzione strade vicinali ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. 18/1965*	50.000,00
9	*Manutenzione della viabilità forestale ai sensi dell'art. 53 della L.R. 10/1988*	20.000,00
10	*Aiuti per la riduzione costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico in montagna, ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 33/2002*	5.000,00
11	*Aiuti alle imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 33/2002*	10.000,00
12	*Interventi per lo sviluppo del turismo alpino concernenti rifugi, bivacchi e sentieri ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 33/2002*	5.300,00
13	*Interventi atti a favorire lo sviluppo dell'attività agrituristica sul territorio montano ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L.R. 25/1996*	59.886,72
(1-13)	*TOTALE*	800.486,72

PARTE QUARTA – CONTENUTI DEGLI INTERVENTI

N. priorità attribuito: 1

Denominazione sintetica intervento: Concessione di aiuti per la riduzione dei costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico in montagna, ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 33/2002

Sintetica descrizione dei contenuti essenziali dell'intervento: L'erogazione degli aiuti, relativi all'anno 2006, avverrà mediante emissione di apposito bando, ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione n. 60 dd. 16.09.2004 del Consiglio provinciale.

Localizzazione dell'intervento: *Zone climatiche F del territorio di competenza*

Periodo di realizzazione: *Anno 2006*

Sintetica descrizione dei risultati attesi: *Aiuti alle famiglie meno abbienti a parziale sollievo delle maggiori spese dovute alle particolari condizioni climatiche.*

Modalità di finanziamento dell'intervento			
Costo complessivo previsto	*Importo di eventuali contributi richiesti o ottenuti*	*Quota di costo coperta con risorse proprie della Comunità montana*	*Finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano*
5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Anno	*Previsioni sul costo complessivo dell'intervento*		*Previsioni sul finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano*	
	Impegni	*Pagamenti*	*Impegni*	*Pagamenti*
2006	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

N. priorità attribuito: 2

Denominazione sintetica intervento: Concessione di aiuti alle imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 33/2002

Sintetica descrizione dei contenuti essenziali dell'intervento: L'erogazione, relativa all'anno 2006, avverrà mediante emissione di apposito bando, ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione n. 70 dd. 7.10.2004 del Consiglio provinciale.

Localizzazione dell'intervento: *Centri abitati con popolazione non superiore a 3000 abitanti ricadenti nei*

territori classificati montani della Provincia di Trieste
Periodo di realizzazione: *Anno 2006*
Sintetica descrizione dei risultati attesi: *Mantenimento della piccola attività commerciale a servizio dei centri minori del territorio montano*

Modalità di finanziamento dell'intervento			
Costo complessivo previsto	*Importo di eventuali contributi richiesti o ottenuti*	*Quota di costo coperta con risorse proprie della Comunità montana*	*Finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano*
10.000,00	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*

Anno	*Previsioni sul costo complessivo dell'intervento*		*Previsioni sul finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano*	
	Impegni	*Pagamenti*	*Impegni*	*Pagamenti*
2007	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*

N. priorità attribuito: 3
Denominazione sintetica intervento: Interventi per lo sviluppo del turismo alpino concernenti rifugi, bivacchi e sentieri ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 33/2002
Sintetica descrizione dei contenuti essenziali dell'intervento: Concessione di contributi alla Delegazione Regionale del Friuli Venezia Giulia del Club Alpino Italiano per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri alpini previsti per l'anno 2006 nel "Progetto di turismo alpino organico ed integrato per gli anni 2004-2007".
Localizzazione dell'intervento: *Sentieri alpini ricadenti nei territori classificati montani della Provincia di Trieste*
Periodo di realizzazione: *Anno 2006*
Sintetica descrizione dei risultati attesi: *Aggiornamento costante della segnaletica e manutenzione dei sentieri turistici del territorio montano*

Modalità di finanziamento dell'intervento			
Costo complessivo previsto	*Importo di eventuali contributi richiesti o ottenuti*	*Quota di costo coperta con risorse proprie della Comunità montana*	*Finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano*
5.300,00	*0,00*	*0,00*	*5.300,00*

Anno	*Previsioni sul costo complessivo dell'intervento*		*Previsioni sul finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano*	
	Impegni	*Pagamenti*	*Impegni*	*Pagamenti*
2006	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*

N. priorità attribuito: 4
Denominazione sintetica intervento: Interventi atti a favorire lo sviluppo dell'attività agrituristica sul territorio montano, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della L.R. 25/1996
Sintetica descrizione dei contenuti essenziali dell'intervento: La concessione dei contributi alle aziende agrituristiche avverrà sulla base del nuovo Regolamento approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 31 del 19.5.2005.
Localizzazione dell'intervento: *Territori classificati montani della Provincia di Trieste*
Periodo di realizzazione: *Anni 2006 e 2007*
Sintetica descrizione dei risultati attesi: *Valorizzazione dei prodotti tipici locali, agevolazione della permanenza dei produttori nelle zone rurali e lo sviluppo di un turismo che consenta una migliore conoscenza dell'ambiente, degli usi e tradizioni rurali.*

Modalità di finanziamento dell'intervento			
Costo complessivo previsto	*Importo di eventuali contributi richiesti o ottenuti*	*Quota di costo coperta con risorse proprie della Comunità montana*	*Finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano*
250.000,00	*0,00*	*0,00*	*250.000,00*

Anno	*Previsioni sul costo complessivo dell'intervento*		*Previsioni sul finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano*	
	Impegni	*Pagamenti*	*Impegni*	*Pagamenti*
2006	*125.000,00*	*125.000,00*	*125.000,00*	*125.000,00*

Anno	Previsioni sul costo complessivo dell'intervento		Previsioni sul finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2007	*125.000,00*	*125.000,00*	*125.000,00*	*125.000,00*
TOTALE	*250.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*

N. priorità attribuito: 5
Denominazione sintetica intervento: Costruzione e manutenzione acquedotti e fognature ai sensi dell'articolo 50 della L.R. 10/1988.
Sintetica descrizione dei contenuti essenziali dell'intervento: Concessione di contributi a Comuni ed Aziende di pubblici servizi finalizzati al completamento di reti esistenti. Predisposizione di studi e progettazioni per il miglioramento del servizio idrico al settore primario.
Localizzazione dell'intervento: *Comuni montani del territorio di competenza*
Periodo di realizzazione: *Anni 2006, 2007 e 2008*
Sintetica descrizione dei risultati attesi: *Potenziamento della rete idrica a servizio dell'agricoltura e contenimento delle perdite in rete. Salvaguardia dell'ambiente mediante il contenimento di eventuali sversamenti abusivi di liquami e acque nere.*

Modalità di finanziamento dell'intervento			
Costo complessivo previsto	Importo di eventuali contributi richiesti o ottenuti	Quota di costo coperta con risorse proprie della Comunità montana	Finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano
250.000,00	*0,00*	*0,00*	*250.000,00*

Anno	Previsioni sul costo complessivo dell'intervento		Previsioni sul finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2006	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
2007	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
2008	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
TOTALE	*250.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*

N. priorità attribuito: 6
Denominazione sintetica intervento: Piani economici di gestione delle proprietà silvo-pastorali ai sensi della L.R. 22/1982
Sintetica descrizione dei contenuti essenziali dell'intervento: Concessione di contributi per la formazione dei piani di gestione delle proprietà silvo-pastorali su area vasta, che i piani regolatori comunali classificano con funzioni diverse, non sempre in maniera organica per uno sviluppo sostenibile. Concessione di contributi per interventi di miglioramento di superfici boschive.
Localizzazione dell'intervento: *Territori classificati montani della Provincia di Trieste*
Periodo di realizzazione: *Anni 2006 e 2007*
Sintetica descrizione dei risultati attesi: *Promozione di una visione unitaria ed organica delle proprietà silvo-pastorali per consentire agli imprenditori di muoversi all'interno di progetti ad ampio respiro e quindi di richiedere finanziamenti in una logica di sviluppo del territorio.*

Modalità di finanziamento dell'intervento			
Costo complessivo previsto	Importo di eventuali contributi richiesti o ottenuti	Quota di costo coperta con risorse proprie della Comunità montana	Finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano
50.000,00	*0,00*	*0,00*	*50.000,00*

Anno	Previsioni sul costo complessivo dell'intervento		Previsioni sul finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2006	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
2007	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
TOTALE	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*

N. priorità attribuito: 7
Denominazione sintetica intervento: Interventi per la protezione della natura ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/1988
Sintetica descrizione dei contenuti essenziali dell'intervento: Concessione di contributi agli Enti pubblici ed ai privati per la realizzazione di interventi per la protezione della natura. Attività di monitorag-

gio della vegetazione e della fauna, analisi della produttività dei pascoli e del bestiame domestico.
Localizzazione dell'intervento: *Territori classificati montani della Provincia di Trieste*
Periodo di realizzazione: *Anni 2006, 20076 e 2008*
Sintetica descrizione dei risultati attesi: *Porre un freno al degrado dell'ambiente carsico ai fini del mantenimento in essere delle biodiversità.*

Modalità di finanziamento dell'intervento			
Costo complessivo previsto	Importo di eventuali contributi richiesti o ottenuti	Quota di costo coperta con risorse proprie della Comunità montana	Finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano
80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

Anno	Previsioni sul costo complessivo dell'intervento		Previsioni sul finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2006	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2007	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2008	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTALE	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

N. priorità attribuito: 8
Denominazione sintetica intervento: Costruzione e manutenzione strade vicinali ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. 18/1965
Sintetica descrizione dei contenuti essenziali dell'intervento: Concessione di contributi per la costruzione e manutenzione di strade vicinali e interpoderali.
Localizzazione dell'intervento: *Territori classificati montani della Provincia di Trieste*
Periodo di realizzazione: *Anni 2006 e 2007*
Sintetica descrizione dei risultati attesi: *Potenziamento della rete esistente a servizio dell'attività agricola.*

Modalità di finanziamento dell'intervento			
Costo complessivo previsto	Importo di eventuali contributi richiesti o ottenuti	Quota di costo coperta con risorse proprie della Comunità montana	Finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano
50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Anno	Previsioni sul costo complessivo dell'intervento		Previsioni sul finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2006	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2007	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTALE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

N. priorità attribuito: 9
Denominazione sintetica intervento: Manutenzione della viabilità forestale ai sensi dell'articolo 53 della L.R. 10/1988
Sintetica descrizione dei contenuti essenziali dell'intervento: Realizzazione diretta di interventi di manutenzione della viabilità forestale, d'intesa con l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trieste.
Localizzazione dell'intervento: *Territori classificati montani della Provincia di Trieste*
Periodo di realizzazione: *Anni 2006 e 2007*
Sintetica descrizione dei risultati attesi: *Miglioramento della viabilità forestale sia con funzione di piste tagliafuoco che con finalità di viabilità di soccorso.*

Modalità di finanziamento dell'intervento			
Costo complessivo previsto	Importo di eventuali contributi richiesti o ottenuti	Quota di costo coperta con risorse proprie della Comunità montana	Finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano
20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Anno	Previsioni sul costo complessivo dell'intervento		Previsioni sul finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2006	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Anno	*Previsioni sul costo complessivo dell'intervento*		*Previsioni sul finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano*	
	Impegni	*Pagamenti*	*Impegni*	*Pagamenti*
2007	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
TOTALE	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*

N. priorità attribuito: 10
Denominazione sintetica intervento: Concessione di aiuti per la riduzione dei costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico in montagna, ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 33/2002
Sintetica descrizione dei contenuti essenziali dell'intervento: L'erogazione degli aiuti, relativi all'anno 2006, avverrà mediante emissione di apposito bando, ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione n. 60 dd. 16.09.2004 del Consiglio provinciale.
Localizzazione dell'intervento: *Zone climatiche F del territorio di competenza*
Periodo di realizzazione: *Anno 2006*
Sintetica descrizione dei risultati attesi: *Aiuti alle famiglie meno abbienti a parziale sollievo delle maggiori spese dovute alle particolari condizioni climatiche.*

Modalità di finanziamento dell'intervento			
Costo complessivo previsto	*Importo di eventuali contributi richiesti o ottenuti*	*Quota di costo coperta con risorse proprie della Comunità montana*	*Finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano*
5.000,00	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*

Anno	*Previsioni sul costo complessivo dell'intervento*		*Previsioni sul finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano*	
	Impegni	*Pagamenti*	*Impegni*	*Pagamenti*
2006	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*

N. priorità attribuito: 11
Denominazione sintetica intervento: Concessione di aiuti alle imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 33/2002
Sintetica descrizione dei contenuti essenziali dell'intervento: L'erogazione, relativa all'anno 2006, avverrà mediante emissione di apposito bando, ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione n. 70 dd. 7.10.2004 del Consiglio provinciale.
Localizzazione dell'intervento: *Centri abitati con popolazione non superiore a 3000 abitanti ricadenti nei territori classificati montani della Provincia di Trieste*
Periodo di realizzazione: *Anno 2006*
Sintetica descrizione dei risultati attesi: *Mantenimento della piccola attività commerciale a servizio dei centri minori del territorio montano*

Modalità di finanziamento dell'intervento			
Costo complessivo previsto	*Importo di eventuali contributi richiesti o ottenuti*	*Quota di costo coperta con risorse proprie della Comunità montana*	*Finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano*
10.000,00	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*

Anno	*Previsioni sul costo complessivo dell'intervento*		*Previsioni sul finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano*	
	Impegni	*Pagamenti*	*Impegni*	*Pagamenti*
2007	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*

N. priorità attribuito: 12
Denominazione sintetica intervento: Interventi per lo sviluppo del turismo alpino concernenti rifugi, bivacchi e sentieri ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 33/2002
Sintetica descrizione dei contenuti essenziali dell'intervento: Concessione di contributi alla Delegazione Regionale del Friuli Venezia Giulia del Club Alpino Italiano per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri alpini previsti per l'anno 2006 nel "Progetto di turismo alpino organico ed integrato per gli anni 2004-2007".
Localizzazione dell'intervento: *Sentieri alpini ricadenti nei territori classificati montani della Provincia di Trieste*
Periodo di realizzazione: *Anno 2006*
Sintetica descrizione dei risultati attesi: *Aggiornamento costante della segnaletica e manutenzione dei sentieri turistici del territorio montano*

Modalità di finanziamento dell'intervento			
Costo complessivo previsto	*Importo di eventuali contributi richiesti o ottenuti*	*Quota di costo coperta con risorse proprie della Comunità montana*	*Finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano*
5.300,00	*0,00*	*0,00*	*5.300,00*

Anno	*Previsioni sul costo complessivo dell'intervento*		*Previsioni sul finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano*	
	Impegni	*Pagamenti*	*Impegni*	*Pagamenti*
2006	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*

N. priorità attribuito: 13
Denominazione sintetica intervento: Interventi atti a favorire lo sviluppo dell'attività agrituristica sul territorio montano, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della L.R. 25/1996
Sintetica descrizione dei contenuti essenziali dell'intervento: La concessione dei contributi alle aziende agrituristiche avverrà sulla base del nuovo Regolamento approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 31 del 19.5.2005.
Localizzazione dell'intervento: *Territori classificati montani della Provincia di Trieste*
Periodo di realizzazione: *Anni 2006 e 2007*
Sintetica descrizione dei risultati attesi: *Valorizzazione dei prodotti tipici locali, agevolazione della permanenza dei produttori nelle zone rurali e lo sviluppo di un turismo che consenta una migliore conoscenza dell'ambiente, degli usi e tradizioni rurali.*

Modalità di finanziamento dell'intervento			
Costo complessivo previsto	*Importo di eventuali contributi richiesti o ottenuti*	*Quota di costo coperta con risorse proprie della Comunità montana*	*Finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano*
250.000,00	*0,00*	*0,00*	*59.886,72*

Anno	*Previsioni sul costo complessivo dell'intervento*		*Previsioni sul finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano*	
	Impegni	*Pagamenti*	*Impegni*	*Pagamenti*
2006	*29.943,36*	*29.943,36*	*29.943,36*	*29.943,36*
2007	*29.943,36*	*29.943,36*	*29.943,36*	*29.943,36*
TOTALE	*59.886,72*	*59.886,72*	*59.886,72*	*59.886,72*

07_18_3_CNC_AG REG ERSA DECR 55 ERRATA

Agenzia regionale per lo Sviluppo Rurale - ERSA - Direzione generale - Gorizia

Decreto del Direttore generale 23 marzo 2007, n. 55/DIR/MTB. Interreg IIIA Italia - Austria progetto "Milk - Filiera Internazionale lattiero casearia". Selezione pubblica per l'affidamento di due incarichi professionali per attività tecniche nel settore lattiero caseario. Approvazione graduatoria di merito. Pubblicato nel BUR n. 15 dell'11 aprile 2007. Errata corrige.

Si rende noto che nel BUR n. 15 dell'11 aprile 2007, nell'oggetto del decreto citato, nel sommario a pag 6 e a pag. 156, il numero del decreto anziché <<.., n. 56/DIR/MTB.>>, deve correttamente leggersi <<…, n. 55/DIR/MTB.>>

07_18_3_CNC_AZ OSP SM ANGELI CONC INFERMIERI

Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli" - Pordenone

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quat-

tro posti di Operatore Socio Sanitario.

In esecuzione delle determinazioni n. 378 del 05/04/2007 e n. 404 del 17/04/2007 si rende noto che è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di :

4 posti di operatore socio sanitario

Ruolo: tecnico
Profilo professionale: Operatore Socio Sanitario
Categoria B - livello economico Bs.
In attesa dell'espletamento del concorso, le domande di partecipazione saranno esaminate, da un'apposita Commissione, al fine di formulare una graduatoria da utilizzare per l'assunzione di personale a tempo determinato, previo assenso da dichiarare esplicitamente nella domanda di partecipazione al concorso.
Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20.12.1979, n. 761 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, dal Decreto Legislativo n. 165/2001, dal D.P.R. n. 487 del 9.5.1994.
Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.
Questa Amministrazione garantisce la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, così come stabilito dall'art. 7, 1° comma del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165.
Si applicano inoltre le disposizioni in materia di cui alla Legge n. 127 del 15.05.1997 e successive modifiche ed integrazioni, al D.P.R. 445 del 28.12.2000 ed al D.P.R. n. 220/2001.
Si applica altresì in materia di trattamento dei dati personali, il Decreto Legislativo 196/2003.
Sono di seguito riportati:
- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per il profilo professionale a selezione (allegato 1 del CCNL 20.09.2001 integrativo del CCNL 07.04.1999 e art. 29 del D.P.R. 27.03.2001, n. 220);
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento della selezione.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

Diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell'obbligo scolastico;
Attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario conseguito a seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale previsto dagli artt. 7 e 8 dell'accordo provvisorio tra il Ministro della Salute, il Ministro della Solidarietà Sociale e le regioni e Provincie del 18 febbraio 2000.

PROVE D'ESAME

Prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta nell'ambito di quanto segue: ruolo e competenze dell'operatore sociosanitario; igiene degli ambienti e delle attrezzature; assistenza diretta alla persona, in particolare per quanto riguarda l'igiene personale, la mobilizzazione e l'attività relazionale, strumenti di lavoro nell'equipe assistenziale;
Prova orale: vertente sugli argomenti oggetto della prova pratica ed inoltre su: aspetti psicologici legati all'attività dell'assistenza; l'integrazione socio-sanitaria; legislazione sanitaria e legislazione professionale.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. Posti conferibili e utilizzazione della graduatoria

La graduatoria del concorso rimarrà valida, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, per la copertura, secondo l'ordine della stessa di posti vacanti o disponibili per supplenza.

2. Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
a. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
b. idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego- con l'osservanza delle norme in tema di categoria protette - è effettuato da una Struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, prima dell'immissione in servizio. Il personale dipendente delle Amministrazioni ed Enti del S.S.N. è dispensato dalla visita medica.
E' fatta salva l'applicazione del'art. 16 del D. Lgs. n. 626/1994.
c. titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati licenziati o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni o che abbiano conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3. Domande di ammissione

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, secondo la normativa vigente, e se-

condo l'allegato schema, devono essere rivolte al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli" - via Montereale, 24 - Pordenone - e presentate o spedite nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, con finalità di autocertificazione:
a. il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
b. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; i cittadini degli stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7.2.1994, n. 174);
c. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d. le eventuali condanne penali riportate;
e. il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti;
f. la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g. i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h. il domicilio presso il quale deve essere data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione compreso il numero di telefono se esistente. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera a).
i. il consenso al trattamento dei dati personali (Decreto Legislativo n. 196/2003) per uso amminstrativo. Ai fini del D. Legislativo n. 196/2003, si informa che questa Azienda s'impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla selezione ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti. Nell'eventualità di non espresso consenso all'uso dei dati nel testo della domanda, l'Amministrazione ritiene l'istanza quale silenzio/assenso;
l. il consenso alla valutazione dei titoli per la formulazione di specifica graduatoria per l'assunzione di personale a tempo determinato, in attesa dell'espletamento del concorso.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti esplicito da un documento probatorio allegato.
La domanda dovrà essere datata e firmata dal candidato. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.
Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76, comma 1 del predetto D.P.R..
4. Documentazione da allegare alla domanda
I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:
- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di 3,87 euro, in nessun caso rimborsabile, e ciò ai sensi della L. 26.04.1983, n. 131, con le seguenti modalità:- con vaglia postale o con versamento diretto, intestato al Servizio di Tesoreria dell'Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli": Friulcassa S.p.A. – Cassa di Risparmio Regionale, via Mazzini, 12 - Pordenone,, o con versamento su C.C. Postale n. 12679593 intestato al Servizio di Tesoreria dell'A.O. (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce);
- fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un documento di identità personale, valido.
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato.
In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. In tale categoria vanno altresì indicate, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale.
Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.
Il curriculum formativo e professionale, se non formalmente documentato o reso con finalità di autocertificazione, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun punteggio.

Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso le Unità Sanitarie Locali - Aziende per i Servizi Sanitari - Aziende Ospedaliere, deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dall'Autorità competente dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.
Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate o accreditate (art. 21 D.P.R. 27.03.2001, n. 220) tale caratteristica deve risultare espressamente contenuta nella certificazione. I servizi prestati all'estero dovranno essere documentati secondo i criteri di cui all'art. 22 del D.P.R. n. 220/2001. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, di rafferma, prestati presso le Forze armate, ai sensi dell'articolo 22 della Legge 24.12.1986, n. 958, saranno valutati secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 20, comma 2 del D.P.R. 27.03.2001, n. 220.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ed esente da bollo o autocertificati secondo quanto indicato al successivo punto 4.1.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
Per l'applicazione del diritto delle preferenze, delle precedenze e delle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

4.1 Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e/o dichiarazioni sostitutive di certificazioni: modalità di presentazione

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda, di presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e/o dichiarazione sostitutiva di certificazioni.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni possono essere rese anche contestualmente all'istanza.
Le dichiarazioni sostitutive, che devono essere sottoscritte dal candidato e prodotte unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, valido, del sottoscrittore, possono essere rese:
negli appositi moduli predisposti dall'Ente o su un foglio, in carta semplice, contenente il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni spedita o inviata unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore;
davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione di un documento valido del sottoscrittore;
dinanzi al notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;
La compilazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà senza il rispetto delle modalità sopra indicate comporta l'invalidità dell'atto stesso.
Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi suscettibili di esame da parte dell'apposita Commissione: non saranno valutate le dichiarazioni non complete o imprecise.
In particolare il candidato è tenuto a specificare espressamente ed in modo chiaro ed univoco:
per i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni o aziende private:
l'esatta denominazione e sede dell'amministrazione-datore di lavoro;
se trattasi di: pubblica amministrazione/casa di cura privata o accreditata/azienda privata,
le qualifiche ricoperte, le date iniziali e finali dei relativi periodi e la tipologia del rapporto (a tempo pieno o parziale - in tal caso deve essere dichiarato anche l'impegno orario settimanale);
per i titoli di studio: data, sede e denominazione completa dell'Istituto nel quale il titolo è stato conseguito;
per la documentazione prodotta in fotocopia non autenticata: il candidato, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, può presentare la copia semplice unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui ne attesti la conformità agli originali. Nella dichiarazione, che di tale fatto tiene luogo a tutti gli effetti dell'autentica di copia, devono essere elencati dettagliatamente, tutti i documenti di cui il candidato vuole attestarne l'autenticità.
Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato, su richiesta dell'Azienda. Il candidato sarà eliminato dalla graduatoria finale qualora l'Amministrazione non riscontri l'esatta corrispondenza della documentazione presentata rispetto a quanto autocertificato.

5. Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
- Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli" - Via Montereale, 24 - 33170 - PORDENONE.
ovvero
devono essere presentate (sempre intestate al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli") direttamente all'Ufficio protocollo generale - via Montereale, 24 di Pordenone, nelle ore del mattino di tutti i giorni feriali, sabato escluso; all'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta. E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La data di scadenza è quella riportata sul frontespizio del presente bando.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato.
A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
L'Azienda Ospedaliera non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Azienda stessa eventuali disguidi postali o telegrafici.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
Per quanto concerne le procedure concorsuali fino alla nomina nel posto del vincitore si fa rinvio alla vigente normativa in materia.

6. Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata dal competente Organo ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

7. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente;

8. Convocazione dei candidati

Il diario e la sede della prova pratica sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª serie speciale "Concorsi ed Esami", non meno di venti giorni prima dell'inizio della prova medesima, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di venti giorni prima dell'inizio delle prove.
L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla. In relazione al numero dei candidati, la prova orale può essere effettuata nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. La prova orale si svolgerà in aula aperta al pubblico.
Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

9. Punteggio

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. 220/2001 agli artt. 8, 20, 21 e 22.
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 40 punti per i titoli;
b) 60 punti per le prove d'esame.
I punti per le prove d'esame sono così suddivisi:
a) 30 punti per la prova pratica;
b) 30 punti per la prova orale.
La ripartizione dei punti per la valutazione dei titoli delle sottoindicate categorie, viene così stabilita:
a) titoli di carriera: 20 punti;
b) titoli accademici e di studio: 7 punti;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
d) curriculum formativo e professionale: 10 punti.

10. Valutazione delle prove d'esame

Il superamento sia della prova pratica che della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

11. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osser-

vanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 09 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso in cui alcuni candidati ottengano il medesimo punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, essendo contestualmente privi di titoli preferenziali, ai sensi della L. 191/1998, sarà preferito il candidato più giovane di età.
La graduatoria sarà poi trasmessa al competente Organo, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio provvedimento, alla dichiarazione del vincitore.
La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

12. Adempimenti dei vincitori

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall'Amministrazione, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a produrre, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, tutti i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso.
L'Azienda verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto. Si preavvisa che nessun documento verrà restituito ai concorrenti, (anche non vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

13. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del C.C.N.L. vigente.
Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a. tipologia del rapporto di lavoro;
b. data di presa di servizio;
c. profilo professionale e relativo trattamento economico;
d. durata del periodo di prova;
e. sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento e revoca della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto.
L'Azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle
disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 30.03.2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve esser espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.

14. Decadenza dall'impiego

Decade dall'impiego chi abbia conseguito l'assunzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del Direttore Generale.

15. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi ai sensi e con le modalità di cui all'art. 15 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1.9.1995.
Allo stesso verrà attribuito dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. vigente.

16. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Azienda ospedaliera si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso, qualora a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

17.Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs 196/2003, il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso del trattamento dei dati personaliad esclusivi fini istituzionali.

INFORMAZIONI:
Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando indispensabile alla corretta presentazione della domanda gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali, sabato escluso, all'Ufficio del Personale - Ufficio concorsi - dell'Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli" - Via Montereale, 24 - 33170 - Pordenone (tel. 0434/399097 - 399098).
L'estratto del presente avviso viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, quarta serie speciale concorsi ed esami.
sito internet: www.aopn.sanita.fvg.it.

IL RESPONSABILE S.C. POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Giuseppe Balicchi

SCHEMA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
(**da presentarsi redatta su carta semplice a cui deve essere allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore**)

AL DIRETTORE GENERALE
Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli" - Via Montereale, 24 – 33170 PORDENONE

Il sottoscritto ……………………………….......................………………………………..…….....

CHIEDE

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, di n.... post.. di .... presso codesta Azienda Ospedaliera con scadenza il ....…
A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, consapevole della responsabilità penale e della decadenza dei benefici cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace dichiara:
1) di essere nat… a ………………………..………..il ……………………………………….;
2) di essere residente a ....……………………..……… (Prov. ....), Via ..……….......…………………………………................n. ..;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: ....……....……………………..............)(a);
4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di .... (ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: ....…………………..……......);
5) di non avere mai riportato condanne penali (ovvero: di avere riportato le seguenti condanne penali: (b));
6) di essere in possesso del seguente titolo di studio e dei requisiti specifici richiesti dal bando:
- Diploma di…………………………conseguito il ……..…presso …………………………....…...............;
- Attestato di Operatore socio-sanitario conseguito il …………………presso ………………………………;
7) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: ....………..……….........;
8) di non avere mai prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di avere prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni: ……………………………………………………………………………………………………….(d);
9) di aver diritto alla riserva di posti,ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: …………………………………..…(allegare documentazione probatoria);
10) di manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali;
11) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (e);
12) di richiedere i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/1992…………………….……………….(f) ;
13)di esprimere il consenso alla valutazione dei titoli prodotti per la formulazione di specifica graduatoria per l'assunzione a tempo determinato, in attesa dell'espletamento del concorso;
14) che l'indirizzo – con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:
- sig:...........................……………………...…
via/piazza…………….n……. telefono n. …….
cap. n. ….. città ……………………………..…(in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo indicato quale residenza).
Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, datato e firmato, redatto in carta semplice.
Data .... Firma...

i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea dovranno indicare la cittadinanza ed il godimento dei diritti politici nel Paese di appartenenza;
da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale;
indicare l'esatta denominazione della pubblica amministrazione o dell'impresa/datore di lavoro, presso cui è stata acquisita l'esperienza, nonché la sede/indirizzo degli stessi;
indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento: il periodo di servizio, eventuali periodi di aspettativa senza assegni usufruiti, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il tipo di rapporto (a tempo pieno o parziale – a tempo determinato o indeterminato) e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;
dichiarazione riservata ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea;
allegare certificazione relativa all'handicap – tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai portatori di handicap che indendono usufruire dei benefici di cui all'art. 20 della L. 104/92;

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
(barrare il quadratino accanto al tipo di dichiarazione che interessa)

__l__sottoscritt__ ____
nat __ a ___________________________________(prov._______) il ________________________
residente in ______________________ (prov.______), via __________________________________n. _
valendomi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76, comma 1, del DPR 28.12.2000, n. 445 che stabilisce "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia" e sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR 445/2000)
d i c h i a r a
………
………
………
………
………
………
………
……………………………………
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

□ **Allega copia del documento di identità ………………………………………….**
(indispensabile se la dichiarazione viene spedita o consegnata da terzi)
………………………………

IL/LA DICHIARANTE …………………..………..………
(firma per esteso e leggibile)

Parte riservata all'Ufficio **(se la dichiarazione è consegnata personalmente al funzionario addetto)**
□ **Firma apposta dal dichiarante, identificato previa esibizione di** ____ **n.** _______________**, rilasciato il** _________________
da ____**, in presenza di**
____
(cognome e nome e qualifica)

^^

A titolo puramente esemplificativo, si riportano alcune formule che possono essere trascritte:
a) nel fac-simile di dichiarazione sostitutiva di certificazione:
- di essere iscritto all'Albo dell'Ordine …… della Provincia di … al n. ………;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio….. conseguito il …. presso……..
b) nel fac-simile di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:
- che le fotocopie dei titoli allegati alla domanda, e di seguito elencati sono conformi all'originale in mio possesso;

07_18_3_CNC_AZ SS2 CONC FISIOTERAPISTI

Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 “Isontina” - Gorizia

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 5 posti di collaboratore professionale sanitario fisioterapista.

In esecuzione della deliberazione n. 401 dd. 13.4.2007 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura dei seguenti posti di personale presso questa Azienda, fatta salva la riserva dei posti nei limiti previsti dalla Legge 68/1999, dal D. Lgs. 215/2001 o da altre disposizioni di leggi speciali che prevedono riserve di posti a favore di particolari categorie di cittadini:

5 posti di collaboratore professionale sanitario fisioterapista categoria D - fascia 0

La prima parte del bando riporta i requisiti specifici di ammissione, le prove d’esame e i punteggi per i titoli e per le prove d’esame, la seconda comprende la normativa generale dei concorsi.

PRIMA PARTE

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

diploma universitario di fisioterapista conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni, ovvero diploma e attestato conseguito in base al precedente ordinamento, riconosciuto equipollente, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi.

PROVE D’ESAME

Le prove d’esame sono le seguenti:

a) prova scritta: consistente nello svolgimento di un tema su argomenti attinenti il profilo a concorso o soluzioni di quesiti a risposta sintetica con riferimento alle attività relative al profilo;

b) prova pratica: consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta;

c) prova orale: vertente sugli argomenti della prova scritta, nonché su elementi di informatica e sulla verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera a scelta fra inglese, francese o tedesco.

Il diario delle prove sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° Serie Speciale “Concorsi ed esami” non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove.

PUNTEGGI PER I TITOLI E PER LE PROVE D’ESAME

I punteggi per i titoli e le prove d’esame, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 220/2001, sono complessivamente 100 così ripartiti:

30 punti per i titoli

70 punti per le prove d’esame.

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:

- 30 punti per la prova scritta
- 20 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- titoli di carriera	massimo punti 15
- titoli accademici e di studio	massimo punti 5
- pubblicazioni e titoli scientifici	massimo punti 3
- curriculum formativo e professionale	massimo punti 7

I criteri di massima per la valutazione dei titoli verranno stabiliti prima dell’espletamento della prova scritta secondo quanto previsto dall’art. 11 del D.P.R. 220/2001, attenendosi ai principi generali in esso previsti.

La normativa generale relativa al presente bando è compresa nella seconda parte più sotto riportata.

SECONDA PARTE

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20.12.1979 n. 761, dalla Legge 20.5.1985 n. 207, dalla Legge 10.4.1991 n. 125, dal D.Lgsl. 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 9.5.1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 10.12.1997 n. 483, dalla Legge 16.6.1998 n. 191, dal D.P.R. 27.3.2001 n. 220 e dal D. Lgs. 30.3.2001 n. 165.

1. Requisiti generali per l’ammissione

Per l’ammissione al concorso, oltre a quelli specifici indicati nella prima parte, sono prescritti i seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
- idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato, a cura dell'Azienda, prima dell'immissione in servizio. E' dispensato dalla visita medica il personale dipendente da struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale;
- titolo di studio previsto per l'accesso alle rispettive carriere;
- iscrizione all'albo professionale, ove richiesto per l'esercizio della professione. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell'Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.

2. Presentazione delle domande

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell'estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Le domande vanno inviate a: A.S.S. n. 2 Isontina - Via Vittorio Veneto 174 - GORIZIA.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato, purché pervengano entro l'ottavo giorno successivo al termine stesso. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice nella quale devono dichiarare e sottoscrivere a pena di esclusione:

a) la data, il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. In base all'art. 3 del D.P.C.M. n. 174 dd. 7.2.1994 i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) i titoli di studio e professionali posseduti;

f) iscrizione all'albo professionale, ove richiesta per l'esercizio della professione;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Devono inoltre dichiarare:
- i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze (che devono essere formalmente documentati);
- l'indicazione della lingua straniera per la quale si intende sostenere la prova scelta fra inglese, francese e tedesco (in caso di non scelta il candidato verrà sottoposto a sostenere la prova in lingua inglese);
- il consenso al trattamento dei dati personali a norma della Legge 675/1996 (in assenza di dichiarazione il consenso si intende tacito);
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale la residenza.

Ai fini della Legge 675/1996 si informa che questa Azienda si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Le mancate dichiarazioni di cui ai punti d) e h) vengono considerate come il non aver riportato condanne penali, di non aver procedimenti penali in corso e il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché a segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

L'Amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da

inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

3. Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati a pena di esclusione i documenti relativi ai requisiti specifici di ammissione previsti nella prima parte del bando che devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Dovrà inoltre essere allegata ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concorso, non rimborsabile anche in caso di revoca del concorso, di Euro 3,87 (L. 7.500 settemilacinquecento) da versare sul c.c. n. 10077493 intestato a "Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina"- Via Vittorio Veneto 174 - GORIZIA" precisando la causale del versamento.

I concorrenti devono inoltre allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato, firmato e formalmente documentato.

Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

I documenti e i titoli dovranno essere presentati nei seguenti modi:

- con la produzione degli stessi in originale o in copia autenticata o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (vedi allegato A)

ovvero

- autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che i titoli di studio e l'iscrizione all'albo professionale possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato B).

I rimanenti titoli possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato C).

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa o prodotte in copia autenticata o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato A).

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 sono valide se sottoscritte in presenza del dipendente addetto a riceverle oppure se accompagnate da copia fotostatica di un documento di identità di chi le ha sottoscritte.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando, né saranno prese in considerazione copie di documenti non autenticate ai sensi di legge.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Ai sensi della Legge 23.8.1988 n. 370 i documenti per la partecipazione al concorso non sono soggetti all'imposta di bollo.

4. Ammissione al concorso

L'ammissione al concorso è deliberata dal Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o da suo delegato.

5. Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata dal Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o suo delegato ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività della relativa deliberazione.

6. Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o suo delegato nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. 27.3.2001 n. 220.

7. Graduatoria - titoli di precedenza e preferenza

La commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria generale di merito dei candidati.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli e per le singole prove d'esame e sarà compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia.

All'approvazione della graduatoria generale finale dei candidati nonché alla dichiarazione del vincitore, provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, con propria deliberazione il Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o suo delegato.

La graduatoria relativa al concorso è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione e rimane valida e

rimane valida nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.
8. Conferimento dei posti ed assunzione
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare, nel termine perentorio fissato nell'apposito invito, i documenti previsti dal D.P.R. 27.3.2001 n. 220.
L'Azienda per i Servizi Sanitari, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda per i Servizi Sanitari comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione, è considerato decaduto.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del periodo di prova della durata di mesi sei di servizio effettivamente prestato a norma dell'art. 15 del CCNL 1.9.1995.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserva, di tutte le prescrizioni e le precisazioni del presente bando di concorso, nonché di quelle che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale delle Aziende per i Servizi Sanitari.
Al posto a concorso è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative nonché dagli accordi sindacali in vigore per il personale delle AA.SS.SS.
L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere e revocare il presente concorso, o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità.
Per ulteriori informazioni gli interessati dovranno rivolgersi al Servizio Amministrazione del Personale dell'A.S.S. n. 2 "Isontina" di Via Vittorio Veneto 174 - GORIZIA - tel. 0481/592521-592522
E' possibile la consultazione su sito INTERNET http://www.ass2.sanita.fvg.it.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Manuela Baccarin

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Artt. 19 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a____
nato/a il________________________a____
a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

dichiara

che le copie fotostatiche dei sottosegnati documenti sono conformi agli originali:
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

Allegati n. ___

Data________________________

Fatto, letto e sottoscritto
IL/LA DICHIARANTE

– –

A.S.S. n. 2 "Isontina" - Via Vittorio Veneto 174 - GORIZIA

VISTO, si attesta che la firma del/della sig.____
nato/a il ________________________a____
è stata apposta alla presenza del sottoscritto oggi________________in Gorizia, previo accertamento della Sua identità personale mediante_____________________________n.___________________
rilasciata dal______________________di______________in data________________

IL FUNZIONARIO RICEVENTE

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a____
nato/a il________________________a_________________________________
a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

dichiara

____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

Data________________________

Fatto, letto e sottoscritto
IL/LA DICHIARANTE

ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a____
nato/a il_________________________a____
a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

dichiara

____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

Data______________________

Fatto, letto e sottoscritto
IL/LA DICHIARANTE

– –

A.S.S. n. 2 "Isontina" - Via Vittorio Veneto 174 - GORIZIA

VISTO, si attesta che la firma del/della sig.____
nato/a il_______________________a____
è stata apposta alla presenza del sottoscritto oggi________________in Gorizia, previo accertamento della Sua identità personale mediante_____________________________n.___________________
rilasciata dal_____________________di______________in data________________

IL FUNZIONARIO RICEVENTE

Al Direttore Generale dell'Azienda
per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina"
Via Vittorio Veneto 174
34170 GORIZIA

Il/la sottoscritto/a...

c h i e d e

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
....
Dichiara sotto la propria responsabilità:
- di essere nato/a a..il....................................
- di essere residente a...CAP......................
Via/Piazza..n............tel......................
- di essere cittadino/a italiano/a o equivalente;
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di...................................(se cittadino italiano)*1
- di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso *2
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali:
....
....
....
....
- di essere iscritto all'albo professionale (ove richiesto)..
- di trovarsi nelle seguenti condizioni rispetto agli obblighi militari:
....
- di aver prestato i seguenti servizi:
(gli eventuali servizi presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti d'impiego);
- di aver un'adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini degli Stati membri dell'U.E.);
- di essere in possesso del seguente titolo di preferenza a parità di valutazione che allega:
....
....
- di scegliere quale lingua straniera (inglese o francese o tedesco)..
- di dare il consenso al trattamento dei dati personali ai fini della Legge 675/1996
- di eleggere domicilio agli effetti del concorso in
....

Data

Firma

* 1) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione
* 2) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate

07_18_3_CNC_AZ SS2 CONC NEUROLOGO

Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 “Isontina” - Gorizia
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di neurologia.

In esecuzione di deliberazione n. 402 dd. 13.4.2007 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti di personale presso questa Azienda:

1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di neurologia

La graduatoria risultante dal presente concorso rimarrà valida e verrà utilizzata a norma di legge.
La prima parte del bando riporta i requisiti specifici di ammissione e le prove d’esame, la seconda comprende la normativa generale dei concorsi.

PRIMA PARTE

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE (art. 24 del D.P.R. n. 483 del 10.12.1997)
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o specializzazione in disciplina equipollente ovvero requisiti previsti dal 2° comma dell’art. 56 del D.P.R. n. 483 dd. 10.12.1997;
c) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

PROVE D’ESAME (art. 26 del D.P.R. n. 483 del 10.12.1997)
Le prove d’esame sono le seguenti:
a) prova scritta:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica:
1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
2) per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione;
3) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il diario delle prove sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° Serie Speciale “Concorsi ed esami” non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove.
La normativa generale relativa al presente bando è compresa nella seconda parte più sotto riportata.

SECONDA PARTE

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI
Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20.12.1979 n. 761, dal D.Lgsl. 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgsl. 3.2.1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 9.5.1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 10.12.1997 n. 483, dalla Legge 10.4.1991 n. 125, nonché dal D. Lgs. 19.6.1999 n. 229 e successive modifiche ed integrazioni.

1. Requisiti generali per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso, oltre a quelli specifici indicati nella prima parte, sono prescritti i seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
- idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio. E’ dispensato dalla visita medica il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni e dagli Istituti, Ospedali, ed Enti di cui agli artt. 25 e 26 comma 1°, del D.P.R. 20.12.1979 n. 761;
- titolo di studio per l’accesso alle rispettive carriere;
- iscrizione all’albo professionale, ove richiesta, per l’esercizio professionale. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro

che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.

2. Presentazione delle domande

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell'estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le domande vanno inviate a: A.S.S. n. 2 Isontina - Via Vittorio Veneto 174 Gorizia.
Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato, purché pervengano entro l'ottavo giorno successivo al termine stesso. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice nella quale devono dichiarare e sottoscrivere a pena di esclusione:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. In base all'art. 3 del D.P.C.M. n. 174 dd. 7.2.1994 i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio e professionali posseduti;
f) l'iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio della professione;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
Devono inoltre dichiarare:
- i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze (che devono essere formalmente documentati);
- il consenso al trattamento dei dati personali a norma della Legge 675/1996 (in assenza di dichiarazione il consenso si intende tacito);
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale la residenza.

Ai fini della Legge 675/1996 si informa che questa Azienda si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Le mancate dichiarazioni di cui ai punti d) e h) vengono considerate come il non aver riportato condanne penali, il non aver procedimenti penali in corso e il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché a segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
L'Amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

3. Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati a pena di esclusione i documenti relativi ai requisiti specifici di ammissione previsti nella prima parte del bando che devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Dovrà inoltre essere allegata ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concorso, non rimborsabile anche in caso di revoca del concorso, di Euro 3,87 (L. 7.500) da versare sul c.c. n. 10077493 intestato a "Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina"- Via Vittorio Veneto 174 - GORIZIA" precisando la causale del versamento.
I concorrenti devono inoltre allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno pre-

sentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato, firmato e formalmente documentato.
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
I documenti e i titoli dovranno essere presentati nei seguenti modi:
- con la produzione degli stessi in originale o in copia autenticata o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (vedi allegato A)
ovvero
- autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Si precisa che i titoli di studio e l'iscrizione all'albo professionale possono essere autocertifcati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art.46 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato B).
I rimanenti titoli possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato C).
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa o prodotte in copia autenticata o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato A).
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 sono valide se sottoscritte in presenza del dipendente addetto a riceverle oppure se accompagnate da copia fotostatica di un documento di identità di chi le ha sottoscritte.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando, né saranno prese in considerazione copie di documenti non autenticate ai sensi di legge.
Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.
Ai sensi della Legge 23.8.1988 n. 370 i documenti per la partecipazione al concorso non sono soggetti all'imposta di bollo.

4. Ammissione al concorso

L'ammissione al concorso è deliberata dal Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o da suo delegato.

5. Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata dal Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o suo delegato ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività della relativa ordinanza.

6. Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o suo delegato nei modi e nei termini stabiliti dal DPR 10.12.1997 n. 483.

7. Punteggio

La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d'esame.
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: 10;
b) titoli accademici e di studio: 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
d) curriculum formativo e professionale: 4.

8. Valutazione delle prove d'esame

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

9. Graduatoria - titoli di precedenza e preferenza

La commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria generale di merito dei candidati.
La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli e per le singole prove d'esame e sarà compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia.

All'approvazione della graduatoria generale finale dei candidati nonché alla dichiarazione del vincitore, provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, con propria ordinanza il Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o suo delegato.
La graduatoria relativa al concorso è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
10. Conferimento dei posti ed assunzione
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare, nel termine perentorio fissato nell'apposito invito, i documenti previsti dal D.P.R. 483/97.
L'Azienda per i Servizi Sanitari, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda per i Servizi Sanitari comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione, è considerato decaduto.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del periodo di prova della durata di mesi sei del servizio effettivamente prestato.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserva, di tutte le prescrizioni e le precisazioni del presente bando di concorso, nonché di quelle che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale delle Aziende per i Servizi Sanitari.
Al posto a concorso è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative nonché dagli accordi sindacali in vigore per il personale delle AA.SS.SS.
L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere e revocare il presente concorso, o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità.
Per ulteriori informazioni gli interessati dovranno rivolgersi al Servizio Amministrazione del Personale dell'A.S.S. n. 2 "Isontina" di Via Vittorio Veneto 174 - GORIZIA - tel. 0481/592521-592522
E' possibile la consultazione su sito INTERNET http://www.ass2.sanita.fvg.it

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Manuela Baccarin

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Artt. 19 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a____
nato/a il_______________________a____
a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

dichiara

che le copie fotostatiche dei sottosegnati documenti sono conformi agli originali:
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

Allegati n. ___

Data______________________

Fatto, letto e sottoscritto
IL/LA DICHIARANTE

_ _

A.S.S. n. 2 "Isontina" - Via Vittorio Veneto 174 - GORIZIA

VISTO, si attesta che la firma del/della sig.____
nato/a il _______________________a____
è stata apposta alla presenza del sottoscritto oggi________________in Gorizia, previo accertamento della Sua identità personale mediante_____________________________n.___________________
rilasciata dal_____________________di_____________in data________________

IL FUNZIONARIO RICEVENTE

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a____ nato/a
il________________________a____
a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

dichiara

____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

Data________________________

Fatto, letto e sottoscritto
IL/LA DICHIARANTE

ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a____
nato/a il_________________________a____
a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

dichiara

____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

Data______________________

Fatto, letto e sottoscritto
IL/LA DICHIARANTE

_ _

A.S.S. n. 2 "Isontina" - Via Vittorio Veneto 174 - GORIZIA

VISTO, si attesta che la firma del/della sig.____
nato/a il______________________a____
è stata apposta alla presenza del sottoscritto oggi_______________in Gorizia, previo accertamento della Sua identità personale mediante____________________________n.___________________
rilasciata dal_____________________di______________in data________________

IL FUNZIONARIO RICEVENTE

Al Direttore Generale dell'Azienda
per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina"
Via Vittorio Veneto 174
34170 G O R I Z I A

Il/la sottoscritto/a...

c h i e d e

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
....
Dichiara sotto la propria responsabilità:
- di essere nato/a a..il..
- di essere residente a...CAP.........................
Via/Piazza..n............tel..........................
- di essere cittadino/a italiano/a o equivalente;
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di...................................(se cittadino italiano)*1
- di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso *2
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali:
....
....
....
....
- di essere iscritto all'albo professionale (ove richiesto)...
- di trovarsi nelle seguenti condizioni rispetto agli obblighi militari:
....
- di aver prestato i seguenti servizi:
(gli eventuali servizi presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti d'impiego);
- di aver un'adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini degli Stati membri dell'U.E.);
- di essere in possesso del seguente titolo di preferenza a parità di valutazione che allega:
....
....
- di dare il consenso al trattamento dei dati personali ai fini della Legge 675/1996
- di eleggere domicilio agli effetti del concorso in
....

Data

Firma

* 1) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione
* 2) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate

07_18_3_CNC_AZ SS2 CONC TECNICO RX

Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina" - Gorizia

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, ad 1 posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica.

In esecuzione della deliberazione n. 400 dd. 13.4.2007 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura dei seguenti posti di personale presso questa Azienda, fatta salva la riserva dei posti nei limiti previsti dalla Legge 68/1999, dal D. Lgs. 215/2001 o da altre disposizioni di leggi speciali che prevedono riserve di posti a favore di particolari categorie di cittadini:

1 posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D - fascia 0

La prima parte del bando riporta i requisiti specifici di ammissione, le prove d'esame e i punteggi per i titoli e per le prove d'esame, la seconda comprende la normativa generale dei concorsi.

PRIMA PARTE

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

diploma universitario di tecnico di radiologia conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni, ovvero diploma e attestato conseguito in base al precedente ordinamento, riconosciuto equipollente, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici concorsi.

PROVE D'ESAME

Le prove d'esame sono le seguenti:

a) prova scritta: consistente nello svolgimento di un tema su argomenti attinenti il profilo a concorso o soluzioni di quesiti a risposta sintetica con riferimento alle attività relative al profilo;

b) prova pratica: consistente nell'esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta;

c) prova orale: vertente sugli argomenti della prova scritta, nonché su elementi di informatica e sulla verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera a scelta fra inglese, francese o tedesco.

Il diario delle prove sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° Serie Speciale "Concorsi ed esami" non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

PUNTEGGI PER I TITOLI E PER LE PROVE D'ESAME

I punteggi per i titoli e le prove d'esame, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 220/2001, sono complessivamente 100 così ripartiti:
30 punti per i titoli
70 punti per le prove d'esame.
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta
- 20 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- titoli di carriera	massimo punti 15
- titoli accademici e di studio	massimo punti 5
- pubblicazioni e titoli scientifici	massimo punti 3
- curriculum formativo e professionale	massimo punti 7

I criteri di massima per la valutazione dei titoli verranno stabiliti prima dell'espletamento della prova scritta secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.P.R. 220/2001, attenendosi ai principi generali in esso previsti.

La normativa generale relativa al presente bando è compresa nella seconda parte più sotto riportata.

SECONDA PARTE

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20.12.1979 n. 761, dalla Legge 20.5.1985 n. 207, dalla Legge 10.4.1991 n. 125, dal D.Lgsl. 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 9.5.1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 10.12.1997 n. 483, dalla Legge 16.6.1998 n. 191, dal D.P.R. 27.3.2001 n. 220 e dal D. Lgs. 30.3.2001 n. 165.

1. Requisiti generali per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso, oltre a quelli specifici indicati nella prima parte, sono prescritti i seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
- idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato, a cura dell'Azienda, prima dell'immissione in servizio. E' dispensato dalla visita medica il personale dipendente da struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale;
- titolo di studio previsto per l'accesso alle rispettive carriere;
- iscrizione all'albo professionale, ove richiesto per l'esercizio della professione. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell'Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.

2. Presentazione delle domande

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell'estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Le domande vanno inviate a: A.S.S. n. 2 Isontina - Via Vittorio Veneto 174 - GORIZIA.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato, purché pervengano entro l'ottavo giorno successivo al termine stesso. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice nella quale devono dichiarare e sottoscrivere a pena di esclusione:

a) la data, il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. In base all'art. 3 del D.P.C.M. n. 174 dd. 7.2.1994 i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:

- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) i titoli di studio e professionali posseduti;

f) iscrizione all'albo professionale, ove richiesta per l'esercizio della professione;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Devono inoltre dichiarare:

- i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze (che devono essere formalmente documentati);
- l'indicazione della lingua straniera per la quale si intende sostenere la prova scelta fra inglese, francese e tedesco (in caso di non scelta il candidato verrà sottoposto a sostenere la prova in lingua inglese);
- il consenso al trattamento dei dati personali a norma della Legge 675/1996 (in assenza di dichiarazione il consenso si intende tacito);
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale la residenza.

Ai fini della Legge 675/1996 si informa che questa Azienda si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Le mancate dichiarazioni di cui ai punti d) e h) vengono considerate come il non aver riportato condanne penali, di non aver procedimenti penali in corso e il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al

proprio handicap, nonché a segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
L'Amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

3. Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati a pena di esclusione i documenti relativi ai requisiti specifici di ammissione previsti nella prima parte del bando che devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Dovrà inoltre essere allegata ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concorso, non rimborsabile anche in caso di revoca del concorso, di Euro 3,87 (L. 7.500 settemilacinquecento) da versare sul c.c. n. 10077493 intestato a "Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina"- Via Vittorio Veneto 174 - GORIZIA" precisando la causale del versamento.
I concorrenti devono inoltre allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato, firmato e formalmente documentato.
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
I documenti e i titoli dovranno essere presentati nei seguenti modi:
- con la produzione degli stessi in originale o in copia autenticata o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (vedi allegato A)
ovvero
- autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Si precisa che i titoli di studio e l'iscrizione all'albo professionale possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato B).
I rimanenti titoli possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato C).
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa o prodotte in copia autenticata o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato A).
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 sono valide se sottoscritte in presenza del dipendente addetto a riceverle oppure se accompagnate da copia fotostatica di un documento di identità di chi le ha sottoscritte.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando, né saranno prese in considerazione copie di documenti non autenticate ai sensi di legge.
Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.
Ai sensi della Legge 23.8.1988 n. 370 i documenti per la partecipazione al concorso non sono soggetti all'imposta di bollo.

4. Ammissione al concorso

L'ammissione al concorso è deliberata dal Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o da suo delegato.

5. Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata dal Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o suo delegato ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività della relativa deliberazione.

6. Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o suo delegato nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. 27.3.2001 n. 220.

7. Graduatoria - titoli di precedenza e preferenza

La commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria generale di merito dei candidati.
La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli e per le singole prove d'esame e sarà compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia.
All'approvazione della graduatoria generale finale dei candidati nonché alla dichiarazione del vincito-

re, provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, con propria deliberazione il Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o suo delegato.
La graduatoria relativa al concorso è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione e rimane valida e rimane valida nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.

8. Conferimento dei posti ed assunzione

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare, nel termine perentorio fissato nell'apposito invito, i documenti previsti dal D.P.R. 27.3.2001 n. 220.
L'Azienda per i Servizi Sanitari, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda per i Servizi Sanitari comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione, è considerato decaduto.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del periodo di prova della durata di mesi sei di servizio effettivamente prestato a norma dell'art. 15 del CCNL 1.9.1995.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserva, di tutte le prescrizioni e le precisazioni del presente bando di concorso, nonché di quelle che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale delle Aziende per i Servizi Sanitari.
Al posto a concorso è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative nonché dagli accordi sindacali in vigore per il personale delle AA.SS.SS.
L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere e revocare il presente concorso, o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità.
Per ulteriori informazioni gli interessati dovranno rivolgersi al Servizio Amministrazione del Personale dell'A.S.S. n. 2 "Isontina" di Via Vittorio Veneto 174 - GORIZIA - tel. 0481/592521-592522
E' possibile la consultazione su sito INTERNET http://www.ass2.sanita.fvg.it.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Manuela Baccarin

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Artt. 19 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a____
nato/a il________________________a____
a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

dichiara

che le copie fotostatiche dei sottosegnati documenti sono conformi agli originali:
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

Allegati n. ___

Data_______________________

Fatto, letto e sottoscritto
IL/LA DICHIARANTE

– –

A.S.S. n. 2 "Isontina" - Via Vittorio Veneto 174 - GORIZIA

VISTO, si attesta che la firma del/della sig.____
nato/a il _______________________a____
è stata apposta alla presenza del sottoscritto oggi________________in Gorizia, previo accertamento della Sua identità personale mediante_____________________________n.___________________
rilasciata dal_____________________di_____________in data________________

IL FUNZIONARIO RICEVENTE

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a____
nato/a il_________________________a____
a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

dichiara

____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

Data_________________________

Fatto, letto e sottoscritto
IL/LA DICHIARANTE

ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a____
nato/a il_________________________a____
a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

dichiara

____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

Data_______________________

Fatto, letto e sottoscritto
IL/LA DICHIARANTE

_ _

A.S.S. n. 2 "Isontina" - Via Vittorio Veneto 174 - GORIZIA

VISTO, si attesta che la firma del/della sig.____
nato/a il________________________a____
è stata apposta alla presenza del sottoscritto oggi________________in Gorizia, previo accertamento della Sua identità personale mediante_____________________________n.___________________
rilasciata dal_____________________di______________in data________________

IL FUNZIONARIO RICEVENTE

Al Direttore Generale dell'Azienda
per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina"
Via Vittorio Veneto 174
34170 G O R I Z I A

Il/la sottoscritto/a...

c h i e d e

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
....
Dichiara sotto la propria responsabilità:
- di essere nato/a a...il...................................
- di essere residente a...CAP.....................
Via/Piazza..n............tel.....................
- di essere cittadino/a italiano/a o equivalente;
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di...................................(se cittadino italiano)*1
- di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso *2
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali:
....
....
....
....
- di essere iscritto all'albo professionale (ove richiesto)...
- di trovarsi nelle seguenti condizioni rispetto agli obblighi militari:
....
- di aver prestato i seguenti servizi:
(gli eventuali servizi presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti d'impiego);
- di aver un'adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini degli Stati membri dell'U.E.);
- di essere in possesso del seguente titolo di preferenza a parità di valutazione che allega:
....
....
- di scegliere quale lingua straniera (inglese o francese o tedesco)..
- di dare il consenso al trattamento dei dati personali ai fini della Legge 675/1996
- di eleggere domicilio agli effetti del concorso in
....

Data

Firma

* 1) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione
* 2) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate

07_18_3_CNC_AZ SS2 GRAD MED URGENZA

Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 “Isontina” - Gorizia

Graduatoria del concorso pubblico per 2 posti di dirigente medico (ex 1° livello) di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

Con deliberazione del Direttore Generale n. 370 dd. 5.4.2007 è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico per 2 posti di dirigente medico (ex 1° livello) di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, graduatoria che viene di seguito riportata a norma dell’art. 18, comma 6, del D.P.R. 10.12.1997 n. 483:

1° dott. Francesca FIORENTINO	punti	77,551
2° dott. Silvia DELLA CORTE	punti	73,800
3° dott. Fabio BORDONARO	punti	64,583

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE:
dott. Isabella Lanzone

07_18_3_CNC_AZ SS2 SORT CARDIOLOGO

Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 “Isontina” - Gorizia

Sorteggio componenti commissione esaminatrice del concorso pubblico ad 1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di cardiologia.

A norma dell’art. 6 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483, presso il Settore del personale – ufficio concorsi - dell’A.S.S. n. 2 Isontina - Via Vittorio Veneto 174 - GORIZIA la commissione appositamente nominata procederà al sorteggio dei componenti la Commissione del concorso pubblico sottoelencato nel giorno e all’ora indicata:
4 giugno 2007 - ore 8.00
1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di cardiologia.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE:
dott. Isabella Lanzone

07_18_3_CNC_AZ SS3 CONC GINECOLOGO

Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli” - Gemona del Friuli (UD)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di ginecologia e ostetricia.

In attuazione della Determinazione n.57/M del 5 aprile 2007, esecutiva ai sensi di legge, è bandito pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti:

Profilo Professionale	Medici
Area chirurgica e delle specialità chirurgiche	
Posizione Funzionale:	Dirigente Medico
Disciplina:	Ginecologia e ostetricia
Posti:	n. 1

Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite nel D.P.R. n. 483 del 10.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro (art.7, 1° comma del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e D. Lgs. n. 198/2006).

Si applicano le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al Testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.
Si applica inoltre, in materia di protezione dei dati personali, il D. Lgs.30 giugno 2003 n.196.
Si tiene conto altresì di quanto previsto dalla Legge n. 68/1999 e da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini (tra cui, ad esempio, il D. Lgs. n. 215/2001 artt. 18, commi 6 e 7, e 26 comma 5 bis; Legge n. 574/1980 art. 40, comma 2).
Si applica inoltre, in materia di protezione dei dati personali, il D.Lgs. n.196/2003.
Sono di seguito riportati:
nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per il profilo professionale a concorso;
nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione relativi al presente concorso:
1. laurea in medicina e chirurgia;
2. abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;
3. iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici, attestata da certificato di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
4. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente o affine.
Ai sensi dell'art. 56, 2° comma del D.P.R. n. 483 del 10.12.1997, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del richiamato decreto, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
Ai sensi dell'art. 56, 1° comma del citato D.P.R. 483/97, ai fini del presente concorso, alla specializzazione ed al servizio nella disciplina, sono equivalenti la specializzazione ed il servizio in una delle discipline equipollenti.
Le discipline equipollenti sono quelle di cui al Decreto Ministeriale del 30.01.1998 e successive modifiche ed integrazioni. Le discipline affini sono individuate con Decreto Ministeriale del 31.01.1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai sensi dell'art.74 del D.P.R. 483/1997 e dell'art.15 comma 7 del D.Lgs. 502/92 e ss.mm. e ii., la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine. Le discipline affini sono quelle indicate nel Decreto Ministeriale 31 gennaio 1998.

PROVE D'ESAME

a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b)prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, prima della immissione in servizio; il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, 1° comma del D.P.R. 761/1979, è dispensato dalla visita medica.
c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;
d) iscrizione all'albo professionale per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per avere conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

2. Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema (alle-

gato n. 1) deve esser rivolta al Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 "Alto Friuli" di Gemona del Friuli (UD) e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
1. il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate;
5. il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per la partecipazione al concorso;
6. per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
8. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
9. il domicilio presso il quale deve essere loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1).
10. il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs.196/2003).
Le mancate dichiarazioni relativamente ai punti 4 e 7 verranno considerate come il non avere riportato condanne penali e il non avere procedimenti penali incorso ed il non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.
La mancata dichiarazione di cui al punto 10 viene considerata quale silenzio assenso al trattamento dei dati personali.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
A tal fine, gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:
- i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;
- i tempi aggiuntivi necessari.
Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
La omessa indicazione nella domanda, anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione, determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti in modo esplicito da un documento probatorio allegato.
La domanda dovrà essere datata e firmata in forma autografa dal candidato. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

3. Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:
- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa concorso di euro 3,87 , in nessun caso rimborsabile, sul conto corrente postale n.34070326 intestato a Azienda Servizi Sanitari 3 "Alto Friuli" Serv. Tes. – 33013 Gemona del Friuli (UD) (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce);
- fotocopia in carta semplice, non autenticata, di un documento di identità personale, valido;
- curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
- elenco, in carta semplice, di tutti i documenti e certificati allegati alla domanda.

I candidati di cui al 2° comma dell'articolo 56 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 dovranno inoltre allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso.
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria.
Nel curriculum formativo e professionale vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), non riferibili ai titoli già valutati nelle altre categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica.
La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Il curriculum formativo e professionale, qualora non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non attribuisce alcun punteggio, né costituisce autocertificazione.
Nella certificazione o sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa ai servizi prestati, devono essere indicati l'Azienda presso cui si è prestato o si presta servizio, le qualifiche ricoperte, le discipline, le date iniziali e finali dei relativi periodi di attività e la tipologia del rapporto di lavoro (tempo determinato/indeterminato – tempo pieno/parziale). Non saranno valutate le dichiarazioni non complete o imprecise. In caso di produzione di certificati originali, saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui gli stessi sono prestati o dal funzionario delegato.
Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli articoli 11, 20,21,22, 23 ed in particolare all'art.27.
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d'esame.
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: 10;
b) titoli accademici e di studio: 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
d) curriculum formativo e professionale: 4.
Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
1. servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
3. servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
4. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.
Titoli accademici e di studio:
1. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
2. specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
3. specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
4. altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
5. altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punti per anno di corso di specializzazione.
Nell'attestato deve essere i indicata anche la durata legale del corso.
Nella valutazione della specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 257/1991, si ritiene di considerare il fatto che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 380 del 15.12.2004, ha annullato l'articolo 53 della Legge n. 289/2002 (Finanziaria 2003), e di conseguenza di applicare il sopra citato criterio di valutazione di cui all'art.27 comma 7 del D.P.R. n. 483/1997.
Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21 del D.P.R. n. 483/1997) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.
Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso Case di cura convenzionate o accreditate (articolo 22 del D.P.R. n. 483/1997), anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.
I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze Armate e nell'arma dei Carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986 n. 958 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.
Il candidato può comprovare il possesso dei titoli facoltativi e obbligatori richiesti per l'ammissione al concorso con dichiarazioni sostitutive da produrre contestualmente alla domanda di partecipazione. Tali dichiarazioni, per le quali non è richiesta autentica di firma, possono essere rese per stati, qualità personali e fatti (Allegato 2), ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000.
Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà possono essere rese per stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato (Allegato 3), ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Ove il candidato alleghi documenti e titoli alla domanda, essi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale l'interessato ne attesti la conformità all'originale.
Tale dichiarazione di conformità può essere estesa anche alle pubblicazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento.
Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicate purché correttamente espresse e redatte in forma esaustiva in tutte le componenti.
Ambedue le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Per coloro che effettuano autocertificazioni viene sottolineato che:
- chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000);
- l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (art. 71) con le modalità di cui all'art. 43 (controlli d'ufficio);
- qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall'Amministrazione stessa sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75).
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

4. Modalità e termini per la presentazione della domanda

La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n.3 "Alto Friuli" - Piazzetta Portuzza, 2 - 33013 Gemona del Friuli (UD), ovvero devono essere presentate (sempre intestate al Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n.3 "Alto Friuli") direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Azienda nelle ore d'ufficio (dal Lunedì al Giovedì dalla 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00; il Venerdì dalle 9.00 alle 13.00).
E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4 serie speciale – Concorsi ed Esami. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni, qualora esse dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

5. Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è disposta, con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

6. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell'Azienda nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 5 del D.P.R. n. 483/1997.

7. Convocazione dei candidati

Il diario delle prove d'esame sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4 serie speciale "Concorsi ed esami" non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove medesime oppure, nel caso in cui il numero dei candidati sia esiguo, sarà data loro comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove.
Le prove del concorso, sia pratiche che orali, non possono avere luogo nei giorni festivi, né nei giorni di

festività religiose ebraiche o valdesi.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
La prova orale si svolgerà in aula aperta al pubblico.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3 del D.P.R. n. 483/1997.
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido.

8. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione dei vincitori

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. La graduatoria viene trasmessa al Direttore Generale dell'Azienda il quale, riconosciuta la regolarità tecnica degli atti del concorso, la approva e procede alla dichiarazione dei vincitori.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla Legge n. 68/1999 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
I titoli di riserva e preferenza non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non verranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria del concorso.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
La graduatoria degli idonei rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito ovvero di posti dello stesso profilo professionale che successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi disponibili.

9. Adempimenti dei vincitori e costituzione del rapporto di lavoro

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato, ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare, nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso, tutti i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso.
Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D. Lgs. n.165/2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova Azienda.
L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di inizio del servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettivo inizio del servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica la propria determinazione di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie ed il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza medica e veterinaria.
E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

10. Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti o autocertificazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.

11. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi ai sensi e con le modalità di cui al vigente C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

12. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la S.O. Politiche del Personale - U.O. Concorsi, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Unità interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art.7 del citato Decreto Legislativo. tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'U.O. assunzioni e stato giuridico e dell'U.O. del trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

13. Norme finali

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti indicati nel bando, di sospendere o revocare il concorso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le leggi e le disposizioni vigenti in materia.

INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando, gli interessati potranno rivolgersi alla S.O. Politiche del Personale – U.O. Stato Giuridico e Assunzioni - tel. 0432/989420 - 422 tutti i giorni feriali (Sabato escluso) dalle ore 10.00 alle ore 12.00 oppure consultare il sito Internet www.ass3altofriuli.it

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA OPERATIVA
POLITICHE DEL PERSONALE:
avv. Sergio Grillone

Allegato 1

SCHEMA DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO
(da redigersi in carta semplice)
Al DIRETTORE GENERALE
dell'Azienda per i Servizi Sanitari n.3 "Alto Friuli"
Piazzetta Portuzza, 2
33013 GEMONA DEL FRIULI (UD)

.....l..... sottoscritt.......

....……………………...
(cognome e nome)

CHIEDE

di essere ammess....... al pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. …. posti di …………………………………… a tempo pieno, bandito con Determinazione n. ....del.......................

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art.76 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 e con finalità di dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art.46 del D.P.R. n.445/2000) o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art.47 del D.P.R. n.445/2000), dichiara:
1) di essere nat........ a ....il ....
2) di possedere il seguente codice fiscale ....……………..……………………..……
3) di risiedere a.. via ....n. ....
4) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana................................ ....)
5) di essere iscritt.......nelle liste elettorali del Comune di... (ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo:...)
6) di godere dei diritti civili e politici in ……………………………………………..………………………
(Stato di appartenenza o di provenienza, se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; in caso di mancato godimento indicare i motivi)
7) di non avere riportato condanne penali (ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, non menzione etc.
8) di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
……………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………….………
9) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: ....
(dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile)
10) di avere prestato o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni:...
(indicare i periodi, l'impegno orario, le qualifiche-posizioni funzionali ricoperte e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego)
11) di essere dispost...... ad assumere servizio presso qualsiasi Struttura/Servizio dell'Azienda per i Servizi Sanitari n.3 "Alto Friuli"
12) di avere diritto alla riserva di posti ovvero di avere diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo .... (allegare documentazione probatoria)
13) di necessitare, in relazione alla tipologia di disabilità, degli ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove come di seguito indicato ....
....

14) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione è riservata ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea)
15) di manifestare il proprio consenso, ai sensi dell'art.13 del D. Lgs.196/2003, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando di selezione e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione da concorso;
16) che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al presente concorso, è il seguente:
....
....
Tutti i documenti e titoli presentati, sono indicati nell'allegato elenco redatto in triplice copia in carta semplice, datato e firmato.
Si allega fotocopia del seguente documento di identità in corso di validità:

…………………………………………………………………………….

Data ....

Firma ....

Allegato 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445
da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

Il/la sottoscritt____
nat__ a ____ il _________________
residente a ____
in via ____
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
____
____
____
____
____

Dichiara altresì di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_________________, li ________________

Il/La dichiarante

____

Articolo 46 DPR n.445/2000 - Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Allegato 3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(artt.19 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445
da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

Il/la sottoscritt____
nat__ a ____ il __________________
residente a ____
in via ____
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
____
____
____
____
____

Dichiara altresì di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_________________, li ________________

Il/La dichiarante

____

Articolo 19 DPR n.445/2000 - Modalità alternative all'autenticazione di copie.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.
Articolo 47 DPR n.445/2000 - Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2007
(ai sensi della delibera GR n. 2930 dd. 1 dicembre 2006)

ABBONAMENTI

- Periodo di abbonamento — 12 MESI
- Tipologie di abbonamento:
  - FORMA CARTACEA — € 90,00
  - PRODUZIONE SU CD — € 75,00
  - ACCESSO WEB VERSIONE CERTIFICATA — € 60,00
  - INOLTRO PDF FASCICOLI VERSIONE CERTIFICATA TRAMITE POSTA ELETTRONICA — € 60,00
- Per gli abbonamenti con destinazione estero i suddetti prezzi sono raddoppiati.
- L'abbonamento al B.U.R. tramite accesso web e su CD prevede la fornitura gratuita di un CD contenente la raccolta completa dei fascicoli pubblicati nell'anno.
- Per il solo anno 2007 ed a conclusione dell'annata, ai sottoscrittori di un abbonamento in forma cartacea, sarà fornito in omaggio un CD contenente la raccolta completa dei fascicoli pubblicati nell'anno.
- AGEVOLAZIONE RICONOSCIUTA ALLE DITTE COMMISSIONARIE che sottoscrivono un abbonamento per conto terzi: 20% (ventipercento).

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO, prodotto sia su CD che in forma cartacea, forfetariamente per tutti i tipi di fascicoli:

ANNO CORRENTE	€ 5,00
ANNO ARRETRATO	€ 10,00

- PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare. — € 30,00
- RIPRODUZIONE in copia cartacea dei numeri esauriti, o per urgente necessita' del committente: pari al prezzo fissato per il fascicolo originale.
- Per le forniture dei fascicoli con destinazione estero i suddetti prezzi sono raddoppiati.

MODALITÀ E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO E FORNITURA DEI FASCICOLI

L'attivazione ed il rinnovo di un abbonamento e la fornitura di singoli fascicoli avverranno previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dell'avvenuto pagamento, dovrà essere inviata copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale patrimonio e servizi generali – Servizio provveditorato – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it.
Dato atto che per isoli prodotti e servizi informatici **(CD, ON-LINE ed e-mail)** sussiste l'obbligo dell'emissione di fattura, nell'anticipare la copia del versamento effettuato è necessario **indicare i dati fiscali dell'acquirente (ragione sociale / nome.cognome - indirizzo completo - codice fiscale / partita IVA)**.

- **La decorrenza dell'abbonamento** a seguito di nuova attivazione od una sua riattivazione in quanto scaduto avverrà di norma dal primo numero del mese successivo alla data del versamento o del suo riscontro. **Non è previsto** l'invio dei fascicoli ARRETRATI rientranti nel periodo di abbonamento attivato o riattivato, ma sarà garantita la durata dell'abbonamento in DODICI MESI.
- In attesa del riscontro dell'avvenuto versamento del canone di rinnovo, di norma l'invio dei fascicoli oltre la data di scadenza dell'abbonamento è prorogato per un'ulteriore mese. Superato detto periodo, l'abbonamento in essere viene **SOSPESO D'UFFICIO.**
- Eventuale **DISDETTA DELL'ABBONAMENTO** dovrà essere comunicata per iscritto e pervenire **ENTRO 15 GIORNI dalla data di scadenza** al citato Servizio Provveditorato.
- **I FASCICOLI NON PERVENUTI** nel corso del periodo di abbonamento dovranno essere richiesti per iscritto al Servizio medesimo**.** La relativa fornitura è così disposta:
  - in caso di segnalazione effettuata entro SEI SETTIMANE dalla data di pubblicazione del fascicolo: fornitura GRATUITA;
  - in caso di segnalazione oltre il suddetto termine: fornitura A PAGAMENTO.
- Tutti i prezzi degli abbonamenti e dei fascicoli si intendono comprensivi di IVA e delle spese di spedizione.

SPESE PUBBLICAZIONE INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

- Si precisa che ai sensi del nuovo Regolamento recante le norme per le pubblicazioni del B.U.R.:
  - i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che sarà disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione.
    Tale procedura consentirà, tra l'altro, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente sarà tenuto ad effettuare in forma anticipata rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.;
  - l'inoltro del documento in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa dei soggetti estensori - comporterà l'applicazione di tariffe maggiorate nelle misure sotto specificate, fermo restando il pagamento anticipato della spesa di pubblicazione;
  - gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina.
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo da pubblicare.
  Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione.
- La pubblicazione di avvisi, inserzioni ecc. avverrà previo PAGAMENTO ANTICIPATO della corrispettiva spesa – fatte salve specifiche e motivate deroghe – nelle forme in seguito precisate.
  A comprova dell'avvenuto pagamento, dovrà essere inviata copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale patrimonio e servizi generali – Servizio provveditorato – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383.

- Le tariffe unitarie sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.	
A)	ON-LINE	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA BASE	€ 0,050
B)	ON-LINE	OBBLIGATORIA	TARIFFA A) MENO 20%	€ 0,040
A.1)	Forma CARTACEA	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA A) PIÙ 50%	€ 0,075
B.1)	Forma CARTACEA	OBBLIGATORIA	TARIFFA B) PIÙ 50%	€ 0,060

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e diverse tipologie di documenti sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE	
A-tab)	ON-LINE	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA BASE	€ 150,00
B-tab)	ON-LINE	OBBLIGATORIA	TARIFFA A) MENO 20%	€ 120,00
A.1-tab)	Forma CARTACEA	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA A) PIÙ 50%	€ 225,00
B.1-tab)	Forma CARTACEA	OBBLIGATORIA	TARIFFA B) PIÙ 50%	€ 180,00

- Per la pubblicazione degli Statuti dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane della Regione Friuli Venezia Giulia, e/o di parziali modifiche degli stessi, sono applicate le seguenti agevolazioni:

PROVINCE e COMUNI con più di 5.000 abitanti	riduzione del 50% su tariffe B. e B.1
COMUNI con meno di 5.000 abitanti	riduzione del 75% su tariffe B. e B.1
COMUNITÀ MONTANE	riduzione del 50% su tariffe B. e B.1

- Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti del canone di abbonamento, delle spese di acquisto dei fascicoli B.U.R. fuori abbonamento e le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. 238345 intestato alla UNICREDIT BANCA S.p.A. – Tesoreria della Regione Aut. Friuli Venezia Giulia – Via S. Pellico 3 – 34122 Trieste, ABI 07601 CAB 02200 (per diverse modalità di pagamento rivolgersi all'Ufficio amministrazione B.U.R.).

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per abbonamenti al B.U.R. "**CARTACEO**" — ABB.TO BUR N° ***** (per rinnovo) o "NUOVO ABB.TO BUR" - CAP. **710/270/178**
- per abbonamenti al B.U.R. "**CD, ON LINE ed E-MAIL**" (ATTENZIONE! **CAP.** diverso dal precedente) — ABB.TO BUR N° ***** (per rinnovo) o "NUOVO ABB.TO BUR" - CAP. **1710/270/178**
- per spese pubbl. avvisi, ecc. — INSERZ.BUR – INVIO PROT.N. ***** - CAP. **708/270/178**
- per acquisto fascicoli B.U.R. — ACQUISTO FASCICOLO/I BUR - CAP. **709/270/178**

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
EMANUELA ZACUTTI - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con INSIEL S.p.A.
impaginato con Adobe Indesign CS2 ®
stampato da IS COPY s.r.l. Via Flavia 23 - 34148 Trieste